REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGREA

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1317 del 25/08/2026 BOLOGNA

Proposta:	DAG/2026/1335 del 24/08/2026
Struttura proponente:	SETTORE TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Oggetto:	REGOLAMENTI (UE) NN. 2021/2115 - 2021/2116 - APPROVAZIONE MANUALE PROCEDURE CONDIZIONALITA' 2026
Autorità emanante:	IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Firmatario:	GIUSEPPINA FELICE in qualità di Direttore
Responsabile del procedimento:	Stefania Scorri

Firmato digitalmente

AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la L.R. n. 21/2001, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- gli atti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) che ha provveduto: con Decreto del 13/11/2001 (ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1287/95) al riconoscimento di AGREA per i pagamenti inerenti alle misure di sviluppo rurale; con Decreto del 12/03/2003, al riconoscimento per i pagamenti OCM per i settori seminativi, foraggi essiccati, vitivinicolo, ortofrutta, miele e zootecnia; con Decreto del 08/07/2004, al completamento del riconoscimento per tutti i residui settori di intervento, ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della PAC; e con D.M. prot. n. 3458 del 26/09/2008, a confermare il riconoscimento ad AGREA come Organismo pagatore per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e FEASR;
- il D.Lgs. n. 74/2018 e ss.mm.ii. - e in particolare l'art. 5 che ha stabilito il proseguimento delle attività da parte degli Organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore dello stesso atto, fra cui AGREA;

Considerati:

- i seguenti atti unionali:
  - Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 e ss.mm.ii., recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) nn. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
  - Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 e ss.mm.ii., sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della

politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

- Regolamento delegato (UE) n. 2024/1235 della Commissione del 12/03/2024, che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione per quanto riguarda le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14/05/2024, che modifica i citati Regolamenti (UE) nn. 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Regolamento (UE) n. 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/12/2025, recante modifica dei citati Regolamenti (UE) n. 2021/2115 (per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione) e n. 2021/2116 (per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni);

- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione CCI: 2023IT06AFSP001 del 02/12/2022, come da ultimo aggiornato nella versione 8.0 approvata con Decisione della Commissione C(2026) 4735 del 10/07/2026;
- il D.Lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., recante "Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- i seguenti atti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF):

- Decreto prot. n. 567663 del 07/11/2022, recante "Disposizioni attuative del Reg. (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'autorità competente";
- Decreto prot. n. 660087 del 23/12/2022, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";
- Decreto prot. n. 410739 del 04/08/2023, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di Condizionalità e di ammissibilità";
- Decreto n. 93348 del 26/02/2024, recante "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della Condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- Decreto n. 292670 del 17/06/2026, recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello sviluppo rurale";

- la Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 64243 del 31/07/2026, con oggetto "Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115 e s.m.i, campagna 2026";

- i seguenti atti della Regione Emilia-Romagna:

- Determinazione n. 2193 del 22/12/2025, con oggetto "REG. (UE) N. 2021/2115 - COPSR 2023-2027 - INTERVENTI AGRO-CLIMA-AMBIENTALI -APPROVAZIONE NORME DI CUMULABILITA' FRA SRA E ECOSCHEMI. APPROVAZIONE DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE AMBIENTE APPLICABILI ALLE DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL 2026 E IN PROSECUZIONE DA PROGRAMMAZIONI PRECEDENTI. APPROVAZIONE BANDI SRA03, SRA04, SRA10, SRA14, SRA26 E SRA29 CON DECORRENZA IMPEGNI DAL 1° GENNAIO 2026";

- Deliberazione di Giunta regionale n. 1045 del 22/06/2026, di aggiornamento del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" (CoPSR 2023-2027) adottato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28/09/2022;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 1388 del 03/08/2026, recante "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI PRODOTTI FERTILIZZANTI E FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI CUI AL REG. (UE) N. 2021/2115 E DEL D.M. N. 292670/2026 NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO 2026";

Considerato che:

- AGREA è responsabile dell'esecuzione dei controlli di Condizionalità rafforzata per i beneficiari che hanno presentato domande di pagamento relative ad aiuti diretti e di alcune indennità del PSP 2023-2027 e del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2023-2027;
- è necessario:
  - garantire uniformità di comportamenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, anche per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni di Condizionalità rafforzata;
  - recepire la sopracitata Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 64243/2026;
  - tener conto di quanto stabilito dalla già menzionata Deliberazione di Giunta regionale n. 1388/2026;
  - fornire regole e documentazione di controllo comuni agli operatori coinvolti;

Visto il documento predisposto dal Settore Tecnico e di Autorizzazione, allegato alla presente Determinazione a formarne parte integrante, valevole per l'anno 2026:

Allegato A) "Regolamenti (UE) nn. 2021/2115 – 2021/2116. CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA - Specifiche tecniche e strumenti di controllo - Anno 2026";

Ritenuto di procedere, pertanto, alla sua approvazione;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 656 del 27/04/2026, recante "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028. PRIMO AGGIORNAMENTO" (PIAO 2026-2028);

Richiamate, altresì:

- le Deliberazioni di Giunta regionale:
  - n. 2224 del 22/12/2025, con oggetto "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase", la quale ha definito, tra l'altro, le attribuzioni dell'Agenzia;
  - n. 1562 del 29/09/2025, recante "XII LEGISLATURA. CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)", di nomina della dott.ssa Giuseppina Felice alla Direzione di AGREA dal 01/10/2025 fino al termine della legislatura (fatti salvi eventuali periodi di proroga previsti per legge a conclusione della legislatura stessa);
  - n. 100 del 30/01/2026, con oggetto "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase" (come rettificata ed integrata con Deliberazione n. 171 del 09/02/2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell'Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
  - n. 278 del 27/02/2026, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del

personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026";

- le Determinazioni del Direttore di AGREA:
  - n. 424 del 24/03/2022, di recepimento della "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" della Regione Emilia-Romagna, da ultimo aggiornata dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 278 del 27/02/2026;
  - n. 1816 del 29/12/2025, concernente il Sistema dei controlli nell'ambito di AGREA;
  - n. 100 del 26/02/2026, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di responsabile del Settore Tecnico e di Autorizzazione alla dott.ssa Stefania Scorri per il periodo 01/03/2026 - 28/02/2029;
- le Determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico e di Autorizzazione nn. 1398/2022 e 144/2026, aventi ad oggetto l'individuazione (ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., e degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993 e ss.mm.ii.) dei Responsabili di procedimento nell'ambito del Settore;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che:

- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il sottoscritto Dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1) di approvare – recependo la Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 64243 del 31/07/2026 e tenendo conto di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1388 del 03/08/2026 – il documento allegato alla presente Determinazione a formarne parte integrante, recante:

Allegato A) "Regolamenti (UE) nn. 2021/2115 – 2021/2116. CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA - Specifiche tecniche e strumenti di controllo - Anno 2026";

2) di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico e di Autorizzazione ad apportare, al documento di cui al punto 1), le modificazioni di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie, anche conseguenti ad intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento, facendole acquisire a protocollo in allegato a una motivata nota interna e dandone successivamente opportuna diffusione;

3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dal vigente PIAO 2026-2028 -, dando in tal senso mandato al Settore Tecnico e di Autorizzazione, per la più ampia diffusione del materiale di cui al punto 1), di utilizzare il sito di AGREA http://agrea.regione.emilia-romagna.it.

Giuseppina Felice

AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ALLEGATO A)

Regolamenti (UE) nn. 2021/2115 – 2021/2116

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA - Specifiche tecniche e strumenti di controllo - Anno 2026

A) PREMESSA

Il presente documento definisce le modalità operative e gli strumenti di verifica per il controllo e l'applicazione della normativa in materia di **Condizionalità rafforzata,** definita a livello nazionale dal Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 292670 del 17/06/2026 (nel seguito D.M. n. 292670/2026):

Lo stesso Decreto dispone, all'art. 6 - in conformità all'art. 104, par. 1, co. 2, lett. a), punto iv) del Regolamento (UE) n. 2021/2116 -, che il Decreto del MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 (recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale") continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari:

a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;

b) dei pagamenti effettuati nell'ultimo triennio ai sensi degli artt. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

Tuttavia, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 4136 del 28/02/2025 ("COPSR 2023-2027. INTERVENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI E AGRICOLTURA BIOLOGICA - DISPOSIZIONI COMUNI 2025 PER SRA - D.G.R. N. 2383/2024 E DETERMINAZIONE 18252/2024. MODIFICA QUADRO DI RIFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER PAGAMENTI AIUTI 2025 E ANNUALITA' SEGUENTI"), a partire dall'annualità 2025 viene previsto - per tutti gli interventi agro-clima-ambientali in corso, indipendentemente dalla annualità di concessione degli aiuti e quindi della programmazione - l'esclusivo utilizzo delle risorse previste per la programmazione 2023-2027.

Ne consegue, dunque, che per tutti gli impegni agro-clima-ambientali in corso le imprese fanno riferimento alle norme di condizionalità rafforzata per il periodo di programmazione 2023-2027.

Regolamentazione comunitaria inerente alla Condizionalità rafforzata

La normativa unionale relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021, recante norme sul sostegno ai *piani strategici* redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che abroga i Regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 07/12/2021 integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 04/05/2022 integra il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il *sistema integrato di gestione e di controllo* della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la Condizionalità.

Relativamente alla Condizionalità rafforzata:

– il Regolamento (UE) n. 2021/2115, agli artt. 12, 13 e all'allegato III, stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di Condizionalità;

– il Regolamento (UE) n. 2021/2116, agli artt. 83, 84 e 85, stabilisce:

- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla Condizionalità;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione (art. 102).

In particolare, l'art. 83 stabilisce i requisiti relativi al Sistema di controllo della Condizionalità:

– elementi di base del sistema di controllo di Condizionalità;
– campione minimo e modalità di selezione;
– elementi del controllo *in loco*;
– contenuti minimi della relazione di controllo;

Gli artt. 84 e 85 stabiliscono i requisiti relativi al Sistema di calcolo e di applicazione delle sanzioni amministrative, integrati da quanto previsto dall'art. 6 all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2022/1172.

Da ultimo, si segnala che il Regolamento (UE) n. 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/12/2025 ha recato modifiche ai sopracitati Regolamenti (UE) nn. 2021/2115 e 2021/2116 per quanto riguarda, rispettivamente: il sistema di Condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di Pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione; la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni.

Pagamenti e interventi assoggettati alla Condizionalità rafforzata

Il sistema di controllo delle regole di Condizionalità rafforzata si applica ai:

– Pagamenti diretti, a norma del Titolo III, Capo II del Regolamento (UE) n. 2021/2115

- Pagamenti diretti disaccoppiati:

• sostegno di base al reddito;
• sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
• sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
• eco-schemi - regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;

1. pagamento per la riduzione dell'antimicrobico-resistenza e per il benessere animale;
2. pagamento per inerbimento delle colture arboree;
3. pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
4. pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
5. pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

- Pagamenti diretti accoppiati:

- latte;

- carni bovine;
- carni ovine e caprine;
- frumento duro;
- semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro destinato alla trasformazione;
- olio d'oliva;
- agrumi;
- colture proteiche comprese le leguminose.

– Pagamenti a titolo dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 relativo agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori

- Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA):

  - SRA01 – ACA 1 produzione integrata;
  - SRA02 – ACA 2 impegni specifici uso sostenibile dell'acqua;
  - SRA03 – ACA 3 tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
  - SRA04 – ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli;
  - SRA05 – ACA 5 inerbimento colture arboree;
  - SRA06 – ACA 6 *cover crops*;
  - SRA07 – ACA 7 conversione seminativi a prati e pascoli:
  - SRA08 – ACA 8 gestione prati e pascoli permanenti;
  - SRA09 – ACA 9 impegni gestione habitat natura 2000;
  - SRA10 – ACA 10 supporto alla gestione di investimenti non produttivi;
  - SRA11 – ACA 11 gestione attiva infrastrutture ecologiche;
  - SRA12 – ACA 12 colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche;
  - SRA13 – ACA 13 impegni specifici gestione effluenti zootecnici;
  - SRA14 – ACA 14 allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
  - SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
  - SRA16 – ACA 16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma;
  - SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica;
  - SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura;
  - SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci;
  - SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti;
  - SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui;
  - SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie;
  - SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti;
  - SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione;
  - SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica;
  - SRA26 – ACA 26 ritiro seminativi dalla produzione.

- Altri sostegni specifici:

  - SRA27 – pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima;
  - SRA28 – sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali;

- SRA29 – pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
- SRA30 – benessere animale;
- SRA31 – sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali.

– Pagamenti a titolo dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

- SRB01– sostegno zone con svantaggi naturali montagna;
- SRB02 – sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi;
- SRB03 – sostegno zone con vincoli specifici.

– Pagamenti a titolo dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, relativo agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

- SRC01 – pagamento compensativo zone agricole natura 2000;
- SRC02 – pagamento compensativo per zone forestali natura 2000;
- SRC03 – pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici.

– Pagamenti a superficie, ed a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 (poiché finanziati con risorse della programmazione 2023-27)

Per quanto sopra esposto, ne consegue che ogni beneficiario dei pagamenti sopra elencati è tenuto al rispetto di quanto disciplinato per il regime di Condizionalità rafforzata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2116, vale a dire dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili all'azienda.

L'art. 5 del D.M. n. 289235 del 28/06/2024 stabilisce che:

– (lett. a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di Condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) n. 2021/2116;

– (lett. b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata ai sensi dell'art. 69(1) del Regolamento (UE) n. 2021/2116 sono esentati sia dai controlli di cui alla Condizionalità sancita all'art. 83 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 che da quelli di cui agli artt. 96 e 97 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e dalle relative sanzioni. A tale riguardo, si precisa che la dimensione massima non superiore a 10 ettari è calcolata prendendo in considerazione la superficie agricola utilizzata (SAU) ammissibile complessivamente presente a livello di fascicolo aziendale al 15 maggio. Pertanto, gli agricoltori con:

- SAU≤10 ha devono comunque rispettare la Condizionalità, in quanto eventuali infrazioni riscontrate possono produrre effetti per l'applicazione di riduzioni e sanzioni per quegli interventi in cui la Condizionalità rappresenta la baseline per l'erogazione dell'aiuto;

- SAU>10 ha devono rispettare la Condizionalità pena l'applicazione di una sanzione amministrativa, che si traduce in una riduzione ai pagamenti concessi, o da concedere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172, che integra quanto normato dal Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in ottemperanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., dal D.M. n. 292670/2026.

Programmazione 2014-2022 e Programmazione 2023-2027	Saranno controllate solo le aziende che hanno dichiarato una SAU>10 ha cui si applica la Condizionalità rafforzata

Recepimento e applicazione nazionale

Nel rispetto del contesto normativo unionale inerente alla Condizionalità rafforzata, il D.M. n. 292670/2026 definisce l'ambito di applicazione della Condizionalità rafforzata (art. 1) e le regole di Condizionalità (art. 4) fissate a livello nazionale - i Criteri di Gestione Obbligatori e le Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali - come elencate all'allegato 1 del medesimo Decreto.

Tale Decreto stabilisce (art. 5(4)) che l'AGEA, in qualità di Organismo di Coordinamento, definisca con Circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Con Circolare di AGEA Coordinamento n. 64243 del 31/07/2026 ("Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115 e s.m.i, campagna 2026") vengono determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili ai beneficiari tenuti al rispetto della Condizionalità;

b) la verifica, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo al beneficiario;

c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Recepimento regionale

La Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione di Giunta n. 1388 del 03/08/2026, ha adottato "Disposizioni per l'attuazione della Condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115 e del D.M. n. 292670/2026 nella Regione Emilia-Romagna per l'anno 2026".

Controlli di Condizionalità rafforzata

Il D.M. "Controlli" n. 410739 del 04/08/2023, recante disposizioni relative ai controlli di ammissibilità e Condizionalità soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ha stabilito le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di Condizionalità rafforzata, ed in particolare:

- l'Autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo della Condizionalità rafforzata;
- le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di Condizionalità rafforzata;
- il ruolo del monitoraggio satellitare in ambito di Condizionalità rafforzata;
- il ruolo degli organismi di controllo specializzati;

- le procedure per la selezione del campione;
- il dimensionamento minimo del campione di controllo;
- le modalità di revisione annuale del sistema di controllo e l'adeguamento dei campioni.

In particolare, il sistema di controllo della Condizionalità realizzato dalle Autorità Competenti si potrà articolare in alcuni o tutti i seguenti elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti e delle norme:

a) sistema di monitoraggio satellitare (*Area Monitoring System*), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
b) sistema di controllo *in loco* presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di Condizionalità;
c) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
d) sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
e) sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di Condizionalità riferiti alla Direttiva n. 96/22/CE – sostanze ormonali, ai sensi dell'art. 83, co. 6, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo pagatore, che possano consentire di trarre conclusioni definitive sull'ottemperanza agli impegni.

Preavviso dei controlli *in loco*

La gestione del preavviso nell'esecuzione dei controlli segue le disposizioni dell'art. 5-*bis* del D.M. Controlli SIGC, che qui si riportano:

- i controlli *in loco* sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di Condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia;

- nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli *in loco* relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

- qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di Condizionalità preveda che i controlli *in loco* vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli *in loco* connessi alla Condizionalità.

Valutazione delle non conformità – regole generali

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della Condizionalità rafforzata, sono tenuti a rispettare gli impegni come individuati nella normativa unionale e nazionale di riferimento, nonché nei provvedimenti regionali di recepimento di cui all'art. 5 del D.M. n. 292670/2026.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei criteri previsti dalla normativa unionale (Regolamenti (UE) nn. 2021/2115, 2021/2116, 2022/1172) e da quanto previsto a livello nazionale dagli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii.

In particolare, l'art. 1 del menzionato Decreto (ai fini del calcolo dell'esito) definisce:

- **«portata» di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **«gravità» di un'inosservanza**: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **«persistenza» o «durata» di un'inosservanza**: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il co. 1 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii. dispone che l'Organismo pagatore determini le sanzioni per la violazione delle regole di Condizionalità rafforzata in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata.

Principali riferimenti normativi

Si riportano nella tabella sottostante i principali riferimenti normativi:

REGOLAMENTI UNIONALI

n. 2115/2021	02/12/2021	Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 sui Piani strategici della PAC
n. 2116/2021	02/12/2021	Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC
n. 2117/2021	02/12/2021	Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 sull'Organizzazione comune di mercato
n. 2289/2021	21/12/2021	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21/12/2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
n. 2290/2021	21/12/2021	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21/12/ 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

n. 126/2022	07/12/2021	Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 07/12/2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
n. 160/2022	04/02/2022	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/160 della Commissione del 04/02/2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale
n. 1172/2022	04/05/2022	Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 04/05/2022 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la Condizionalità
n. 1173/2022	31/05/2022	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31/05/2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
n. 1475/2022	06/09/2022	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1475 della Commissione del 06/09/2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione
n. 564/2023	10/03/2023	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/564 della Commissione del 10/03/2023 concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2141/2023	13/10/2023	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2141 della Commissione del 13/10/2023 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/130 per quanto riguarda la rendicontazione delle sanzioni per la Condizionalità e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 per quanto riguarda la rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione e i valori aggregati degli indicatori di output

n. 587/2024	14/02/2024	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/587 della Commissione del 12/02/2024 che deroga al Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024
n. 1235/2024	12/03/2024	Regolamento delegato (UE) n. 2024/1235 della Commissione del 12/03/2024 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
n. 1468/2024	14/05/2024	Regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14/05/2024 che modifica i Regolamenti (UE) nn. 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni
2202/2024	04/09/2024	Regolamento di esecuzione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
341/2025	20/02/2025	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/341 della Commissione del 20 febbraio 2025 recante modalità di applicazione dell'art. 6-*bis* del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli e le sanzioni
1159/2025	31/03/2025	Regolamento delegato (UE) n. 2025/1159 della Commissione del 31 marzo 2025 che rettifica il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

AGEA Coordinamento ha inoltre stabilito, con Circolare n. 50746 del 23/06/2025, le procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (**Area Monitoring System - AMS**) di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 – campagne 2025 e seguenti. Il Testo

Unico raccoglie tutte le disposizioni in tema AMS, incluse le modifiche intervenute nel tempo, e sostituisce le seguenti circolari:

- Circolare AMS prot. n. 57040 del 19.07.2024;

- Circolare AGEA AMS rischio abbandoni prot. n. 94668 del 13.12.24;

- Circolare AGEA integrazione AMS 2024 con Eco-schema 4 prot. n. 21408 del 13.03.2025;

- Nota AGEA prot. n. 88011 del 20.11.2024.

Per quanto riguarda la Condizionalità rafforzata disciplina, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 4 agosto 2023 n. 410739, a partire dalla campagna 2025, che le seguenti BCAA sono controllate tramite AMS, tramite l'individuazione di specifici marker, tra parentesi nell'elenco di seguito:

- BCAA1: rottura dei prati permanenti (RPP);

- BCAA3: bruciatura delle stoppie (BRU);

- BCAA6: copertura minima dei suoli (CMS);

- BCAA9: rottura dei prati permanenti – Natura 2000 (RPP).

B) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il documento si compone dei seguenti capitoli:

1. Definizioni;
2. Settori di Condizionalità rafforzata;
3. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio;
4. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;
5. Definizione del meccanismo di calcolo di riduzioni ed esclusioni.

I seguenti allegati completano la definizione del sistema di controllo della Condizionalità:

1. Criteri di rischio;
2. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità;
3. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più O.P.;
4. Schema di classificazione delle aziende zootecniche;
5. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la Condizionalità (CGO 5);
6. Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
7. Linee guida relative all'attività di monitoraggio svolta dagli O.P. sull'attività di controllo svolta dai SS.VV.;
8. Modalità di applicazione delle esenzioni per le BCAA 7;
9. Capacità di stoccaggio degli effluenti espressa in giorni;
10. Limiti di Massima Applicazione Standard (MAS);
11. Corsi d'acqua superficiali dell'Emilia-Romagna;
12. Misure generali di conservazioni in aree natura 2000;
13. Relazioni di controllo e *check-list*;

1. Definizioni

Di seguito sono definiti i termini relativi all'applicazione della Condizionalità rafforzata, ripresi anche dal D.M. n. 292670/2026.

Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

a. **Organismi pagatori**: servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro Regioni, che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
b. **AGEA Coordinamento**: l'Organismo di Coordinamento degli Organismi pagatori;
c. **MASAF:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
d. **PSP**: Piano Strategico della PAC;
e. **Agricoltore**: una persona fisica o giuridica, o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del par. 4.1.1 del PSP;
f. **Attività agricola**; comprende le seguenti attività:
    1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del par. 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
    2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di Condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del par. 4.1.1.2 del PSP;
g. **Azienda**: tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lett. h), situate all'interno del territorio nazionale;
h. **Beneficiario:** il soggetto sottoposto al regime di Condizionalità ai sensi dell'art. 83 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e ai sensi dell'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
i. **Cessione:** qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
j. **Norma:** requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (**BCAA**) sulla base dell'art. 13 e dell'allegato III del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
k. **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** ciascun Regolamento o Direttiva compresi nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
l. **Condizionalità rafforzata**: l'insieme dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115;
m. **Condizionalità**: i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), come disposti dal D.M. n. 2588 del 10/03/2020;

n. **Inosservanza**: il mancato rispetto degli obblighi e i divieti derivanti dall'applicazione dei requisiti di Condizionalità. Nel testo sono utilizzati anche i sinonimi: **infrazione**, **non conformità**, **violazione**, **inadempienza**, aventi lo stesso identico significato;

o. **«portata» di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

p. **«gravità» di un'inosservanza**: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

q. **«persistenza» o «durata» di un'inosservanza**: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;

r. **Sanzione amministrativa**: ai fini della Condizionalità rafforzata e della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;

s. **Impegno di ripristino**: intervento obbligatorio che il beneficiario è chiamato ad eseguire;

t. **Reiterazione (Ripetizione)**: di un'inosservanza si intende l'inosservanza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inosservanza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inosservanza;

u. **Inosservanze non intenzionali:** tutte le inosservanze ad uno o più impegni di Condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità;

v. **Inosservanze non intenzionali gravi:** le inosservanze ad uno o più impegni di Condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità ma che abbiano gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;

w. **Intenzionalità:** alle inosservanze rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

   - siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, come seconda reiterazione, se commessa senza giustificato motivo;
   - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
   - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli;

x. **Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 (art. 31; art. 70) o della norma BCAA 8 (omissis). I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di Condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;

y. **Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;

z. **Erba o altre piante erbacee da foraggio**: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;

aa. **Prato permanente e pascolo permanente** (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più.

Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

bb. **Terreno a riposo**: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda. Così come definito all'art. 3, co. 1, lett. g) del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, nonché all'art. 2, co. 1, lett. r) e all'allegato 1 - BCAA8 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, e modificata dal Decreto MASAF prot. n. 185145 del 30/03/2023;

cc. **Superficie agricola:** include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;

dd. **Obbligo**: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

ee. **Obbligo pertinente**: obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l'impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all'art. 31, par. 5, lett. a) e b), all'art. 70, par. 3, lett. a) e b) e all'art. 72 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e per le misure di cui agli artt. 28 (escluso il par. 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il par. 4) del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'impegno;

ff. **Anno dell'accertamento**: ai fini della Condizionalità rafforzata ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/1172, art. 6, l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo *in loco*;

gg. **Zone (settori) di Condizionalità**: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare divisi in:

i. Clima e ambiente;
ii. Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;
iii. Benessere degli animali;

hh. **Applicabilità**: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stesso il rispetto di un impegno di Condizionalità (CGO o BCAA);

ii. **Organismo di controllo specializzato**: ogni competente Autorità nazionale di controllo responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai Regolamenti o alle Direttive o alle normative cui fanno riferimento i CGO e le BCAA;

jj. **Asservimento dei terreni**: pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa;

kk. **Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;

ll. **Potatura**: per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc. …), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname;

mm. **Diffida**: nel caso in cui l'esito del controllo accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, si fa riferimento alla Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza

alimentare" o ad altre normative nazionali o regionali di settore e al D.M. "Controlli SIGC" n. 410739 del 04/08/2023;

nn. **Soccida**: contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano. In linea con il Piano Strategico Nazionale PAC del 02/12/2022, par. 7.4.2.1, nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di Condizionalità rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e l'eventuale sanzione corrispondente all'inosservanza rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida;

oo. **Contratto di compartecipazione**: contratto in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie. Nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione o asservimento ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformità di Condizionalità rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del compartecipante o utilizzatore.

pp. **Infrazioni senza conseguenze significative**: inosservanze accertate che non abbiano conseguenze o abbiano conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati. Per questo tipo di infrazioni non vengono applicate riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'inosservanza non è presa in considerazione ai fini dell'accertamento della ripetizione o della persistenza di un'inosservanza. I beneficiari vengono informati in merito all'inosservanza constatata e alle eventuali misure correttive da adottare e sono tenuti a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 2021/2015.

2. Settori di Condizionalità rafforzata

Il Regolamento (UE) n. 2021/2115 organizza i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in "settori di Condizionalità" (insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare) quali "clima e ambiente", "salute pubblica e salute delle piante" e "benessere degli animali" (di cui agli artt. 12, 13 e a norma dell'allegato III del Regolamento (UE) n. 2021/2115), divisi a loro volta per "temi principali".

Il beneficiario, in funzione delle condizioni applicabili all'azienda agricola e dell'attività agricola svolta, è tenuto a rispettare gli obblighi e divieti relativamente ai CGO e le BCAA di seguito elencati.

ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE

I Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

- **BCAA 1 -** Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 10 % rispetto all'anno di riferimento;
- **BCAA 2 -** Protezione di zone umide e torbiere;
- **BCAA 3 -** Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;

II Tema principale - Acqua

- **CGO 1 -** Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (G.U. L 327 del 22.12.2000, pag. 1): art.

11, par. 3, lett. e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati;
- **CGO 2 -** Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1): artt. 4 e 5;
- **BCAA 4** - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;

III Tema principale - Suolo (protezione e qualità)

- **BCAA 5** - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza;
- **BCAA 6** - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili;
- **BCAA 7 -** Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse;

IV Tema principale - Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

- **CGO 3** - Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U. L 20 del 26.1.2010, pag. 7): art. 3, par. 1, art. 3, par. 2, lett. b), art. 4, parr. 1, 2 e 4;
- **CGO 4** - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.7.1992, pag. 7): art. 6, parr. 1 e 2;
- **BCAA 8**
  A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
  B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
  C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli;
- **BCAA 9** - Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000;

ZONA (SETTORE) 2 – SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I Tema principale - Sicurezza alimentare

- **CGO 5** - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): artt. 14 e 15, art. 17, par. 11, e artt. 18, 19 e 20;
- **CGO 6** - Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive nn. 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (G.U. L 125 del 23.5.1996, pag. 3): art. 3, lett. a), b), d) ed e), e artt. 4, 5 e 7;

II Tema principale - Prodotti fitosanitari

- **CGO 7** - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (G.U. L 309 del 24.11.2009, pag. 1): art. 55, prima e seconda frase;
- **CGO 8** - Direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. L 309 del 24.11.2009, pag. 71): art. 5, par. 2, e art. 8, parr. da 1 a 5, art. 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della Direttiva n. 2000/60/EC e della legislazione relativa a

Natura 2000, art. 13, parr. 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui;

ZONA (SETTORE) 3 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

I Tema principale - Benessere degli animali

- **CGO 9** - Direttiva n. 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (G.U. L 10 del 15.1.2009, pag. 7): artt. 3 e 4;
- **CGO 10** Direttiva n. 2008/120/CEE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. L 47 del 18.2.2009 pag. 5): artt. 3 e 4;
- **CGO 11** Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (G.U. L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): art. 4;

Il prospetto che segue riporta gli 11 CGO e le 9 BCAA, di cui agli artt. 12, 13 e a norma dell'allegato III del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e l'ambito di applicazione definito sia dalle norme unionali che dal D.M. n. 292670/2026.
Nel prospetto è anche riportata l'eventuale corrispondenza alla BCAA o al CGO come previsti dalla Programmazione 2014-2022 per la Condizionalità.

ZONA	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (allegato 1 D.M. n. 292670/2026)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 2022
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del **10 %** rispetto all'anno di riferimento;		Superfici a prato permanente (PP) art.4.3 (c) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, come definite art. 2 (p) e (q) del D.M. n. 292670/2026	Non presente
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere		Superfici agricole, definite come zone umide e torbiere, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar)	Non presente
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante		Superfici a seminativo art. 4.3 (a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, come definite come definite art. 2 e (q) del D.M. n. 292670/2026	BCAA 6
	Acqua	CGO 1	Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (G.U. L 327 del 22.12.2000, pag. 1): per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	art. 11, par. 3, lett. e) e lett. h)	Superfici agricole, art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come definite all'art. 2 (t) e (q) del D.M n. 292670/2026	BCAA 2 (autorizzazione uso acqua irrigua)

ZONA	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (allegato 1 D.M. n. 292670/2026)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 2022
		CGO 2	Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	artt. 4 e 5	Superfici agricole, art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	CGO 1
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua		Superfici agricole, art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, come definite nel PSP	BCAA1
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza: - terreni a seminativo, con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie; - impegno di cui alla lett. a) realizzazione di solchi acquai temporanei, e in alternativa, lavorazione secondo le curve di livello unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; - tutti i terreni, con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali; - divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15/09 e il 15/02.		impegno a): superfici a seminativo art.4.3 (a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria; impegno b): superfici agricole art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati e le colture erbacee che permangano almeno per 60 giorni consecutivi di obbligo.	BCAA 5

ZONA	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (allegato 1 D.M. n. 292670/2026)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 2022
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili		Superfici a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti), art. 4.3 (a e b) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, come definite nel PSP. Sono esclusi i prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria	BCAA 4
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse		Superfici a seminativo art. 4.3 (a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria, in pieno campo e senza protezioni	Non presente
	Biodiversità e paesaggio	CGO 3	Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U. L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. in ZPS: impegni decreto MATTM; 2. fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, punto B.	art. 3, par. 1, art. 3, par. 2, lett. b), art. 4, par. 1, 2 e 4	Superfici agricole, art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli	CGO 2

ZONA	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (allegato 1 D.M. n. 292670/2026)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 2022
		CGO 4	Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	art. 6, par. 1 e 2	Superfici agricole, art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC	CGO 3
		BCAA 8	A. percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi; B. mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.		Impegno A e B. Superfici a seminativo art. 4.3 (a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115	Non presente
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000		Superfici a prato permanente art. 4.3 (c) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle Direttive nn. 92/43/CEE e 2009/147/CE Sono esclusi gli habitat di interesse comunitario, cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse – all.1 della Direttiva n. 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione	Non presente

ZONA	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (allegato 1 D.M. n. 292670/2026)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 2022
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	artt. 14 e 15, art.17, par. 1 (3) e artt. 18, 19 e 20	Tutti i beneficiari soggetti a Condizionalità	CGO 4
		CGO 6	Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive nn. 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (G.U. L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	art. 3, lett. a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7	Tutti i beneficiari soggetti a Condizionalità che dispongono di un allevamento	CGO 5
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	art. 55, prima e seconda frase	Tutti i beneficiari soggetti a Condizionalità	CGO 10 (per alcuni impegni)
		CGO 8	Direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. L 309 del 24.11.2009, pag. 71)	-art. 5, par. 2, e art. 8, parr. da 1 a 5; -art. 12 per le restrizioni in zone protette definite in base alla Direttiva n. 2000/60 sulle acque e alla	Tutti i beneficiari soggetti a Condizionalità	CGO 10 (per alcuni impegni)

ZONA	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (allegato 1 D.M. n. 292670/2026)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 2022
				legislazione di Natura 2000; -art. 13, parr. 1 e 3, su manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei residui		
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva n. 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (G.U. L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	artt. 3 e 4	Tutti i beneficiari soggetti a Condizionalità con allevamenti bovini/bufalini	CGO 11
		CGO 10	Direttiva n. 2008/120/CEE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	artt. 3 e 4	Tutti i beneficiari soggetti a Condizionalità con allevamenti suinicoli	CGO 12
		CGO 11	Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (G.U. L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	art. 4	Tutti i beneficiari soggetti a Condizionalità con allevamenti zootecnici	CGO 13

3. Soggetti coinvolti

AGREA è responsabile dell'effettuazione dei controlli di Condizionalità e dell'applicazione delle riduzioni degli aiuti per i beneficiari che hanno presentato domande di aiuto ad AGREA, nonché dei controlli sul rispetto dei vincoli di Condizionalità rafforzata per beneficiari che hanno presentato domande di aiuto ad altri Organismi pagatori ma con terreni in Regione Emilia-Romagna.

AGREA svolge le seguenti attività:

- estrazione del campione di Condizionalità;
- coordinamento e standardizzazione delle attività di controllo, nonché supervisione degli enti delegati e dei soggetti incaricati dei controlli;
- estrazione dell'eventuale campione aggiuntivo da sottoporre a controllo *in loco*;
- predisposizione del manuale operativo e del materiale di supporto dei controlli (*check-list* e relazione di controllo); messa a disposizione di strumenti e banche dati finalizzate all'esecuzione dei controlli (GIS, BDN ecc.);
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti alle aziende di cui ha competenza sul procedimento amministrativo, sulla base di quanto stabilito nella normativa nazionale, nelle presenti disposizioni e nella Circolare di AGEA Coordinamento. Tale attività è svolta anche per le aziende non comprese nel campione Condizionalità di cui si acquisisce l'esito del controllo svolto da altre Autorità Competenti.

Controlli e attività delegati o assegnati da AGREA ad altri soggetti:

- definizione dei criteri di analisi del rischio, finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo di Condizionalità rafforzata (allegato 1);
- esecuzione di controlli territoriali che si articolano nei seguenti principali elementi:

  a) sistema di monitoraggio satellitare (*Area Monitoring System*), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
  b) sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non è applicabile;
  c) sistema di controllo *in loco* presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di Condizionalità;

- controlli di CGO 1, CGO 2, CGO 3, CGO 4, CGO 5 (escluso le verifiche specialistiche sulle aziende con animali: farmacosorveglianza, igiene delle produzioni zootecniche e alimentazione animale), CGO 7 e CGO 8; BCAA 4, BCAA 5 e BCAA 8 (Settori Agricoltura Caccia e Pesca -SACP- della Regione Emilia-Romagna);
- controlli su BCAA3, BCAA6 e BCAA7 sono in carico ai SACP solo per quanto concerne lo stato di fatto al momento del controllo, l'esito degli impegni, essendo legato alla verifica tramite *Area Monitoring System* (AMS), viene successivamente definito da AGREA in via amministrativa tramite il confronto con le foto di campo dei sopralluoghi e/o altra documentazione e gli esiti AMS;
- controlli nelle aziende di competenza amministrativa di AGREA ma con terreni/unità aziendali fuori regione (altri Organismi pagatori);
- controlli, esclusivamente sulle aziende zootecniche, in ambito degli specifici piani di controllo riguardanti la farmaco-sorveglianza, l'alimentazione animale e l'igiene degli alimenti (CGO 5 e CGO 6) e il benessere degli animali (CGO 9, CGO 10 e CGO 11), (Servizi Veterinari).

Nella tabella che segue vengono riportati in sintesi gli atti e le norme di Condizionalità, divisi per settore Condizionalità e i soggetti responsabili dell'attività di controllo.

ZONA: CLIMA E AMBIENTE			
TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento	**AGREA**	**AGEA**	**SS.VV.**
BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del **10 %** rispetto all'anno di riferimento		**X**	
BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere		**X**	
BCAA 3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	**X**	**X**	
TEMA PRINCIPALE: Acqua	**AGREA**	**AGEA**	**SS.VV.**
CGO 1 - Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (G.U. L 327 del 22.12.2000, pag. 1): art. 11, par. 3, lett. e) e lett. h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	**X**		
CGO 2 - Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1): artt. 4 e 5	**X**		
BCAA 4 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	**X**	**X**	
TEMA PRINCIPALE: Suolo (Protezione e qualità)	**AGREA**	**AGEA**	**SS.VV.**
BCAA 5 - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	**X**		
BCAA 6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili;	**X**	**X**	
BCAA 7 - Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse; IV Tema principale - Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	**X**	**X**	
TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	**AGREA**	**AGEA**	**SS.VV.**
CGO 3 - Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U. L 20 del 26.1.2010, pag. 7): art. 3, par. 1, art.3, par. 2, lett. b), art. 4, par. 1, 2 e 4	**X**		
CGO 4 - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.7.1992, pag. 7): art. 6, par. 1 e 2	**X**		
BCAA 8 A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio		**X**	

BCAA 8 B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli	**X**		
BCAA 9 - Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000		**X**	
ZONA: SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE			
TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare	**AGREA**	**AGEA**	**SS.V V.**
CGO 5 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): artt. 14 e 15, artt. 17, par. 11, e artt. 18, 19 e 20	**X**		**X**
CGO 6 - Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive nn. 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (G.U. L 125 del 23.5.1996, pag. 3): artt 3, lett. a), b), d) ed e), e artt. 4, 5 e 7			**X**
TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari	**AGREA**	**AGEA**	**SS.V V.**
CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio nn. 79/117/CEE e 91/414/CEE (G.U. L 309 del 24.11.2009, pag. 1): art. 55, prima e seconda frase	**X**		
CGO 8 - Direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. L 309 del 24.11.2009, pag. 71): art. 5, par. 2, e art. 8, parr. da 1 a 5 art. 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della Direttiva n. 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 art. 13, parr. 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui	**X**		
ZONA: BENESSERE DEGLI ANIMALI			
TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI	**AGREA**	**AGEA**	**SS.V V.**
CGO 9 - Direttiva n. 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (G.U. L 10 del 15.1.2009, pag. 7): artt. 3 e 4			**X**
CGO 10 Direttiva n. 2008/120/CEE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. L 47 del 18.2.2009, pag. 5): artt. 3 e 4			**X**
CGO 11 Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (G.U. L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): art. 4			**X**

4. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio

In relazione al campione minimo ed alle modalità di selezione, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, par. 6, lett. d), punto iii, la percentuale minima di controlli dell'1 % è di norma raggiunta a livello di ciascuna Autorità di controllo competente.

La percentuale minima del campione selezionato per questi impegni è raggiunta a livello di ciascun Criterio o Norma o gruppo di Criteri o Norme.

Ai sensi Regolamento (UE) n. 2021/2116, art. 83, par. 6, lett. d) punto ii, par. 7.4.1.1 del PSP e dall'art. 26 del D.M. Controlli SIGC, i campioni conterranno una quota selezionata in modo casuale tra il 20 e il 25% del campione.

Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25%.

Relativamente ai controlli delegati ai Servizi Veterinari regionali, come previsti dal Protocollo d'Intesa in via di stipula tra il MASAF, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome ed AGEA, il campione relativo ai controlli per la sanità pubblica e salute degli animali (CGO 5, CGO 6) ed al benessere animale (CGO 9, CGO 10, CGO11) è selezionato dalle AUSL regionali secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulate tra la Direzione regionale ed AGREA.

In conformità con quanto stabilito dalla normativa unionale, la percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli della Condizionalità rafforzata, delegati ai Servizi Veterinari regionali, è pari all'1% dei beneficiari soggetti alla Condizionalità per i CGO:

- CGO 5 (sicurezza alimentare – parte veterinaria);
- CGO 6 (sostanze ormonali);
- CGO 9 (benessere dei vitelli);
- CGO 10 (benessere dei suini);
- CGO 11 (benessere degli animali in allevamento).

Per quanto riguarda il CGO 6 (sostanze ormonali), ai sensi dell'art. 83 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, punto e) del par. 6, per quanto riguarda gli obblighi di Condizionalità in relazione alla Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio (35), considerano l'applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio atta a soddisfare il requisito della percentuale minima dell'1%.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2116, art. 83, par. 6, lett. d) punto i), al fine di definire il campione per i controlli *in loco*, occorre applicare un'analisi del rischio che tenga conto della struttura dell'azienda agricola e applicarvi i fattori di ponderazione del rischio intrinseco di inosservanza.

5. Aspetti generali del controllo in azienda

La normativa di riferimento sopra richiamata stabilisce l'obbligo, per gli agricoltori beneficiari di aiuti, di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA). Saranno quindi effettuati controlli oggettivi in contraddittorio presso le aziende. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionamento basato su l'analisi dei rischi e su un'estrazione casuale.

Al fine di stabilire la posizione aziendale per la Condizionalità rafforzata, saranno presi in considerazione anche le segnalazioni di non conformità pervenute da altri Enti specializzati (ARPA, Enti gestori di SIC e ZPC, ecc.) rilevate in ambito dei controlli effettuati nell'anno di domanda.

I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria.

L'agricoltore ha l'obbligo di rispettare gli obblighi di Condizionalità rafforzata, riferiti alla propria situazione aziendale (indirizzo produttivo, situazione strutturale): il numero e la tipologia degli impegni differiscono caso per caso. Oggetto del controllo è l'attività agricola o zootecnica aziendale, i terreni agricoli, le strutture aziendali e gli allevamenti di animali da reddito.

I controlli consistono in un accertamento relativo agli obblighi aziendali di Condizionalità rafforzata il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione, tramite verifica *in loco* o visualizzazione della documentazione giustificativa presente in azienda (registri, fatture, ecc.), al fine di rilevare ogni eventuale inosservanza.

Ogni controllo *in loco* è oggetto di una relazione di controllo. La relazione deve consentire di riesaminare in modo indipendente il dettaglio dei controlli effettuati.

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti. La resistenza fornita del beneficiario o da altra persona ad effettuare il controllo *in loco* è causa del rigetto dell'intervento. Le domande di aiuto in questione sono respinte nel caso in cui un controllo *in loco* non possa essere effettuato per cause imputabili all'imprenditore o al suo rappresentante.

Una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Tuttavia, se l'Autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo *in loco* e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

Aziende estratte a controllo

Il Settore Tecnico e di Autorizzazione di AGREA provvede a validare il campione delle aziende estratte a controllo per l'esecuzione dei controlli *in loco* dei CGO e delle BCAA.

Qualora il controllo investisse la competenza territoriale di più Organismi pagatori, le verifiche *in loco* dei CGO, dei requisiti minimi aggiuntivi e delle eventuali BCAA da controllare verranno svolte dall'O.P. competente per territorio, individuato in base al centro aziendale, impianti o strutture.

Pertanto, in caso di unità produttive ricadenti al di fuori della Regione Emilia-Romagna, AGREA formalizzerà la richiesta di effettuazione dei controlli *in loco* provvedendo all'invio delle domande da controllare all'Organismo pagatore competente per territorio, che eseguirà i controlli in nome e per conto di AGREA, in regime di totale e reciproca assistenza.

Al contempo, AGREA riceverà dagli altri Organismi pagatori l'elenco delle aziende da sottoporre al controllo (che viene, comunque, delegato).

L'O.P. competente per territorio a seguito dei controlli inoltrerà gli esiti all'O.P. richiedente.

L'esito del controllo e le relative risultanze in termini di Portata, Gravità e Durata e percentuale di sanzione viene comunicato all'Organismo pagatore competente sul procedimento amministrativo che li fa propri ai fini della valutazione dell'erogazione degli aiuti.

Le procedure da seguire per la verifica delle aziende che abbiano terreni o centri aziendali al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'Organismo pagatore sono definite nell'**allegato 3.**

L'identità dei beneficiari estratti non deve essere in nessun modo divulgata al fine di mantenere l'effettività del controllo.

In merito ai controlli effettuati dai Servizi Veterinari si rimanda alle specifiche disposizioni approvate a livello regionale

Preavviso all'azienda

I controlli *in loco* possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso può essere comunicato anche al CAA detentore del fascicolo del produttore, per ottenere assistenza nelle verifiche amministrative e collaborare durante le operazioni di controllo presso l'azienda.

Le modalità di preavviso per le aziende che detengono animali sono fissate nelle procedure del Servizio Veterinario. Il preavviso del controllo può essere effettuato tramite telefonata, *e-mail* o PEC e la scelta va riportata nella relazione di controllo, unitamente alla data di preavviso; la ricevuta del preavviso, ove presente, deve essere allegata al fascicolo di controllo dell'azienda.

Il controllo, a meno di fondati dubbi sulla possibilità di situazioni illegali o presunte frodi, deve essere eseguito durante il giorno in orari compatibili con la possibile presenza del titolare.

Nel caso in cui non sia stato dato preavviso circa l'esecuzione del controllo e si riscontri l'assenza del titolare o la non disponibilità della documentazione, dopo aver contattato il beneficiario o il personale dell'azienda sarà concesso un tempo di dilazione per la ripresa delle operazioni di controllo non superiore alle 48 ore massime previste per il preavviso. Resta inteso che, se ci sono le Condizioni, il tecnico può comunque procedere alle verifiche previste, prelevando copia di tutta la documentazione e fotografando gli elementi controllati.

L'assenza del titolare o di suo rappresentante, nel caso in cui sia stato preavvisato e non abbia fornito notizia di impedimenti oggettivi, qualora comporti l'impossibilità di accedere all'azienda ed alla documentazione relativa, può essere valutata dal nucleo di controllo anche come "mancata collaborazione" e dare luogo ad un esito negativo.

È comunque consigliato, ai fini dell'eventuale contenzioso successivo, che i controllori acquisiscano tutti gli elementi di riscontro della mancata esecuzione del controllo (prove fotografiche, testimoniali, dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale, che riporti la data, l'ora e il luogo, in cui si è verificato il mancato reperimento del titolare dell'azienda). Deve tuttavia essere concesso al titolare di documentare eventuali impedimenti imprevisti, valutati i quali, il nucleo di controllo potrà fissare una nuova data nel più breve tempo possibile.

Predisposizione del materiale

Per l'esecuzione dell'attività di controllo sono disponibili i seguenti strumenti:

- elenco nominativo delle aziende oggetto di controllo;
- relazione di controllo precompilata con anagrafica dell'azienda e gli impegni individuati al momento della presentazione della domanda;
- piani colturali delle aziende oggetto di controllo;

- collegamenti con l'anagrafe delle aziende agricole per la verifica delle consistenze territoriali e visualizzazione del fascicolo aziendale;
- *check-list* relative ai singoli vincoli di Condizionalità;
- collegamento al GIS per l'eventuale acquisizione delle foto aree dei terreni da controllare, nonché per la verifica se detti terreni ricadono in aree ZVN, ZPC, SIC oppure verificare la presenza o meno di elementi da rispettare (alberi isolati, in filari, siepi ecc.);
- collegamento alla BDN per la verifica della presenza di allevamenti e acquisizione della consistenza zootecnica.

Metodologia di controllo

Di norma i controlli *in loco* Condizionalità constano di due parti:

- la prima parte riguarda la verifica preliminare dell'applicabilità dei CGO e delle BCAA alle aziende agricole sulla base di quanto dichiarato nelle domande presentate e sottoscritte dal titolare dell'azienda;
- la seconda riguarda la verifica riscontro in azienda del rispetto degli impegni applicabili.

Durante la visita saranno compilate apposite *check-list* relative ai singoli vincoli di Condizionalità rafforzata. Ogni *check-list* illustra nel dettaglio gli elementi di verifica, se rispettati o meno.

La quantificazione delle inosservanze in termini di portata, gravità e durata in caso di inosservanze è eseguita dagli enti esecutori dei controlli (sono esclusi i controlli dei SS.VV.).

AGREA sulla base dei punteggi di portata, gravità e durata applicati per ciascun CGO / BCAA determinerà la percentuale della sanzione da applicare alle domande del beneficiario.

Esecuzione dei controlli e notifica esiti

Al fine di eseguire un controllo approfondito del rispetto degli obblighi di Condizionalità, i controllori dovranno valutare attentamente gli elementi caratterizzanti la situazione aziendale e territoriale.

In relazioni alle caratteristiche aziendali dovranno essere costituiti nuclei di controllori con competenze tecniche specifiche. Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio. All'incontro presenzieranno il titolare o un suo incaricato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Devono essere sempre registrate la data e l'ora di inizio e fine controllo e il controllo deve essere concluso **entro un mese dalla verifica *in loco***. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

La documentazione utilizzata (stampe BDN, registri di stalla, registri trattamenti, foto, fatture di acquisto, modelli 4, ecc.) per lo svolgimento del controllo deve essere allegata in copia alla documentazione di controllo, allo scopo di consentire la "ripercorribilità" dello stesso in occasioni di AUDIT dei Servizi della Commissione Europea o di controlli di II livello da parte di AGREA.

I documenti fotografati o le eventuali foto di situazioni anomale riscontrate in azienda, eseguite con apparecchi digitali devono essere ***georeferenziate e datate.***

Nel caso in cui, all'atto del controllo, si rilevi un'inosservanza che dia luogo a sanzione di Condizionalità, l'agricoltore ha la possibilità di eseguire un intervento di ripristino o una azione correttiva, se prevista per lo specifico impegno.

In caso di inosservanza, verranno quantificati il valore dei parametri di Condizionalità (Portata, Gravità e Durata) e gli eventuali impegni di ripristino che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle inosservanze commesse.

Per quanto attiene alle BCAA:

- l'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma;
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inosservanze è la SAU aziendale.

Per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le inosservanze rilevate devono essere rapportate alle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate: vale a dire che, se l'inosservanza interessa una porzione di una o più particelle catastali, ai fini del calcolo della superficie oggetto di inosservanza sarà l'intera superficie "sensibile" delle particelle interessate.

Al fine di evitare contestazioni sulle irregolarità riscontrate è necessario che, in caso di inosservanza, in sede di controllo vengano verificati tutti gli elementi (documenti, autorizzazioni, registri) ed acquisite fotografie atte a descrivere la situazione riscontrata e documentare gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno. È opportuno che il titolare dell'azienda apponga la firma sul materiale eventualmente prelevato in copia e che il funzionario controllore identifichi con precisione gli elementi oggetto di controllo apponendo la propria firma su documenti e registri visionati indicandone le parti oggetto di controllo.

Qualora il titolare o il rappresentante aziendale si rifiuti di sottoscrivere la relazione di controllo, i tecnici controllori faranno presente che la mancanza della sottoscrizione comporta l'accettazione delle risultanze del controllo e non potranno essere accolte eventuali dichiarazioni formulate dall'azienda.

La documentazione di controllo deve essere conservata per almeno 10 anni a cura del titolare dell'esecuzione dei controlli. AGREA acquisirà la documentazione del controllo, ne valuterà puntualmente gli esiti proposti dai tecnici controllori, in particolare la valutazione dei parametri di portata, durata e gravità.

Gli esiti dei controlli eseguiti dai Servizi Veterinari sono inseriti nell'applicativo controlli della BDN, contestualmente alla documentazione in cui si rilevano le non conformità rilevate.

Al temine di tutti i controlli AGREA valuterà nel proprio sistema informativo SIAG le risultanze di tutti i controlli svolti nei diversi ambiti di Condizionalità rafforzata, procederà all'applicazione di eventuali sanzioni e nel caso notificherà all'azienda agricola, tramite PEC, il tipo di inosservanza riscontrata e la percentuale di decurtazione da che verrà applicata agli aiuti spettanti.

I controlli eseguiti e i relativi esiti saranno registrati da AGREA nel Registro Unico dei Controlli (RUC).

Controlli di Qualità

L'attività dei controlli in ambito di Condizionalità sarà oggetto di monitoraggio e verifica da parte di funzionari del Settore Tecnico e di Autorizzazione di AGREA. Il monitoraggio prevede la verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo mediante predisposizione di report periodici. La verifica comporterà ispezioni in affiancamento ai controllori al fine di accertare il rispetto di quanto disposto nel presente manuale e la standardizzazione delle attività di verifica. Al termine dell'attività saranno verificati i fascicoli di controllo per verificarne la completezza documentale e la corretta interpretazione degli esiti.

Sui controlli svolti dai Servizi Veterinari verranno fatte verifiche sulla documentazione di controllo, elaborate sulla congruenza con le informazioni riportate nelle banche dati dei controlli (**allegato 7**).

Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Nel presente capitolo, per ogni Criterio o Norma applicabile per la campagna controlli 2024, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma;

- le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla Condizionalità, ai sensi dell'art. 1, co. 2 e 3 del D.M. n. 292670/2026;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di Condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le inosservanze agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di Condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di inosservanza, compresi eventuali casi particolari.

Per quanto attiene alle BCAA:

- l'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma;
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inosservanze è la SAU aziendale.

Si ricorda che, come stabilito dall'art. 11, co. 1 del Regolamento (UE) n. 2022/1172, nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un'inosservanza a questo impegno è considerata una sola volta ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all'interno del settore di Condizionalità del Criterio.

Regole generali

Valutazione dei parametri di Portata, Gravità e Durata

Fatto salvo quanto indicato per i singoli Requisiti (CGO e BCAA), valgono le seguenti regole generali:

- ove, per un Criterio od una Norma, siano presenti più violazioni a cui corrispondono diversi valori per uno o più parametri, ai fini del calcolo della corrispondente percentuale di riduzione viene preso in considerazione il valore più alto;
- ove, per un Criterio od una Norma rilevata non conforme, siano presenti combinazioni di elementi di controllo ai quali non siano associati valori specifici dei parametri, il livello assegnato è sempre medio.

Impegni di ripristino

Per livelli d'inosservanza superiori a quelli previsti dalle inosservanze prive di conseguenze significative (art. 9(4) Regolamento (UE) n. 2022/1172), l'azienda ha l'obbligo di ripristinare le condizioni di conformità entro tempi fissati in sede di controllo. La comunicazione della necessità di ripristinare le condizioni di conformità ha valore di informazione ai sensi dell'art. 9(3) del Regolamento (UE) n. 2022/1172.

La verifica dell'effettivo ripristino della conformità potrà essere eseguita a campione o in maniera sistematica.

Nel caso in cui la verifica avvenga entro l'anno di campagna del primo controllo e sia verificato il mancato ripristino, all'azienda sarà assegnato un criterio di rischio specifico per l'estrazione a campione nel biennio successivo.

Nel caso in cui la verifica avvenga nel corso di un controllo effettuato l'anno successivo e comunque entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, e si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino o abbia commesso un'inosservanza del medesimo Criterio o Norma, l'inosservanza commessa sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le inosservanze reiterate.

Inosservanze che causino l'emissione di una sentenza di condanna di reati penali

Nella definizione degli esiti derivanti dalle inosservanze commesse dai beneficiari e portate a conoscenza degli OP in qualsiasi modo, oltre alle fattispecie di intenzionalità previste nei capitoli relativi a ciascuna CGO e BCAA della presente circolare e nel capitolo 5 ("Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni") sarà presa in considerazione anche l'emissione a carico dei beneficiari di una sentenza penale di condanna di qualsiasi grado connessa al comportamento non conforme.

Nel momento in cui AGREA venga a conoscenza dell'avvenuta condanna in via definitiva, la non conformità ad essa collegata è considerata come commessa intenzionalmente e si applicano le relative percentuali di riduzione degli aiuti o l'esclusione da essi.

ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE

I Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 10 % rispetto all'anno di riferimento.

Ambito di applicazione

L'applicazione del requisito avverrà in due step:

- gestione del registro prati permanenti, come previsto dalla normativa in vigore che costituisce la *baseline* delle BCAA1 e 9;

- gestione del requisito BCAA1, oggetto delle presenti specifiche tecniche.

La BCAA1 si applica alle superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (c) del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. Medicago spp.) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'art. 4.3 (c) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, a meno che non siano dichiarati pp dagli agricoltori stessi (es. erba medica) e i terreni classificati come seminativo al 1° gennaio 2026 che rimangano classificati come seminativo e non siano classificati come prato permanente anche se il periodo di riferimento è scaduto e il terreno non è stato arato, lavorato o riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della Direttiva n. 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Gli agricoltori certificati a norma del Regolamento (UE) n. 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'art. 3, punto 10, del Regolamento (UE) n. 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'art. 3, punto 11, di tale Regolamento.

Descrizione della Norma e degli impegni

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma prevede:

- che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 10 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018[1]. Il limite della soglia, fino ad oggi, non è mai stato superato;

- se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta pari al 3,5% in termini di riduzione del rapporto descritto più sopra.

Come previsto dal D.M. n. 292670/2026, il rapporto annuale PP/SAT da confrontare con quello di riferimento è calcolato, a livello nazionale, successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 Regolamento delegato (UE) n. 2022/126.

La presente norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire in parte o tutti i terreni investiti a PP ad altri usi agricoli e non agricoli abbiano l'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione ad AGEA Coordinamento, quale Autorità di gestione del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG).

Autorizzazione e concessione per la conversione ad altri usi

Di seguito sono riportate le modalità con le quali i beneficiari sono tenuti a richiedere l'autorizzazione sopra descritta per la BCAA1:

1. la richiesta di *autorizzazione per la conversione ad altri usi* è obbligatoria;
2. è presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso apposite funzionalità presenti sul SIAN;
3. la delimitazione delle superfici PP oggetto di richiesta di conversione sarà individuata con strumenti grafici a partire dall'intersezione dei confini aziendali ed il RPPG. I dettagli tecnici sono pubblicati sul documento tecnico di AGEA Coordinamento, campagna 2024 e seguenti (prot. n. 83010 del 27/10/2025).

Il beneficiario, alla presentazione della richiesta di conversione di superfici a PP in altri usi, è consapevole che nel caso in cui sia superata, a livello nazionale, la soglia di allerta (7% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (10%), potrà essere chiamato a ripristinare del tutto o in parte le superfici precedentemente convertite, oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente.

La richiesta presentata sarà registrata nel sistema con un "atto amministrativo" e l'assegnazione del relativo protocollo.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione.

Registro "ordinario", Registro "prioritario" e Registro "grafico" dei Prati Permanenti

[1] Il 2018 rappresenta l'anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e ai sensi dell'art. 48 (1) del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

Ai fini della corretta gestione dei dati, delle informazioni inerenti alla presente Norma e al monitoraggio della stessa, come previsto dal D.M. Condizionalità, sono istituiti il Registro "ordinario", il Registro "prioritario" in aggiunta al Registro "grafico" dei Prati Permanenti già esistente. I Registri, vengono resi disponibili all'interno del SIAN, saranno aggiornati e implementati da AGEA Coordinamento e prevedono la consultazione da parte degli Organismi pagatori.

Il Registro "ordinario" riporta i dati e le informazioni dei beneficiari che hanno richiesto la conversione e che hanno ottenuto l'autorizzazione. Nel registro sono contabilizzate, distinte per ogni anno, le superfici oggetto di conversione autorizzata.

L'iscrizione del beneficiario al Registro ordinario è valida per 3 (tre) anni successivi a quello nella quale è stata richiesta la conversione.

Il **Registro "prioritario"** riporta i dati e le informazioni dei beneficiari che hanno convertito senza richiedere l'autorizzazione o senza averla ottenuta. La casistica comprende i beneficiari per i quali è stata accertata la incongruenza dei dati e delle informazioni nelle richieste di conversione, o nella domanda di pagamento presentate o nel RPPG.

Tale registro viene alimentato da:

- l'elaborazione grafica basata sui dati e le informazioni presenti nelle domande e nel RPPG;
- i controlli "amministrativi" nell'ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi, in fase dichiarativa;
- controlli AMS, dal 2024, che con il *marker* RPP verifica se è stata effettuata la lavorazione del terreno;
- gli esiti dei controlli *in loco*, laddove disponibili, nell'ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi.

L'azienda che viene iscritta nel Registro "prioritario" è considerata non conforme alla Norma.

L'iscrizione del beneficiario al registro prioritario è valida per 5 (cinque) anni successivi a quello nel quale è stata riscontrata la violazione.

Il RPPG è aggiornato annualmente in seguito a verifiche incrociate effettuate tra le richieste di conversione pervenute nell'anno, gli usi del suolo richiesti nelle domande e gli usi del suolo presenti nel sistema a fine anno. Verrà quindi verificato anche l'effettivo/corretto cambiamento dell'uso del suolo per cui era stata richiesta l'autorizzazione.

In caso di violazione rilevata:

1. l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione;
2. nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (7% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (10%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. l'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa.

4. la comunicazione dell'obbligo a ripristinare è inviata alle aziende interessate dagli Organismi pagatori, che ricevono l'elenco dei beneficiari interessati da AGEA Coordinamento.
5. la verifica dell'avvenuto ripristino è in capo all'Organismo pagatore.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Pertanto, il monitoraggio del RPPG, compreso di tutti i suoi elementi, fondamentali anche per la creazione del *layer* RPPG dichiarativo seguirà il suo iter procedurale, mentre di seguito vengono descritte le eventuali infrazioni applicabili per la BCAA1 che, come sanzioni di Condizionalità, verranno applicate SOLO ai beneficiari facenti parte della popolazione di Condizionalità 2026.

Elementi di verifica

A) Calcolo dei tassi

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, AGEA Coordinamento determina i seguenti elementi preliminari:

1. Calcolo del rapporto di riferimento PP/SAT 2018

Per il rapporto di riferimento PP/SAT 2018 sono considerate le seguenti superfici:

- "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'art. 48.1 (a) del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'art. 48.1 (b) del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115.

2. Calcolo del rapporto annuale PP/SAT – anno 2026

Il rapporto annuale 2026 è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SIGC), e comunque entro il 15 marzo dell'anno successivo attraverso le informazioni contenute all'interno del RPPG:

- "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2026 dagli agricoltori a norma dell'art. 48.1 (a) del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2026 dagli agricoltori ai sensi dell'art. 48.1 (b) del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115.

3. Decremento delle superfici a PP 2026 rispetto alle superfici a PP 2018 entro lo 0,5 %

Se la superficie nazionale a PP nel 2026 diminuisce entro lo 0,5 %, rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno 2018, l'obbligo della Norma si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

B) Interventi da attuare in caso di superamento delle soglie prestabilite

Eventuale superamento della soglia di allerta (7%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 7% e il 10%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. è richiesto il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione (nel corso dei precedenti cinque anni).

Successivamente, entro il 15 marzo dell'anno seguente, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

a) il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
b) il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale e le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Eventuale superamento della soglia massima (10%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si verifichi il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 10%) viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

C) Determinazione dell'inosservanza

Si ha inosservanza alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- conversione di parte o tutte le superfici a PP da parte del beneficiario senza richiesta di autorizzazione in zone "ordinarie";

– mancato ripristino entro i tempi stabiliti, di parte o tutte le superfici oggetto di impegno secondo la procedura descritta nel punto B).

Infrazioni senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi nel corso degli anni in cui tale autorizzazione era permessa (anni per i quali il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non sia diminuito oltre la soglia di allerta rispetto al rapporto di riferimento):

- in questi casi la mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi assume il carattere di **infrazione priva di conseguenze significative** ai fini degli obiettivi della Norma. L'azienda viene iscritta nel registro "prioritario" e dovrà rispettare le disposizioni previste dalla normativa in merito ai servizi di consulenza.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa al di sopra della soglia stabilita per le infrazioni senza conseguenze significative.

Portata
Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni.

Livello basso
Non previsto

Livello medio
In tutti i casi non contemplati nel livello alto.

Livello alto
Mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie superiore o uguale al 40% della superficie oggetto dell'obbligo o superiore o uguale a 2 ettari.

Gravità dell'inosservanza:

Il livello di questo parametro è calcolato in base alle conseguenze dell'infrazione rispetto agli obiettivi della Norma.

Livello basso
Non previsto

Livello medio
Mancata osservazione dell'obbligo di ripristino, per coloro che erano iscritti nel registro ordinario.

Livello alto
Mancata osservazione dell'obbligo di ripristino, per coloro che erano iscritti nel registro prioritario.

Durata dell'inosservanza:

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata e gravità.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nel livello alto

Livello alto

Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non sono presenti inosservanze non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti, quando il beneficiario non ottempera (parzialmente o totalmente) agli obblighi di riconversione previsti dalla Norma, oltre alla determinazione della riduzione applicabile il beneficiario stesso è chiamato a completare o realizzare la riconversione entro l'anno successivo al momento di accertamento del comportamento non conforme.

L'obbligo di ripristino è a carico del beneficiario e in caso di passaggio di conduzione passa al cessionario.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie superiore al 40% della SAU **o** superiore a 2 ettari;
- in caso di identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Descrizione della Norma e degli impegni

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Disposizioni vigenti in Regione Emilia - Romagna

A norma dell'art. 5, co. 3 del D.M. n. 292670/2026, nel territorio regionale la presente norma prevede il rispetto di quanto stabilito al paragrafo "Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi":

- divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto di eseguire lavorazioni profonde.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere;
- divieto di eseguire lavorazioni profonde superiori a 40 cm con attrezzi o macchine che distruggano il cotico erboso o rivoltino la zolla.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha inosservanza alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

- BCAA 2.1 conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere;
- BCAA 2.2 presenza di lavorazioni profonde (ad es. arature profonde più di 40 cm).

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)
Non sono presenti infrazioni che non abbiano conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa

Portata, Gravità e Durata

Nel caso di violazioni agli impegni sopra definiti, *BCAA 2.1- conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere e BCAA 2.2 - presenza di lavorazioni non consentite quali le lavorazioni profonde***,** che determinano la distruzione di habitat, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Le inosservanze non intenzionali alla presente Norma sono tutte considerate **gravi**.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nei seguenti casi:

- distruzione completa di zone umide e torbiere in zone Ramsar/ altre zone umide definite a livello regionale;
  drenaggio delle acque che comprometta totalmente l'equilibrio della zona umida;
- identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, come definite art. 2 lett. (q) del D.M. n. 292670/2026.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'art. 5, co. 3 del D.M. n. 292670/2026, nel territorio regionale la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso.

Deroghe

La Determinazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 3741 del 23/02/2024, sulle "Misure per il contrasto di avversità fitosanitarie e per la gestione di infestanti di difficile controllo nel territorio regionale: prescrizioni per l' abbruciamento di stoppie e paglie riso", stabilisce la necessità, per la campagna produttiva 2024, di eliminare le stoppie e le paglie di riso tramite abbruciamento con il fine di contrastare le avversità sopracitate riducendone le potenzialità di diffusione e di inoculo (semi nel caso di infestanti, micelio svernate nel caso del brusone) e permettendone la gestione nella campagna produttiva successiva. Permette, inoltre, di stabilire che gli abbruciamenti potranno avvenire solo nel rispetto del Piano qualità dell'aria (PAIR 2030) e della vigente normativa ambientale e di settore. Tale previsione è stata riproposta anche per l'anno 2025 (Determinazione n. 17830 del 22/09/2025).

Gli agricoltori certificati a norma del Regolamento (UE) n. 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'art. 3, punto 10, del Regolamento (UE) n. 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'art. 3, punto 11, di tale Regolamento.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica, **rilevati tramite AMS**, sono considerati in relazione all'applicabilità degli impegni facenti capo alla BCAA 3:

- BCAA3.1: divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso;
- BCAA3.2: rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha inosservanza alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- BCAA3.1: presenza di bruciature stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso;
- BCAA3.2: mancato rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Infrazioni senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni prive di conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole che presentano una o più inosservanze. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino incendi o bruciature che interessino anche terreni esterni all'azienda.

Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di inosservanza superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale
e
- superficie oggetto di inosservanza non superiore a 2 ettari.

Livello medio
Nei casi non previsti dai livelli basso e alto.

Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di inosservanza superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di inosservanza superiore a 3 ettari, oppure
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso
Non previsto.

Livello medio
Riscontro dell'inosservanza BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata bassi o medi.

Livello alto
Riscontro dell'inosservanza BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata alti, oppure presenza dell'infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

Riscontro di inosservanza per livelli bassi di portata.

Livello medio

Riscontro di inosservanza per livelli medi di portata.

Livello alto

Riscontro di inosservanza per livelli alti di portata, oppure di infrazioni con effetti extra - aziendali oppure presenza di infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non sono presenti inosservanze non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si considera infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.

Inoltre, si assegna intenzionalità in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti/ Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli.

II TEMA PRINCIPALE: Acqua

CGO 1 – Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (G.U. L 327 del 22.12.2000, pag. 1): art. 11, par. 3, lett. e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Recepimento

- Art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e ss.mm.ii.
- Art. 144 del D.Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 5, co. 3 del D.M. n. 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, ai fini della verifica di conformità al presente criterio devono essere rispettate le disposizioni:

A. per assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione;

B. per proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici, con titolo di P (fosforo), dichiarato di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii. e Regolamento (UE) n. 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

    - parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
    - coltura;
    - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
    - tipo di fertilizzante e denominazione;
    - il contenuto percentuale in fosforo;
    - la quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'Organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

Elementi di verifica

A norma dell'art. 5, co. 3 del D.M. n. 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti del presente Criterio sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- **per l'impegno A,** inerente al rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente:

  - l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso, oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione:

    a. presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'Autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
    b. congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.

  La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

- **per l'impegno B,** inerente alla protezione delle acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:

  - l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri:

    - la disponibilità del **quaderno di campagna;**
    - l'aggiornamento del **quaderno di campagna** con le seguenti informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:

      - parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
      - coltura;
      - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
      - tipo di fertilizzante e denominazione;
      - il contenuto percentuale in fosforo;
      - la quantità totale;

    - il rispetto dei limiti di utilizzo dei fertilizzanti contenenti fosforo riportati sulle etichette (kg/ha).

Nell'ambito delle verifiche da effettuarsi è compresa, a campione, la valutazione del rispetto delle dosi di fertilizzanti commerciali con titolo di fosforo P consigliate dal fabbricante per specifica coltura. Tali rilevazioni non producono effetti sanzionatori per i beneficiari controllati.

  - oppure, **in alternativa**:

- la disponibilità della **comunicazione fatta da un centro di consulenza** relativa alla prescrizione di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (**piano di fertilizzazione**).

Determinazione dell'inosservanza

Si ha inosservanza al presente CGO nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- **per l'impegno A,** inerente al rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.):

  A.1. assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
  A.2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale;

- **per l'impegno B,** inerente all'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:

  B.1. assenza del quaderno di campagna o della comunicazione del centro di consulenza (piano di fertilizzazione);
  B.2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata, Gravità e Durata
I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Livello basso

Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con superficie ammissibile inferiore o uguale a 12 ettari gli indici di verifica assumeranno il livello basso di portata, gravità e durata.

Livello medio

Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con SAU superiore ai 12 ettari gli indici di verifica assumeranno il livello medio di portata, gravità e durata.

Livello alto

Nel caso di assenza della documentazione (non conformità A.1 o B.1) gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non sono presenti inosservanze non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Per le inadempienze relative all'impegno A:

- nel caso di mancanza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o del mancato avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione, il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro la campagna successiva.

Per le inadempienze relative all'impegno B:

- nel caso di assenza del quaderno di campagna, o del suo mancato aggiornamento, o dell'assenza di parte delle informazioni minime richieste, il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dal controllo;

- mancato aggiornamento del quaderno di campagna o del piano di fertilizzazione o assenza di parte delle informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui sia rilevata:

- assenza di ogni documentazione relativa ad uno degli impegni (non conformità A.1 **o** B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- assenza di ogni documentazione per entrambi gli impegni (non conformità A1 **e** B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 15 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- infrazione intenzionale nel corso controlli effettuati da parte degli Enti preposti.

CGO 2 – Direttiva n. 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Recepimento e applicazione nazionale

- D.Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii**.**

  Art. 74, co. 1, lett. pp), definizione di "zone vulnerabili":

  - "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";

  Art. 92, designazione di "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola":

  - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (S.O. n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).

- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (S.O. della G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Recepimento regionale

Elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva n. 91/676/CEE nella Regione Emilia-Romagna:

- art. 30 del Titolo III delle "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica" di cui alle norme del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005 (B.U.R n. 20 del 13 febbraio 2006);

- Deliberazione di Giunta regionale n. 309 dell'8 marzo 2021 ("Nuova designazione di ulteriori zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole").

Provvedimenti regionali di approvazione del Programma di Azione nelle zone vulnerabili:

- Regolamento regionale n. 2 del 19 marzo 2024, emanato dal Presidente della Giunta regionale con Decreto n. 31 del 15 marzo 2024 ("Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue") Titolo I, Titolo II recante, tra l'altro, il Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, Titolo III, Titolo IV e allegati, compatibili con le previsioni del Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 5, co. 1 del D.M. n. 292670/2026, in Regione Emilia-Romagna si applicano gli impegni attuabili a livello dell'azienda agricola previsti dagli artt. 4 e 5 della Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, così come individuati dai recepimenti nazionali e regionali sopra riportati.

Pertanto, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola sono quelli di seguito elencati.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 2/2024, si evidenziano le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A) obblighi amministrativi;

B) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;

C) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

D) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame nell'allevamento (cfr. **allegato 5)**;
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'art. 22(3) del Decreto 25 febbraio 2016, n. 5406) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Sul sistema GIS di AGREA sono caricate le informazioni relative alle superfici agricole che ricadono in ZVN: se al momento della compilazione del Piano Colturale l'agricoltore ha superfici agricole ricadenti in tali aree, in automatico si attivano gli impegni previsti per il CGO 2.

Elementi di Verifica

A - Obblighi amministrativi

In Regione Emilia-Romagna sono tenute alla presentazione della comunicazione le imprese che producono o utilizzano, in zona vulnerabile ai nitrati, un quantitativo di azoto di origine zootecnica superiore a 1.000 kg all'anno, gli impianti di digestione anaerobica e le aziende soggette ad AIA (art. 23) (1).

La stessa comunicazione è obbligatoria in caso di cessione di effluenti per l'utilizzazione agronomica.

Il legale rappresentante di allevamenti o impianti ubicati fuori dal territorio regionale che distribuisca effluenti o digestati anche nel territorio regionale deve presentare comunicazione in Emilia-Romagna, e allegare gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio regionale.

Le modalità di presentazione, i contenuti e le procedure autorizzative della comunicazione sono dettagliate agli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento regionale n. 2 del 19/03/2024.
La comunicazione deve essere integrata dalla documentazione tecnica (da aggiornarsi annualmente, in caso di variazioni) che deve essere conservata presso una sede aziendale da indicarsi ed essere resa disponibile per i controlli. La documentazione è la seguente:

- **Piano di Utilizzazione Annuale** (**PUA**), ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 2 del 19/03/2024 (2a);
- **registro di utilizzazione di tutti i fertilizzanti azotati** oppure **schede di utilizzazione dei fertilizzanti**, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 2 del 19/03/2024 (2b);
- **copia della sezione o tavola della CTR, in scala 1:5.000 o 1:10.000**, recante l'individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale e degli applicativi informatici che la utilizzano;
- **documentazione di accompagnamento** inerente ai trasporti di cui all'art. 14;
- eventuale contratto fornitura effluenti.

Gli adempimenti amministrativi e di utilizzo per le aziende, previsti dal Regolamento regionale n. 2/2024 sono semplificati nel prospetto che segue:

Tipologia di impresa	**ZONE VULNERABILI ED ASSIMILATE**		
	Documentazione da trasmettere all'Autorità competente	**Documentazione presso l'azienda**	**Condizioni Operative** (1)
Impresa con allevamento (=< 1.000 kg azoto/anno e con superficie in ZVN =< 6 ha di SAU) **Impresa senza allevamento con superficie in ZVN =< 6 ha di SAU**	Eventuale contratto fornitura effluenti / digestato	Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Impresa con allevamento (> 1.000 e =< 3.000 kg azoto/anno) **Impianti biogas =< 3000 kg azoto/anno**	Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*) Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Impresa che alleva oltre 500 UBA bovini **Azienda in AIA** **Impresa con allevamento > 3.000 kg azoto/ anno** **Impianto biogas (> 3.000 kg azoto/anno)**	Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti / digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	PUA (2) Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*) Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Impresa che utilizza =< 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici/compost		Registro fertilizzazioni e relativa cartografia	MAS
Impresa che utilizza > 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici/compost		PUA Registro fertilizzazioni e relativa cartografia	MAS
Impresa senza allevamento che usa effluenti/digestato - DETENTORE (> 1.000 e =< 3.000 kg azoto/anno)	Comunicazione (3) Contratto fornitura effluenti / digestato (3) Eventuale contratto disponibilità terreni	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia Contratto fornitura effluenti/ digestato	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS

		Contratti terreni in affitto, disponibilità (*)	
Impresa senza allevamento che usa effluenti/digestato - DETENTORE (>3.000 kg azoto/anno)	Comunicazione Contratto fornitura effluenti / digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	PUA Registro fertilizzazioni e relativa cartografia Contratto fornitura effluenti/ digestato Contratti terreni in affitto, disponibilità (*)	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Impresa senza allevamento che non usa effluenti/digestato e con superficie ZVN >6 ha di SAU		Registro fertilizzazioni e relativa cartografia.	MAS

(1) Il limite di 170 kg/ettaro/anno di azoto di origine zootecnica è inteso come media aziendale.
(2) Non sono tenuti ad elaborare il PUA le aziende soggette ad AIA e gli allevamenti bovini con oltre 500 UBA che cedono totalmente a terzi, le imprese con allevamento che utilizzano <3000 kg di azoto.
(3) Non si è tenuti a presentare la comunicazione e contratto di fornitura effluenti/digestato se l'effluente/digestato viene utilizzato direttamente su terreni di proprietà o in affitto, senza effettuare trattamenti diversi dallo stoccaggio, con posizione regolare in anagrafe.
(*) Eventuali visure catastali se richieste dall'Autorità competente

Il titolare degli allevamenti di suini e avicoli soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) deve, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 25 del Regolamento regionale n. 2 del 19/03/2024, elaborare i piani di utilizzazione agronomica (PUA) annuali e comunicare all'Autorità competente con le modalità previste, i dati e le informazioni standard richieste, nonché produrre e conservare la documentazione tecnica prevista dallo stesso Regolamento.

Il titolare dell'impresa agricola o dell'impianto può cedere gli effluenti o il digestato ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento dell'utilizzazione agronomica. In tal caso, il titolare dell'impresa agricola che cede gli effluenti, deve trasmettere all'Autorità competente copia del contratto stipulato, allegandola nel sistema di gestione effluenti inserito nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) alla comunicazione, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'azienda agricola produttrice, ed è tenuto a comunicare le relative informazioni sull'utilizzazione degli effluenti all'Autorità competente ed a produrre la relativa documentazione. Il contratto di cessione deve essere conservato in azienda sia dal produttore sia dal detentore al fine di consentire l'attività di controllo.

Il detentore è assimilato ad un'impresa con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle imprese produttrici.

Il produttore e il detentore devono presentare la comunicazione almeno trenta giorni prima, rispettivamente, della cessione e dell'inizio dell'utilizzazione agronomica. Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento e/o altri fertilizzanti azotati, in aree ZVN, sono tenute a registrare le singole distribuzioni, riportando su carta libera o su supporto magnetico, entro 15 giorni dall'intervento, i seguenti dati:

a) gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti tramite uno schema esplicativo con gli appezzamenti e le particelle che li costituiscono;
b) la coltura praticata;
c) la data di distribuzione (gg/mm/aaaa);
d) il tipo di fertilizzante azotato;
e) il contenuto in azoto (titolo);
f) la quantità totale.

Il Titolare dell'impresa agricola deve conservare presso la sede aziendale o altra sede, da comunicare all'Autorità competente, la seguente documentazione:

a) il registro cartaceo o informatizzato;
b) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale e degli applicativi informatici che la utilizzano. Per le imprese non tenute alla presentazione della comunicazione deve essere indicato per ogni appezzamento il titolo di utilizzazione dei terreni (proprietà, affitto o in disponibilità), oltre alla conservazione della relativa documentazione per i due anni successivi alla scadenza del titolo.

La cessione a terzi degli effluenti di allevamento e/o di altri fertilizzanti azotati comporta l'obbligo di registrazione delle quantità cedute annotando oltre ai dati relativi alla data di cessione anche: quantità, tipologia e nome dell'impresa a cui è stato ceduto, nella colonna relativa alla coltura.

Come previsto dal Regolamento regionale n. 2 del 19/03/2024, sono escluse dalle registrazioni e dai relativi adempimenti le imprese con allevamenti con utilizzazione annua di azoto al campo non superiore a 1000 kg e superficie non superiore a 6 ha di SAU, e le imprese senza allevamento con superficie in zona vulnerabile non superiore a 6 ettari di SAU.

Inoltre, le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, che applicano i Disciplinari di Produzione Integrata, devono registrare gli interventi di fertilizzazione nelle apposite schede di registrazione previste.

Le imprese biologiche che utilizzano effluenti di allevamento e/o altri fertilizzanti azotati possono registrare gli interventi di fertilizzazione secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 848 (*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio*) e dai relativi regolamenti di esecuzione, purché siano riportate tutte le informazioni previste e la scheda sia accompagnata dalla cartografia.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi da adempiere, le aziende produttrici (o i detentori) sono classificate in funzione della produzione o utilizzazione di "azoto al campo"[2]. Per il calcolo di questo parametro si fa riferimento a quanto definito nelle tabelle approvate nel Regolamento regionale n. 2 del 19/03/2024 o alle tabelle di sintesi di seguito riportate nelle presenti disposizioni.

La classificazione delle imprese agricole e dei relativi obblighi amministrativi è fatta in funzione della ubicazione territoriale (in zona ordinaria o vulnerabile ai nitrati) dell'allevamento o, in caso di soggetto che acquista da terzi il liquame/letame, dal luogo di utilizzazione agronomica.

Nell'**allegato 4** alle presenti disposizioni si riporta uno schema sintetico della classificazione delle aziende in funzione dell'azoto-campo prodotto per le aziende che ricadono in aree ZVN o in zone ordinarie.

Verifiche

In caso il CGO 2 sia attivato per l'azienda, si dovrà obbligatoriamente compilare la *check-list* di controllo, ovvero acquisire la dichiarazione di non utilizzo di concimi azotati o effluenti zootecnici in ZVN. Resta inteso che, qualora il controllore accerti che le particelle aziendali non ricadono in ZVN, il CGO 2 non è applicabile e non è necessario compilare la relativa *check-list*.

[2] azoto contenuto negli effluenti d'allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio comprensivo della quota derivante dal pascolamento degli animali o dall'allevamento all'aperto

Ai fini di caratterizzare l'azienda/impresa occorre verificare la superficie ricadente in ZVN, l'utilizzo di effluenti zootecnici e la quantità di azoto campo prodotto, rilevabile dalla comunicazione di spandimento oppure se non presente la stima della quantità prodotte in relazione al numero dei capi presenti.

Il controllore deve verificare, in relazione alle caratteristiche aziendali, la presenza della documentazione e la sua conformità. Tale documentazione è acquisibile parzialmente anche presso gli uffici dell'Autorità competente, tramite consultazione dell'applicativo gestione effluenti.

La presenza di terreni di terzi in asservimento (utilizzati) per lo spandimento deve essere riportata nella comunicazione che ogni utilizzatore deve presentare.

Nel caso in cui uno dei punti di verifica sia negativo, l'impresa ricade in un caso di inosservanza per la Condizionalità ed è necessario un eventuale intervento di ripristino per regolarizzare la posizione aziendale.

In particolare, si precisa quanto segue.

Presenza e conformità della documentazione amministrativa

Le aziende zootecniche o il detentore che utilizzano gli effluenti zootecnici sono tenuti, come detto, a presentare la comunicazione e sono tenuti a conservare per due anni (presso una sede aziendale da loro indicata nella comunicazione) la documentazione di seguito elencata, che dovrà essere resa disponibile al momento del controllo:

1) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (di seguito CTR), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale e degli applicativi informatici che la utilizzano. Per le imprese non tenute alla presentazione della comunicazione deve essere indicato, per ogni appezzamento, il titolo di utilizzazione dei terreni (proprietà, affitto o in disponibilità) ed eventuali Visure catastali e Planimetria catastale);
2) eventuali contratti di affitto, atti privati, convenzioni o altra documentazione attestante il diritto reale di godimento o il contratto in base al quale si ha la disponibilità del terreno per lo spandimento;
3) il registro di utilizzazione (cartaceo o informatizzato) degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati su cui vanno registrati, entro 15 giorni dalla distribuzione:

   a) gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti tramite uno schema esplicativo con gli appezzamenti e le particelle che li costituiscono;
   b) la coltura;
   c) la data di distribuzione (gg/mm/aaaa);
   d) il tipo di fertilizzante;
   e) il contenuto in azoto (titolo);
   f) la quantità totale

   La verifica dei dati contenuti nel registro è finalizzata all'accertamento:

   - della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
   - del rispetto del buon utilizzo agronomico e delle dosi, dei volumi e dei periodi di distribuzione.

4) il PUA, che riporta una serie di informazioni inerenti alla superficie agricola utilizzata (SAU).

In ogni caso, non è richiesta la duplicazione dei dati e della documentazione già presenti nell'anagrafe delle aziende agricole o comunque già trasmessi all'Autorità competente. Inoltre, la Comunicazione riporta

informazioni relative alle irrigazioni ed eventualmente alle tecniche utilizzate per lo spandimento (macchine utilizzate e titolo di possesso).

In caso di assenza o non conformità della documentazione il controllo sarà negativo.

Inoltre, si deve verificare che i dati riportati in Comunicazione siano conformi a quanto riscontrato in azienda, in particolare con riguardo al carico animale presente in allevamento, alla superficie aziendale disponibile per lo spandimento e alla corrispondenza dei contenitori di stoccaggio. In merito alla consistenza zootecnica si confronta che il valore stimato e dichiarato in Comunicazione sia congruo con la consistenza media annua dei capi detenuti desumibile dalla BDN.

Il dato della consistenza territoriale disponibile si può verificare dal piano colturale messo a disposizione da AGREA, integrato dai terreni messi a disposizione per la distribuzione degli effluenti zootecnici.
La quantità di effluente zootecnico, palabile o non palabile, non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo o allevati all'aperto.

Nel caso di incongruenza, tra quanto dichiarato in comunicazione e quanto accertato in sede di verifica, sarà considerata una inosservanza di Condizionalità.

B) Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti

Tutti gli allevamenti che producono effluenti zootecnici devono essere dotati di idonei impianti di stoccaggio, con capacità tale da contenere la quantità di effluenti prodotta dalla consistenza zootecnica mediamente detenuta.

Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati in base alla produzione annuale di azoto netto al campo proveniente dall'attività di allevamento, ai sistemi particolari di trattamento delle deiezioni avicunicole ed ai particolari cicli produttivi nell'allevamento avicolo. La capacità di stoccaggio degli effluenti espressa in giorni è riportata nell'a**llegato 9** alle presenti disposizioni.

Gli allevamenti devono avere una capacità minima di **stoccaggio dei letami** e dei materiali ad essi assimilati pari al volume prodotto in 90 giorni, calcolato sulla consistenza media di allevamento. La capacità di stoccaggio è aumentata a 120 giorni nel caso si debbano stoccare deiezioni di allevamenti avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

Per gli allevamenti avicoli su lettiera le lettiere esauste, dopo l'asportazione dal ricovero, possono essere trasportate direttamente in campo e disposte in cumuli secondo le modalità previste dal Regolamento n. 2/2024 per gli accumuli temporanei dei materiali palabili.

Devono essere dotati di una capacità minima di **stoccaggio dei liquami**, pari al volume prodotto almeno in centottanta giorni calcolato con riferimento alla consistenza media dell'allevamento:

a) gli allevamenti ubicati in ZVN;
b) gli allevamenti, ubicati in Zona ordinaria, che distribuiscono in ZVN quantitativi superiori a 3.000 kg/anno di azoto;
c) gli allevamenti, ubicati in Zona ordinaria, che distribuiscono in ZVN quantitativi inferiori a 3.000 kg/anno di azoto ma corrispondenti a più di un terzo della produzione totale annua di azoto;
d) gli impianti di digestione anaerobica ubicati in ZVN indipendentemente dal tipo di matrici in ingresso all'impianto e dall'ubicazione dei terreni utilizzati per lo spandimento del digestato.

La capacità di stoccaggio dei liquami è ridotta a 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini che dispongono di terreni coltivati a prati di media e lunga durata, ricompresi i medicai dal terzo anno di impianto, o cereali autunno-vernini per almeno un terzo della SAU disponibile allo spandimento.

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque non contenenti sostanze pericolose derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per i mezzi agricoli, quando queste acque vengano mescolate ai liquami e destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio dalla precipitazione diretta e da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

I requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio di letami e liquami sono contenuti nell'allegato III al Regolamento regionale n. 2/2024. Inoltre, ogni dieci anni dall'entrata in esercizio, il contenitore per materiali non palabili di qualsiasi tipologia (di nuova costruzione o esistente) deve essere sottoposto a verifica mediante nuova relazione di collaudo, a firma di un tecnico iscritto ad albo professionale, comprovante il permanere delle condizioni e il rispetto della specifica disciplina di riferimento.
Le disposizioni del Regolamento regionale n. 2/2024 non si applicano ai manufatti costruiti o ristrutturati prima della data della sua entrata in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni in materia.

Verifiche nelle aziende con allevamenti

Obblighi relativi agli stoccaggi

1. **rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:**

   a. presenza del o degli impianti necessari;
   b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;

2. **stato di funzionalità dell'impianto**:

   a. stato di manutenzione;
   b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

Dai dati riportati in Comunicazione è possibile risalire alla capacità di stoccaggio necessaria per il rispetto del periodo di autonomia previsto per l'azienda. Sarà verificata la presenza di fenomeni di percolamento dovuti sia a cattiva gestione che al corretto dimensionamento del manufatto.

In caso l'impianto di stoccaggio non sia correttamente dimensionato, si verificherà la presenza dell'avvio dell'iter burocratico di adeguamento degli impianti. L'azienda deve regolarizzarsi entro i termini definiti dall'Autorità competente.

Per la conferma dello stato di manutenzione e di impermeabilità degli impianti di stoccaggio di liquame, compresi i pozzettoni di raccolta del percolato delle platee di stoccaggio del letame, va verificata la presenza della relazione di collaudo decennale, rilasciata da un tecnico iscritto ad albo professionale.

Nel caso in cui uno degli elementi di verifica sia negativo l'azienda è in inosservanza per la Condizionalità.

C) Obblighi relativi ai massimali ad ettaro

Le imprese che posseggono terreni in aree vulnerabile ai nitrati, devono rispettare i massimali di distribuzione di azoto per ettaro per anno.

La quantità di effluente zootecnico, palabile o non palabile, non deve determinare un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo o sono allevati all'aperto. L'utilizzazione agronomica del digestato deve avvenire nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, al raggiungimento del quale concorre per la sola quota che proviene da effluenti di allevamento.

In ogni caso, gli apporti di azoto (fertilizzazioni azotate) alle colture devono rispettare i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) di azoto efficiente per coltura riportati nell'**allegato 10** alle presenti disposizioni. Per le colture non presenti nell'allegato, si deve prendere a riferimento, se disponibile, l'apporto massimo previsto nelle schede di coltura in base al metodo a "dose standard" dei disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna o, in mancanza delle schede regionali, di altre indicazioni presenti nelle linee guida nazionali dei Disciplinari del Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata, Devono inoltre essere rispettate le norme attinenti ai divieti spaziali e i periodi di divieto stabiliti nel successivo punto D.

L'efficienza dell'azoto distribuito con i concimi minerali si considera costante pari a 1; quella degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altre biomasse destinati all'utilizzo agronomico deve essere determinata sulla base dei livelli di efficienza, i cui valori medi sono di seguito riportati:

a) 60% per i liquami avicoli, le frazioni chiarificate di digestati di qualsiasi provenienza;
b) 55% per i liquami suinicoli e digestato tal quale da liquami suini;
c) 50% per i liquami bovini e digestati da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse e digestati da sole biomasse;
d) 40% per i letami, le sostanze palabili assimilate, compresa la frazione solida del digestato e i correttivi da materiali biologici.

I seguenti soggetti sono tenuti ad elaborare un Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (di seguito PUA) attenendosi ai limiti di MAS:

a) imprese che utilizzano oltre 3.000 kg di azoto all'anno da effluenti di allevamento, da digestato, da correttivi da materiali biologici e da compost;
b) aziende soggette ad AIA, che non effettuano cessione totale a terzi, indipendentemente dai quantitativi di azoto utilizzati;
c) imprese che allevano un numero di bovini superiore a 500 UBA (Unita di Bestiame Adulto), calcolate come da Tabella 3 dell'allegato I del Regolamento regionale n. 2/2024, che non effettuano cessione totale a terzi, indipendentemente dai quantitativi di azoto utilizzati.

Qualora le suddette imprese siano in grado di dimostrare rese produttive maggiori di quelle stabilite per definire i MAS dovranno provvedere ad elaborare un bilancio dell'azoto secondo le indicazioni riportate nel Regolamento regionale n. 2 del 19/03/2024.

N.B.: Nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto zootecnico all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno da azoto proveniente da effluente zootecnico (palabile o non palabile) o da digestato (in tal caso concorre solo per la quota che proviene da effluenti di allevamento).

Verifiche

Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

5a. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;
5b. rispetto dei massimali di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dal Regolamento regionale n. 2/2024.

N.B.: Per gli obblighi **5.a** e **5.b**, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e **sia impossibile** la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto zootecnico all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei **170 kg/ha/anno** da azoto proveniente da effluente zootecnico (palabile o non palabile) o da digestato (in tal caso concorre solo per la quota che proviene da effluenti di allevamento).

La verifica dei quantitativi massimi distribuiti ad ettaro si fa dal registro di fertilizzazione o dalle schede previste dai disciplinari di produzione integrata, verificando che sia rispettato il limite di azoto previsto.
Ai fini del calcolo dell'azoto disponibile alla coltura si tiene conto dell'azoto efficiente.

L'efficienza dell'azoto distribuito con:

- i concimi minerali si considera costante pari al 100% (la quantità distribuita è tutta disponibile per la coltura);
- i letami e le sostanze palabili assimilate, compresa la frazione solida del digestato e i correttivi da materiali biologici, si considera indicativamente al 40% (la quantità distribuita è disponibile per la coltura nella misura del 40%);
- i liquami avicoli e le frazioni chiarificate dei digestati di qualsiasi provenienza si considera indicativamente al 60%;
- i liquami bovini e digestati da liquami bovini, da soli o in miscela con altre biomasse, e digestati da sole biomasse si considera indicativamente al 50%.
- i liquami suinicoli e digestato tal quale da liquami suinicoli si considera indicativamente al 55%;

Ai fini della verifica può essere di supporto il PUA degli effluenti zootecnici, qualora aggiornato e coerente con i dati riportati nel registro di fertilizzazione, che è concepito per:

- conseguire un sostanziale equilibrio tra l'azoto che si intende apportare al terreno ed il prevedibile fabbisogno delle colture;
- favorire modalità di distribuzione dei fertilizzanti ad elevata efficienza, in grado di garantire il rispetto dei coefficienti di efficienza medi aziendali dell'azoto distribuito indicati al punto 1.1 dell'allegato II al Regolamento regionale n. 2 del 19/03/2024;
- verificare preventivamente la fattibilità del programma delle distribuzioni in funzione delle capacità e dell'effettiva dinamica di riempimento degli stoccaggi.

Risulta inoltre essere uno strumento utile per individuare il tipo di superfici (ZVN/ZO) dove viene distribuito l'effluente.

Nella tabella seguente sono riportati i valori indicativi dei diversi fertilizzanti organici, utilizzabili qualora non si disponga di valori analitici (kg di azoto per tonnellata di prodotto distribuito).

Fertilizzante organico	Azoto (kg/t t.q.)
Letame - bovino - suino - ovino	 3 – 7 5 6 – 11
Materiali palabili - lettiera esausta polli da carne - pollina pre-essiccata	 30 – 47 23 – 43
Liquame - bovini da carne - bovini da latte - suini - ovaiole	 3 – 5 4 – 6 4 - 5 10 – 15

Si ha violazione quando non risultano rispettati i massimali di azoto per coltura e nel caso di distribuzione di effluenti zootecnici oltre il massimale di 170 kg di azoto per ettaro ZVN/anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

D) <u>Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei dei soli materiali palabili ai sensi del D.M. 25.02.2016, art. 39 - "Letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli" (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN)</u>

Vincoli Spaziali

L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, del digestato, di correttivi da materiali biologici e di altri fertilizzanti azotati è vietata:

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.

In relazione alle colture, il divieto per l'uso di liquami, letami, digestato e di correttivi da materiali biologici si applica:

- nei casi in cui i suddetti materiali possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- su colture foraggere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:

- entro 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i letami e digestato palabile, per gli altri fertilizzanti azotati e per i correttivi da materiali biologici;
- entro 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i liquami e digestato non palabile;

- entro 30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 e ratificata e resa esecutiva con il d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, per tutti i fertilizzanti azotati;
- limitatamente ai liquami e digestato non palabile, nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e comunque nelle aree disciplinate dai PAI vigenti che prevedono tali divieti come recepite nella pianificazione territoriale provinciale e di area vasta.

Le disposizioni sui divieti di utilizzo in prossimità dei corsi d'acqua non si applicano:

- ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali (esempio canali per uso irriguo);
- ai canali artificiali con arginatura coincidente con la sponda;
- ai sistemi di scolo aziendali purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali.

Nelle fasce di divieto, a partire dalle sponde è sviluppata una copertura erbacea permanente, anche spontanea, ed è consigliata la costituzione di siepi e di superfici boscate, così come previsto dal D.M. 25 febbraio 2016 e all'allegato II dello stesso decreto e dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale. Entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali non sono ammesse lavorazioni del terreno, tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell'impianto quali semina e piantumazione.

Lo spandimento di effluenti zootecnici è vietato:

- in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione:
- in caso di spandimento di **letami e digestato palabile, di fertilizzanti azotati e delle biomasse vegetali palabili** su terreni con pendenza superiore al 10%, per cui devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e, laddove possibile, l'applicazione di appropriate pratiche per la conservazione del suolo. Sui terreni arativi deve essere praticata l'incorporazione del letame entro il giorno seguente (cfr. allegato II, par. 3 del Regolamento regionale n. 2/2024);
- in caso di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (aree svantaggiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115), l'applicazione di liquami e digestato non palabile è permessa su terreni in pendenza fino al 30%, purché i carichi di azoto e di liquame siano frazionati in modo da non superare, per ogni applicazione, rispettivamente i 50 kg/ha e le 35 t/ha. Deve essere comunque garantito il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010. Nel caso di colture con crescita primaverile particolarmente tardiva, è fatto obbligo di una seconda coltura per il periodo invernale, secondo quanto previsto dalle norme tecniche.

È vietato utilizzare liquami e digestato non palabile su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%.

È consentito l'utilizzo di liquami e digestato non palabile su appezzamenti con pendenze sino al 20% in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento, secondo la disciplina contenuta nelle norme tecniche (cfr. allegato II, par. 3 del Regolamento regionale n. 2/2024).

Vincoli temporali

Al fine di evitare i rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzazione degli effluenti di allevamento, del digestato, dei fertilizzanti azotati e dei correttivi da materiali biologici nella stagione autunno-invernale (dal 1° novembre fino al 28 febbraio) è regolata dai periodi di divieto.

L'utilizzazione dell'ammendante compostato misto e dell'ammendante compostato verde, con contenuto di azoto totale inferiore al 2,5 % sul secco e di azoto minerale non superiore al 20% dell'azoto totale, dei letami bovino, ovicaprino e di equidi su prati con prevalenza di graminacee, ivi inclusi i medicai a partire nel terzo anno, ed in preimpianto su colture orticole, è vietata per trenta giorni, decorrenti dal 15 dicembre al 15 gennaio.
È vietata l'utilizzazione agronomica per novanta giorni, tra il 1° novembre e il 28 febbraio, per i seguenti materiali:

a. letami e digestato palabile, concimi azotati, ammendanti organici, biomasse vegetali e correttivi da materiali biologici;
b. liquami e digestato non palabile, su terreni con colture in atto, quali prati, medicai dal terzo anno d'impianto, cereali autunno-vernini, colture arboree inerbite, terreni in preparazione per la semina primaverile anticipata (entro il mese di febbraio).

Dei novanta giorni di cui sopra, sessantadue sono continuativi dal 1° dicembre al 31 gennaio e i restanti ventotto sono definiti in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. A tale scopo sono predisposti dalla Regione, sulla base di dati fornititi dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, appositi bollettini agrometeorologici con le indicazioni sui possibili periodi di spandimento, che saranno pubblicati su sito dell'Agenzia, denominati "bollettino nitrati".

È vietata l'utilizzazione agronomica di liquami e digestato non palabile su colture diverse da quelle previste alla lett. b) del co. 4 e su terreni privi di colture o con residui colturali per 120 giorni, dal 1° novembre al 28 febbraio.

L'utilizzazione agronomica delle deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, e vietata dal 1°novembre all'ultimo giorno del mese di febbraio.
Le disposizioni relative ai periodi di divieto non si applicano alle colture protette con coperture impermeabili che non comportano rischi di rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee.

Cumuli temporanei di letame

L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:
a) letame;
b) ammendanti commerciali e correttivi da materiali biologici a norma del D.Lgs. n. 75/2010;
c) nell'ambito della categoria degli assimilati ai letami, le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
d) substrato esausto della coltivazione di funghi.

L'accumulo deve avvenire sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica o attigui. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali e deve essere tale da consentire una corretta gestione nel rispetto delle modalità operative definite nell'allegato III par. 1.1 alla lett. d) del Regolamento regionale n. 2/2024. Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei materiali.

Nel caso del letame, l'accumulo in campo è ammesso dopo uno stoccaggio in platea di almeno novanta giorni.

L'accumulo temporaneo sul suolo agricolo è ammesso solo per un periodo massimo di tre mesi, elevabili a sei mesi nel caso di letame bovino su prati polifiti non avvicendati da almeno cinque anni (prati stabili). Il periodo di accumulo per la lettiera degli allevamenti avicunicoli non può essere superiore a nove mesi.

Nel caso dei correttivi da materiali biologici, il periodo di accumulo è estendibile fino a quattro mesi, a condizione che siano adottate le misure di cui all'allegato III par. 1.1, lett. d) del Regolamento regionale n. 2/2024.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio

completo del percolato prima del trasferimento in campo e rispettando le specifiche tecniche riportate nell'allegato III del Regolamento regionale n. 2/2024.

L'accumulo temporaneo, anche su terreno nudo, finalizzato alla sua successiva distribuzione in campo non si configura come stoccaggio ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2024, ma come modalità di utilizzazione che rientra nella normale pratica agronomica a condizione che vengano rispettate le specifiche tecniche (riportate al par. 1.1 dell'allegato III dello stesso Regolamento) volte ad evitare la dispersione dei liquidi di sgrondo garantendo, al contempo, una distanza minima dai corsi d'acqua superficiali.

Per le disposizioni relative all'accumulo di biomasse vegetali e dei relativi compost valgono le indicazioni riportate nel par. 1.1 dell'allegato III, lett. d) del Regolamento regionale n. 2/2024.

L'accumulo non è ammesso:

- nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione/derivazione;
- a distanza inferiore a 5 m dalle scoline;
- a distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, e comunque nelle aree disciplinate dai PAI vigenti che prevedono tale divieto;
- a distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 (aree di tutela che in Regione Emilia-Romagna sono localizzate nel Parco regionale del Delta del Po);
- ad una distanza inferiore a 50 m dagli edifici ad uso abitativo o produttivo di terzi, a meno che tali edifici siano in uso ai soggetti che hanno reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento;
- a distanza inferiore a 5 metri da strade statali, provinciali, comunali.

Verifiche

Da una verifica oggettiva in campo, o dall'analisi del registro di utilizzazione, si accerterà se siano stati rispettati tutti i divieti previsti.

In caso di presenza di accumuli temporanei si verifica che siano rispettati i divieti, che i quantitativi accumulati siano funzionali alle esigenze colturali e che non vi siano fenomeni di dispersione di materiale nella rete scolante superficiale.

In caso di mancato rispetto di uno dei divieti previsti, l'azienda sarà in una situazione di inosservanza di Condizionalità.

Verifiche e obblighi

6. rispetto dei divieti spaziali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato), ed in particolare:

a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
c. terreni in pendenza;
d. aree a destinazione non agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
e. boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
f. terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
g. nei casi in cui i materiali possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

h. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) o delle restrizioni riferite alle colture interessate:

a. periodo 1° novembre – 28 febbraio (62 giorni continuativi dal 1° dicembre al 31 gennaio e i restanti 28 sono definiti in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio);
b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.

8. corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

Inosservanza con effetti extra aziendali: si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia **effetti extra aziendali** quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche..

Determinazione dell'inosservanza: si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una qualsiasi inosservanza agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Il ritardo nella presentazione della comunicazione nitrati rispetto alle scadenze previste nei Programmi d'Azione assume il carattere di inosservanza non significativa, purché la comunicazione stessa sia presente al momento del controllo (tenendo conto dei tempi di eventuale preavviso).

Parametri di violazione

Portata dell'inosservanza: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più inosservanze. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'inosservanza rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle inosservanze anche in ambito extra – aziendale.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.

classi di violazione:

- livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (**D**) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari;
- livello medio: si verifica nei seguenti casi:
  - non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (**D**) per una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN oppure superiore a 2 ettari, **oppure**
  - presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente, **oppure**
  - inosservanza agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio: **B3b** oppure **B4a** oppure **B4b**;
- livello alto: si verifica nei seguenti casi:
  - presenza di almeno due dei parametri d'inosservanza previsti per il livello medio, **oppure**
  - mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (**C**), **oppure**
  - inosservanza all'impegno **B3a**, **oppure**
  - presenza di inosservanza con effetti extra-aziendali.

Portata CGO 2	*Nessun'altra inosservanza*	*Superficie inosservanze* agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha **Impegno 6-7**	Superficie inosservanze agronomiche => 10% SAU o > 2ha **Impegni 6-7-8**	Cumuli temporanei non gestiti correttamente **Impegno 8**	Inosservanza impegni stoccaggi: **Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b**	Inosservanza rispetto massimali N al campo **Impegno 5a/5b**	Inosservanza assenza stoccaggi: **Impegno 3a**
Nessun'altra inosservanza	**---**	**1**	**3**	**3**	**3**	**5**	**5**
Superficie inosservanze agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha **Impegno 6-7**	**1**	**---**	**---**	**3**	**3**	**5**	**5**
Superficie inosservanze agronomiche => 10% SAU o > 2ha **Impegni 6-7-8**	**3**	**---**	**---**	**5**	**5**	**5**	**5**
Cumuli temporanei non gestiti correttamente **Impegno 8**	**3**	**3**	**5**	**---**	**5**	**5**	**5**
Inosservanza impegni stoccaggi: **Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b**	**3**	**3**	**5**	**5**	**---**	**5**	**5**
Inosservanza rispetto massimali N al campo **Impegno 5a/b**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**---**	**5**
Inosservanza assenza stoccaggi: **Impegno 3a**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**---**
Inosservanze con effetti extra – aziendali **Impegno 3 Impegno 4 Impegni 6-7-8**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

Gravità dell'inosservanza: in presenza di inosservanze, il livello di questo parametro è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.

parametri di valutazione:

– quantità di effluenti prodotte (classificazione come da allegato 5).

classi di violazione:

livello basso: nei seguenti casi:
- presenza di inosservanze con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2, **oppure**
- presenza di inosservanze con portata media ed appartenenza alla Classe 1;

livello medio: nei seguenti casi:
- presenza di inosservanze con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2, **oppure**
- presenza di inosservanze con portata media ed appartenenza alla Classe 2 o 3, **oppure**
- presenza di inosservanze con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4;

livello alto: nei seguenti casi:
- presenza di inosservanze con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4, **oppure**;
- presenza di inosservanze con portata media ed appartenenza alla Classe 4, **oppure**;
- presenza di inosservanze ed appartenenza alla Classe 5.

GRAVITÀ CGO 2

Produzione annua Azoto al campo (kg N)	**Livello della Portata**		
	Basso	**Medio**	**Alto**
Classe 1 0 <= X <= 1.000	**1**	**1**	**3**
Classe 2 1.000 < X <= 3.000	**1**	**3**	**3**
Classe 3 3.000 < X <= 6.000	**3**	**3**	**5**
Classe 4 X > 6.000	**3**	**5**	**5**
Classe 5 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., parte II, Titolo III-*bis* oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	**5**	**5**	**5**

NOTA: In Classe 1 ricadono anche le aziende senza allevamento ma con superficie >= 6 ha in ZVN

Durata dell'inosservanza: l'incidenza del parametro di durata viene stabilita normalmente a livello medio, tranne nel caso in cui sia riscontrata una inosservanza con effetti **extra aziendali** dovuta ad uno scorretto stoccaggio o utilizzazione degli effluenti, per cui si applica un livello alto.

Casi particolari

1. nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (inosservanza all'**impegno 3a**), per le aziende di classe da 1 a 3, l'inosservanza assume un livello alto di portata, gravità e durata;
2. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (**impegno 1**), del PUA (**impegno 2a**), ove previsti, le inosservanze assumeranno valore alto di portata, gravità e durata per le aziende di classe 2 e 3;
3. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza del Registro delle concimazioni (**impegno 2b**), l'inosservanza assume un livello medio di portata, gravità e durata per le aziende di classe dimensionale fino alla 3 e alto per le aziende con classe dimensionale superiore alla classe 3;
4. nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l'inosservanza assume un livello alto di portata, gravità e durata;
5. in caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

N.B.: nel caso di presenza di più inosservanze al presente CGO con diversi livelli dei parametri di Condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate inosservanze **gravi** le inosservanze di cui ai casi particolari 2, 3 4 e le inosservanze con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino

In caso di inosservanza, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

Inosservanza commessa	Impegno di ripristino corrispondente
A – Obblighi amministrativi	
1. assenza della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa – **impegno 1**	Presentazione della comunicazione nei casi previsti
2. assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – **impegno 2a**, oppure assenza del Registro delle concimazioni per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN – **impegno 2b**	Presentazione del PUA in forma completa o semplificata, come previsto o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale **oppure** predisposizione del Registro delle concimazioni, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN
B – Obblighi relativi agli stoccaggi	
3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:	
3.1. assenza del o degli impianti necessari – **impegno 3a**	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari

Inosservanza commessa	Impegno di ripristino corrispondente
3.2. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire – **impegno 3b**	Adeguamento della capacità degli impianti
4. stato di funzionalità dell'impianto	
4.1. stato di manutenzione non adeguato – **impegno 4a**	Manutenzione dell'impianto
4.2. mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite – **impegno 4b**	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite
D – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili **impegni 6, 7 o 8**	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile

L'elenco degli impegni di ripristino può essere integrato in relazione all'adeguamento alla normativa vigente a livello regionale.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nel caso di:

- riscontro di un'inosservanza a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (inosservanza all'obbligo di cui all'**impegno 3a**) per le aziende di classe 4 e 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (**impegno 1**) o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale (impegno 2a), ove previsti, per le aziende di classe superiore alla 3;
- sversamento diretto e localizzato di effluenti zootecnici o assimilabili (compresi i digestati) su porzioni ridotte di terreno, senza uniformità di applicazione, oppure in corsi d'acqua o nella rete scolante del terreno, effettuato con sistemi di collettamento (fissi o mobili) atti a collegare direttamente il ciclo di produzione o i serbatoi di stoccaggio con il ricettore (**impegni 3, 4, 6, 7 o 8**). Lo sversamento si intende in quantità, concentrazione, tempi e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato;
- in caso di identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Gli agricoltori certificati a norma del Regolamento (UE) n. 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'art. 3, punto 10, del Regolamento (UE) n. 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'art. 3, punto 11, di tale Regolamento.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita". L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) **Divieto di fertilizzazioni e distribuzione di prodotti fitosanitari**

È vietato applicare fertilizzanti e di distribuire prodotti fitosanitari entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi. I corsi d'acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.

Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L'eventuale inosservanza del divieto in questione, all'interno delle ZVN, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima "fascia di rispetto" è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

b) **Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita**.

È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime descritte più sopra.

Si riportano, per pronto riscontro, le definizioni del glossario relative alla presente Norma:

- **ciglio di sponda**: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **alveo inciso**: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **sponda**: alveo di scorrimento non sommerso;
- **argine**: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Applicabilità degli impegni

Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che:
- l'impegno a) è applicato a tutti i corpi idrici;
- l'impegno b) è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. n. 131/2008 e nel D.M. n. 260/2010.

N.B.: gli impegni a) e b) non si applicano agli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione e dei prodotti fitosanitari:

- *scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- *adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- *pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico;
- *corpi idrici arginati*: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque

escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, del D.M. n. 292670/2026, nel territorio regionale la presente norma prevede il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Obiettivi della norma e descrizione degli impegni".

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.
La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'art. 4.3 (c) del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Qui di seguito di riassumono gli impegni applicabili.

Impegno a) Operazioni di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari

È vietato applicare fertilizzanti di qualsiasi natura sulla fascia di rispetto, compresi gli effluenti zootecnici palabili o non palabili, e distribuire prodotti fitosanitari.

Impegno b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa.

Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla.

Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque ed alla riduzione del rischio di incendi (come, ad esempio, erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.

Gli agricoltori certificati a norma del Regolamento (UE) n. 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'art. 3, punto 10, del Regolamento (UE) n. 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'art. 3, punto 11, di tale

Regolamento.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

impegno a

- rispetto del divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari nella porzione di terreno corrispondente alla "fascia di rispetto";
- rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla "fascia di rispetto".

impegno b

- presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;
- presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita.

Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque ed alla riduzione del rischio di incendi (come, ad esempio, erpicature con erpici a denti). In ogni caso, non è ammessa la distruzione del cotico erboso.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.
La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

5. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
6. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
7. oliveti stabilmente inerbiti;
8. superfici a prato permanente, come definite all'art. 4.3 (c) del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

impegno a

- rispetto del divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari nella porzione di terreno corrispondente alla "fascia di rispetto";
- rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla "fascia di rispetto".

impegno b

- presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;

- presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha inosservanza alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA 4.1 - presenza di segni di fertilizzazione sulla "fascia di rispetto";
BCAA 4.2 - presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla "fascia di rispetto";
BCAA 4.3 - assenza della fascia inerbita nei casi previsti;
BCAA 4.4 - fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla Norma o dalle condizioni di deroga (ad es. di larghezza insufficiente), o una combinazione di questi elementi.
BCAA 4.5 - presenza di segni di distribuzione di prodotti fitosanitari sulla "fascia di rispetto".

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione al numero di parcelle che presentino una fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla superficie delle particelle coinvolte, oppure in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme;
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto;
- alla presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampia è la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia di rispetto soggetta a fertilizzazione o trattamenti fitosanitari lungo i corsi d'acqua.

Livello basso
Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fascia inerbita non conforme per una parcella (BCAA4.4), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;

- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.1 – 4.2), oppure per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.5), oppure per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.

Livello alto
Al verificarsi di una delle seguenti condizioni

- fascia inerbita assente per una o più parcelle, oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici, oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per tre o più parcelle oppure per una lunghezza superiore a 200 m;
- fascia inerbita non conforme per tre o più parcelle.

Livello medio
In tutti gli altri casi.

Gravità
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA4.4).

Livello alto

Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia di rispetto oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari (elementi di verifica BCAA4.1, BCAA4.2, BCAA4.3 o BCAA 4.5).

Durata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA4.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici oppure uso di prodotti fitosanitari sulla fascia di rispetto (elementi di verifica BCAA4.1 o BCAA4.2 oppure BCAA4.5) per livelli di portata bassa o media.

Livello alto

Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA4.3) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto.

Casi particolari

- in caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi relativi all'impegno a) sono sempre a carico dell'azienda concedente.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia di rispetto dell'impegno a).

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per tutte le parcelle aziendali soggette a controllo limitrofe ai corpi idrici oppure nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per una lunghezza superiore a 500 m;
- distribuzione o scarico di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua in tale quantità o concentrazione da causare un diretto inquinamento per il deflusso del materiale nel corso d'acqua stesso. Particolare gravità assumono in questo senso le distribuzioni di effluenti non palabili (liquami) eseguite in condizioni tali da escludere l'effetto ammendante e fertilizzante (terreni fradici, innevati o ghiacciati) del materiale distribuito o scaricato;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

III TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione

Le superfici di cui ai seguenti punti:

- per l'impegno di cui alla lett. a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'impegno di cui alla lett. b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

> a) la realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio: *contour tillage* o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

> b) il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. Es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

Ai fini della presente norma, per "sistemazioni idraulico-agrarie" si intende l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

A norma dell'art. 5, co. 3 del D.M. n. 292670/2026, nel territorio regionale la presente norma prevede:

- in relazione all'**impegno a**), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, la realizzazione di solchi acquai temporanei e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (*contour*, *tillage*, girapoggio);
- in relazione all'**impegno b**), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Deroghe

In relazione all'**impegno a**), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi, è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all'**impegno b**), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Gli agricoltori certificati a norma del Regolamento (UE) n. 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'art. 3, punto 10, del Regolamento (UE) n. 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'art. 3, punto 11, di tale Regolamento.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 5:

– in relazione all'impegno a):

BCAA5.1: esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi (per i seminativi);
BCAA5.2: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per i seminativi);

– in relazione all'impegno b):

BCAA5.3 - rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

Determinazione dell'inosservanza

Si ha inosservanza alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- per le superfici a seminativo:

  BCAA5.1: assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite su terreni declivi (pendenza media superiore al 10%);
  BCAA5.2: presenza di livellamenti non autorizzati;

- per tutte le superfici:

  BCAA 5.3: mancato rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo di vietato indicato (per tutte le superfici agricole).

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

La mancata realizzazione dei solchi acquai temporanei in **assenza** di fenomeni erosivi rappresenta una violazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma.

Parametri di violazione

Portata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più inosservanze. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'inosservanza rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle inosservanze al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: saranno considerate inosservanze con effetti **extra - aziendali** le inosservanze che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di inosservanza superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di inosservanza non superiore a 2 ettari.
-

Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di inosservanza superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di inosservanza superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio
In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 5	Dimensione inosservanza (ha)

Incidenza dell'inosservanza (%)	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha **oppure** Effetti extra-aziendali
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inosservanze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso
Non previsto.

Livello medio
Riscontro dell'inosservanza BCAA5.1 o BCAA5.3 per livelli di portata bassi o medi.

Livello alto
Riscontro dell'inosservanza BCAA5.1 o BCAA5.3 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'inosservanza.

Livello basso
Riscontro di inosservanze per livelli bassi di portata.

Livello medio
Riscontro di inosservanze per livelli medi di portata.

Livello alto
Riscontro di inosservanze per livelli alti di portata.

Casi particolari

L'inosservanza BCAA5.2 all'impegno a) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati dei seminativi), è considerata inosservanza intenzionale per ogni superficie.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nel caso in cui:

1. sia commessa l'inosservanza BCAA5.2 all'impegno a) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati), per i seminativi;

2. l'estensione complessiva delle inosservanze BCAA5.1 e BCAA5.3 sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale;
3. vi sia infrazione intenzionale accertata da parte degli enti preposti/enti specializzati nel corso dei propri controlli.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Ambito di applicazione:

- superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115,
- colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (b) del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio: serre, tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

A livello nazionale, l'intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all'interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell'ordinamento colturale prevalente e della piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio: discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna

Ai sensi dell'art. 5, co. 3 del D.M. n. 292670/2026, nel territorio regionale la presente norma prevede che deve essere assicurata la copertura vegetale per 60 giorni consecutivi o, in alternativa, devono essere lasciati

in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio, per tutti i terreni oggetto della norma.

Deroghe
Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali", ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, che ricorrono ad esempio nei seguenti casi:

a) condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3).

2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:

a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna (lett. c) art. 1 del D.M. del 7 marzo 2002);
c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'Autorità competente;
d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.

Gli agricoltori certificati a norma del Regolamento (UE) n. 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'art. 3, punto 10, del Regolamento (UE) n. 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'art. 3, punto 11, di tale Regolamento.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- BCAA6.1 - presenza della copertura vegetale minima del suolo nel periodo previsto o, in alternativa, mantenimento in campo dei residui della coltura precedente.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha inosservanza alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- BCAA6.1 - assenza della copertura del suolo, o assenza dei residui della coltura precedente per una durata minima nel periodo stabilito, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga.

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentino inosservanze. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'inosservanza rilevate.

Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di inosservanza superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e**
- superficie oggetto di inosservanza non superiore a 2 ettari.

Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di inosservanza superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di inosservanza superiore a 3 ettari.

Livello medio
In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 6	Dimensione inosservanza (ha)		
Incidenza dell'inosservanza (%)	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inosservanze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso
Non previsto.
Livello medio
Riscontro dell'inosservanza BCAA6.1 per livelli di portata bassi o medi.
Livello alto
Riscontro dell'inosservanza BCAA6.1 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'inosservanza.

Livello basso
Riscontro di inosservanze per livelli bassi di portata.

Livello medio
Riscontro di inosservanza per livelli medi di portata.

Livello alto
Riscontro di inosservanze per livelli alti di portata.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle inosservanze sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione
Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti dal controllo e sanzione relativamente ai requisiti della norma BCAA7 gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'art. 69, par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Sono altresì esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
b. i cui seminativi sono totalmente costituiti da colture sommerse;
c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
d. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del Regolamento (UE) n. 2018/848, incluse quelle in conversione, e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (*ipso facto*) ai requisiti della presente norma.

Descrizione della Norma e degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti per tutti i terreni oggetto della Norma.

Dopo aver verificato che la superficie agricola dichiarata dall'azienda a norma dell'art. 69, par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 sia superiore ai 30 ha, si verifica la presenza di eventuali condizioni di deroga; sul complesso dei terreni a seminativo dell'azienda su cui si applica la Norma è obbligatorio adottare alternativamente una delle seguenti pratiche:

- 1. rotazione che consista in un cambio di coltura all'anno a livello di parcella.

  Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

  Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la mono successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

  Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie che concorrono ad assolvere l'obbligo di rotazione, purché adeguatamente gestite, cioè, portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due colture principali.

Per colture secondarie si intendono tutte quelle colture che si collocano tra due colture principali e che permangono in campo per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale;

- 2. diversificazione che consista nel prevedere una diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

  - a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari e fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
  - b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per "diversificazione colturale" si intende:

1) colture appartenenti a generi botanici differenti;
2) colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
3) terreni lasciati a riposo;
4) erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, ecc.).

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere.
Il genere Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica.

1) Per la rotazione:
   - un cambio di coltura, come sopra definito, almeno una volta all'anno a livello di parcella;

   oppure, in alternativa
   - un cambio di coltura nello stesso anno tramite colture secondarie**.**

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane (come classificate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle

condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure, in alternativa

- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi, in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

2) Per la diversificazione:

nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno

- se 10<seminativi ≤ 30 ha:

- almeno 2 colture diverse sui seminativi;
- la coltura principale non deve superare il 75% di detti seminativi;

- se seminativi > 30*:*

- almeno 3 colture diverse sui seminativi;
- la coltura principale non deve superare il 75% di detti seminativi e la somma delle due colture principali non deve superare il 95% di tali seminativi.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha inosservanza alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità nel rispetto dei requisiti minimi:

a) in caso di rotazione:

a.1) assenza di un cambio di coltura, almeno una volta all'anno, che sarà effettuato rispetto all'anno precedente – **o, in alternativa,** assenza di coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo, di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

a.2) per le sole parcelle a seminativo ricadenti nelle **zone montane (**come classificate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013):

– assenza di cambio di coltura per tre anni consecutivi senza che sia garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure, in alternativa

- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

b) in caso di diversificazione:

- se 10 < seminativi ≤ 30 ha:

  - presenza di una sola coltura;
  oppure
  - presenza di due colture, di cui la coltura principale supera il 75% dei seminativi;

- se seminativi >30*:*

  - presenza di 1 o 2 colture diverse sui seminativi;
  - presenza di tre colture, di cui la coltura principale superi il 75% di detti seminativi e/o la somma delle due colture principali superi il 95% di tali seminativi.

In caso di condizioni di esenzione non veritiere e/o non rispettate:

- condizioni dichiarative che abbiano portato all'esenzione dagli obblighi della presente Norma non rispettate o verificate come non veritiere.

Infrazioni senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Come chiarito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio DISR III, con nota del 30 gennaio 2025 relativamente alla richiesta del Ministero al competente ufficio (Ufficio B2) della Commissione Europea sulla possibilità di consentire o meno l'adozione della diversificazione colturale già dal 2025 anche ai beneficiari che avessero intrapreso la rotazione biennale nel 2024 (e che avrebbero dovuto concluderla nel 2025), la Commissione Europea ha risposto affermativamente. Pertanto, tali agricoltori hanno potuto intraprendere la diversificazione già a partire dal 2025. Ad ulteriore chiarimento, anche gli agricoltori che già nel 2024 abbiano deciso di adempiere agli obblighi di rotazione in un solo anno sono considerati liberi di scegliere di applicare la diversificazione delle colture a partire nel 2025, indipendentemente dalla scelta effettuata e dalla gestione adottata nel 2024.

Pertanto, a titolo esemplificativo, per il 2025 risulteranno in infrazione i beneficiari che non avranno diversificato nel 2025 e che non hanno effettuato la rotazione della coltura principale del 2025 rispetto alla coltura precedente (principale o secondaria del 2024), a meno che non avessero attuato la diversificazione nel 2024.

Ai fini della rotazione si applicano i seguenti parametri:

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più inosservanze. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'inosservanza rilevate.

Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di inosservanza superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale;

e

- superficie oggetto di inosservanza non superiore a 6 ettari.

Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di inosservanza superiore al 30% della SAU aziendale;

oppure

- superficie oggetto di inosservanza superiore a 9 ettari.

Livello medio
In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 7	Dimensione inosservanza (ha)		
Incidenza dell'inosservanza (%)	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inosservanze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Riscontro dell'inosservanza BCAA7.1 **o** BCAA7.2 per livelli di portata bassi o medi.

Livello alto

Riscontro dell'inosservanza BCAA7.1 **o** BCAA7.2 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'inosservanza.

Livello basso
Riscontro di inosservanze per livelli bassi di portata.

Livello medio
Riscontro di inosservanza per livelli medi di portata.

Livello alto
Riscontro di inosservanze per livelli alti di portata.

Ai fini della diversificazione si applicano i seguenti parametri:

Portata, gravità e durata

Livello basso
Non previsto.

Livello medio
Nei casi di diversificazione per aziende con superfici a seminativo comprese tra 10 e 30 ettari.

Livello alto
Nei casi di diversificazione per aziende con superfici a seminativo superiore a 30 ettari.

Casi particolari

Nel caso in cui sia riscontrato che le condizioni di esenzione alla presente Norma non siano state rispettate o non siano aderenti alla realtà rilevata, i parametri di Portata, Gravità e Durata assumono un valore alto sia per la rotazione che per la diversificazione.

Infrazioni gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 24 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

Inoltre, si assegna intenzionalità in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti/enti specializzati nel corso dei propri controlli.

CGO 3 – Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 3, parr. 1 e 2, lett. b)
Art. 4, parr. 1, 2 e 4

Recepimento e applicazione nazionale

- L. 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", art. 1, commi 1-*bis*, 5 e 5-*bis*.
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014, n. 184, "Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (**ZPS**) sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale

- Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" (B.U.R. n. 48 del 15 aprile 2004 (Titolo I, artt. da 1 a 9);
- Legge regionale 20 maggio 2021, n. 4, "Legge europea per il 2021" (B.U.R. n. 149 del 20.05.2021 (Parte Prima)) - Capo III, artt. 25-28, con i quali si definiscono gli enti gestori dei siti e le competenze in materia di Valutazione di incidenza;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007, "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2, co. 2 della L.R. n. 7/04" (B.U.R. n. 131 del 30 agosto 2007);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 2 luglio 2012, "Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000" (B.U.R.E.R.T. n. 127 del 18 luglio 2012);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 112 del 6 febbraio 2017, "Ripristino delle misure regolamentari inerenti al settore agricolo previste dalle misure specifiche di conservazione e dai piani di gestione dei siti natura 2000 dell'Emilia-Romagna e approvazione della relativa cartografia" (B.U.R.E.R.T n. 43 del 22.02.2017 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 14 novembre 2016, "Ampliamento del sito di rete Natura 2000 SIC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia" (B.U.R.E.R.T. n. 371 del 14.12.2016 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 2317 del 21 dicembre 2016, "Rinnovata istituzione della "Zona di Protezione Speciale" (ZPS) IT4050022 "Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella" con riferimento alle aree afferenti all'azienda di "Nuova società agricola a r.l.". Rinnovata indicazione

al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale "Sito di Importanza Comunitaria" (SIC)" (B.U.R.E.R.T. n. 9 dell'11.1.2017 periodico (Parte Seconda));

- Deliberazione di Giunta regionale n. 2318 del 21 dicembre 2016, "Rinnovata istituzione della "Zona di Protezione Speciale" (ZPS) IT4050023 "Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio" con riferimento alle aree afferenti all'azienda di "Società Agricola Isiride s.r.l.". Rinnovata indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale "Sito di Importanza Comunitaria" (SIC)" (B.U.R.E.R.T. n. 9 dell'11.1.2017 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018, "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09" (B.U.R.E.R.T. n. 25 del 08.02.2018 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 16 luglio 2018, "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)" (B.U.R.E.R.T. n. 227 del 24.07.2018 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 145 del 4 febbraio 2019, "Espressione dell'intesa di designazione di 119 ZSC (Zone Speciali di Conservazione), ai sensi del DPR n. 357/97" (B.U.R. n. 66 del 06 marzo 2019);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 2028 del 18 novembre 2019, "Espressione dell'intesa di designazione di 17 ZSC (Zone Speciali di Conservazione), ai sensi del DPR n. 357/97" (B.U.R. n. 411 del 11 dicembre 2019);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 30 marzo 2020, "Espressione dell'intesa di designazione di 3 ZSC (Zone Speciali di Conservazione), ai sensi del DPR n. 357/97" (B.U.R. n. 116 del 15 aprile 2020);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1756 del 2 novembre 2021, "Proposta di ampliamento della ZSC/ZPS IT4030011 Casse di espansione del Secchia e della ZSC/ZPS IT4020017 Aree delle risorgive di Viarolo, bacini di Torrile" (B.U.R.E.R.T. n. 330 del 24.11.2021 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1884 del 15 novembre 2021, "Proposta di ampliamento della ZSC/ZPS IT4090006 Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio" (B.U.R.E.R.T. n. 347 del 09.12.2021 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1958 del 22 novembre 2021, "Proposta di ampliamento della ZSC/ZPS IT4030011 Casse di espansione del Secchia (B.U.R.E.R.T. n. 347 del 09.12.2021 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 2006 del 29 novembre 2021, "Proposta di ampliamento della ZSC IT4030021 Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmirolo" (B.U.R.E.R.T. n. 362 del 22.12.2021 periodico (Parte Seconda)).
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1227 del 24 giugno 2024, "Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1562 del 8 luglio 2024, "Ampliamento della Rete dei siti natura 2000";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 402 del 24/03/2025, "Rettifica ed integrazione alla Deliberazione di Giunta regionale 24 giugno 2024 n. 1227 - allegati n. 7 e n. 8".

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 5, co. 1 del D.M. n. 292670/2026 in Regione Emilia-Romagna si applicano gli impegni, attuabili a livello del singolo beneficiario, previsti dall'art. 3, par. 1, dall'art. 3, par. 2, lett. b) e dall'art. 4,

parr. 1, 2 e 4 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (n. 2009/147/CE), così come individuati dai recepimenti nazionali e regionali sopra riportati.

All'interno delle ZPS si applicano, altresì, le pertinenti disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5, commi 1 lett. k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184, nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'art. 6 del medesimo Decreto relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è inoltre richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

9. superfici di cui alle lett. q) e r) dell'art. 2 del D.M. n. 292670, ovvero seminativi e terreni a riposo:
   • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;

10. superfici di cui alla lett. p) dell'art. 2 del D.M. n. 292670, ovvero prati permanenti e pascoli permanenti:
   • divieto di conversione ad altri usi;

11. superfici di cui alla lett. r) dell'art. 2 del D.M. n. 292670, ovvero terreni a riposo:
   • presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
   • attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;

12. superfici di cui alla lett. t) dell'art. 2 del D.M. n. 292670, ovvero superfici agricole:
   • divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
   • divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

13. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi che presentano le seguenti caratteristiche:
   • elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
   • siepi di larghezza superiore a venti metri.

In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le inosservanze agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Gli specifici divieti e la regolamentazione delle attività agricola, zootecnica, pioppicoltura e castanicoltura nei siti Natura 2000 dell'Emilia-Romagna sono riportati nell'**allegato 12**.

Determinazione dell'inosservanza
Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una inosservanza per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

N.B.: le violazioni relative all'impegno 5 non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 8 per evitare la duplicazione degli effetti dell'inosservanza.

Inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Non applicabile per questo Criterio.

Parametri di violazione

Portata dell'inosservanza:
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più inosservanze. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'inosservanza rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle inosservanze al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS;

e

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS;
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari;
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'inosservanza all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate inosservanze con effetti extra-aziendali.

Livello medio
In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità dell'inosservanza:
Il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate inosservanze.

Livello basso
Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

Livello medio
Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;

Livello alto
Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.

Durata dell'inosservanza: l'indice di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti inosservanze che abbiano un livello alto di portata.

Casi particolari

Inosservanze all'impegno 5
Nel caso di inosservanze all'impegno 5, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, effettuata senza l'espressa autorizzazione delle Autorità competenti, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

N.B.: nel caso di presenza di inosservanze a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di Condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Le inosservanze all'impegno 5 sono considerate gravi.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nel caso di:

- presenza di inosservanze agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 4 – Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Art. 6, parr. 1 e 2

Recepimento e applicazione nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;

- Decisione di esecuzione (UE) n. 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) n. 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) n. 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).

Recepimento regionale

- Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" (B.U.R. n. 48 del 15 aprile 2004 (Titolo I, artt. da 1 a 9);
- Legge regionale 20 maggio 2021, n. 4, "Legge europea per il 2021" (B.U.R. n. 149 del 20.05.2021 (Parte Prima)) - Capo III, artt. 25-28, con i quali si definiscono gli enti gestori dei siti e le competenze in materia di Valutazione di incidenza;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007, "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2, co. 2 della L.R. n. 7/04" (B.U.R. n. 131 del 30 agosto 2007);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 2 luglio 2012, "Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000" (B.U.R.E.R.T. n. 127 del 18 luglio 2012);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 112 del 6 febbraio 2017, "Ripristino delle misure regolamentari inerenti il settore agricolo previste dalle misure specifiche di conservazione e dai piani di gestione dei siti natura 2000 dell'Emilia-Romagna e approvazione della relativa cartografia" (B.U.R.E.R.T n. 43 del 22.02.2017 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 14 novembre 2016, "Ampliamento del sito di rete Natura 2000 SIC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia"" (B.U.R.E.R.T. n. 371 del 14.12.2016 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 2317 del 21 dicembre 2016, "Rinnovata istituzione della "Zona di Protezione Speciale" (ZPS) IT4050022 "Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella" con riferimento alle aree afferenti all'azienda di "Nuova società agricola a r.l.". Rinnovata indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale "Sito di Importanza Comunitaria" (SIC)" (B.U.R.E.R.T. n. 9 dell'11.1.2017 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 2318 del 21 dicembre 2016, "Rinnovata istituzione della "Zona di Protezione Speciale" (ZPS) IT4050023 "Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio" con riferimento alle aree afferenti all'azienda di "Società Agricola Isiride s.r.l.". Rinnovata indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale "Sito di Importanza Comunitaria" (SIC)" (B.U.R.E.R.T. n. 9 dell'11.1.2017 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018, "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09" (B.U.R.E.R.T. n. 25 del 08.02.2018 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 16 luglio 2018, "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei

Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)" (B.U.R.E.R.T. n. 227 del 24.07.2018 periodico (Parte Seconda));

- Deliberazione di Giunta regionale n. 145 del 4 febbraio 2019, "Espressione dell'intesa di designazione di 119 ZSC (Zone Speciali di Conservazione), ai sensi del DPR n. 357/97" (B.U.R. n. 66 del 06 marzo 2019); pagina 31 di 96;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 2028 del 18 novembre 2019, "Espressione dell'intesa di designazione di 17 ZSC (Zone Speciali di Conservazione), ai sensi del DPR n. 357/97" (B.U.R. n. 411 del 11 dicembre 2019);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 30 marzo 2020, "Espressione dell'intesa di designazione di 3 ZSC (Zone Speciali di Conservazione), ai sensi del DPR n. 357/97" (B.U.R. n. 116 del 15 aprile 2020);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1756 del 2 novembre 2021, "Proposta di ampliamento della ZSC/ZPS IT4030011 Casse di espansione del Secchia e della ZSC/ZPS IT4020017 Aree delle risorgive di Viarolo, bacini di Torrile" (B.U.R.E.R.T. n. 330 del 24.11.2021 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1884 del 15 novembre 2021 "Proposta di ampliamento della ZSC/ZPS IT4090006 Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio" (B.U.R.E.R.T. n. 347 del 09.12.2021 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1958 del 22 novembre 2021, "Proposta di ampliamento della ZSC/ZPS IT4030011 Casse di espansione del Secchia (B.U.R.E.R.T. n. 347 del 09.12.2021 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione di Giunta regionale n. 2006 del 29 novembre 2021, "Proposta di ampliamento della ZSC IT4030021 Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmirolo" (B.U.R.E.R.T. n. 362 del 22.12.2021 periodico (Parte Seconda)).
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1227 del 24 giugno 2024, "Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000";
- Delibera di Giunta regionale n. 1562 del 8 luglio 2024, "Ampliamento della Rete dei siti natura 2000";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 402 del 24/03/2025, "Rettifica ed integrazione alla Deliberazione di Giunta regionale 24 giugno 2024 n. 1227 - allegati n. 7 e n. 8".

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 5, co. 3 del D.M. n. 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Gli specifici divieti e la regolamentazione delle attività agricola, zootecnica, pioppicoltura e castanicoltura nei siti Natura 2000 dell'Emilia-Romagna sono riportati nell'**allegato 12**.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

Terreni compresi nei SIC/ZSC.

1. superfici di cui alle lett. q) e r) dell'art. 2 del D.M. n. 292670/2026, ovvero seminativi e terreni a riposo:
   - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;

2. superfici di cui alla lett. p) dell'art. 2 del D.M. n. 292670/2026, ovvero prati permanenti e pascoli permanenti:
   - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;

3. superfici di cui alla lett. r) dell'art. 2 del D.M. n. 292670/2026, ovvero terreni a riposo:
   - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
   - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;

4. superfici di cui alla lett. t) dell'art. 2 del D.M. n. 292670/2026, ovvero superfici agricole:
   - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
   - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una inosservanza per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra. Inoltre, occorre valutare se le violazioni relative all'impegno 2 producono impatti in relazione agli impegni previsti per la BCAA 9.

Inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Non applicabile per questo Criterio.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più inosservanze. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'inosservanza rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle inosservanze al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC;
  e

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC;
  oppure
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari;
  oppure
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'inosservanza all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate inosservanze con effetti extra-aziendali.

Livello medio
In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità dell'inosservanza

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate inosservanze.

Livello basso
Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4.

Livello medio
Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4.

Livello alto
Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.

Durata dell'inosservanza

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti inosservanze che abbiano un livello alto di portata.

Casi particolari

Nel caso di inosservanze rilevate rispetto alle misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio, salvo diversa determinazione degli Organismi pagatori competenti.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nel caso di:

- presenza di inosservanze agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 8 - A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ambito di applicazione

Gli impegni A e B si applicano a tutte le superfici come definite nel Piano Strategico della PAC, ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Descrizione della Norma e degli impegni

A norma dell'art. 5, co. 3 del D.M. n. 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

A. l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

B. il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Per l'applicazione degli impegni descritti valgono le seguenti indicazioni specifiche:

impegno A

Per gli **elementi lineari** è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

- Per "**terreni a riposo**" dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda si intendono i terreni così definiti all'art. 3, co. 1, lett. g) del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, nonché all'art. 2, co. 1, lett. r) e all'allegato 1 - BCAA8 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, e successiva modifica da parte del Decreto MASAF prot. 185145 del 30/03/2023.
- Per **"fossati o canali artificiali"** si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.
- Per **"margini dei campi"** si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.
- Per **"siepi"** si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Per **"filare"** si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.
- Per **"alberi isolati"** sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.
- Per **"alberi monumentali"** sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
- Per **"sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche"** si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- Per **"boschetto"** si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.
- Per **"stagni"** si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di

sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

- Per **"muretti"** si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.
- Per **"terrazzamenti"** si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

impegno B

- Per **"potatura"** degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti (impegni A e B);
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno A);
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno A);
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia ecc) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno A);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno A).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

impegno A: il mantenimento degli ECP presenti sui terreni aziendali;
impegno B: il rispetto del divieto di potatura di siepi e alberi in filare nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha inosservanza alla presente Norma quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

L'impegno A si ritiene non rispettato qualora sia accertata:

- l'eliminazione di uno o più elementi caratteristici del paesaggio presenti sui terreni aziendali (quali: stagni, boschetti, fasce alberate e gli alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi);
- l'eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

L'impegno B si ritiene non rispettato qualora sia accertato il mancato rispetto del divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui all'impegno A) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto) salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)
Non applicabile per questa Norma

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più inosservanze. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'inosservanza rilevate.

Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di inosservanza superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale;

e

- superficie oggetto di inosservanza non superiore a 2 ettari.

Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di inosservanza superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di inosservanza superiore a 3 ettari.
- violazione dell'impegno A per eliminazione di un albero monumentale.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 8

	Dimensione inosservanza (ha)		
Incidenza dell'inosservanza (%)	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Livello basso

Non previsto.

Livello alto

Violazione del solo impegno A per eliminazione di un albero monumentale.
Violazione a più di un impegno di questa Norma applicabile all'azienda.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

Non previsto.

Livello alto

Infrazione con parametri alti di portata e gravità.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate inosservanze **gravi** le inosservanze all'impegno A per eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

Inoltre, si assegna intenzionalità in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli enti preposti/enti specializzati nel corso dei propri controlli.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

Ambito di applicazione

Le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (c) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle Direttive nn. 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della Direttiva n. 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Descrizione della Norma e degli impegni

All'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE e 2009/147/CE, la norma prevede:

a) il divieto di conversione ad altri usi della superficie a prato permanente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione dei siti stessi;

b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato, nonché con la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) con esito positivo rilasciata da competente Autorità, e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa da AGEA, dopo aver ricevuto la validazione dell'O.P., solo a seguito della verifica della documentazione stessa.

Per essere conforme alla Norma, il beneficiario che voglia operare la conversione dei PP ad altri usi all'interno delle zone Natura 2000, o l'effettuazione di interventi di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa, deve richiedere l'autorizzazione ad AGEA e l'intervento deve essere autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Le richieste di conversione per la campagna 2026 devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- invio tramite PEC a - protocollo@pec.agea.gov.it - della richiesta di conversione ad AGEA Coordinamento e all'OP di competenza, allegando l'autorizzazione dell'ente gestore.
- AGEA Coordinamento, in seguito all'assenso ricevuto dall'OP di competenza, autorizzerà la conversione in modo formale al beneficiario, che da quel momento potrà effettuare le lavorazioni del terreno.

Il beneficiario, prima di eventuali lavorazioni del terreno, deve attendere autorizzazione formale da parte di Agea OC e dei riscontri che questa ha effettuato tramite l'OP interessato. Se l'istanza ad AGEA OP viene presentata priva di autorizzazione dell'Ente, la stessa sarà "sospesa" con motivazione "Area Natura 2000 - Inserire autorizzazione dell'Ente gestore alla conversione dei prati permanenti".

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto degli impegni previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di conversione ad altri usi di parte o tutte le superfici a PP ricadenti in Aree Natura 2000 in assenza dell'autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento;
- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa su superfici a PP ricadenti in Area Natura 2000 in assenza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una inosservanza per almeno uno degli impegni elencati più sopra.

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di inosservanza commessa.

Portata

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle inosservanze. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle inosservanze al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Effettuazione di lavorazioni non ammesse, di superfici di PP, ricadenti in aree Natura 2000, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Livello alto

Conversione ad altri usi di superfici di PP, ricadenti in aree Natura 2000, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Gravità dell'inosservanza

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate inosservanze:

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Non previsto.

Livello alto

Non conformità riscontrate, in parte o per tutte le superfici, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro.

Durata dell'inosservanza

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti inosservanze che abbiano un livello alto di portata.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Non previsto.

Livello alto

Inosservanza con livelli alti di portata e gravità.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate inosservanze gravi i casi di conversione ad altri usi di superfici di PP nelle zone Natura 2000 non autorizzate per superfici inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro.

Impegni di ripristino

A seguito delle verifiche, nei casi di inosservanze, il beneficiario sarà tenuto a ripristinare la superficie di PP o le condizioni preesistenti sulla superficie oggetto di inosservanza nelle modalità e nei modi indicati dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, a cui saranno comunicate le non conformità accertate.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nel caso in cui ci sia:

- conversione di PP o effettuazione di lavorazioni non ammesse senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento di superfici di PP superiori al 20% della SAU **o** superiori a 1 ettaro;
- nel caso di mancato ripristino delle superfici a PP convertite senza autorizzazione entro i tempi stabiliti;
- in caso di identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA (SETTORE) 2

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare artt. 14, 15, 17 (par. 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Art. 14 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, art. 1 ed allegato al Regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): art. 4, par. 1, e allegato I parte "A" (cap. II: sez. 4, lett. g), h) e j); sez. 5, lett. f) e h) e sez. 6; cap. III: sez. 8, lett. a), b), d) ed e); sez. 9: lett. a e c);
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): art. 3, par. 1 e allegato III, sez. IX, cap. 1 (cap. I-1, lett. b), c), d) ed e); cap. I-2, lett. a (punti i, ii e iii), lett. b) (punti i e ii) e lett. c; cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A parr. 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lett. a) e d), parr. 2, 4 (lett. a) e b) e allegato III, sez. X, cap. 1, par. 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): art. 5, par. 1 e allegato I, parte A, (cap. I-4, lett. e) e g); cap. II-2, lett. a), b) ed e), art. 5, par. 5 e allegato III (nella rubrica 'SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI', punto 1. intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. intitolato 'Distribuzione', terza frase), art. 5, par. 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la Direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): art. 18;
- Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019, che integra il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Recepimento e applicazione nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004, recante "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005, recante "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005);
- Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell'art. 8, co. 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti";
- D.Lgs. n. 158/2006, "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.Lgs. n. 218/2023, "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'art. 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127";
- D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290, "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- D.Lgs. n. 150/2012, "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014, "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012, recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Recepimento regionale

- Deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 27 ottobre 2014, "Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. D. Lgs. n. 150/2012" (B.U.R.E.R.T. n. 334 del 19 novembre 2014);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1275 del 25 luglio 2022, "Aggiornamento delle procedure per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. D. Lgs. n. 150/2012" (B.U.R.E.R.T. n. 334 del 19 novembre 2014);
- Determinazione del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti n. 5977 del 7 maggio 2012, recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione - Revisione" (B.U.R.E.R.T. n. 83 del 23 maggio 2012);
- Nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica protocollo n. 06/07/2021.0640056.U, "Linee guida Regione Emilia-Romagna per la prevenzione e la gestione del rischio di

contaminazione da aflatossine nel latte e nei prodotti a base di latte e piano di campionamento anno 2021".

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono Pagamenti diretti a norma del Capo II del Regolamento (UE) n. 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli artt. 70, 71 e 72.

Descrizione degli impegni ed elementi di verifica

A norma dell'art. 5, co. 3 del D.M. n. 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni a cui fa riferimento la normativa di recepimento, tenendo altresì conto del Documento di lavoro della Commissione DS/2006/16 denominato "*Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance*" e del Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/03/2017 e ss.mm.ii., relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

I beneficiari devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, i requisiti previsti e la responsabilità dell'attività di controllo.

Descrizione requisiti **1 – Produzioni animali** – Impegni a carico dell'azienda	**Responsabilità delle attività controllo**	
1.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;	**SS.VV.**	
1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;	**SS.VV.**	
1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;	**SS.VV.**	
1.d tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:		
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	**SS.VV.**	

ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	**SS.VV.**	
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento;	**SS.VV.**	
1.e immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;	**SS.VV.**	
1.f immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	**SS.VV.**	
1.g procedure di tracciabilità per la produzione primaria: disponibilità, idoneità.	**SS.VV.**	
1.h attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle Autorità competenti.	**SS.VV.**	
1.i attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti.	**SS.VV.**	
1.j correttezza delle dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali	**SS.VV.**	

Descrizione requisiti **2 – Produzioni vegetali** – Impegni a carico dell'azienda	**Responsabilità delle attività controllo**	
2.a modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		**AGREA**
2.b presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		**AGREA**
i. presenza del registro o della documentazione relativa alle analisi effettuate;		**AGREA**
ii. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle analisi effettuate;		**AGREA**
2.c conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, ed in particolare:		**AGREA**
i. presenza del registro dell'anno in corso;		**AGREA**
ii. aggiornamento del registro dell'anno in corso. L'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento;		**AGREA**
iii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);		**AGREA**

Descrizione requisiti	Responsabilità delle attività controllo	
2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda		
iv. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica;		**AGREA**

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.
Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Descrizione requisiti	Responsabilità delle attività controllo	
3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell'azienda		
3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	**SS.VV.**	
3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	**SS.VV.**	
3.c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:		
i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	**SS.VV.**	
ii.protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	**SS.VV.**	
iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;	**SS.VV.**	
3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle Autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;	**SS.VV.**	
3.e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;		**AGREA**
3.f. presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono **latte fresco**);		**AGREA**

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni

Parte Generale

– denominazione Azienda;
– data di emissione;
– data ultima revisione;
– firma del legale rappresentante;
– n° di pagine complessive;

indice

– definizioni;
– riferimenti normativi;
– modalità di gestione della documentazione;
– modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

– denominazione Azienda;
– data di emissione;
– data ultima revisione;
– firma del legale rappresentante;
– n° di pagine complessive;

indice

– finalità;
– latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda, anche in copia.

Descrizione requisiti **4 – Produzione di uova** – Impegni a carico dell'azienda	**Responsabilità delle attività controllo**	
4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	**SS.VV.**	

Descrizione requisiti **5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali** – Impegni a carico dell'azienda	**Responsabilità delle attività controllo**	
5.a. registrazione dell'operatore all'Autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 183/2005, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005;	**SS.VV.**	
5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che	**SS.VV.**	**AGREA**

Descrizione requisiti	Responsabilità delle attività controllo	
5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda		
consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);		
5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:		
i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;	**SS.VV.**	
ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);	**SS.VV.**	
iii. presenza del registro o della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.	**SS.VV.**	
iv. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.	**SS.VV.**	

N.B.:

- l'iscrizione dell'operatore ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 183/2005 è requisito obbligatorio per l'attività di produzione primaria di colture potenzialmente destinabili al consumo animale, in modo da garantire che l'acquisto dei mangimi venga effettuato solo da operatori registrati ai sensi del Regolamento CE n. 183/2005.
- per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto dei requisiti del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari, salvo accordi regionali differenti.
- per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri. In particolare, gli impegni:

  - *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per il CGO 6;
  - *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 7;
  - *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato anche nell'ambito del CGO 6.

Occorre inoltre sottolineare che le attività di **registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi**, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Criterio, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 7.

In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.

Determinazione dell'inosservanza
Si ha violazione del presente Criterio quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati.

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

- Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di **latte fresco.**

  La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale si configura come un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.

- Nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SS.VV.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate dai SS.VV. o da AGREA

Parametri di violazione

N.B.: le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali:

– immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
– immissione in commercio di prodotti di origine animale per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci veterinari;
– contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

Produzioni animali

Portata dell'inosservanza

In presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio.

Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'inosservanza

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

Classi di violazione

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, degli alimenti destinati agli animali, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b);

Livello alto

Infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, dovuti ad insufficienza strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.).

Durata dell'inosservanza

In presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi

Portata dell'inosservanza

In presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio.
Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'inosservanza

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

Classi di violazione

Livello basso

Incompletezza della documentazione o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b. ii o 2.c.ii o 2.c.iii),.

Livello medio

Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a), **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b.i **o** 2.c.i) compresa l'assenza delle registrazioni relative ai due anni precedenti all'anno di campagna (2.c.iv);

Livello alto

Infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovute ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste e di ogni documentazione equivalente (elementi di verifica 2.b.1 **e** 2.c.1).

Durata dell'inosservanza:

In presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

N.B.: la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno in quanto tale viene considerata una non conformità per il CGO 5, e l'esito del controllo sarà considerato negativo. Ciò nonostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro (che impedisca il normale controllo) ha conseguenze anche per il CGO 7; pertanto, l'esito del controllo sarà considerato negativo.

Produzione di latte

Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche.
Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3.a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la Condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti. La valutazione delle infrazioni a tali elementi di verifica è evidenziata più avanti.

Per quanto attiene al **requisito 3.e** ("corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione", si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.

N.B.: il controllo è finalizzato alla verifica di tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente a identificare l'acquirente/collettore del latte.

Portata, Gravità e Durata dell'inosservanza

In caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Produzione di latte fresco (elemento di verifica 3.f)

Portata dell'inosservanza

In presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio

Gravità dell'inosservanza

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte**.**

Parametri di valutazione:

1. presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;
2. aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.

Classi di violazione:

- **medio:** rilevamento dell'infrazione al parametro 2;
- **alto:** rilevamento dell'infrazione al parametro 1.

Durata dell'inosservanza

In presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, tranne in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita, in quel caso assume un livello alto.

Produzione di uova

In caso di infrazione all'elemento di verifica 4.a, il livello di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.
Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi o alimenti per animali, per i controlli di competenza degli O.P.:

- per quanto indicato al punto **5.c.iii**, sarà verificata la corretta registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita dei Foraggi e dei Mangimi su apposito Registro.

Per corretta registrazione si intende l'indicazione della data della movimentazione (entrata o uscita di foraggi, mangimi o componenti dei mangimi), tipo di prodotto, quantità, provenienza e destinazione del prodotto. Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Portata dell'inosservanza

In presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'inosservanza

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

Classi di violazione:

- **livello basso**: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iv);
- **livello medio**: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica **5.b**);
- **livello alto**: infrazioni relative all'elemento di verifica **5.b**, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.),
  oppure
  assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica **5.c.iii**).

Durata dell'inosservanza

In presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Livello dei parametri di portata, gravità e durata di alcuni specifici controlli eseguiti dai SS.VV. o svolti da AGREA

In caso di inosservanze rilevate dai SS.VV. nel corso delle proprie attività istituzionali oppure da AGREA, il livello dei parametri assumerà i valori sotto riportati.

Produzioni animali

1. **Impegno 1.c** – uso non corretto degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari: Portata, Gravità e Durata a **livello alto**;
2. **Impegno 1.d** – mancato rispetto degli obblighi di registrazione, ivi compresa la corretta tenuta del registro dei trattamenti farmacologici: Portata, Gravità e Durata a **livello medio**;
3. **Impegno 1.e** – mancata separazione tra alimenti destinati agli animali e prodotti chimici o altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale: portata, gravità e durata di **livello medio**;
4. **Impegno 1.f** – mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio farmaci veterinari e/o e manipolazione di alimenti medicati: Portata, Gravità e Durata a **livello medio**;
5. **Impegno 1.g** – indisponibilità o non idoneità delle procedure di tracciabilità per la produzione primaria: Portata, Gravità e Durata a **livello medio**;
6. **Impegno 1.h** – mancata attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle Autorità competenti: Portata, Gravità e Durata a **livello medio**;
7. **Impegno 1.i** – mancata attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti: Portata, Gravità e Durata a **livello medio**;
8. **Impegno 1.j** – rilevazione di false dichiarazioni sul Modello 4 in relazione alla provenienza e

destinazione degli animali: Portata, Gravità e Durata a **livello alto**;
9. Inosservanza dovuta al riscontro di utilizzo non autorizzato di prodotti veterinari (ad es.: trattamenti cortisonici non autorizzati): Portata, Gravità e Durata a **livello alto**.

Produzione di latte

10. **Impegno 3.a** – mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione, ove applicabili: Portata, Gravità e Durata a **livello alto**;
11. **Impegno 3.b** – produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi: Portata, Gravità e Durata a **livello alto**;
12. **Impegni 3.c** oppure **3.d** – mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte: Portata, Gravità e Durata a **livello alto**.

Produzione di uova

13. **Impegno 4.a** – mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: Portata, Gravità e Durata a **livello medio**.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

14. **Impegno 5.a** – assenza della registrazione all'Autorità regionale competente o introduzione di mangimi provenienti da operatori non registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005: Portata, Gravità e Durata a **livello alto** per le aziende con attività zootecnica e **medio** per le altre aziende;

15. **Impegni 5.c.iii** – assenza del registro **e di ogni documentazione** relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi: Portata, Gravità e Durata a **livello alto**;

16. **Impegni 5.c.i, 5.c.ii, 5.c.iv** – mancato rispetto degli obblighi di registrazione: Portata, Gravità e Durata a **livello medio**.

N.B.:
- l'inosservanza a due o più impegni a cui sia attribuito un valore medio dei parametri di violazione porta all'applicazione di una inosservanza complessiva con Portata, Gravità e Durata a **livello alto**;

- la base normativa per l'applicazione degli impegni di cui sopra è rappresentata dai Regolamenti (CE) n. 178/2002 (punti 5, 6), n. 852 (punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15), n. 853/2004 (punti 10, 11, 12, 13), (CE) n. 183/2005 (punto 14), n. 158/2006 (punto 3) e n. 193/2006 (punto 2).

Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle inosservanze commesse, secondo la seguente tabella:

Inosservanze – Settori	Produzioni animali	Produzioni vegetali	Produzione uova	Produzione latte	Produzione di mangimi o alimenti per animali
Problemi strutturali	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione entro il 31/12 dell'anno successivo	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione entro il 31/12 dell'anno successivo	Adeguamento delle modalità di stoccaggio entro il 31/12 dell'anno successivo	----	----
Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	----	----	----	----	Adeguamento registrazioni movimentazione delle produzioni entro 30 giorni
Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	----	----	----	Aggiornamento del registro entro 30 giorni	----
Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	----	Adeguamento o aggiornamento registro dei trattamenti entro 30 giorni	----	----	----
Registro dei trattamenti dell'anno assente	----	Predisposizione del registro dei trattamenti entro 30 giorni	----	----	----

Casi particolari

1. In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate inosservanze in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.
2. Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SS.VV. sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:
   - sostanze lecite ma non correttamente utilizzate o non correttamente registrate; oppure
   - sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,

   l'azienda è considerata in inosservanza ed i parametri di Condizionalità sono tutti fissati a **livello alto**.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate **gravi** i casi in cui durante i controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) siano riscontrate entrambe le condizioni:

- siano riscontrate inosservanze in più ambiti; e
- il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a **livello alto** per due o più settori.

Ad esempio, azienda con produzioni vegetali e di mangimi con inosservanze relative alle possibili contaminazioni, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda, requisiti **2.a e 5.b**. parametri di Portata, Gravità e Durata alti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale in caso di identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. Ad esempio (l'elenco non è esaustivo):

a. macellazione clandestina di un animale;
b. assenza del registro dei trattamenti veterinari;
c. mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
d. in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni;
e. trattamenti illeciti.

CGO 6 – Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, e successive modifiche apportate dalla Direttiva n. 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva n. 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive nn. 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (G.U. L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Art. 3, lett. a), b), d), ed e), e artt., 4, 5 e 7.

Recepimento e applicazione nazionale

- D.Lgs. n. 158/2006, "Attuazione della Direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. n. 336/1999" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.;

- D.Lgs. n. 27/2021, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lett. a), b), c), d) ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117" (G.U. n. 60 del 11 marzo 2021).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono Pagamenti diretti a norma del Capo II del Regolamento (UE) n. 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli artt. 70, 71 e 72

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'art. 23, co. 3 del D.M. n. 2588, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n. 158/2006 e ss.mm.ii.. In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché in questo caso ne sia controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria, con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la Condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti.

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione

Le infrazioni al presente Criterio sono considerate sempre di **livello alto**.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le inosservanze relative a questo Criterio.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui siano rilevate evidenze inerenti alla detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti al mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai Servizi Veterinari nel corso dei propri controlli.

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio nn. 79/117/CEE e 91/414/CEE (G.U. L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Art. 55, prima e seconda frase

Recepimento e applicazione nazionale

- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001, "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la Direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;
- D.Lgs. n. 150/2012, "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014, "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";
- D.Lgs. n. 194/1995, "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".

Recepimento regionale

- Deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 27 ottobre 2014, "Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. D. Lgs. n. 150/2012" (B.U.R.E.R.T. n. 334 del 19 novembre 2014);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1275 del 25 luglio 2022, "Aggiornamento delle procedure per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. D. Lgs. n. 150/2012" (B.U.R.E.R.T. n. 334 del 19 novembre 2014);
- Nota congiunta del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti e del Servizio Fitosanitario del 14 luglio 2015 avente ad oggetto: "Trasmissione documento tecnico inerente alcune indicazioni operative relative alle attività di vigilanza e controllo sull'acquisto, utilizzo e vendita dei prodotti fitosanitari".

Ambito di applicazione

- Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono Pagamenti diretti a norma del Capo II del Regolamento (UE) n. 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli artt. 70, 71 e 72 dello stesso Regolamento.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 5, co. 3 del D.M. n. 292670/2026 e ss.mm.ii., in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito riportati. Per le aziende, i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- disponibilità delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni, compreso l'anno di esecuzione del controllo;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 alla Circolare ministeriale n. 32469/2002) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato. Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvalga di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso.

Resta in capo al delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Elementi di verifica

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

1. disponibilità e conformità del **registro dei trattamenti** (quaderno di campagna).

2. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere messa a disposizione e conservata per tre anni la **scheda trattamento contoterzisti** o, in alternativa, il contoterzista registra e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dei trattamenti dell'azienda (vedi punto precedente);
3. aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) da parte del beneficiario, ovvero registrazione e controfirma del registro da parte del contoterzista o completa compilazione delle schede dei trattamenti;
4. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;

5. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato;
6. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per l'utilizzazione di ogni prodotto impiegato;
7. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, (compreso l'anno del controllo) delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale.

Di seguito si riporta il dettaglio relativo ad alcuni elementi di verifica, al fine di assicurare un controllo omogeneo e completo.

Registro dei trattamenti

Per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati **con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda** entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Sulla base di quanto contenuto nel registro dei trattamenti (o, in assenza di questo, della documentazione d'acquisto dei prodotti) si procede alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo. In particolare, sono controllati i seguenti elementi:

a. utilizzo dei prodotti sulle colture/avversità//terreni/derrate non previste in etichetta;
b. utilizzo in dosi maggiori rispetto a quelle previste dalle istruzioni in etichetta;

c. mancato rispetto dell'intervallo di sicurezza (o tempo di carenza), ovvero il periodo che intercorre fra l'ultimo trattamento e la raccolta dei prodotti es.: se in etichetta è riportato un intervallo di sicurezza o tempo di carenza di 15 giorni impone che i trattamenti devono essere sospesi almeno 15 giorni prima della raccolta. Per una corretta verifica si può acquisire anche la documentazione di vendita (documenti di trasporto) delle produzioni.

Tale verifica sarà eseguita su un campione di prodotti estratti dal registro o dalla documentazione equivalente disponibile in azienda o dai prodotti presenti in magazzino, selezionandoli preferibilmente tra i prodotti classificati e/o distribuiti in prossimità della raccolta. Per definire il campione da controllare si seguirà il seguente metodo

- da 1 a 4 prodotti utilizzati: il tecnico procederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo per tutti i prodotti;
- da 5 a 10 prodotti: il controllo sarà eseguito su almeno 5 prodotti;
- da 11 prodotti in su: il controllo sarà eseguito su almeno il 60% dei prodotti utilizzati.

Si precisa che per i prodotti selezionati dovranno essere controllati tutti i trattamenti anche per verificare il riscontro tra quanto presente in magazzino/acquistato e quanto utilizzato. Inoltre, qualora il tecnico valuti che il campione selezionato non è rappresentativo può estendere il controllo allargando il campione selezionato. Nel calcolo del rispetto delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni oggettive di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, ecc.

È utile sottolineare che, ai fini di questo controllo, devono essere esaminate le registrazioni dei trattamenti realizzati in azienda tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno corrente verificando anche che siano presenti le registrazioni riferite agli anni precedenti. Al termine della verifica, il tecnico incaricato identifica le registrazioni controllate e acquisisce copia del registro dei trattamenti oggetto di controllo e di tutta la documentazione visionata.

N.B.:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda/schede trattamento contoterzisti, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questi impegni, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 5. Ciononostante, dato che la presenza e la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro che impedisca il normale controllo ha conseguenze anche per il presente Criterio.;

- la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato (vedi CGO 8).

Caso particolare

Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano, e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario all'utilizzo dello stesso.

Resta in capo al soggetto delegante (beneficiario) la fatturazione e il relativo pagamento. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Indici di verifica

Portata dell'inosservanza

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione

Risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

Classi di violazione

livello basso:

Assenza dei dispositivi di protezione individuale (impegno 6).

livello medio:

Non previsto.

livello alto:

Mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato (impegno 5), o mancata disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti

fitosanitari per uso professionale (impegno 7).

Gravità dell'inosservanza

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione

Risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

Parametri di valutazione:

1. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (impegno 5);
2. assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 6);
3. assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (impegno 7);

Classi di violazione

livello basso:

Non previsto.

livello medio:

Assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 6).

livello alto:

Rilevamento dei parametri 1 (impegno 5) o assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (impegno 7).

Durata dell'inosservanza:

Non è previsto il livello basso. L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a **livello medio**, in coerenza con quanto previsto dall'art. 85 (3) del Regolamento (UE) n. 2021/2116. Esso assume **livello alto** per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari

Assenza del registro dei trattamenti e/o delle schede trattamento terzisti dell'anno a controllo - Impegni 1 e 2

La presenza del registro dei trattamenti in azienda (impegno 1) e/o delle schede dei trattamenti effettuati da terzisti (impegno 2) per l'anno a controllo, sono impegni diretti solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza

di questi impegni, in quanto tali, viene considerata una non conformità per il CGO 5, a cui si rimanda per la valutazione degli indici di portata, gravità e durata.

Nonostante ciò, dato che la presenza del registro e/o delle schede dei trattamenti effettuati da terzisti per l'anno a controllo sono necessari per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari (impegni 4 e 5), la loro assenza ha conseguenze anche per il CGO 7 - il cui esito sarà considerato negativo e gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a **livello alto**.

Mancato aggiornamento o incompletezza del registro dei trattamenti ovvero mancata registrazione, o controfirma del registro da parte del contoterzista ovvero incompleta compilazione delle schede trattamento Impegno 3

Il mancato aggiornamento entro il termine dei 30 giorni, o l'incompletezza del registro dei trattamenti e/o delle schede trattamento contoterzisti (impegno 3), è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata, in quanto tale, una non conformità per il CGO 5 (a cui si rimanda per la valutazione degli indici di portata, gravità e durata).

Nonostante ciò, dato che la presenza del registro e/o delle schede dei trattamenti effettuati da terzisti per l'anno a controllo, sono necessari per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari (impegni 4 e 5), la loro assenza ha conseguenze anche per il CGO 7 il cui esito sarà considerato negativo e gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a **livello alto**.

Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile - Impegno 4

Per l'utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzabile gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Inosservanze con effetti extraziendali

- Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile (violazione dell'impegno 4) risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno anche considerati extraziendali;
- se le produzioni vegetali trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza (violazione dell'impegno 5) risultino già usciti dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno considerati extraziendali.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)
Sono considerate **gravi** tutte le inosservanze con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino
Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

1. quando sia rilevato l'uso di prodotti non ammessi o revocati, l'assenza di dispositivi di protezione previsti dalla norma e l'assenza di documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto) – rispettivamente impegni 4, 6 e 7;
2. quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
3. quando sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 8 – Direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- **art. 5, par. 2, e art. 8, parr. da 1 a 5;**
- **art. 12, in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della Direttiva n. 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;**
- **art. 13, parr. 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.**

Recepimento e applicazione nazionale

- D.Lgs. n. 150/2012, "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177), art. 7, co. 3;
- D.M. del 22 gennaio 2014, "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Recepimento regionale

- Deliberazione di Giunta regionale n. 1862 del 9 novembre 2016, "D.Lgs. n. 150/2012 e Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 disposizioni in materia di controllo funzionale e regolazione (taratura) delle macchine irroratrici in uso in agricoltura";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1275 del 25 luglio 2022, "Aggiornamento delle procedure per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. D. Lgs. n. 150/2012" (B.U.R.E.R.T. n. 334 del 19 novembre 2014);
- Nota congiunta del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti e del Servizio Fitosanitario del 14 luglio 2015, "Trasmissione documento tecnico inerente alcune indicazioni operative relative alle attività di vigilanza e controllo sull'acquisto, utilizzo e vendita dei prodotti fitosanitari".

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono Pagamenti diretti a norma del Capo II del Regolamento (UE) n. 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli artt. 70, 71 e 72 dello stesso Regolamento.

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 5, co. 3 del D.M. n. 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

a) possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (art. 9 del D.Lgs. n. 150/2012).

b) controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari (sia in ambito agricolo, sia extra agricolo) da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 sono quelle indicate nell'allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 ("Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari"), fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo D.M. n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla Direttiva n. 2009/128/CE.

c) regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6. La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del D.M. 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

a) in caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);

b) disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

a) effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate;
b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, essendo tenuto a minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, essendo tenuto a:

a) effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e un'adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina (quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti);
b) effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice;
c) assicurarsi, se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda che, la stessa sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate (che devono essere conferite per il successivo smaltimento), ed evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8 si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del D.M. 22 gennaio 2014.
L'agricoltore è tenuto a:

a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, co. 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno del deposito prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
b) effettuare lo smaltimento secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza. I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo la legislazione vigente. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es.: matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Elementi di verifica

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni sotto descritti.

1. Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità

1.1. Disponibilità e validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale

Il beneficiario deve disporre dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.

Beneficiario che si avvale del servizio offerto da un contoterzista: nel caso in cui un beneficiario si avvalga di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni (dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore all'utilizzo dello stesso). Deve essere presente in azienda una delega scritta al contoterzista firmata dal titolare aziendale, oppure una fattura di pagamento dei servizi con dettaglio delle operazioni delegate. Il contoterzista dovrà essere dotato delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista: nel caso in cui il beneficiario e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano, e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista (situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole), deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

Per quanto attiene alla verifica della disponibilità dell'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari si evidenzia che, a partire dal 26 novembre 2015, essa è necessaria per l'acquisto e l'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario per uso professionale. Nel corso dei controlli sarà verificato che la documentazione presente in azienda, o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali, siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.

2. Verifica dell'esecuzione del controllo funzionale periodico e verifica del rispetto dell'intervallo tra i controlli

Oggetto del controllo sono le attrezzature del beneficiario

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature per i trattamenti fitosanitari è da effettuarsi presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

Scadenza del controllo funzionale

Le macchine irroratrici per uso professionale indicate nell'allegato I al Decreto n.4847/2015 (elenco non esaustivo), utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sia in ambito agricolo sia extra agricolo, devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Di seguito, l'elenco delle macchine, di cui all'allegato I Decreto n.4847/2015:

A1) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es.: trattamenti su colture arboree):

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero;

A2) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es.: diserbo colture erbacee):

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri;

A3) macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette:

- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, come le barre carrellate;
- irroratrici portate dall'operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga;

A4) altre macchine irroratrici:

- irroratrici montate su treni;
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.

Le macchine irroratrici di uso professionale, che, in conformità a quanto disposto dalla Direttiva n. 2009/128/CE, devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2018 come indicato all'art. 2 del Decreto n. 4847/2015, sono di seguito elencate:

- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
- irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.

I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.

La funzionalità deve essere accertata da una struttura specializzata, e certificata attraverso l'attestato di funzionalità.

L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare:

- 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020;
- 3 anni per controlli effettuati dal 1° gennaio 2021.

Il MIPAAF, con nota DISR 03 – Prot. Uscita N.0069394 del 12/02/2021, al fine di fornire indicazioni omogenee a livello nazionale ai Centri Prova e ai diversi soggetti interessati ha predisposto il seguente schema, che riassume le scadenze e gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli:

		Intervallo controlli fino 31 dicembre 2020	**Intervallo controlli dal 1° gennaio 2021**
Tipo di attrezzature	**Utilizzatore**	**Obbligo del controllo**	**Obbligo del controllo**
Tutte in generale	Utilizzatore professionale	Ogni 5 anni	Ogni 3 anni
	Contoterzista	Ogni 2 anni	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	Utilizzatore professionale	5 anni dall'acquisto	5 anni dall'acquisto
	Contoterzista	2 anni dall'acquisto	2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3 metri (anche nuove)	Utilizzatore professionale	Ogni 6 anni	Ogni 6 anni
	Contoterzista	Ogni 4 anni	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili	____	Ogni anno	Ogni anno

Il controllo funzionale delle macchine è considerato valido se, antecedentemente al preavviso di controllo, era stata già effettuata la prenotazione per il controllo funzionale stesso che deve avvenire comunque entro la data di scadenza prevista per la verifica.

3. Verifica della regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali e registrazione su apposita scheda o sul registro della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali

La regolazione e la taratura delle attrezzature deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale e dovrà essere registrata annualmente su apposita scheda allegata al registro dei trattamenti, o sul registro stesso, riportando:

- la data di esecuzione della regolazione;
- i volumi di irrorazione utilizzati, per le principali tipologie colturali.

N.B.: in alternativa, sarà verificata la certificazione relativa all'esecuzione della regolazione o taratura strumentale effettuata presso i Centri Prova (volontaria e non oggetto di impegno del presente CGO), che sostituisce l'impegno precedentemente descritto per l'intera durata del certificato.

4. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Per quanto attiene le verifiche si terranno in considerazione le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

4.1. - Presenza e caratteristiche generali – elementi di verifica

- **4.1.1.** presenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- **4.1.2.** presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni;
- **4.1.3** presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo;
- **4.1.4** presenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati.

4.2 – Localizzazione - elementi di verifica

- **4.2.1** presenza di un locale non appositamente costituito o di un'area non specifica all'interno di un magazzino, non delimitata con pareti o rete metallica, o assenza di appositi armadi se i quantitativi da conservare sono ridotti;
- **4.2.2**. presenza nel locale o nell'area specifica o nell'armadio, per i prodotti fitosanitari, di alimenti o mangimi.

4.3 - Impermeabilità e contenimento degli sversamenti – elementi di verifica

- **4.3.1 i**l deposito non consente di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- **4.3.2 i**l deposito non consente di disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4.4. - Ubicazione e protezione delle acque – elementi di verifica

- **4.4.1** il deposito non è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

4.5. - Ricambio dell'aria – elementi di verifica

- **4.5.1** il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

4.6 - Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici - elementi di verifica

- **4.6.1** il deposito è asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

4.7. - Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale – elementi di verifica

- **4.7.1** i prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette sono integre e leggibili.

4.8. - Strumentazione per il dosaggio – elementi di verifica

- **4.8.1** il deposito fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es.: bilance, cilindri graduati). Gli stessi sono stati puliti dopo l'uso e sono conservati all'interno del deposito o armadietto.

4.9. - Accesso al locale – elementi di verifica

- **4.9.1** l'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

4.10. – Custodia – elementi di verifica

- **4.10.1** la porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e non è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre).

4.11. - Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento – elementi di verifica

- **4.11.1** sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo.

4.12. Numeri di emergenza – elementi di verifica

- **4.12.1** sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito sono essere ben visibili i numeri di emergenza.
-

4.13. Materiali per limitare gli sversamenti – elementi di verifica

- **4.13.1** il deposito è dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

5. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari

5.1. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (trattamento)– elementi di verifica

- **5.1.1** in caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice è effettuato con tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
- **5.1.2**. la macchina irroratrice dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

5.2. Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari – elementi di verifica

- **5.2.1** corretta manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari per evitare forme di inquinamento ambientale, conservando l'integrità degli imballaggi, la presenza e l'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari;
- **5.2.2.** assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi;
- **5.2.3** disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.;
- **5.2.4.** stoccare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei, destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili, e ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

5.3. Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento – elementi di verifica

- **5.3.1.** minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

5.4. Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione – elementi di verifica

- **5.4.1** corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, (quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti);
- **5.4.2** effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice.

5.5. Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Nel rispetto delle normative vigenti, nonché delle istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza, la rimanenza di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi costituiti dai contenitori dei prodotti fitosanitari, altri materiali filtranti o derivanti del tamponamento di perdite o di gocciolamenti, contaminati prodotti fitosanitari devono essere correttamente conservati e correttamente smaltiti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui relativi ai fitosanitari (es.; matrici dei biofiltri),

- **5.5.1** conservazione temporanea, in un'area apposita e ben identificata (come all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari). Il deposito temporaneo in azienda non necessita di specifica autorizzazione, ma lo stesso deve essere svuotato non meno di una volta l'anno e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  - ambiente o locale che impedisca la dispersione, la contaminazione di suolo e acque, inconvenienti igienico-sanitari o in generale danni a cose o a persone;
  - deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti;
  - i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei (es.: rifiuti di plastica, imballaggi ecc);
  - i rifiuti non pericolosi devono essere tenuti separati dai rifiuti pericolosi (questi ultimi devono essere depositati in uno specifico contenitore con un'etichetta riportante il simbolo "R" di pericolosità ed un'etichetta riportante il Codice CER);
  - la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente CER prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione;

  - **5.5.2** smaltimento secondo le prescrizioni previste.

La Legge di Bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025 ha ridefinito il perimetro dei soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI, sostituendo il precedente co. 3-*bis*, dell'art. 188-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Gestione del FIR da parte delle aziende agricole:

1) **produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI**

Sono tenuti a registrarsi gratuitamente all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025. Questa procedura è rivolta ai produttori iniziale di rifiuti che emettono in autonomia il FIR e lo conservano cartaceo.

I produttori iniziali di rifiuti che aderiscono ad un 'circuito organizzato di raccolta' conserveranno semplicemente il documento di conferimento rilasciato dal trasportatore, senza necessità di registrarsi al portale.

Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse, laddove già iscritti, hanno avuto la facoltà di presentare (accedendo all'area operatori del portale RENTRI) una pratica di cancellazione delle singole unità locali registrate entro il primo trimestre del 2026. Se lo hanno fatto, la cancellazione ha avuto effetto immediato; se non lo hanno fatto, il sistema considererà tali soggetti come se avessero effettuato un'adesione volontaria e gli stessi saranno quindi tenuti al pagamento del contributo e a tutti gli altri adempimenti previsti.

2) iscrizione al RENTRI obbligatoria

Restano obbligati all'iscrizione al RENTRI: gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro e che decidono di non utilizzare le modalità alternative sopra citate. Per cui, essi dovranno rispettare tutti gli adempimenti previsti:

- Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo, seguendo il nuovo modello;
- conservazione dei FIR, o dei documenti di conferimento, per 3 anni;
- rispetto delle norme su deposito temporaneo, divieti di abbandono e smaltimenti illeciti.

- **5.5.3** allontanamento:

  - conferimento a ditte specializzate che provvedano al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati (ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali);
  - trasporto in conto proprio dei rifiuti autoprodotti (iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, esclusi gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta);
  - i rifiuti (siano essi pericolosi o non pericolosi) devono essere accompagnati dal Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), il quale va redatto e firmato dal produttore di rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Per ogni trasporto devono essere prodotte 4 copie di FIR: una copia del formulario deve rimanere presso l'azienda agricola, mentre le altre tre (controfirmate e datate in arrivo dal destinatario) sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una all'azienda agricola. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente,

all'invio dello stesso al produttore. L'azienda agricola archivia le 2 copie del formulario, che devono essere conservate per tre anni.

- **5.5.4.** smaltimento della miscela residua:
    - in azienda, la miscela residua presente nel serbatoio può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto *ad hoc* nell'area attrezzata, oppure raccolta in un apposito contenitore contrassegnato. In entrambi i casi, la miscela sarà prelevata da ditte specializzate e smaltita come rifiuto pericoloso;
    - in azienda, attraverso tecniche legate alla biodegradazione degli agrofarmaci;
    - in campo, diluendo la miscela rimanente (la diluizione deve essere di almeno 1/100) e, una volta che il prodotto fitosanitario distribuito sulla vegetazione si sia asciugato, procedendo con il nuovo trattamento diluito. La rimanenza può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto nell'area attrezzata, oppure ulteriormente diluita (diluizione 1/10) e distribuita su un'area dell'azienda caratterizzata da terreno inerbito e compatto, distante almeno 50 m dai corpi idrici.

N.B.: la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. In assenza di rischio di contaminazione per le derrate alimentari, l'eventuale inosservanza a tale impegno verrà considerata infrazione al CGO8. Nel caso, invece, di presenza di rischio di contaminazione delle derrate, l'infrazione verrà considerata per il CGO5 e per il CGO8.

L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

Saranno considerate infrazioni con **effetti extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Inosservanza senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze, o con conseguenze insignificanti, nel caso in cui un'infrazione all'impegno 4 (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) e all'impegno 5 (Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari) riguardi solamente uno o più tra i seguenti elementi di verifica:

- il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (infrazione al 4.5.1);

- il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto (infrazione al 4.8.1);
- sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo (infrazione al 4.11.1);
- sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza (infrazione al 4.12.1);
- il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto (infrazione al 4.13.1);
- disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite (infrazione impegno 5.2.3);
- stoccaggio dei rifiuti, costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari, in contenitori idonei e destinati esclusivamente a tale uso, identificabili, ubicati in contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata e appositamente dedicata (infrazioni impegno 5.2.4).

N.B.: sono comunque escluse dalle infrazioni senza conseguenze, o con conseguenze insignificanti, le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

Indici di verifica

Portata dell'inosservanza

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'**utilizzo dei prodotti fitosanitari**, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione

Risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

Classi di violazione

livello basso:

- certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (infrazione impegno 1);
- presenza di locali o armadi non chiusi, non protetti e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 con infrazione al 4.1.2);
- la macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).

livello medio:

- mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (infrazione impegno 3);
- captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica - es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua (impegno 5 con infrazione al 5.1.1);
- assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2).

livello alto:

- mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2);
- assenza del certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) - (infrazione impegno 1);
- assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari (infrazione impegno 4.1.1).

Gravità dell'inosservanza

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione

Risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

Parametri di valutazione:

1. certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) scaduto all'atto dell'acquisto o uso da parte dell'utilizzatore professionale (impegno 1);
2. mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2 con infrazione al 2.1);
3. mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (impegno 3 con infrazione al 3.1);
4. assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari (infrazione impegno 4.1.1);
5. assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2), oppure

captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica - es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua (impegno 5 con infrazione al 5.1.1);

oppure

la macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).

Classi di violazione

- **livello basso**:
  - certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto da meno di un anno (impegno 1);
  - presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 infrazione al 4.1.2).

- **livello medio:**
  - certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto da più di un anno (impegno 1);
  - rilevamento di uno tra i parametri 3 (impegno 3 infrazione al 3.1 - mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali);
  - parametro 5 (impegno 5 infrazione al 5.2.2 - assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi);
  - captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica - es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua (impegno 5 con infrazione al 5.1.1);
  - macchina irroratrice che non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).

- **livello alto**:
  - assenza del certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) - (infrazione impegno 1);
  - assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari (infrazione impegno 4.1.1);

- mancata verifica esecuzione del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2);
- assenza del certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino), infrazione impegno 1.

Durata dell'inosservanza

Non è previsto il livello basso. L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a **livello medio**, in coerenza con quanto previsto dall'art. 85 (3) del Regolamento (UE) n. 2021/2116. Esso assume **livello alto** per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari

Delega per trattamenti fitosanitari – infrazione all'impegno 1

Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze), e che sia l'unica infrazione commessa dall'azienda gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a **livello medio**,

Sito di stoccaggio – infrazioni 4.6.1, 4.7.1, 4.9.1, 4.10

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni agli impegni descritti nei punti indicati gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a **livello medio**.

Sito di stoccaggio – infrazioni 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2., 4.4.1

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni agli impegni descritti nei punti indicati gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a **livello alto**.

Manipolazione, diluzione, miscelazione dei prodotti fitosanitari - infrazione 5.1, 5.2.1

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità alla manipolazione, diluzione, miscelazione dei prodotti fitosanitari per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per l'infrazione indicata al punto 5.2.1 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a **livello alto**.

Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi - infrazioni 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, **5.5.4**

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità al corretto recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni indicate ai 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a **livello alto**.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di Condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le inosservanze al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti l'azienda deve:

1. rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
2. avviare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
3. ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio o realizzazione *ex novo* in caso sia mancante entro 30 gg.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

1. quando sia rilevata l'assenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) e di deleghe a contoterzisti o ad altri delegati abilitati all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e contemporaneamente l'assenza del sito di stoccaggio;
2. quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
3. sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA 3

CGO 9 – Direttiva n. 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10).

Artt. 3 e 4

Recepimento e applicazione nazionale

- D.Lgs. n. 126/2011, "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021, "*Check-list* e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento *check-list* controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Recepimento regionale

Circolare del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti (prot. n. 23/12/2021.1182386.U), "Controllo ufficiale per il benessere animale in allevamento - invio della *check-list* e del manuale per gli allevamenti ovicaprini e aggiornamento delle *check-list* per gli allevamenti di suini, bovini, vitelli e galline ovaiole".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla Condizionalità, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'art. 23, co. 3 del D.M. n. 2588 le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n. 126/2011, qui di seguito sinteticamente riportati:

1. corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all'età ed al peso vivo degli animali allevati;
2. per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
3. gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
4. le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
5. ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;
6. i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;
7. i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà;
8. i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte;
9. la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
10. i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;

11. ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;
12. tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
13. a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;
14. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli;
15. ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita, e comunque entro le prime sei ore di vita.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la Condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di inosservanze riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SS.VV. assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **B** richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **C** sanzione amministrativa o penale immediata.

Tali categorie sono assegnate dai SS.VV., in funzione delle caratteristiche delle inosservanze stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Ispezione (controllo degli animali)
2	Libertà di movimento
3	Spazio disponibile
4	Edifici e locali di stabulazione
5	Illuminazione minima
6	Attrezzature automatiche e meccaniche
7	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
8	Tasso di emoglobina (Vitelli)
9	Mangimi contenenti fibre
10	Mutilazioni
11	Procedure d'allevamento

La *check-list* di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B. le nuove *check-list* utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 41 al n. 46, che fanno parte dell'approccio "*animal based*" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di Condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di Condizionalità.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Si ha un'inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "**diffida**" da parte dei SS.VV. (vedi definizioni);
2. con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

    a. i parametri di Condizionalità sono tutti a livello basso;
    b. in caso di assegnazione di prescrizioni da parte dei SS.VV., le stesse devono essere eseguite entro le tempistiche assegnate oppure non verificate;
    c. la categoria di non conformità è la A o la B;

3. nei casi in cui portata gravità e durata siano di livello basso e non siano previsti impegni di ripristino/prescrizioni da parte dei controllori ufficiali.

Sono esplicitamente escluse dalle inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

In presenza del caso "2" e del sussistere delle condizioni "a" e "c", occorre fare le seguenti distinzioni:

i.
se i SS.VV. hanno assegnato prescrizione:

i.1) se la prescrizione è stata eseguita: assegno ISCS;
i.2) se la prescrizione non è stata verificata: assegno ISCS;
i.3) **se la prescrizione non è stata eseguita: assegno infrazione non intenzionale non grave con PGD=111**

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

Indici di verifica

Portata dell'inosservanza

In presenza di inosservanza, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Portata bassa: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;

Portata media: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
Portata alta: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C;

Gravità dell'inosservanza

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

gravità bassa: non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
gravità media: non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
gravità alta: non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'inosservanza

Data la caratteristica delle inosservanze possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a **livello medio**. Assume **sempre livello basso** quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a **livello alto** quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. le non conformità riscontrate per i requisiti 'tasso di emoglobina' e 'mutilazioni' danno sempre luogo all'applicazione di inosservanze con portata, gravità e durata di **livello alto**. Di conseguenza non possono essere associate ad inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.
2. le inosservanze cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un **livello alto** di Portata, Gravità e Durata;
3. in caso di allevamenti in soccida, le inosservanze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
4. le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (**CGO 10 e 11**), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (**CGO 5**).
   Nelle diverse situazioni si procede come segue:

   a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una *check-list* riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
   b. nel caso in cui, invece, gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.
   c. Qualora, nel corso dei sopralluoghi effettuati dai Veterinari, venga contestata una non conformità di tipo C (ma immediatamente sanabile) a cui segue l'attribuzione della diffida, e non vi è erogazione di sanzione amministrativa, la non conformità di tipo C viene considerata ai fini del calcolo della percentuale di trattenuta come categoria di non conformità di tipo A.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le inosservanze al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inosservanze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni. Le tempistiche per l'esecuzione degli impegni di ripristino (prescrizioni) sono definite dai Servizi Veterinari in sede di controllo.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 10 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47).

Artt. 3 e 4

Recepimento e applicazione nazionale

- D.Lgs. n. 122/2011, "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n.178 del 2 agosto 2011S.O.);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021, "*Check-list* e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento *check-list* controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Recepimento regionale

Circolare del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti (prot. n. 23/12/2021.1182386.U) ,"Controllo ufficiale per il benessere animale in allevamento - invio della *check-list* e del manuale per gli allevamenti ovicaprini e aggiornamento delle *check-list* per gli allevamenti di suini, bovini, vitelli e galline ovaiole".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla Condizionalità, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'art. 23, co. 3 del D.M. n. 2588 le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n. 122/2011, qui di seguito sinteticamente riportati:

1. devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato;

2. le pavimentazioni dei ricoveri devono essere conformi alle disposizioni previste dal sopracitato decreto;
3. l'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;
4. tutela degli animali allevati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;
5. luminosità dell'allevamento sufficiente e per un periodo di minimo 8 ore al giorno;
6. costruzione dei locali di stabulazione dei suini atta a permettere agli animali di:

    a. avere accesso ad una zona in cui coricarsi che sia confortevole dal punto di vista fisico e termico, che sia adeguatamente prosciugata e pulita e che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
    b. riposare e alzarsi con movimenti normali;
    c. vedere altri suini;

7. accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione senza comprometterne la salute;
8. pavimenti non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini;
9. nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo;
10. disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla seconda settimana di allevamento;
11. divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, con le seguenti eccezioni:

    a. una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;
    b. il mozzamento di una parte della coda;
    c. la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
    d. l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale;

    Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche.

12. recinzioni e gestione degli animali in gruppo:

    a. gestione dell'allevamento in modo da assicurare che le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto;
    b. disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di fibre per le scrofe e le scrofette;
    c. costruzione dei recinti in modo da consentire agli animali di muoversi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini;
    d. adozione di misure volte a ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;
    e. pulizia periodica, lotta ai parassiti allontanamento dei liquami;
    f. presenza, nelle strutture da parto, di strutture per la protezione dei lattonzoli;
    g. i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita;
    h. i gruppi di suinetti e suini all'ingrasso devono essere omogenei;
    i. il trattamento dei suini per facilitare la gestione dei gruppi deve essere fatto solo su

supervisione di un veterinario;

13. personale impiegato: qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'art. 3 e all'allegato I del D.Lgs. n. 122/2011.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la Condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di inosservanze riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SS.VV. assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **B** richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **C** sanzione amministrativa o penale immediata.

Tali categorie sono assegnate dai SS.VV. in funzione delle caratteristiche delle inosservanze stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Libertà di movimento
4	Spazio disponibile
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione minima
7	Pavimentazioni
8	Materiale manipolabile
9	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
10	Mangimi contenenti fibre
11	Mutilazioni
12	Procedure d'allevamento
13	Attrezzature automatiche e meccaniche

La *check-list* di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.: le nuove *check-list* utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 38 al n. 42, che fanno parte dell'approccio "*animal based*" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di Condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di Condizionalità.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Si ha un'inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

4. attribuzione della "**diffida**" da parte dei SS.VV. (vedi definizioni);
5. al sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

   d. i parametri di Condizionalità sono tutti a livello basso;
   e. in caso di assegnazione di prescrizioni da parte dei SS.VV. (e le stesse devono essere assolte entro le tempistiche assegnate, oppure non essere state verificate da parte dei medesimi SS.VV.);
   f. la categoria di non conformità è la A o la B;

6. nei casi in cui portata gravità e durata siano di livello basso e non siano previsti impegni di ripristino/prescrizioni da parte dei controllori ufficiali.

Sono esplicitamente escluse dalle inosservanze senza conseguenze, o con conseguenze insignificanti, tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

In presenza del caso "2" e al sussistere delle condizioni "a" e "c", occorre fare le seguenti distinzioni:

i.
se i SS.VV. hanno assegnato prescrizione:
i.1) se la prescrizione è stata eseguita: assegno ISCS
i.2) se la prescrizione non è stata verificata: assegno ISCS
i.3) **se la prescrizione non è stata eseguita: assegno infrazione non intenzionale non grave con PGD=111**

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

Indici di verifica

Portata dell'inosservanza

In presenza di inosservanza, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di sanzione rilevato, secondo il seguente schema:

portata bassa:	non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;
portata media:	non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
portata alta:	non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4, **oppure** non conformità di tipo C.

Gravità dell'inosservanza

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

gravità bassa:	non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
gravità media:	non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
gravità alta:	non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi, **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'inosservanza

Data la caratteristica delle inosservanze possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a **livello medio**. Assume **sempre livello basso** quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a **livello alto** quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari

Le non conformità riscontrate per il requisito 'mutilazioni' danno sempre luogo all'applicazione di inosservanze con portata, gravità e durata di **livello alto**. Di conseguenza non possono essere associate ad Inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti:

1. le inosservanze cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un **livello alto** di Portata, Gravità e Durata;
2. in caso di allevamenti in soccida, le inosservanze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
3. le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 9 e 10), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:

    a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una *check-list* riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
    b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO;
    c. qualora, nel corso dei sopralluoghi effettuati dai Veterinari, venga contestata una non conformità di tipo C (ma immediatamente sanabile) a cui segue l'attribuzione della diffida e non vi è erogazione di sanzione amministrativa, la non conformità di tipo C viene considerata ai fini del calcolo della percentuale di trattenuta come categoria di non conformità di tipo A.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le inosservanze al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inosservanze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni. Le tempistiche per l'esecuzione degli impegni di ripristino (prescrizioni) sono definite dai Servizi Veterinari in sede di controllo.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 11 – Direttiva n. 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Art. 4

Recepimento e applicazione nazionale

- D.Lgs. n. 146/2001, "Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001;
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021, "*Check-list* e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento *check-list* controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Recepimento regionale

Circolare del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti (protocollo n. 23/12/2021.1182386.U), "Controllo ufficiale per il benessere animale in allevamento - invio della *check-list* e del manuale per gli allevamenti ovicaprini e aggiornamento delle *check-list* per gli allevamenti di suini, bovini, vitelli e galline ovaiole".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla Condizionalità con allevamenti zootecnici, esclusi gli allevamenti di pesci, rettili, anfibi e invertebrati.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'art. 23, co. 3 del D.M. n. 2588, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n. 146/2001, che qui si elencano:

Personale:

1. gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e

competenze professionali.

Controllo:

2. tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze;
3. per consentire in qualsiasi momento l'ispezione completa degli animali, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile;
4. gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione:

5. il proprietario, il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 119/1992 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 336/1999. Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. n. 320/1954.
6. i registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni, e sono messi a disposizione dell'Autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. la libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. i locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere misure adeguate a salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni;
15. tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche;
16. tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi;
17. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali;
18. nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici (come previsto nell'art. 1, par. 2, lett. c) della Direttiva n. 96/22/CE) deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o

momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la Condizionalità si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL. In caso di inosservanze riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SS.VV. assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **B** richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
- **C** sanzione amministrativa o penale immediata.

Tali categorie sono assegnate dai SS.VV. in funzione delle caratteristiche delle inosservanze stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito. Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Registrazioni
4	Libertà di movimento
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione
7	Attrezzature automatiche e meccaniche
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
9	Mutilazioni
10	Procedure d'allevamento

La *check-list* di controllo prevede inoltre di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, quale indice della frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.:

1. all'interno del Requisito del Personale impiegato dalle aziende, gli impegni relativi alla frequenza di corsi di formazione specifici rappresentano un obbligo relativo alla normativa della protezione degli animali (CGO 13) solo per gli allevamenti avicoli e suinicoli;
2. le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni, sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 9 e 10), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:

    - nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per

la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una *check-list* riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;

- nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

3. le nuove *check-list* utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo presentano una serie di elementi di controllo: per gli allevamenti di bovini adulti dal n. 34 al n. 40, per gli allevamenti di ovicaprini dal n. 30 al n. 39, e l'elemento n. 54 per le galline ovaiole, che fanno parte dell'approccio "*animali based*" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere, ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di Condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di Condizionalità.

Determinazione dell'inosservanza

Si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Inosservanze senza conseguenze significative (art. 9(4) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Si ha un'inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

7. attribuzione della "**diffida**" da parte dei SS.VV. (vedi definizioni);
8. al sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

   g. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
   h. in caso di assegnazione di prescrizioni da parte dei SS.VV. (e le stesse devono essere assolte entro le tempistiche assegnate, oppure non essere state verificate da parte dei medesimi SS.VV.);
   i. la categoria di non conformità è la A o la B.

9. portata, gravità, e durata siano di livello basso e non siano previsti impegni di ripristino/prescrizioni da parte dei controllori ufficiali.

Sono esplicitamente escluse dalle inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

In presenza del caso "2" e del sussistere delle condizioni "a" e "c", occorre fare le seguenti distinzioni:

i.

se i SSVV hanno assegnato prescrizione:

i.1) se la prescrizione è stata eseguita: assegno ISCS;
i.2) se la prescrizione non è stata verificata: assegno ISCS;
i.3) **se la prescrizione non è stata eseguita: assegno infrazione non intenzionale non grave con PGD=111**.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

Indici di verifica

Portata dell'inosservanza

In presenza di irregolarità, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

portata bassa: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;
portata media: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
portata alta: non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4,
oppure
non conformità di tipo C;

Gravità dell'inosservanza: il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

gravità bassa: non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
gravità media: non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
gravità alta: non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi,

oppure
non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'inosservanza

Data la caratteristica delle inosservanze possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a **livello medio**. Assume **sempre livello basso** quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a **livello alto** quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. le non conformità riscontrate per il requisito 'mutilazioni' danno sempre luogo all'applicazione di inosservanze con portata, gravità e durata di **livello alto**. Di conseguenza, non possono essere associate ad inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti;
2. le inosservanze cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un **livello alto** di Portata, Gravità e Durata;
3. in caso di allevamenti in soccida, le inosservanze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
4. qualora, nel corso dei sopralluoghi effettuati dai Veterinari venga contestata una non conformità di tipo C (ma immediatamente sanabile) a cui segue l'attribuzione della diffida e non vi è erogazione di sanzione amministrativa, la non conformità di tipo C viene considerata ai fini del calcolo della percentuale di trattenuta come categoria di non conformità di tipo A.

Inosservanze gravi (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le inosservanze al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inosservanze riscontrate è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni. Le tempistiche per l'esecuzione degli impegni di ripristino (prescrizioni) sono definite dai Servizi Veterinari in sede di controllo.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della Condizionalità rafforzata è determinato in funzione di quanto riportato nei Regolamenti (UE):

– n. 2021/2115, artt. 12 e 13;
– n. 2021/2116, artt. da 83 a 86;
– n. 2022/1172, Capo III, artt. da 6 a 11,

oltre che nel Programma Strategico della PAC (PSP), capitoli 3 e 7.

nonché:

- nel D.Lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii.;
- nel D.M. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024.

In funzione della natura delle inosservanze, esse si dividono in:

- non intenzionali;
- intenzionali.

Tra le inosservanze non intenzionali si distinguono:

- le inosservanze senza conseguenze o con conseguenze **insignificanti** (art. 85(3) del Regolamento (UE) n. 2021/2116) per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;
- **non gravi** (art. 9(1) del Regolamento (UE) n. 2022/1172);
- le inosservanze **gravi** o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172).

In relazione al tempo in cui sono rilevate, un'inosservanza non intenzionale può essere considerata **reiterata** (art. 85(6) del Regolamento (UE) n. 2021/2116), se concorrono le seguenti condizioni:

- sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell'arco di tre anni civili consecutivi;
- il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.
- nel caso di presenza di più reiterazioni (non intenzionali) negli anni precedenti al 2023, considerato il passaggio dalla programmazione 2014-2022 alla programmazione 2023-2027, il 2023 si considera come prima reiterazione 1. Tale regola non si applica alle infrazioni intenzionali per cui si continua la progressione della reiterazione;
- Nel caso delle soccide o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, occorre distinguere tra due casi descritti dal seguente esempio.

Ad un soccidante/proprietario fanno riferimento dieci detentori/soccidari.

Nell'anno 1, tre di loro sono oggetto di controllo di Condizionalità ed uno di loro risulta inadempiente. Nell'anno 2 (che può essere anche l'anno non immediatamente consecutivo all'anno 1), sono nuovamente oggetto di controllo alcuni detentori/soccidari per lo stesso Criterio e sono nuovamente riscontrate non conformità (lo stesso CGO è stato violato ripetutamente nel corso di tre anni consecutivi).

1. Primo caso: lo stesso detentore/soccidario, non conforme nell'anno 1, è nuovamente trovato inadempiente; sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante è applicata l'infrazione reiterata.

2. Secondo caso: nell'anno 2 ad essere non conforme è un detentore/soccidario diverso da quello trovato inadempiente nell'anno 1; al detentore/soccidario, così come al proprietario/soccidante, è applicata un'infrazione ma non la reiterazione.

Nei prossimi paragrafi vengono descritte le procedure per il calcolo delle percentuali di riduzione dei pagamenti a carico dei beneficiari in conseguenza delle singole tipologie di inosservanza e in presenza di combinazioni di inosservanze di diversa natura.

1. Riduzioni per inosservanze non intenzionali

1.1. Inosservanze **non gravi**

La percentuale di riduzione da attribuire alle inosservanze non intenzionali, non gravi e non reiterate è normalmente pari al **3%** (art. 9(1) del Regolamento (UE) n. 2022/1172).

In base alla valutazione dei parametri di Condizionalità (portata, gravità e durata) associati all'inosservanza, l'Organismo pagatore può adeguare la percentuale in funzione della seguente procedura:

- per ogni Criterio o Norma (nel seguito 'Requisito') per il quale si riscontra la violazione di uno o più impegni, sono assegnati dei valori ai parametri di Condizionalità. Il valore che tali parametri possono assumere è pari a: **1** = basso; **3** = medio; **5** = alto;
- una volta quantificati i tre indici per ogni Requisito violato, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);

- tale valore viene rapportato alla griglia di valutazione per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione per quella inosservanza non intenzionale:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate inosservanze non intenzionali, non gravi e non reiterate per più di un 'Requisito', tale procedura deve essere eseguita per ogni singolo 'Requisito' interessato.

1.2. Inosservanze **non gravi** – applicazione del **tetto del 5%**

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più inosservanze non intenzionali, non gravi e non reiterate, le percentuali di riduzione derivanti dall'applicazione della procedura descritta sono sommati. Nel caso in cui tale somma superi il 5% di riduzione totale, in base a quanto stabilito dall'art. 11(2a) del Regolamento (UE) n. 2022/1172la riduzione applicabile per quell'anno è pari al **5%**.

1.3. Inosservanze **gravi**

In base alle definizioni contenute nella presente Circolare per ogni singolo 'Requisito', la percentuale di riduzione da attribuire alle inosservanze non intenzionali e gravi può arrivare fino al **10%** (art. 9(2) del Regolamento (UE) n. 2022/1172).

1.4. Inosservanze **gravi** – applicazione del **tetto del 10%**

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più inosservanze non intenzionali, non reiterate e **di cui almeno una grave**, le percentuali di riduzione derivanti dall'applicazione della procedura descritta ai punti 1.1 e 1.3 sono sommati. In questo caso, in base a quanto stabilito dall'art. 11(2b) del Regolamento (UE) n. 2022/1172 il tetto da applicare alla somma delle riduzioni calcolate è elevato al **10%**,

2. Riduzioni per inosservanze reiterate

2.1. Prima reiterazione

La percentuale di riduzione da attribuire alle inosservanze non intenzionali **reiterate** è pari al **10%** (art. 85(6) del Regolamento (UE) n. 2021/2116).

2.2. **Inosservanze reiterate** – applicazione del **tetto del 20%**

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più inosservanze non intenzionali reiterate per diversi requisiti, le percentuali di riduzione sono sommate. Nel caso in cui tale somma superi il 20% di riduzione totale, in base a quanto stabilito dall'art. 11(3) del Regolamento (UE) n. 2022/1172 la riduzione applicabile per quell'anno è pari al **20%**

2.3. **Seconda reiterazione e successive**

Qualora la medesima inosservanza **persista senza un giustificato motivo** da parte del beneficiario, essa è considerata un caso di inosservanza **intenzionale**. Alle inosservanze valutate come intenzionali a seguito di ripetizione non giustificata di una inosservanza reiterata si applicano le percentuali di riduzione definite dai Regolamenti e descritte al paragrafo successivo. Per ripetizione giustificata si intende un comportamento non conforme generato da eventi ascrivibili alle cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

3. Riduzioni per inosservanze intenzionali

Nel caso in cui un'inosservanza sia considerata intenzionale, sia per le caratteristiche dell'inosservanza stessa nei casi previsti o per ripetuta reiterazione, la percentuale di riduzione applicabile è pari al **15%** (art. 85(6) del Regolamento (UE) n. 2021/2116).

Nel caso di rilevazione, a carico dello stesso beneficiario nel corso dello stesso anno civile, di più inosservanze intenzionali, gli effetti di ogni singola inosservanza si sommano e non esiste un tetto applicabile. Non può essere superato il **100%** degli aiuti richiesti.

AGREA, sulla base delle valutazioni dell'inosservanza intenzionale riscontrata, **può elevare la percentuale applicabile dal 15% fino ad un massimo del 100%** (art. 10 del Regolamento (UE) n. 2022/1172).

In particolare, nel caso di ripetuta reiterazione senza giustificato motivo di inosservanze considerate **gravi**, la percentuale applicata **sale dal 15% al 30%**.

Per ogni ulteriore reiterazione successiva all'applicazione dell'intenzionalità, la percentuale applicabile è pari al **45%**.

In caso di inosservanze intenzionali ripetute, la percentuale applicabile è pari a:

- prima reiterazione – inosservanza intenzionale seguita da un'altra inosservanza intenzionale = **45%**
- seconda reiterazione – inosservanza intenzionale ripetuta due volte – **90%**.

Esempio 1 (seconda e terza reiterazione di inosservanze non intenzionali gravi e non gravi)

Anno 1

- inosservanza non intenzionale grave al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = **5%**;
- inosservanza non intenzionale **non grave** alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = **3%**.
- riduzione applicabile = 5% + 3% = 8% – applicazione del **tetto** (10%) – riduzione applicabile = **8%**.

Anno 2

- nuova inosservanza al CGO 5 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- nuova inosservanza alla BCAA 4 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = **10%**.
- riduzione applicabile = 10% + 10% = 20% – applicazione del **tetto** (20%) – riduzione applicabile = **20%**.

Anno 3

- nuova inosservanza al CGO 5 (seconda reiterazione senza giustificazione) identificabile come **grave** – valutazione della riduzione applicabile = **30%** per passaggio a inosservanza **intenzionale**;

- nuova inosservanza alla BCAA 4 (seconda reiterazione senza giustificazione) identificabile come **non grave** – valutazione della riduzione applicabile = **15%** per passaggio a inosservanza **intenzionale**.
- riduzione applicabile = 30% + 15% = 45% – applicazione del **tetto** (100%) – riduzione applicabile = **45%**.
-

Anno 4

- nuova inosservanza al CGO 5 (terza reiterazione senza giustificazione) **di qualsiasi tipo** – valutazione della riduzione applicabile = **45%** per passaggio a inosservanza **intenzionale ripetuta**;
- nuova inosservanza alla BCAA 4 (terza reiterazione senza giustificazione) di qualsiasi tipo – valutazione della riduzione applicabile = **45%** per passaggio a inosservanza **intenzionale ripetuta**.
- riduzione applicabile = 45% + 45% = 90% – applicazione del **tetto** (100%) – riduzione applicabile = **90%**.

4. Calcolo della percentuale applicabile in caso di presenza di inosservanze di diversa natura

4.1. **Più casi di inosservanze non intenzionali, ricorrenti e intenzionali**.

Per ogni combinazione possibile della presenza di più inosservanze di diversa natura, si seguirà la procedura qui descritta (art. 11(5) del Regolamento (UE) n. 2022/1172):

- si calcolano le percentuali applicabili per ogni singola categoria, secondo quanto già stabilito;
- per ogni categoria, si verificano le condizioni di applicabilità dei tetti, ove previsti;
- una volta applicati i tetti per singola categoria, le percentuali ottenute si sommano;
- la percentuale risultante non può in ogni caso superare il 100% degli aiuti richiesti.

Esempio 2 (mix di inosservanze non intenzionali gravi e non gravi, ripetute e intenzionali)

Anno xx

- inosservanza non intenzionale **grave** al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = **5%**;
- inosservanza non intenzionale **non grave** alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
- inosservanza non intenzionale **non grave** alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
- inosservanza **ripetuta** (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- inosservanza **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- inosservanza **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- inosservanza **intenzionale** per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = **15%**.

Step 1 – calcolo riduzione per **categoria** e applicazione dei **tetti per categoria**

- inosservanze non intenzionali:
  - **grave** al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = **5%**;
  - **non grave** alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
  - **non grave** alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
  - **totale = 5% + 3% + 3% = 11%** – applicazione del tetto (10%) – riduzione risultante = **10%**;
- inosservanze ripetute:

- **ripetuta** (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- **totale = 10% + 10% + 10% = 30%** – applicazione del tetto (20%) – riduzione risultante = **20%**;

- inosservanze intenzionali:

  - **intenzionale** per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = **15%**;
  - **totale = 15%** – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = **15%**.

Step 2 – **somma** delle percentuali risultanti e applicazione del **tetto aziendale**

- **non intenzionali** = **10%**;
- **ripetute** = **20%**;
- **intenzionali** = **15%**;
- **totale = 10% + 20% + 15% = 45%** – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = **45%**.

SCHEMA DI CALCOLO PERCENTUALE APPLICABILE IN CASO DI INOSSERVANZE

Di seguito una tabella nella quale è riportato uno schema di calcolo base della percentuale applicabile in caso di più infrazioni.

		1 infrazione		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
Anno 1 (no reiterazione)		1-3-5	5	15

Anno 2 (1° reiterazione)		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	10	10	15
	Grave	10	10	15
	Intenzionalità diretta	15	15	45

Anno 3 (2° reiterazione)		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	15* (intenzionale da reiterazione)	15* (intenzionale da reiterazione)	45
	Grave	15* (intenzionale da reiterazione)	30	45
	Intenzionalità diretta	45	45	90

*Si ricorda che dopo 2 reiterazioni, l'infrazione diventa intenzionale

Anno 4 (3° reiterazione)		1 infrazione (considerando gli anni precedenti)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	45	45	90
	Grave	45	45	90
	Intenzionalità diretta	90	90	90

5. Controlli effettuati tramite AMS – Calcolo delle sanzioni

Nel caso in cui almeno un elemento controllabile (ELCO) del requisito sia stato verificato tramite AMS, ai sensi dell'art. 8, co. 5, del D.Lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii. per gli obblighi di Condizionalità controllati con il

Monitoraggio da satellite (ai sensi dell'art. 66, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 2021/2116) le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla Condizionalità rafforzata. In ottemperanza a quanto stabilito dai regolamenti, l'impostazione delle riduzioni di Condizionalità derivanti da controlli effettuati tramite AMS è la seguente:

- infrazioni **non intenzionali non gravi:**

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	0,5%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	1,5%
III	Uguale o superiore a 5,00	2,5%

- infrazioni **non intenzionali gravi**:

  riduzione pari al **3%**;

- Infrazioni **ripetute** (prima reiterazione):

  riduzione pari al **5%**;

- Infrazioni **intenzionali**

  riduzione pari al **10%**.

REITERAZIONI PROGRESSIVE – Tabella di riepilogo con controlli AMS

In caso di controlli eseguiti tramite AMS, la tabella precedente è rimodulata nel seguente modo:

		1 infrazione		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
Anno 1 (no reiterazione)		0,5-1,5-2,5	3	10

Anno 2 (1° reiterazione)		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	5	5	10
	Grave	5	5	10
	Intenzionalità diretta	10	10	20

Anno 3 (2° reiterazione)*		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	10* (intenzionale da reiterazione)	10* (intenzionale da reiterazione)	20
	Grave	10* (intenzionale da	15	20

		reiterazione)		
	Intenzionalità diretta	20	20	45

***Si ricorda che dopo 2 reiterazioni, l'infrazione diventa intenzionale**

Anno 4 (3° reiterazione)		1 infrazione (considerando gli anni precedenti)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	20	20	45
	Grave	20	20	45
	Intenzionalità diretta	45	45	45

6. Calcolo dell'esito tra vecchia e nuova programmazione

Nei casi in cui vi è corrispondenza tra le misure della vecchia e della nuova programmazione (vedi tabella sottostante), le infrazioni che sono state riscontrate nella vecchia programmazione 2014-2022, nel corso degli ultimi tre anni consecutivi, si considerano al fine di identificare le reiterazioni.

Pertanto, a titolo d'esempio, le infrazioni rilevate nell'ambito dei controlli di Condizionalità rafforzata nel corso della campagna 2023 vanno confrontate con infrazioni simili rilevate nell'ambito della Condizionalità PAC 2014-2022 nel corso delle campagne 2022 e 2021. Se si riscontra la presenza di reiterazione, le infrazioni della precedente programmazione devono essere assimilate a infrazioni non intenzionali non gravi e la reiterazione parte dal progressivo 1 (vedasi esempio n° 3 alle pagine seguenti).

PAC 2023-2027	PAC 2014-2022	Descrizione
BCAA 3	BCAA 6	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
BCAA 4	BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
BCAA 5	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
BCAA 6	BCAA 4	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.
BCAA 8	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

		Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
CGO 1	BCAA 2	Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (G.U. L 327 del 22.12.2000, pag. 1): per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
CGO 2	CGO 1	Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
CGO 3	CGO 2	Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U. L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, punto B.
CGO 4	CGO 3	Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
CGO 5	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i

		requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)
CGO 6	CGO 5	Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze βagoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive nn. 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (G.U. L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
CGO 7 (Per alcuni impegni)	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio nn. 79/117/CEE e 91/414/CEE
CGO 8 (per alcuni impegni)	CGO 10	Direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. L 309 del 24.11.2009, pag. 71)
CGO 9	CGO 11	Direttiva n. 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (G.U. L 10 del 15.1.2009, pag. 7)
CGO 10	CGO 12	Direttiva n. 2008/120/CEE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. L 47 del 18.2.2009, pag. 5)
CGO 11	CGO 13	Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (G.U. L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)

Nei casi in cui negli ultimi tre anni consecutivi a cavallo della vecchia programmazione è stata assegnata un'ammonizione (avviso che in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione questa sarà considerata intenzionale), in caso di nuova reiterazione questa diventa intenzionale.

Esempi:

1- CGO 4 – Direttiva habitat (infrazione intenzionale diretta 2023 che segue una infrazione per negligenza nel 2022)

ANNO 2022
CGO 3 – Direttiva habitat infrazione per negligenza: P=5, G=5, D=5.

ANNO 2023
CGO 4 - Direttiva habitat infrazione intenzionale diretta e prima reiterazione.

Anno 2023: esito dell'infrazione 15%.

2- CGO 5 – Sicurezza alimentare (infrazione non grave e prima reiterazione)

ANNO 2021
CGO 4 – Sicurezza alimentare infrazione per negligenza: P=3, G=3, D=3.

ANNO 2023
CGO 5 – Sicurezza alimentare infrazione non grave P=1, G=1, D=1 e 1° reiterazione.

Anno 2023: esito dell'infrazione 10%.

3- BCAA 4 – fasce tampone (Infrazione non intenzionale, non grave con 2°reiterazione)

ANNO 2021
Infrazione per negligenza BCAA 1 – fasce tampone: P=3, G=3, D=3

ANNO 2022
Infrazione per negligenza BCAA 1 – fasce tampone: = 3% e prima reiterazione = > 9%

ANNO 2023
Infrazione non intenzionale, non grave alla BCAA 4 – fasce tampone: P=3, Gravità =3, Durata=3 e 2° reiterazione

Anno 2023: esito dell'infrazione 10%.

4- CGO 9 – benessere vitelli infrazione intenzionale reiterata

ANNO 2022
CGO 11 – Benessere dei vitelli infrazione intenzionale = > 20%.

ANNO 2023
CGO 9 – Benessere dei vitelli Infrazione intenzionale diretta reiterata.

Anno 2023: esito dell'infrazione 45%.

5- CGO 5 – Sicurezza alimentare (caso allerta tempestiva nel 2022 senza controllo dell'azione correttiva e infrazione nel 2023, esempio non grave)

ANNO 2022
CGO 4 – Sicurezza Alimentare: P=0, Gravità =0, Durata=0, allerta tempestiva e azione correttiva assegnata (ma non verificata).

ANNO 2023
CGO 5– Sicurezza alimentare non intenzionale grave: P=5, Gravità =5, Durata=5

Anno 2023: qual è l'esito dell'infrazione? 5%.

6- CGO 11 – Benessere negli allevamenti infrazione per negligenza 2022 e infrazione intenzionale diretta nel 2023)

ANNO 2022
CGO 13 – Benessere negli allevamenti infrazione per negligenza P=3, Gravità =3, Durata=3.

ANNO 2023
CGO 11– Benessere negli allevamenti infrazione intenzionale diretta e prima reiterazione.

Anno 2023: esito dell'infrazione 15%.

RISCONTRO DELLA GESTIONE DI ALCUNI CASI PARTICOLARI (non esaustivi)

7- 1° Caso particolare - Infrazione per assenza del quaderno di campagna (impegno b)

CGO 1- Direttiva fosfati

ANNO 2022
BCAA 2 – Autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione, infrazione per negligenza: P=5, Gravità =5, Durata=5.

ANNO 2023

CGO 1 – Direttiva fosfati - infrazione dovuta all'assenza del quaderno di campagna e della comunicazione del centro di consulenza (impegno B) - Infrazione non intenzionale grave: P=5, Gravità =5, Durata=5.

Anno 2023: esito dell'infrazione 5%.

8- 2° Caso particolare - Infrazione per assenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione (impegno a) .

CGO 1- Direttiva fosfati

ANNO 2022

BCAA 2 – Autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione, infrazione per negligenza: P=5, Gravità =5, Durata=5.

ANNO 2023

CGO 1– Direttiva fosfati - infrazione dovuta all'assenza della documentazione di autorizzazione alla captazione ecc. (impegno a). - Infrazione non intenzionale grave: P=5, Gravità =5, Durata=5.

Anno 2023: esito dell'infrazione 10%.

9- 3° Caso particolare – mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto

CGO 7- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari

ANNO 2022

CGO 10- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari, infrazione per negligenza mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta negligenza: P=3, Gravità =3, Durata=3.

ANNO 2023

CGO 7- Immissione sul mercato prodotti fitosanitari, infrazione per negligenza mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta negligenza: P=5, Gravità =5, Durata=5.

Anno 2023: esito dell'infrazione 10%.

10- 4° CASO PARTICOLARE – assenza dell'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti

CGO 8- Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

ANNO 2022
CGO 10 – Immissione sul mercato prodotti fitosanitari, infrazione per assenza dell'autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari: P=5, G=5, D=5.

ANNO 2023
CGO 8 – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, infrazione per assenza dell'autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari.

Anno 2023: esito dell'infrazione 10%.

11- 5° CASO PARTICOLARE – infrazione deposito dei fitofarmaci

CGO 8 – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

ANNO 2022
CGO 10 – Immissione sul mercato prodotti fitosanitari, infrazione per il deposito senza sufficiente ricambio dell'aria: P=0, Gravità =0, Durata=0, allerta tempestiva e azione correttiva assegnata (ma non verificata).

ANNO 2023
CGO 8 – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, infrazione il deposito senza sufficiente ricambio dell'aria, infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Anno 2023: esito dell'infrazione 0%.

ALLEGATI

1. Criteri di rischio ponderati
2. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità
3. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP
4. Schema di classificazione delle aziende zootecniche
5. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la Condizionalità (CGO 5)
6. Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari
7. Linee guida relative all'attività di monitoraggio svolta dagli O.P. sull'attività di controllo svolta dai SS.VV.
8. Procedura per il calcolo delle esenzioni BCAA7 e applicazione delle deroghe previste dal Regolamento (UE) n. 1317/2022
9. Capacità di stoccaggio degli effluenti espressa in giorni
10. Limiti di Massima Applicazione Standard (MAS)
11. Corsi d'acqua superficiali dell'Emilia-Romagna
12. Misure generali di conservazione in aree natura 2000 (allegato 1 alla DGR n1127 del 24/06/2024) limitatamente alla sezione dedicata alla attività agricola.
13. Relazioni di controllo e *check-list*

ALLEGATO 1. Criteri di rischio ponderati

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione	Livello di probabilità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Livello di gravità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Fattore di ponderazione
BCAA2	Azienda con seminativi interni alle zone umide > 50% di SAU	Rispetto degli impegni di conservazione	2	2	4
BCAA2	Azienda con seminativi interni alle zone umide ≤ 50% di SAU	Rispetto degli impegni di conservazione	2	1	2
BCAA4	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi ≤ 50% di SAU	Rispetto degli impegni relativi alla fascia tampone	1	1	1
BCAA4	Azienda con terreni interessati dalla contiguità con corsi d'acqua monitorati (ove il dato sia disponibile)	Rispetto degli impegni relativi alla fascia inerbita	1	2	2

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione	Livello di probabilità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Livello di gravità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Fattore di ponderazione
BCAA5	Percentuale di terreni investiti a seminativi > 50% di SAU	Maggiore probabilità di erosione Necessità di eseguire i solchi acquai	2	2	4
BCAA5	Percentuale di terreni investiti a seminativi ≤ 50% di SAU	Minore probabilità di erosione Necessità limitata di eseguire i solchi acquai	1	1	1
BCAA6	Azienda con percentuale di terreni investiti a colture primaverili > 50% di SAU	Problemi per la copertura invernale	2	2	4
BCAA6	Azienda con percentuale di terreni investiti a colture primaverili ≤ 50% di SAU	Problemi per la copertura invernale	1	1	1

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione	Livello di probabilità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Livello di gravità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Fattore di ponderazione
BCAA7	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi	Maggiore impegno per assicurare la rotazione e la diversificazione colturale	1	2	2
BCAA7	Azienda con superficie a seminativi > 30 ha	Maggiore impegno per assicurare la rotazione e la diversificazione colturale Azienda non in esenzione	2	2	4
BCAA8	Azienda con terreni contenenti elementi caratteristici del paesaggio	Rispetto degli impegni di non eliminazione Rispetto degli impegni agronomici (potatura)	1	3	3
CGO1	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi	Utilizzazione di acqua irrigua Uso di fertilizzanti	1	2	2

pag. 181

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione	Livello di probabilità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Livello di gravità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Fattore di ponderazione
	in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali				
CGO1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili	Utilizzazione di acqua irrigua Uso di fertilizzanti	1	2	2
CGO2	Presenza allevamenti suini	Produzione di liquami Allevamenti industriali, con poca terra per le utilizzazioni agricole degli effluenti	2	2	4
CGO2	Azienda zootecnica (presenza di almeno un allevamento diverso da acquacoltura)	Produzione di effluenti	1	2	2

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione	Livello di probabilità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Livello di gravità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Fattore di ponderazione
CGO2	Terreni aziendali all'interno delle ZVN (zone vulnerabili ai nitrati) per almeno il 30% delle superfici aziendali	Maggiore vulnerabilità Limiti all'utilizzazione agronomica	2	2	4
CGO2	Aziende con n° UBA > 100	Produzione di effluenti massiccia Stoccaggi più capienti Impegni amministrativi più importanti	3	3	9
CGO3	Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti	Rispetto degli impegni agronomici	1	3	3
CGO3	Terreni aziendali all'interno delle ZPS in	Maggiore impatto del requisito sull'azienda	1 (basso per consapevolezza)	3	3

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione	Livello di probabilità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Livello di gravità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Fattore di ponderazione
	percentuale superiore al 50%				
CGO3	Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale superiore al 50%	Rispetto degli impegni agronomici	1	2	2
CGO3	Presenza di terrazzamenti	Rispetto degli impegni agronomici	1	3	3
CGO4	Terreni aziendali all'interno dei SIC/ZSC in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali	Maggiore impatto del requisito sull'azienda	1	3	3
CGO4	Aziende con superfici disattivate/mess	Rispetto degli impegni agronomici	1	2	2

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione	Livello di probabilità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Livello di gravità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Fattore di ponderazione
	e a riposo in percentuale superiore al 50%				
CGO4	Presenza di terrazzamenti	Rispetto degli impegni agronomici	1	3	3
CGO4	Aziende con superfici disattivate/mess e a riposo	Rispetto degli impegni agronomici	1	2	2
CGO4	Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti	Rispetto degli impegni agronomici	1	3	3
CGO5	Azienda con produzione di uova	Rispetto degli impegni specifici di settore	1	3	3
CGO5	Presenza di più specie animali	Rispetto degli impegni specifici di settore	1	2	2
CGO5	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi	Rispetto degli impegni specifici di settore	2	2	4

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione	Livello di probabilità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Livello di gravità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Fattore di ponderazione
	in percentuale superiore al 50%				
CGO5	Azienda con SAU > 50 ha	Rispetto degli impegni specifici di settore	1	3	3
CGO5	Azienda con presenza di colture foraggere o da granella	Rispetto degli impegni specifici di settore	2	1	2
CGO5	Azienda con produzione di latte	Rispetto degli impegni specifici di settore	2	3	6
CGO7/8	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale superiore al 50% i	Maggiore possibilità di uso massiccio di prodotti fitosanitari	1	2	2
CGO7/8	Azienda con SAU > 50 ha	Maggiore possibilità di uso massiccio di	2	3	6

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione	Livello di probabilità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Livello di gravità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Fattore di ponderazione
		prodotti fitosanitari			
CGO7/8	Azienda con superfici investite a colture a seminativo	Maggiore possibilità di uso massiccio di prodotti fitosanitari	2	2	4
CGO7/8	Azienda interessata dalla coltura di tabacco	Maggiore possibilità di uso massiccio di prodotti fitosanitari	1	2	2
CGO7/8	Azienda interessata dalla coltura di agrumi	Maggiore possibilità di uso massiccio di prodotti fitosanitari	2	2	4
CGO7/8	Azienda interessata dalla coltura di vite	Maggiore possibilità di uso massiccio di prodotti fitosanitari	2	2	4
CGO9	Aziende con n° UBA > 100		2	3	6

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione	Livello di probabilità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Livello di gravità (1 basso; 2 medio, 3 alto)	Fattore di ponderazione
CGO10	Aziende con n° UBA > 100		2	3	6
CGO11	Aziende con n° UBA > 100		2	3	6

Livelli di probabilità

3	Alta	1. Esiste una correlazione diretta tra l'attività presa in esame ed il verificarsi del danno ipotizzato 2. Frequenza di accadimento 3. Rilevanza esterna con riferimento al danno a livello nazionale che potrebbe essere provocato
2	Media	1. Esiste una potenziale correlazione tra l'attività presa in esame ed il verificarsi del danno ipotizzato 2. Frequenza di accadimento 3. Rilevanza esterna con riferimento al danno a livello nazionale che potrebbe essere provocato
1	Bassa	1. Non esiste una correlazione diretta tra l'attività presa in esame ed il verificarsi del danno ipotizzato 2. Frequenza di accadimento 3.Nessuna rilevanza con riferimento al danno a livello nazionale che potrebbe essere provocato

Il sistema della pesatura dei criteri di rischio avviene:

- elencando degli indicatori pertinenti;
- attribuendo a ogni indicatore il livello di probabilità in base alla tipologia di graduazione presente nella relativa tabella;
- attribuendo ad ogni indicatore un livello di gravità;
- moltiplicando il livello di probabilità con il livello di gravità per ottenere il fattore di ponderazione;
- identificando, in base al fattore di ponderazione, i criteri di rischio più significativi.

ALLEGATO 2. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità

Premesse e definizioni

La presente procedura stabilisce le modalità di gestione delle segnalazioni spontanee da parte delle Autorità di controllo competenti, a cui fa riferimento l'art. 7(5) del Regolamento (UE) n. 2022/1172, intese come tutte quelle comunicazioni inerenti comportamenti non conformi ai requisiti di Condizionalità, rilevate durante i controlli condotti da Enti specializzati.

Autorità di controllo competente	**ACC –** O.P. o Organismo di controllo di Condizionalità competente per territorio
Ente specializzato	**ES** – Ente competente per la verifica dell'applicazione della normativa nazionale o locale, relativa ad una o più requisiti di Condizionalità
Segnalazione	Ogni comunicazione relativa al comportamento non conforme alla normativa nazionale o locale, proveniente da un Ente specializzato

Modalità di catalogazione e gestione delle segnalazioni

In riferimento ai tipi di segnalazione che possono pervenire dagli Enti specializzati, relative a non conformità rilevate a carico di aziende agricole o dei loro rappresentanti, si distinguono tre casi:

- segnalazioni di generica non conformità;
- segnalazione di una non conformità corredata da richiesta di integrazione del controllo;
- segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

In relazione ai tre tipi di segnalazione illustrati, i comportamenti da seguire sono i seguenti:

- presa in carico della segnalazione come elemento dell'analisi di rischio per la selezione del campione per l'anno seguente;
- integrazione dell'azienda coinvolta dalla segnalazione nel campione di Condizionalità dell'anno (compatibilmente con i tempi della segnalazione) ed esecuzione di un controllo aggiuntivo;
- calcolo dell'esito aziendale di Condizionalità in relazione alla non conformità evidenziata nella segnalazione ed assegnazione diretta delle riduzioni dei pagamenti.

Applicazione della procedura – flusso attività

L'applicazione della procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. identificazione, da parte di ogni ACC a livello del territorio di competenza, degli Enti specializzati responsabili di ogni elemento normativo relativo agli ambiti di Condizionalità;
2. ricezione delle segnalazioni provenienti dagli Enti specializzati individuati;
3. predisposizione di una procedura di protocollazione interna delle segnalazioni;
4. applicazione del sistema di valutazione delle segnalazioni;
5. attribuzione della segnalazione ai tre casi previsti;
6. gestione delle conseguenze della segnalazione;
7. rendiconto annuale delle segnalazioni ricevute e delle procedure adottate.

ALLEGATO 3. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più O.P.

Legenda:

OPA O.P. competente dal punto di vista amministrativo

OPT O.P. competente per territorio

UTE Unità Tecnico Economica: si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio - identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente - ed avente una propria autonomia produttiva.

La presente procedura regola la verifica delle aziende che abbiano terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE) al di fuori dell'ambito di competenza territoriale di un solo Organismo pagatore.

Si articola nelle seguenti fasi:

1. **Livello di coordinamento – aziende con domande presso più OPA**

- analisi dei campioni estratti per verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di domande presentate presso più Organismi pagatori per pagamenti assoggettati alla Condizionalità;
- redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'O.P. che ha selezionato l'azienda e degli O.P. interessati dalle altre domande;
- indicazione, all'interno dell'elenco, dell'eventuale presenza di inosservanze con evidenza del Criterio o della Norma interessata e del Criterio o della Norma corrispondente per la nuova Condizionalità.

2. **Livello degli O.P. – aziende presso un OPA ma con terreni presso altri OPT**

- analisi del campione di ogni O.P. allo scopo di verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di terreni o UTE al di fuori dell'ambito di competenza territoriale dell'O.P.;
- redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OPA e degli OPT interessati dai terreni o dalle UTE esterne;
- comunicazione delle esigenze di controllo all'OPT;
- esecuzione dei controlli da parte dell'OPT;
- comunicazione dei risultati dei controlli all'OPA;
- aggregazione dei risultati a livello aziendale da parte dell'OPA e calcolo dell'esito.

Punto 1 – aziende con domande su più O.P. e selezionate per uno degli O.P.

Gli esiti dei controlli effettuati sulle UTE appartenenti alle aziende selezionate dall'OPA, e situate all'interno del territorio di sua competenza, devono essere applicati alle domande presentate dal beneficiario presso ogni OP. A questo scopo l'OPA che esegue il controllo sulle UTE di sua competenza dovrà trasmettere al Coordinamento, prima dell'invio dei dati ai fini delle statistiche annuali, le seguenti informazioni:

- data del controllo;
- esito sintetico dei controlli (presenza/assenza di non conformità) in modo da consentire agli O.P. interessati dalle domande esterne una corretta gestione dei pagamenti per queste domande;
- l'esito finale, con il calcolo delle percentuali di riduzione eventualmente applicabili, sarà trasmesso a tutti gli O.P. entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di esecuzione dei controlli.

Punto 2 – aziende con terreni/UTE su più OP e selezionate per uno degli OP

L'O.P. competente dal punto di vista amministrativo (OPA) dovrà, entro 15 giorni dalla data di selezione del campione:

- stabilire se i terreni esterni alla Regione di competenza sono configurabili come un'UTE esterna all'OP;
- identificare i Criteri e Norme applicabili ***all'UTE esterna oggetto del controllo***;
- limitatamente ai CUAA con UTE presenti fuori dei terreni di competenza dell'OPA, comunicazione agli O.P. competenti per territorio dell'elenco delle UTE da controllare con, per ogni UTE, elenco dei Criteri e Norme ***che risultano effettivamente da controllare***.

L'O.P. competente per territorio (OPT) dovrà:

- acquisire la richiesta dell'OPA e darne riscontro;
- eseguire i controlli nei tempi previsti (entro il 31 dicembre dell'anno di campagna);
- comunicare i risultati dei controlli, espressi in termini di pesatura dei parametri di Condizionalità P/G/D per ogni CGO e Norma controllata;
- trasmettere all'OPA la documentazione prodotta durante il controllo entro un mese dal suo completamento.

ALLEGATO 4. Schema di classificazione delle aziende zootecniche

Classe dimensionale	*Azoto al campo prodotto* (Kg/anno)	*Posti bestiame corrispondenti* (n.)
1	Minore o uguale a 1000	**Avicoli** – inf. o uguali a 2174 posti ovaiola – inf. o uguali a 4000 posti broiler – inf. o uguali a 4350 posti pollastra – inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio – inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina – inf. o uguali a 5300 posti faraona **Cunicoli** – inf. o uguali a 2000 posti fattrice – inf. o uguali a 4200 posti capo all'ingrasso **Suini** – inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio – inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – inf. o uguali a 12 vacche in produzione – inf. o uguali a 23 vacche nutrici – inf. o uguali a 27 capi in rimonta – inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso – inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – inf. o uguali a 200 posti capo adulto – inf. o uguali a 280 posti agnellone **Equini** – inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso – inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone
2	Da 1001 a 3000	**Avicoli** – da 2175 a 6520 posti ovaiola – da 4001 a 12000 posti broiler – da 4351 a 13000 posti pollastra – da 671 a 2000 posti tacchino maschio – da 1301 a 3950 posti tacchino femmina – da 5301 a 15800 posti faraona **Cunicoli** – da 2001 a 6000 posti fattrice

Classe dimensionale	*Azoto al campo prodotto* (Kg/anno)	*Posti bestiame corrispondenti* (n.)
		– da 4201 a 12500 posti capo all'ingrasso **Suini** – da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – da 13 a 36 vacche in produzione – da 24 a 68 vacche nutrici – da 28 a 83 capi in rimonta – da 31 a 90 bovini all'ingrasso – da 117 a 348 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – da 201 a 600 posti capo adulto – da 280 a 850 posti agnellone **Equini** – da 86 a 250 posti puledro da ingrasso – da 26 a 80 posti fattrice o stallone

Classe dimensionale	*Azoto al campo prodotto* (Kg/anno)	*Posti bestiame corrispondenti* (n.)
3	Da 3001 a 6000	**Avicoli** – da 6521 a 13000 posti ovaiola – da 12001 a 24000 posti broiler – da 13001 a 26000 posti pollastra – da 2001 a 4000 posti tacchino maschio – da 3951 a 7900 posti tacchino femmina – da 15801 a 31600 posti faraona – **Cunicoli** – da 6001 a 12000 posti fattrice – da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso **Suini** – da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – da 37 a 72 vacche in produzione – da 69 a 136 vacche nutrici – da 84 a 166 capi in rimonta – da 91 a 180 bovini all'ingrasso – da 349 a 697 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – da 601 a 1200 posti capo adulto – da 851 a 1700 posti agnellone – Equini – da 251 a 500 posti puledro da ingrasso – da 81 a 160 posti fattrice o stallone
4	Maggiore di 6000	**Avicoli** – da 13001 a 40000 posti ovaiola da 24001 a 40000 posti broiler – da 26001 a 40000 posti pollastra – da 4001 a 40000 posti tacchino maschio – da 7901 a 40000 posti tacchino femmina – da 31601 a 40000 posti faraona **Cunicoli** – oltre 12001 posti fattrice – oltre 25001 posti capo all'ingrasso

Classe dimensionale	*Azoto al campo prodotto* (Kg/anno)	*Posti bestiame corrispondenti* (n.)
		Suini – da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio – da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – da 73 a 416 vacche in produzione – da 137 a 421 vacche nutrici – da 167 a 833 capi in rimonta – da 181 a 625 bovini all' ingrasso – da 698 a 1920 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – oltre 1201 posti capo adulto – oltre1701 posti agnellone **Equini** – oltre 501 posti puledro da ingrasso – oltre 161 posti fattrice o stallone
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., parte II, Titolo III-*bis*	**Avicoli** – Oltre 40000 posti ovaiole – Oltre 40000 posti broilers **Suini** – Oltre 2000 grassi – Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg

ALLEGATO 5. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la Condizionalità (CGO 5)

Il presente allegato riporta e chiarisce i riferimenti normativi unionali ed i conseguenti obblighi di Condizionalità relativi all'igiene, alla sicurezza alimentare ed alla tracciabilità, che sono l'oggetto del CGO 5 della Condizionalità rafforzata.

I chiarimenti fanno riferimento ad un documento della Commissione UE del 2006 (DS/2006/16-def), di cui si riportano ampi stralci.

1. I Regolamenti sull'igiene

- Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi,

I Regolamenti sopracitati stabiliscono le responsabilità specifiche degli operatori del settore alimentare e dei mangimi nei diversi punti della catena alimentare, e contengono disposizioni relative agli obblighi a livello della produzione primaria pertinenti per gli agricoltori.

2. Condizionalità e Regolamenti in materia di igiene applicabili alla produzione primaria.

La presente guida tratta gli obblighi minimi in materia di igiene che gli agricoltori devono rispettare in modo da evitare le riduzioni stabilite dal sistema di Condizionalità per quanto riguarda i regolamenti sull'igiene.
I criteri per la selezione sono i seguenti:

- gli obblighi sono chiaramente indirizzati all'agricoltore;
- gli obblighi sono formulati in modo chiaro e univoco.

Tali obblighi non possono in nessun caso intaccare gli obblighi stabiliti dalla legislazione alimentare.

3. Tipo di obblighi

L'allegato alla presente guida elenca gli obblighi in materia di igiene che sono pertinenti per la Condizionalità. L'elenco è rivisto e aggiornato in base alla legislazione vigente.

ALLEGATO

Elenco di obblighi in materia di igiene che sono pertinenti per l'agricoltore nel contesto della Condizionalità

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (consolidato a marzo 2021).

Estratto dell'allegato I ("PRODUZIONE PRIMARIA"), parte A

Requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate come specificato qui di seguito

II. Requisiti in materia di igiene

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate a:

[…]

g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle Autorità competenti;
j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate a:

[…]

f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III. Tenuta delle registrazioni

[…]

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali[3];
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;

[…]

d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:

a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;

[…]

c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (consolidato a marzo 2016)

Estratto dell'allegato III, sezione IX

CAPITOLO I (“LATTE CRUDO E COLOSTRO – PRODUZIONE PROPRIA”)

[3] I servizi della Commissione ritengono che gli agricoltori debbano registrare la natura della produzione nella loro azienda e l'area agricola totale in cui tali mangimi sono prodotti senza dover far riferimento alle quantità o all'identificazione del lotto pertinente. Le quantità di mangimi che arrivano o lasciano l'azienda vanno registrate separatamente.

I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO E COLOSTRO

1. Il latte crudo deve provenire da animali:

[…]

b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e del colostro, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella e il colostro;
c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati e i quali non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della Direttiva n. 96/23/CE; o
e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2. a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:

i) vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che è indenne o ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della Direttiva n. 64/432/CEE;
ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della Direttiva n. 91/68/CEE;
iii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'Autorità competente;

b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:

i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che è ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi della Direttiva n. 64/432/CEE; o
ii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'Autorità competente;

c) in caso di compresenza di capre e vacche, le capre devono essere soggette ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'Autorità competente:

a) nel caso di vacche e bufale che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;
b) nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:

i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi; o
ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi alcalina;
e
c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui è stata individuata la tubercolosi o la brucellosi a seguito dei controlli di cui al punto 2, lett. a), sottopunto iii), o al punto 2, lett. b), sottopunto ii), purché sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Non devono essere utilizzati per il consumo umano il latte crudo e il colostro di animali che non soddisfano i requisiti pertinenti di cui ai punti da 1 a 3, in particolare di singoli animali che presentano una reazione positiva alle prove di

carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle Direttive nn. 64/432/CEE e 91/68/CEE.

5. Deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infettati o che si sospetta siano infettati da una delle malattie di cui al punto 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali.

CAPITOLO II ("IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE")

A. Requisiti per i locali e le attrezzature

1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte e il colostro sono immagazzinati, manipolati o refrigerati devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.

2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc. utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

B. Igiene in fase di mungitura, raccolta e trasporto

1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare:

a) prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;

[…]

d) che siano identificati gli animali sottoposti a un trattamento medico che rischia di trasferire residui nel latte e nel colostro e che non siano utilizzati per il consumo umano il latte e il colostro ottenuti da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto;

2. Il latte e il colostro devono essere posti, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. a) Il latte deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8 °C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.

[…]

4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui ai punti 2 e 3 se il latte soddisfa i criteri definiti nella parte III e se:

a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura; o
b) per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari è necessaria una temperatura più elevata e l'Autorità competente concede l'autorizzazione in tal senso.

Estratto dell'allegato III, sezione X

CAPITOLO I ("UOVA")

1. Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (consolidato a giugno 2019)

Estratto dell'allegato I, parte A ("Requisiti per le imprese nel settore dei mangimi al livello della produzione primaria di mangimi di cui all'art. 5, par. 1")

I. Disposizioni in materia di igiene

[…]

4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:

[…]

e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;

[…]

g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

II. Tenuta di registri

[…]

2. Gli operatori del settore dei mangimi devono in particolare tenere registrazioni di:

a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
b) l'uso di sementi geneticamente modificate;

[…]

e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

Art. 5, par. 5 e allegato III come specificato qui di seguito

Estratto dell'allegato ("BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI")

SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI

1. Stoccaggio

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. […] I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

2. Distribuzione

[…]

I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

Art. 5, par. 6

Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Regolamento (CE) n. 183/2005.

ALLEGATO 6. Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Normativa di riferimento

ALLEGATO VI al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci
Punto VI.l - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

l. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.
Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo:
    - non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
    - possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
    - non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari (mangimi compresi);
    - possono essere ivi conservati, in deposito temporaneo, anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale
I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

ALLEGATO 7 – Sintesi delle attività di monitoraggio sull'attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari, secondo le linee guida del Protocollo d'intesa del 26 giugno 2025 tra AGREA ed il Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica

AGREA, seguendo le linee guida dettagliate all'interno del protocollo d'intesa, si occupa principalmente dei seguenti aspetti:

Definisce il numero minimo di aziende da sottoporre a controllo, integrando con eventuali estrazioni integrative il campione estratto dai servizi veterinari;

Monitora l'effettuazione dei suddetti controlli entro il 31/12 di ogni annualità di controllo;

Monitora sul corretto utilizzo ed eventuale aggiornamento delle checklist di controllo;

Definisce e assicura il calcolo e la corretta applicazione delle eventuali riduzioni da applicare alle aziende sottoposte a controllo;

Partecipa ad attività e incontri di informazione e formazione in materia di condizionalità in ambito veterinario.

ALLEGATO 8. Procedura metodologia di controllo della BCAA7 per il 2026 e calcolo delle esenzioni BCAA7.

DEFINIZIONI

Esenzioni
Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

1- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

2- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

3- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;

4- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.

Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata (a norma dell'art. 69, par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/2116) sono esenti dal controllo e sanzione relativamente ai requisiti della norma BCAA7.

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del Regolamento (UE) n. 2018/848, e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI), sono considerate conformi (*ipso facto*) ai requisiti della presente norma.

Diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno:

- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;

- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per "diversificazione colturale" si intendono:

- colture appartenenti a generi botanici differenti;
- colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- terreni lasciati a riposo;
- erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Rotazione: cambio di genere botanico almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro sono considerati appartenenti allo stesso genere botanico. Sono ammesse le colture secondarie, purché portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. (permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.)

VERIFICA BCAA7

1- VERIFICA DELLE ESENZIONI: per verificare se una azienda ha i requisiti per ricadere in una delle esenzioni previste dalla normativa vigente (e, quindi, non è tenuta al rispetto della BCAA7) si procede nel seguente ordine, escludendo la superficie aziendale coltivata con metodo biologico (anche nel periodo di conversione) presente nei sistemi informativi al 15.05 e quella condotta secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI), poiché tali superfici rispettano la norma *ipso facto*:

a. se la superficie a seminativo dell'azienda è inferiore ai 10 ha, l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma
b. se tutta la superficie a seminativo dell'azienda è coltivata a colture sommerse, l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma
c. se la superficie a seminativo dell'azienda è ricoperta per oltre il 75% da erba, piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo o da culture leguminose, l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma. Le specie nettarifere e mellifere sono colture a perdere, coltivate su terreni a riposo, pertanto possono concorrere all'esenzione del 75%. Come terreni equivalenti al riposo, le colture mellifere possono assolvere agli obblighi di avvicendamento anche se seguono sé stesse.
d. se la superficie SAU dell'azienda è coperta per oltre il 75% da prato permanente, erba e altre erbacee da foraggio o riso l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma.

Si specifica che nelle superfici a seminativo sono comprese le colture sommerse.

2- VERIFICA DEL RISPETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE

Specifiche:

- il controllo dello svolgimento della diversificazione è nell'anno solare ed è a livello aziendale. Se si ottempera alla norma tramite diversificazione nell'anno solare, l'anno successivo si può optare per ripetere la diversificazione o soddisfare l'obbligo tramite rotazione;
- in caso di azienda con superfici condotte sia con il metodo convenzionale che biologico o SQNPI (e che non risulta esente), ai fini del rispetto della diversificazione si tiene conto delle sole superfici condotte con il metodo convenzionale;

- è possibile intraprendere la diversificazione solamente se si è conclusa la rotazione iniziata l'anno precedente (x-2 su x-1 oppure con coltura secondaria nell'anno x-1).

3- VERIFICA DEL RISPETTO DELLA ROTAZIONE

Specifiche:

- l'obbligo di rotazione non si applica su colture sommerse, colture pluriennali (es.: prato permanente), erba o altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Le specie nettarifere e mellifere sono colture a perdere, coltivate su terreni a riposo; pertanto, possono assolvere agli obblighi di avvicendamento anche se seguono sé stesse.
- in caso di rotazione non è mai possibile la monosuccessione (ristoppio); pertanto, anche nell'esecuzione della rotazione biennale non è possibile riaprire il biennio con la stessa coltura con cui si è concluso il biennio precedente. Il controllo verterà sulla non ripetizione dello stesso codice colturale (o di un codice coltura appartenente allo stesso genere) nel piano colturale grafico dell'anno a controllo rispetto a quello dell'anno precedente;
- in caso di rotazione intra-anno, la seconda coltura deve permanere in campo per almeno 90 giorni e deve essere dichiarata nel piano colturale.
- il controllo verte sull'anno solare ed è a livello di appezzamento

ALLEGATO 9. capacità di stoccaggio degli effluenti espressa in giorni

(LA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO, IN RAPPORTO ALLA CONSISTENZA ALLEVAMENTO TABULATO, NON DEVE ESSERE INFERIORE AL VOLUME DI EFFLUENTI PRODOTTI NEL NUMERO DI GIORNI INDICATI IN TABELLA)

Specie allevata	***Specifiche***	***Allevamento in ZVN***		
		*Liquame**		*Letame*
		Colture in nota 1)		
Bovini	da latte	120	180	90
	da carne	180	180	90
Bufalini	N.A.	120	180	90
Suini	N.A.	180	180	90
Avicoli	N.A.	180	180	90
	Trattamento in nota 2)	N.A.	N.A.	120
Cunicoli	N.A.	180	180	90
	Trattamento in nota 2)	N.A.	N.A.	120
Ovicaprini	N.A.	120	180	90
Equini	N.A.	120	180	90

* Devono inoltre rispettare le capacità minime di stoccaggio:

- gli allevamenti, ubicati in Zona Ordinaria, che distribuiscono in ZVN quantitativi superiori a 3000 kg/anno di azoto;
- gli allevamenti, ubicati in Zona Ordinaria, che distribuiscono in ZVN quantitativi inferiori a 3000 kg/anno di azoto ma corrispondenti a più di un terzo della produzione totale annua di azoto;
- gli impianti di digestione anaerobica ubicati in ZVN indipendentemente dal tipo di matrici in ingresso all'impianto e dall'ubicazione dei terreni utilizzati per lo spandimento del digestato.

1) Terreni coltivati a prati di media e lunga durata, ricompresi i medicai dal terzo anno di impianto, o cereali autunno vernini per almeno un terzo della Superficie Agricola Utilizzata (di seguito SAU) disponibile per lo spandimento.
2) Deiezioni essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

N.B.: gli impianti di digestione anaerobica devono essere dotati di contenitori per lo stoccaggio della frazione palabile del digestato aventi capacità pari al volume di digestato palabile prodotto in novanta giorni.

LA CAPACITÀ MINIMA DI STOCCAGGIO DEL DIGESTATO NON PALABILE DEVE ESSERE PARI AL VOLUME PRODOTTO ALMENO IN CENTOTTANTA GIORNI, CALCOLATO CON RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE DI DIGESTATO NEGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA. LA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DEL DIGESTATO NON PALABILE DELL'IMPIANTO AZIENDALE UBICATO NEL MEDESIMO ALLEVAMENTO E ALIMENTATO ESCLUSIVAMENTE DA EFFLUENTI IVI PRODOTTI, ALLE CONDIZIONI PREVISTE IN NOTA 1), È DI CENTOVENTI GIORNI.

ALLEGATO 10. Limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) (i valori riportati sono quelli mediamente ottenibili in situazioni di campo nelle aree agricole del bacino padano)

Coltura	N efficiente	Resa
	[kg N/ha]	[t/ha]
Frumento tenero	180	6,5 gran
Frumento duro e grani di forza	190	6,0 gran
Orzo	150	6,0 gran
Avena	110	4,5 gran
Segale	120	4,5 gran
Triticale	150	6,0 gran
Riso	160	7,0 gran
Silomais (irriguo)	280	23 s.s.
Silomais (non irriguo)	210	18,4 s.s.
Mais da granella (irriguo)	280	13 gran
Mais da granella (non irriguo)	210	10,4 gran
Sorgo granella	220	7,5 gran
Sorgo da insilato	220	16,0 s.s.
Erbaio invernale di loiessa	120	7,0 s.s.
Erbaio estivo di panico	110	7,0 s.s.
Prati avvicendati o permanenti	300	13,0 s.s.
Prati avvicendati di sole leguminose (*)	170	
Leguminose da granella (pisello, soia (**), ecc.)	30	
Colza	150	4,0 gran
Girasole	120	3,5 gran
Barbabietola da seme	180	
Barbabietola da zucchero	160	60,0 tq

Coltura	N efficiente	Resa
Tabacco	200	4,4 tq
Patata	190	48,0 tq
Pomodoro	180	80,0 tq
Arboree		
Actinidia	150	25
Albicocco	135	13
Ciliegio	120	9
Melo	120	35
Nocciolo	100	2
Noce	120	4
Pero	120	30
Pesco	175	25
Susino	120	20
Vite lavorata	70	9
Vite alta produzione	100	18
Pioppo	120	20
Pioppo da biomassa	130	15
Orticole		
Aglio	170	9
Asparago verde	210	7
Basilico	110	20
Bietola da coste	190	35
Bietole. Rosse	90	40
Bietola da foglie	280	25
Broccolo	180	20
Cavolo cappuccio	250	27
Carota	195	55
Cavolfiore	225	35
Cavolo verza	165	30
Cece	80	3
Cetriolo	225	25
Cicoria	210	32
Cipolla	160	35
Cocomero	130	60
Endivie	130	35
Fagiolino da industria	70	9
Fagiolino da mercato fresco	50	9
Fagiolo	70	4
Finocchio	240	38
Fragola	160	35
Mais dolce	170	16
Melanzana	175	70
Melone	140	35
Peperone	200	50

Coltura	N efficiente	Resa
Porro	126	35
Prezzemolo	100	20
Radicchio Chioggia	161	35
Radicchio	190	20
Ravanello	80	30
Scalogno	120	8
Sedano	250	80
Spinacio da industria	190	20
Spinacio da mercato fresco	125	13
Verza	150	35
Verza da industria	150	35
Verza da seme	160	n.d.
Zucca	210	40
Zucchino da industria	190	50
Zucchino da mercato fresco	190	50

NOTA 1: gli apporti massimi di azoto della tabella devono essere ridotti nei seguenti casi:

a) coltura che segue l'aratura di un prato avvicendato di almeno 3 anni = - 40 kg N/ha;
b) coltura che segue l'aratura di un medicaio di almeno 3 anni = - 60 kg N/ha.

NOTA 2: gli apporti massimi di azoto della tabella possono essere superati qualora l'azienda giustifichi e dimostri nel PUA, sulla base di opportuna documentazione (fatture di vendita o analoga documentazione), che il livello produttivo raggiunto negli ultimi 3 anni supera quello medio tabellare.

(*) La fertilizzazione e ammessa solo alla preparazione del terreno per la semina o alla semina. Se a partire dal terzo anno si verifica la presenza di graminacee per più del 50%, il medicaio è assimilato ad un prato polifita.
(**) In caso di mancato attecchimento del rizobio è ammesso un apporto di N fino a 120 kg/ha.

ALLEGATO 11. Corsi d'acqua superficiali dell'Emilia-Romagna

N. CI RER	Codici UE 2019	Asta	L parz (km)	L Tot (km)	A parz (kmq)	A Tot (kmq)	Q annua (mc/s)	Natura C.I.	L inters. RN2000 (km)
1	IT0801010000000001IR	R. BARDONEZZA	7.8	7.8	13.7	13.7	0.1	Naturale	0.0
2	IT0801010000000002_3IR	R. BARDONEZZA	16.9	24.7	29.9	43.6	0.2	Naturale	0.0
3	IT0801020000000001_2_3IR	R. LORA - CAROGNA	20.9	20.9	32.8	32.8	0.2	Naturale	0.0
4	IT0801030000000001ER	R. CARONA - BORIACCO	20.9	20.9	34.1	34.1	0.3	Naturale	0.2
5	IT0801040000000001_2ER	R. CORNAIOLA	13.2	13.2	52.6	52.6	0.2	Naturale	1.3
	IT03N0080991LO	TIDONE (TORRENTE)	14.4	14.4	75.1	75.1	0.9	Naturale	
	IT0801050000000S1ERMOLATO	*INVASO DEL MOLATO*			*6.7*	*81.8*			
6	IT0801050000000003ER	T. TIDONE	4.8	21.6	20.1	101.9	1.2	Naturale	0.0
7	IT0801050000000004ER	T. TIDONE	8.4	30.0	83.5	185.3	1.6	Naturale	0.0
8	IT0801050000000005ER	T. TIDONE	26.6	56.6	75.2	350.7	2.8	Naturale	1.3
9	IT0801050500000001_2ER	R. LURETTA	14.4	14.4	44.2	44.2	0.4	Naturale	0.0
10	IT0801050500000003_4ER	R. LURETTA	14.9	29.3	46.0	90.2	0.8	Naturale	0.0
11	IT0801060000000001ER	T. LOGGIA	26.9	26.9	39.5	39.5	0.2	Naturale	0.1
	IT07RW2081LI-monte	F. TREBBIA 1 - monte	13.6	13.6	26.5	26.5		Naturale	
	IT07RW2081LI	F. TREBBIA 1	14.4	28.0	114.9	141.4		Naturale	
	IT07RW2082IR	F. TREBBIA 2	2.5	30.5	30.9	172.3	8.6	Naturale	
12	IT0801090000000002IR	F. TREBBIA	22.8	53.3	115.1	338.5	12.3	Naturale	0.0
13	IT0801090000000003_4_5ER	F. TREBBIA	15.7	69.0	101.4	688.3	25.1	Naturale	6.9
14	IT0801090000000006_7_8ER	F. TREBBIA	24.8	93.7	165.8	914.1	27.5	Naturale	13.1
15	IT0801090000000009_10ER	F. TREBBIA	25.2	118.9	58.4	972.4	24.3	Naturale	21.2
16	IT0801090000000011ER	F. TREBBIA	3.2	122.1	4.5	1083.9	24.8	Naturale	3.0
17	IT0801090100000001ER	T. BORECA	16.7	16.7	51.2	51.2	0.7	Naturale	14.8
	IT07RW2141LI-monte	T. AVETO 1	10.4	10.4	22.8	22.8	1.3	Naturale	
	IT07RW2141LI	T. AVETO 1 - monte	12.9	23.3	104.5	127.3		Naturale	
	IT07RW2142IR	T. AVETO 2	10.3	33.6	58.9	186.2	4.8	Naturale	
18	IT0801090200000003ER	T. AVETO	5.3	39.0	14.4	200.6	5.2	Naturale	5.3
19	IT0801090200000004ER	T. AVETO	9.7	48.7	47.8	248.4	11.1	Naturale	0.0
20	IT0801090700000001_2ER	T. PERINO	15.9	15.9	60.0	60.0	0.9	Naturale	7.8
21	IT0801091000000001ER	COLATORE DIVERSIVO OVEST	11.3	11.3	107.0	107.0	0.4	Artificiale	0.6
22	IT0801110000000001ER	T. NURE	4.6	4.6	11.0	11.0	0.4	Naturale	0.8
23	IT0801110000000002ER	T. NURE	13.9	18.5	88.2	99.2	2.7	Naturale	0.0
24	IT0801110000000003_4ER	T. NURE	22.5	41.1	208.3	326.2	6.3	Naturale	0.0

N. CI RER	Codici UE 2019	Asta	L parz (km)	L Tot (km)	A parz (kmq)	A Tot (kmq)	Q annua (mc/s)	Natura C.I.	L inters. RN2000 (km)
25	IT080111000000005_6ER	T. NURE	17.3	58.4	35.5	361.7	5.9	Naturale	13.9
26	IT080111000000007ER	T. NURE	9.2	67.6	8.0	369.7	6.0	Naturale	0.0
27	IT080111000000008ER	T. NURE	9.3	76.9	88.7	458.4	6.7	Naturale	2.2
28	IT080111030000001_2ER	T. LARDANA	11.2	11.2	18.7	18.7	0.5	Naturale	3.9
29	IT080112000000001_2ER	T. CHIAVENNA	14.1	14.1	30.3	30.3	0.3	Naturale	0.0
30	IT080112000000003_4ER	T. CHIAVENNA	17.6	31.8	47.6	77.9	0.6	Naturale	0.0
31	IT080112000000005ER	T. CHIAVENNA	20.7	52.5	62.5	363.2	3.3	Naturale	2.0
32	IT080112030000001_2ER	T. CHERO	18.3	18.3	49.5	49.5	0.7	Naturale	0.0
33	IT080112030000003_4ER	T. CHERO	17.4	35.8	13.3	62.8	0.8	Naturale	0.0
34	IT080112050000001_2ER	T. RIGLIO	14.7	14.7	28.3	28.3	0.4	Naturale	0.0
35	IT080112050000003ER	T. RIGLIO	10.1	24.7	16.6	44.8	0.5	Naturale	0.0
36	IT080112050000004_5_6ER	T. RIGLIO	25.3	50.0	35.2	160.0	1.4	Naturale	0.0
37	IT080112050100001ER	T. OGONE	7.1	7.1	8.5	8.5	0.1	Naturale	0.0
38	IT080112050100002ER	T. OGONE	12.7	19.8	14.3	22.8	0.2	Naturale	0.0
39	IT080112050200001_2ER	T. VEZZENO	10.5	10.5	17.9	17.9	0.2	Naturale	0.0
40	IT080112050200003ER	T. VEZZENO	11.3	21.8	17.6	35.4	0.3	Naturale	0.0
41	IT080112050300001ER	R. MANCASSO - GANDIOLA	10.8	10.8	21.7	21.7	0.1	Naturale	0.0
42	IT080113000000001ER	CAVO FONTANA	6.6	6.6	86.2	86.2	0.5	Artificiale	0.0
43	IT080114000000001_2ER	T. ARDA	9.5	9.5	26.6	26.6	0.6	Naturale	2.6
44	IT080114000000003ER	T. ARDA	3.9	13.4	53.5	80.1	1.5	Naturale	0.0
	IT080114000000051ERMIGNANO	*INVASO DI MIGNANO*			*9.1*	*89.1*			
45	IT080114000000004ER	T. ARDA	8.1	24.5	16.5	105.6	1.7	Naturale	0.0
46	IT080114000000005ER	T. ARDA	3.7	28.2	6.8	112.4	1.5	Naturale	0.0
47	IT080114000000006ER	T. ARDA	6.0	34.2	8.3	120.7	1.1	HMWB	0.0
48	IT080114000000007_8_9ER	T. ARDA	33.1	67.3	84.9	364.4	2.6	Naturale	0.0
49	IT080114050000001_2ER	T. ONGINA	13.5	13.5	19.0	19.0	0.2	Naturale	0.0
50	IT080114050000003_4ER	T. ONGINA	20.0	33.5	18.6	37.6	0.2	Naturale	0.0
51	IT080114050000005ER	T. ONGINA	14.1	47.5	96.2	158.7	0.8	HMWB	0.0
52	IT080114050100001ER	R. GRATTAROLO	19.3	19.3	25.0	25.0	0.1	Naturale	0.0
53	IT080115000000001ER	F. TARO	7.5	7.5	16.4	16.4	0.9	Naturale	5.0
54	IT080115000000002IR	F. TARO	30.6	38.1	176.3	212.4	7.9	Naturale	0.0
55	IT080115000000003_4_5ER	F. TARO	44.2	82.3	260.5	707.5	19.3	Naturale	7.9
56	IT080115000000006ER	F. TARO	20.4	102.7	84.2	1363.8	29.3	Naturale	20.3
57	IT080115000000007_8ER	F. TARO	21.7	124.4	75.1	1484.8	30.0	Naturale	14.2
58	IT080115000000009ER	F. TARO	14.1	138.5	78.7	2053.3	33.6	Naturale	14.1
59	IT080115050000001ER	T. LUBIANA	11.6	11.6	19.7	19.7	0.7	Naturale	0.0
60	IT080115070000001_2ER	T. GOTRA	14.2	14.2	68.6	68.6	2.8	Naturale	3.9
61	IT080115100000001ER	T. TARODINE	15.3	15.3	27.4	27.4	1.0	Naturale	0.0
62	IT080115130000001ER	T. MANUBIOLA	5.6	5.6	7.9	7.9	0.2	Naturale	5.5
63	IT080115130000002ER	T. MANUBIOLA	6.1	11.7	43.1	51.0	1.3	Naturale	0.0
64	IT080115140000001ER	T. MOZZOLA	13.1	13.1	45.3	45.3	0.8	Naturale	0.0
65	IT080115170000001_2ER	T. SPORZANA	14.1	14.1	42.3	42.3	0.4	Naturale	1.6
66	IT080115180000001ER	T. CENO	7.6	7.6	22.8	22.8	1.1	Naturale	0.5
67	IT080115180000002ER	T. CENO	25.6	33.3	150.7	210.7	6.5	Naturale	0.1
68	IT080115180000003_4_5ER	T. CENO	33.6	66.9	185.9	540.3	12.0	Naturale	12.0
69	IT080115180200001ER	T. LECCA	12.7	12.7	37.2	37.2	1.2	Naturale	0.2
70	IT080115180600001ER	T. NOVEGLIA	11.9	11.9	53.2	53.2	1.1	Naturale	3.5
71	IT080115180900001ER	T. CENEDOLA	11.3	11.3	43.4	43.4	0.8	Naturale	0.0
72	IT080115181000001ER	T. PESSOLA	16.7	16.7	47.2	47.2	0.6	Naturale	0.9
73	IT080115210000001ER	T. SCODOGNA	5.6	5.6	8.0	8.0	0.1	Naturale	0.0
74	IT080115210000002_3ER	T. SCODOGNA	9.9	15.6	10.3	18.3	0.1	Naturale	9.4
75	IT080115220000001_2ER	R.MANUBIOLA	13.3	13.3	13.6	13.6	0.1	Naturale	8.7
76	IT080115230000001ER	T. RECCHIO	11.6	11.6	17.6	17.6	0.2	Naturale	0.0

N. CI RER	Codici UE 2019	Asta	L parz (km)	L Tot (km)	A parz (kmq)	A Tot (kmq)	Q annua (mc/s)	Natura C.I.	L inters. RN2000 (km)
77	IT0801152300000002ER	T. RECCHIO	29.1	40.7	28.3	46.0	0.4	Naturale	0.0
78	IT0801152600000001_2ER	FOSSACCIA SCANNABECCO	15.5	15.5	40.5	40.5	0.2	Naturale	0.0
79	IT0801152600000003ER	FOSSACCIA SCANNABECCO	10.9	26.4	45.6	86.0	0.4	HMWB	4.8
80	IT0801152700000001_2ER	T. STIRONE	20.8	20.8	85.9	85.9	1.1	Naturale	18.6
81	IT0801152700000003ER	T. STIRONE	9.9	30.7	19.4	105.3	1.2	Naturale	9.9
82	IT0801152700000004_5_6ER	T. STIRONE	18.0	48.7	21.3	165.8	1.9	Naturale	6.6
83	IT0801152700000007ER	T. STIRONE	14.7	63.5	34.2	305.0	2.8	HMWB	0.1
84	IT0801152703000001ER	T. GHIARA	10.2	10.2	18.9	18.9	0.2	Naturale	0.0
85	IT0801152703000002-1ER	T. GHIARA	2.2	12.5	12.4	31.2	0.4	HMWB	0.0
86	IT0801152703000002-2ER	T. GHIARA	5.4	17.9	8.0	39.2	0.4	Naturale	1.8
87	IT0801152705000001_2_3-1ER	T. ROVACCHIA	29.4	29.4	42.7	99.0	0.7	Naturale	0.0
88	IT0801152705000003-2ER	T. ROVACCHIA	7.5	36.9	6.0	105.0	0.7	HMWB	0.0
89	IT0801152705010001ER	T. PAROLA	11.6	11.6	22.4	22.4	0.2	Naturale	0.0
90	IT0801152705010002ER	T. PAROLA	20.7	32.4	34.0	56.3	0.4	Naturale	0.0
91	IT0801153000000001_2ER	COLL. RIGOSA ALTA	8.6	8.6	98.7	98.7	0.4	Artificiale	5.2
92	IT0801160000000001_2ER	CAVO SISSA - ABATE	13.9	13.9	45.3	45.3	0.2	Artificiale	5.3
93	IT0801170000000001_2ER	T. PARMA	15.6	15.6	78.3	78.3	3.5	Naturale	3.8
94	IT0801170000000003_4ER	T. PARMA	20.9	36.5	114.1	279.2	6.8	Naturale	0.0
95	IT0801170000000005ER	T. PARMA	25.6	62.0	107.8	386.9	6.7	Naturale	0.0
96	IT0801170000000006-1ER	T. PARMA	2.0	64.0	0.2	611.4	10.0	HMWB	0.0
97	IT0801170000000006-2_7_8ER	T. PARMA	39.3	103.3	49.7	796.7	11.1	Naturale	2.5
98	IT0801170200000001ER	T. BRATICA	14.0	14.0	31.7	31.7	1.1	Naturale	0.2
99	IT0801170400000001ER	T. PARMOSSA	15.2	15.2	55.0	55.0	1.0	Naturale	0.0
100	IT0801170900000001_2ER	T. BAGANZA	23.0	23.0	62.1	62.1	1.6	Naturale	3.4
101	IT0801170900000003ER	T. BAGANZA	13.7	36.8	73.4	135.6	2.4	Naturale	0.0
102	IT0801170900000004ER	T. BAGANZA	21.3	58.0	52.7	224.2	2.8	Naturale	0.0
103	IT0801170903000001ER	T. CINGHIO	6.8	6.8	7.4	7.4	0.1	Naturale	0.0
104	IT0801170903000002ER	T. CINGHIO	14.8	21.6	28.6	36.0	0.3	Naturale	0.0
105	IT0801171100000001_2_3_4ER	CAN. GALASSO	23.1	23.1	91.0	91.0	0.4	Artificiale	6.8
106	IT0801171200000001ER	CAVO NAVIGLIO NAV. - MAN-DRACCHIO T.	17.2	17.2	44.7	44.7	0.9	Artificiale	0.0
107	IT0801180000000001IR	T. ENZA	9.4	9.4	19.1	19.1	0.9	Naturale	2.9
108	IT0801180000000002ER	T. ENZA	12.9	22.3	59.7	181.6	8.4	Naturale	0.0
109	IT0801180000000003ER	T. ENZA	5.7	28.0	14.2	217.5	9.1	Naturale	5.6
110	IT0801180000000004_5ER	T. ENZA	15.6	43.6	76.6	458.2	12.0	Naturale	8.0
111	IT0801180000000006-1ER	T. ENZA	6.2	49.8	25.0	483.2	10.5	Naturale	0.0
112	IT0801180000000006-2ER	T. ENZA	4.7	54.5	15.0	498.2	10.5	HMWB	0.5
113	IT0801180000000007_8ER	T. ENZA	10.2	64.7	15.6	617.3	11.3	Naturale	6.3
114	IT0801180000000009_10_11ER	T. ENZA	35.5	100.1	260.5	899.5	11.9	Naturale	7.3
115	IT0801180100000001ER	T. LIOCCA	9.0	9.0	22.6	22.6	1.4	Naturale	6.9
116	IT0801180300000001ER	T. CEDRA	19.6	19.6	80.2	80.2	6.3	Naturale	3.1
117	IT0801180400000001ER	T. BARDEA	11.2	11.2	21.7	21.7	0.5	Naturale	0.2
118	IT0801180500000001ER	T. LONZA	4.5	4.5	6.4	6.4	0.2	Naturale	4.5
119	IT0801180500000002ER	T. LONZA	9.9	14.5	56.6	63.0	1.3	Naturale	0.5
120	IT0801180600000001ER	T. TASSOBBIO	23.9	23.9	66.8	101.1	1.0	Naturale	0.4
121	IT0801180602000001ER	R. MAILLO	10.7	10.7	34.3	34.3	0.3	Naturale	0.0
122	IT0801180800000001ER	T. TERMINA	19.1	19.1	38.2	38.2	0.3	Naturale	0.7
123	IT0801180800000002ER	T. TERMINA	8.3	27.4	9.6	77.2	0.7	Naturale	0.9
124	IT0801180801000001ER	T. TERMINA DI TORRE	15.9	15.9	29.4	29.4	0.3	Naturale	0.0
125	IT0801180900000001ER	T. MASDONE	7.5	7.5	9.5	9.5	0.1	Naturale	2.5
126	IT0801180900000002ER	T. MASDONE	9.5	17.0	16.8	26.3	0.1	Naturale	0.0
127	IT0801181000000001ER	R. DELLE ZOLLE	15.7	15.7	21.6	21.6	0.1	Naturale	1.4
128	IT0801190000000001_2ER	T. CROSTOLO	14.8	14.8	46.7	46.7	0.3	Naturale	3.9

N. CI RER	Codici UE 2019	Asta	L parz (km)	L Tot (km)	A parz (kmq)	A Tot (kmq)	Q annua (mc/s)	Natura C.I.	L inters. RN2000 (km)
129	IT0801190000000003ER	T. CROSTOLO	11.3	26.0	24.3	95.9	0.5	Naturale	0.0
130	IT0801190000000004_5ER	T. CROSTOLO	11.5	37.5	24.1	120.0	0.6	HMWB	0.4
131	IT0801190000000006-1_6-2ER	T. CROSTOLO	20.5	58.1	62.6	454.0	3.1	HMWB	3.1
132	IT0801190200000001-1_1-2ER	T. CAMPOLA	15.5	15.5	24.8	24.8	0.2	Naturale	4.3
133	IT0801190400000001_2ER	T. MODOLENA	10.5	10.5	18.8	18.8	0.1	Naturale	0.0
134	IT0801190400000003ER	T. MODOLENA	15.4	25.9	16.0	34.8	0.2	Naturale	0.0
135	IT0801190400000004ER	T. MODOLENA	4.7	30.6	27.2	109.0	0.9	HMWB	0.7
136	IT0801190401000001-1ER	T. QUARESIMO	13.1	13.1	26.9	26.9	0.2	Naturale	1.4
137	IT0801190401000001-2ER	T. QUARESIMO	4.7	17.8	4.5	47.0	0.2	HMWB	0.0
138	IT0801190401010001ER	RIO MORENO	11.1	11.1	15.6	15.6	0.1	Naturale	0.0
139	IT0801190500000001_2_3_4ER	CAVO CAVA	29.5	29.5	64.9	64.9	0.2	Artificiale	4.0
140	IT0801190600000001_2ER	T. RODANO - CANALAZZO TASSONE	14.4	14.4	41.1	41.1	0.2	Naturale	6.3
141	IT0801190600000003ER	T. RODANO - CANALAZZO TASSONE	23.5	37.9	56.3	97.4	1.2	HMWB	0.0
142	IT0801200000000001_2ER	F. SECCHIA	15.0	15.0	64.2	82.4	4.0	Naturale	10.3
143	IT0801200000000003_4ER	F. SECCHIA	14.5	29.5	84.9	255.2	8.9	Naturale	10.5
144	IT0801200000000005-1ER	F. SECCHIA	10.8	40.3	72.1	400.3	20.5	Naturale	0.0
145	IT0801200000000005-2ER	F. SECCHIA	2.6	42.9	4.7	404.9	20.5	HMWB	0.0
146	IT0801200000000005-3_6_7ER	F. SECCHIA	15.0	57.8	87.1	952.6	23.3	Naturale	0.0
147	IT0801200000000008ER	F. SECCHIA	10.4	68.2	76.3	1028.9	20.7	HMWB	0.0
148	IT0801200000000009_10ER	F. SECCHIA	8.9	77.1	12.6	1091.2	21.2	Naturale	1.5
149	IT0801200000000011_12ER	F. SECCHIA	11.1	88.2	44.2	1341.1	22.8	Naturale	3.2
150	IT0801200000000013-1ER	F. SECCHIA	9.8	98.0	3.2	1344.3	22.7	HMWB	0.0
151	IT0801200000000013-2ER	F. SECCHIA	32.5	130.6	10.3	1354.6	22.7	Naturale	0.0
152	IT0801200000000013-3ER	F. SECCHIA	3.7	134.3	0.4	1355.0	22.7	HMWB	0.0
153	IT0801200000000013-4ER	F. SECCHIA	3.1	137.4	0.8	1355.8	22.7	Naturale	0.0
	IT03N00808614LO	F. SECCHIA	28.6	166.0	7.9	2189.9	25.1		
154	IT0801200200000001ER	T. RIARBERO	8.0	8.0	18.2	18.2	1.1	Naturale	8.0
155	IT0801200300000001ER	R. OZOLA	6.3	6.3	12.2	12.2	0.9	Naturale	6.3
156	IT0801200300000002_3ER	R. OZOLA	9.6	15.9	51.9	64.2	3.4	Naturale	3.5
157	IT0801200500000001ER	T. LUCOLA	12.8	12.8	23.7	23.7	0.4	Naturale	1.9
158	IT0801200700000001_2ER	T. SECCHIELLO	21.2	21.2	73.0	73.0	2.3	Naturale	4.5
159	IT0801200900000001ER	T. DOLO	9.3	9.3	31.9	31.9	1.8	Naturale	9.2
160	IT0801200900000002ER	T. DOLO	22.9	32.2	103.3	135.2	5.6	Naturale	1.8
161	IT0801200900000003ER	T. DOLO	2.7	34.9	7.0	273.5	8.0	Naturale	0.0
162	IT0801200902000001ER	T. DRAGONE	5.6	5.6	12.9	12.9	0.6	Naturale	1.9
163	IT0801200902000002_3ER	T. DRAGONE	13.8	19.4	61.6	74.6	1.4	Naturale	8.0
164	IT0801200902000004_5ER	T. DRAGONE	11.9	31.3	56.8	131.3	2.2	Naturale	2.0
165	IT0801201000000001_2ER	T. ROSSENNA	14.0	14.0	22.1	22.1	0.4	Naturale	1.2
166	IT0801201000000003ER	T. ROSSENNA	18.3	32.3	107.5	187.1	2.3	Naturale	0.0
167	IT0801201002000001-1ER	T. COGORNO	5.0	5.0	9.8	9.8	0.6	HMWB	0.0
168	IT0801201002000001-2ER	T. COGORNO	9.4	14.4	47.6	57.4	0.6	Naturale	0.0
169	IT0801201300000001_2_3ER	FOSSA DI SPEZZANO	15.1	15.1	27.2	27.2	0.2	Naturale	7.4
170	IT0801201300000004ER	FOSSA DI SPEZZANO	11.7	26.8	22.5	49.7	0.6	Naturale	0.3
171	IT0801201400000001ER	T. TRESINARO	8.7	8.7	19.8	19.8	0.2	Naturale	0.0
172	IT0801201400000002_3ER	T. TRESINARO	25.2	33.9	123.9	143.7	1.1	Naturale	2.6
173	IT0801201400000004ER	T. TRESINARO	14.0	48.0	62.1	205.8	1.6	Naturale	0.0
174	IT0801201600000001_2ER	CAVO PARMIGIANA MOGLIA	20.0	20.0	95.1	95.1	0.6	Artificiale	4.5
175	IT0801201600000003_4ER	CAVO PARMIGIANA MOGLIA	19.5	39.5	68.1	491.8	3.0	Artificiale	3.9
176	IT0801201603000001_2ER	CAVO BONDENO	25.3	25.3	91.0	91.0	0.4	Artificiale	3.7
177	IT0801201606000001_2_3ER	CAVO TRESINARO	42.2	42.2	105.8	105.8	0.8	Artificiale	8.3
178	IT0801201607000001_2_3ER	CAVO LAMA	40.2	40.2	131.8	131.8	0.9	Artificiale	5.8

N. CI RER	Codici UE 2019	Asta	L parz (km)	L Tot (km)	A parz (kmq)	A Tot (kmq)	Q annua (mc/s)	Natura C.I.	L inters. RN2000 (km)
	IT03POSEPMCA1LO	DUGALE PARMIGIANA MOGLIA (CANALE)	16.8	50.4	6.2	334.5	2.4	Artificiale	
179	IT080120170100001_2_3ER	CAN. COLL. A. BASSE REGGIANE	33.6	33.6	143.9	143.9	0.8	Artificiale	10.3
180	IT080120170200001_2ER	CAVO COLL. A. BASSE MODENESI	11.5	11.5	78.0	78.0	0.5	Artificiale	3.0
181	IT080120170200003_4ER	CAVO COLL. A. BASSE MODENESI	7.1	18.6	34.3	184.3	1.6	Artificiale	2.5
182	IT080120170202001_2ER	FOSSETTA CAPPELLO	12.7	12.7	72.1	72.1	0.9	Artificiale	4.9
	IT030013281IR	BONIFICA MANTOVANA	51.0	51.0	339.5	339.5	0.6	Artificiale	
183	IT080122000000001_2ER	F. PANARO	17.3	58.5	152.4	626.4	17.6	Naturale	3.0
184	IT080122000000003_4ER	F. PANARO	8.9	67.4	32.5	702.1	17.8	Naturale	3.1
185	IT080122000000005_6ER	F. PANARO	8.7	76.1	30.7	732.8	16.2	HMWB	0.0
186	IT080122000000007_8_9ER	F. PANARO	19.6	95.7	79.1	878.5	16.6	Naturale	4.4
187	IT080122000000010_11_12ER	F. PANARO	56.3	152.0	8.3	1627.3	19.7	HMWB	1.5
188	IT080122000000013ER	F. PANARO	7.5	159.5	3.8	1789.3	19.9	Naturale	7.1
189	IT080122010000001ER	T. LEO	10.6	17.9	59.4	173.0	6.1	Naturale	0.0
190	IT080122010100001ER	T. OSPITALE	7.4	7.4	26.6	26.6	1.4	Naturale	6.8
191	IT080122010200001ER	T. FELLICAROLO	7.2	7.2	38.1	38.1	1.6	Naturale	5.9
192	IT080122010300001_2_3ER	T. DARDAGNA	17.1	17.1	48.9	48.9	1.8	Naturale	8.0
193	IT080122020000001_2ER	T. SCOLTENNA	23.1	31.1	137.8	223.1	9.4	Naturale	0.0
194	IT080122020000003ER	T. SCOLTENNA	3.5	34.7	12.3	235.4	9.5	HMWB	0.0
195	IT080122020000004ER	T. SCOLTENNA	6.5	41.2	49.3	284.6	10.2	Naturale	6.5
196	IT080122020200001IR	T. POZZE - S. ROCCO	8.1	8.1	17.1	17.1	1.0	Naturale	1.2
197	IT080122020300001ER	R. TAGLIOLE	10.5	10.5	26.2	26.2	1.7	Naturale	6.3
198	IT080122020400001ER	T. PERTICARA	10.9	10.9	42.0	42.0	1.2	Naturale	1.1
199	IT080122030000001ER	T. LERNA	8.0	8.0	16.3	16.3	0.1	Naturale	5.3
200	IT080122090000001ER	R. DELLE VALLECCHIE O ZACCONE	9.4	9.4	11.8	11.8	0.1	Naturale	6.8
201	IT080122100000001ER	R. TORTO	14.3	14.3	31.4	31.4	0.2	Naturale	0.3
202	IT080122120000001ER	T. GUERRO	10.7	10.7	27.0	27.0	0.2	Naturale	0.0
203	IT080122120000002ER	T. GUERRO	9.6	20.3	12.5	39.5	0.2	Naturale	0.0
204	IT080122130000001ER	T. NIZZOLA	9.2	9.2	17.3	17.3	0.1	Naturale	0.0
205	IT080122130000002ER	T. NIZZOLA	10.9	20.1	9.8	27.1	0.1	Naturale	0.4
206	IT080122150000001_2ER	T. TIEPIDO	11.6	11.6	40.6	40.6	0.3	Naturale	0.0
207	IT080122150000003_4ER	T. TIEPIDO	19.7	31.4	20.0	110.7	0.8	Naturale	0.0
208	IT080122150200001ER	T. GRIZZAGA	8.3	8.3	7.6	7.6	0.0	Naturale	0.0
209	IT080122150200002_3ER	T. GRIZZAGA	16.8	25.1	42.5	50.1	0.3	Naturale	0.0
210	IT080122160000001_2ER	CAN. NAVIGLIO	16.3	16.3	94.2	94.2	0.8	Artificiale	0.0
211	IT080122160000003ER	CAN. NAVIGLIO	13.5	29.8	87.5	181.8	2.4	Artificiale	0.0
212	IT080122170000001ER	COLL. A.ALTE (CAVAMENTO-FOSCAGLIA)	9.6	9.6	116.7	116.7	0.5	Artificiale	0.0
213	IT080122170000002ER	COLL. A.ALTE (CAVAMENTO-FOSCAGLIA)	17.9	27.5	59.7	257.6	1.1	Artificiale	1.7
214	IT080122170400001_2_3ER	COLL. BOSCO - ZENA	20.1	20.1	81.3	81.3	0.3	Artificiale	3.2
215	IT080122180000001ER	CAN. DIVERSIVO DI BURANA	21.9	21.9	85.0	85.0	0.4	Artificiale	0.0
216	IT080122180000002_3ER	CAN. DIVERSIVO DI BURANA	15.8	37.7	1.0	190.4	1.0	Artificiale	0.0
217	IT080122180200001ER	CAVO VALLICELLA	15.9	15.9	104.4	104.4	0.7	Artificiale	0.0
218	IT080122190000001_2ER	CAN. EMISS. A. BASSE - CAVAMENTO PALATA	21.7	21.7	75.0	158.1	0.8	Artificiale	1.7
219	IT080122190200001ER	CAN. COLL. A. BASSE SX	10.7	10.7	83.2	83.2	0.4	Artificiale	1.7
220	ITIRN00813IR	F. PO	35.7	305.0	12.5	39000.0	926.3	Naturale	9.3
221	ITIRN00814IR	F. PO	52.4	357.4	100.5	44000.0	971.3	Naturale	30.6
222	ITIRN00815IR	F. PO	35.3	392.7	48.1	51000.0	1188.2	Naturale	16.8
223	ITIRN00816IR	F. PO	42.8	435.6	71.1	53500.0	1234.0	Naturale	14.1

N. CI RER	Codici UE 2019	Asta	L parz (km)	L Tot (km)	A parz (kmq)	A Tot (kmq)	Q annua (mc/s)	Natura C.I.	L inters. RN2000 (km)
224	ITIRN00817IR	F. PO	33.3	468.8	52.8	56000.0	1277.8	Naturale	6.2
	IT03N00818LO	F. PO	29.3	498.1	25.1	62500.0	1447.0	Naturale	
225	ITIRN00819IR	F. PO	108.6	606.7	55.2	70100.0	1655.8	Naturale	61.1
226	ITIR56450IR	FIUME PO DI GORO	43.1	43.1	9.8	7010.0	165.6	Naturale	43.1
227	IT0802000000000001_2ER	CANAL BIANCO - SECONDO TRONCO	42.3	42.3	33.9	90.0	0.3	Artificiale	1.2
228	IT0803000000000001ER	COLL. GIRALDA	12.0	12.0	63.1	63.1	0.2	Artificiale	1.1
229	IT0804000000000001ER	PO DI VOLANO	7.2	7.2	21.2	21.2	0.1	Artificiale	5.7
230	IT0804000000000002_3_4ER	PO DI VOLANO	25.6	32.8	41.0	854.2	5.5	Artificiale	10.5
231	IT0804020000000001ER	COLL. A. ALTE FERRARESI	29.4	29.4	169.2	337.6	1.8	Artificiale	1.0
232	IT0804020300000001ER	CANAL BIANCO - PRIMO TRONCO	40.3	40.3	224.6	168.4	0.5	Artificiale	0.0
233	IT0804030000000001ER	COLL. A. BASSE FERRARESI	4.6	4.6	133.7	355.3	1.5	Artificiale	1.0
234	IT0804030100000001ER	CAN. LEONE	24.9	24.9	221.6	221.6	0.9	Artificiale	0.0
235	IT0804040000000001ER	COLL. MAESTRO	7.4	7.4	99.2	99.2	0.6	Artificiale	0.0
236	IT0805000000000001ER	CAN. BURANA - NAVIGABILE	29.0	51.6	92.0	543.8	2.8	Artificiale	0.3
237	IT0805000000000002ER	CAN. BURANA - NAVIGABILE	42.5	94.1	47.4	987.4	5.8	Artificiale	0.0
238	IT0805000000000003_4ER	CAN. BURANA - NAVIGABILE	26.7	120.8	7.1	1907.0	10.9	Artificiale	25.0
239	IT0805010000000001IR	CAN. QUARANTOLI	22.6	22.6	161.3	161.3	0.8	Artificiale	0.0
240	IT0805030000000001_2ER	CAN. BAGNOLI - RUSCO I	12.9	12.9	67.9	145.7	0.9	Artificiale	0.5
241	IT0805030200000001_2_3ER	FOSSA REGGIANA	18.1	18.1	77.7	77.7	0.4	Artificiale	5.3
242	IT0805050000000001ER	CAN. PILASTRESI	5.9	5.9	43.1	74.5	0.2	Artificiale	0.5
	IT03POFOCA1IR	FOSSALTA (CANALE)	14.5	14.5	31.4			Artificiale	
243	IT0805090000000001_2ER	CAN. DI CENTO	29.5	29.5	112.4	112.4	0.7	Artificiale	0.0
244	IT0805090000000003ER	CAN. DI CENTO	17.6	47.1	99.7	212.1	1.1	Artificiale	2.3
245	IT0805100000000001ER	PO DI PRIMARO	12.5	12.5	1.9	1.9	0.0	Artificiale	12.4
246	IT0805100000000002ER	PO DI PRIMARO	15.8	28.2	57.1	184.1	0.9	Artificiale	15.1
247	IT0805100300000001ER	SC. CEMBALINA - PRINC. SUPERIORE	31.8	31.8	125.1	125.1	0.6	Artificiale	0.1
248	IT0805130000000001ER	CAN. CIRCONDARIALE BANDO - VALLE LEPRI	10.2	10.2	0.7	79.1	0.4	Artificiale	10.1
249	IT0805130000000002ER	CAN. CIRCONDARIALE BANDO - VALLE LEPRI	27.4	37.6	242.3	544.2	2.5	Artificiale	27.4
250	IT0805130100000001ER	CANALETTA DI BANDO	11.4	11.4	78.5	78.5	0.4	Artificiale	0.5
251	IT0805130200000001ER	CANALETTA RIUNITA BENVIGNANTE - SABBI	21.2	21.2	94.1	94.1	0.4	Artificiale	1.5
252	IT0805130700000001ER	FOSSA MASI - BEVILACQUA	24.1	24.1	128.6	128.6	0.6	Artificiale	0.1
253	IT0805140000000001ER	COLL. MEZZANO	16.4	16.4	128.4	128.4	0.8	Artificiale	16.4
254	IT0805160000000001ER	CAN. EMISS. GUAGNINO - V. ISOLA	12.0	12.0	72.2	72.2	0.6	Artificiale	1.5
255	IT0805170000000001_2ER	CAN. CIRCONDARIALE GRAMIGNE - FOSSE	27.7	27.7	95.7	167.7	1.1	Artificiale	27.8
256	IT0805170400000001ER	COLL. FOSSE	8.6	8.6	72.1	72.1	0.4	Artificiale	8.6
	IT09CI_I021RE124FI	F. RENO MONTE	9.8	9.8	33.7	33.7	1.2	Naturale	
257	IT0806000000000002IR	F. RENO	17.3	27.1	68.6	102.3	2.7	Naturale	0.0
258	IT0806000000000003_4_5ER	F. RENO	39.8	66.9	182.8	651.5	14.2	Naturale	9.2
259	IT0806000000000006ER	F. RENO	6.5	73.5	21.8	673.4	14.2	HMWB	3.3
260	IT0806000000000007_8_9ER	F. RENO	18.1	91.6	104.3	1094.9	16.3	HMWB	10.2
261	IT0806000000000010_11_12ER	F. RENO	17.5	109.1	28.1	1122.9	16.3	Naturale	2.3
262	IT0806000000000013-1ER	F. RENO	4.3	113.4	31.7	1154.7	17.6	HMWB	0.0
263	IT0806000000000013-2_14ER	F. RENO	17.6	131.0	56.5	1583.6	17.6	Naturale	3.8
264	IT0806000000000015_16ER	F. RENO	30.7	161.7	7.8	1687.5	19.5	HMWB	14.0
265	IT0806000000000017_18ER	F. RENO	14.8	176.5	11.4	2334.4	19.7	HMWB	9.1
266	IT080600000000019ER	F. RENO	23.7	200.2	4.0	4171.2	29.2	Naturale	23.7
267	IT0806000000000020_21ER	F. RENO	12.0	212.1	2.7	4173.9	28.6	HMWB	11.9

N. CI RER	Codici UE 2019	Asta	L parz (km)	L Tot (km)	A parz (kmq)	A Tot (kmq)	Q annua (mc/s)	Natura C.I.	L inters. RN2000 (km)
	IT09CI_I021RE560IR	TORRENTE LIMENTRA DI SAMBUCA	20.6	20.6	44.3	44.3	1.5	Naturale	
268	IT080603000000001ER	R. MAGGIORE	7.9	7.9	16.4	16.4	0.4	Naturale	0.0
269	IT080604000000001ER	T. SILLA	9.1	9.1	29.6	29.6	0.8	Naturale	9.0
270	IT080604000000002ER	T. SILLA	9.2	18.2	55.1	84.7	2.2	Naturale	0.0
	IT09CI_I021RE561IR	F. LIMENTRA DI TREPPIO TRATTO MONTE (*)	17.8	17.8	67.0	67.0	2.0	Naturale	
	IT080606000000001ERSUVIANA	*INVASO DI SUVIANA*			*10.9*	*77.9*			
271	IT080606000000003-1ER	F. LIMENTRA DI TREPPIO	8.3	29.2	54.2	132.1	5.2	HMWB	0.0
272	IT080606000000003-2ER	F. LIMENTRA DI TREPPIO	4.7	33.8	12.5	144.7	5.2	Naturale	0.0
273	IT080607000000001ER	T. VERGATELLO	11.3	11.3	25.2	52.2	0.5	Naturale	0.0
274	IT080607010000001ER	T. ANEVA	18.2	18.2	27.0	27.0	0.3	Naturale	0.3
275	IT080609000000001ER	T. VENOLA	13.2	13.2	24.0	24.0	0.2	Naturale	0.0
276	IT080610000000001_2IR	T. SETTA	23.4	23.4	72.7	72.7	1.4	Naturale	0.0
277	IT080610000000003_4ER	T. SETTA	19.0	42.4	76.7	303.5	3.2	Naturale	9.6
278	IT080610000000005ER	T. SETTA	4.8	47.2	13.6	317.2	3.3	Naturale	3.0
279	IT080610010000001IR	T. GAMBELLATO	8.9	8.9	42.6	42.6	0.2	Naturale	0.0
280	IT080610020000001ER	T. BRASIMONE	4.6	4.6	7.5	7.5	0.2	Naturale	4.4
	IT080610020000001ERBRASIMONE	*INVASO DEL BRASIMONE*			*6.1*	*13.6*			
281	IT080610020000002_3ER	T. BRASIMONE	15.8	22.0	59.7	73.3	1.0	Naturale	2.4
282	IT080610030000001-1_1-2ER	T. SAMBRO	14.4	14.4	38.3	38.3	0.4	Naturale	4.8
283	IT080615000000001_2ER	T. SAMOGGIA	19.0	19.0	67.9	67.9	0.3	Naturale	0.0
284	IT080615000000003_4ER	T. SAMOGGIA	10.6	29.6	27.0	166.0	0.9	Naturale	1.8
285	IT080615000000005_6ER	T. SAMOGGIA	11.0	40.5	9.1	175.1	0.9	HMWB	0.0
286	IT080615000000007-1_7-2_7-3ER	T. SAMOGGIA	20.9	61.5	38.2	372.4	1.6	HMWB	3.9
287	IT080615020000001_2ER	T. GHIAIE	17.5	17.5	71.0	71.0	0.5	Naturale	0.0
288	IT080615050000001ER	T. LAVINO	8.7	8.7	18.5	18.5	0.0	Naturale	0.0
289	IT080615050000002ER	T. LAVINO	11.3	20.0	39.6	58.1	0.3	Naturale	0.0
290	IT080615050000003ER	T. LAVINO	4.3	24.3	28.2	86.3	0.4	Naturale	0.0
291	IT080615050000004_5ER	T. LAVINO	14.9	39.1	0.7	159.2	0.6	HMWB	0.0
292	IT080615050301001ER	T. GHIRONDA	5.1	5.1	8.2	8.2	0.0	Naturale	0.0
293	IT080615050301002ER	T. GHIRONDA	13.7	18.8	64.0	72.2	0.2	HMWB	0.0
294	IT080616000000001_2ER	CAN. NAVILE	18.8	18.8	28.7	28.7	1.8	Artificiale	0.0
295	IT080616000000003ER	CAN. NAVILE	17.6	36.3	1.0	15.3	1.0	Artificiale	16.9
296	IT080617000000001_2ER	CAN. SAVENA ABB. - DIVERSIVO	36.3	36.3	66.3	80.8	1.4	Artificiale	3.4
297	IT080617020000001ER	CAN. DIVERSIVO NAVILE - SAVENA	3.9	3.9	0.2	14.6	0.9	Artificiale	0.0
298	IT080618000000001_2ER	CAN. RIOLO - DELLA BOTTE	38.5	38.5	170.9	170.9	0.7	Artificiale	0.0
299	IT080618000000003_4_5ER	CAN. RIOLO - DELLA BOTTE	33.4	71.9	43.9	337.8	1.5	Artificiale	23.7
300	IT080618040000001_2_3ER	CAN. ALLACC. IV CIRCONDARIO	28.0	28.0	123.0	123.0	0.6	Artificiale	2.7
301	IT080619000000001_2ER	CAN. LORGANA	19.4	19.4	93.4	93.4	0.4	Artificiale	6.0
302	IT080619000000003_4ER	CAN. LORGANA	25.8	45.2	204.3	297.7	1.4	Artificiale	12.6
303	IT080620000000001_2IR	T. IDICE	17.3	17.3	63.6	63.6	0.7	Naturale	1.5
304	IT080620000000003ER	T. IDICE	16.0	33.3	47.1	110.7	0.9	Naturale	0.3
305	IT080620000000004ER	T. IDICE	5.3	38.5	11.6	122.3	0.6	Naturale	5.2
306	IT080620000000005_6ER	T. IDICE	14.9	53.4	13.3	400.4	2.6	Naturale	0.0
307	IT080620000000007_8_9ER	T. IDICE	31.6	85.0	22.8	586.2	3.1	HMWB	22.3
308	IT080620010000001ER	T. ZENA	8.5	8.5	10.4	10.4	0.1	Naturale	0.0
309	IT080620010000002_3_4ER	T. ZENA	25.4	34.0	50.5	81.1	0.5	Naturale	8.4
310	IT080620010000005ER	T. ZENA	5.4	39.3	6.2	87.3	0.5	Naturale	5.4
311	IT080620010100001ER	R. LAURENZANO	12.8	12.8	20.2	20.2	0.1	Naturale	0.1

N. CI RER	Codici UE 2019	Asta	L parz (km)	L Tot (km)	A parz (kmq)	A Tot (kmq)	Q annua (mc/s)	Natura C.I.	L inters. RN2000 (km)
312	IT0806200200000001IR	T. SAVENA	6.7	6.7	15.0	15.0	0.3	Naturale	3.9
313	IT0806200200000002-1_2-2ER	T. SAVENA	10.4	17.1	38.6	53.6	0.8	Naturale	4.1
314	IT0806200200000003_4_5-1ER	T. SAVENA	16.9	33.9	58.3	111.9	1.4	Naturale	7.4
315	IT0806200200000005-2ER	T. SAVENA	7.1	41.0	27.9	139.8	1.4	HMWB	0.0
316	IT0806200200000006ER	T. SAVENA	4.9	45.9	17.1	156.9	1.4	Naturale	0.0
317	IT0806200200000007ER	T. SAVENA	8.0	53.9	20.6	177.6	1.5	Naturale	0.0
318	IT0806200400000001ER	T. QUADERNA	10.4	10.4	22.8	22.8	0.1	Naturale	0.0
319	IT0806200400000002_3ER	T. QUADERNA	7.8	18.2	12.7	35.4	0.1	Naturale	0.0
320	IT0806200400000004_5ER	T. QUADERNA	20.4	38.7	18.7	162.9	0.5	HMWB	3.3
321	IT0806200401000001ER	R. CENTONARA OZZANESE	4.2	4.2	2.8	2.8	0.0	Naturale	4.1
322	IT0806200401000002ER	R. CENTONARA OZZANESE	6.9	11.1	13.5	16.3	0.1	HMWB	0.0
323	IT0806200404000001_2-1ER	T. GAIANA	14.7	14.7	13.4	13.4	0.3	Naturale	0.0
324	IT0806200404000002-2ER	T. GAIANA	11.5	26.2	79.2	92.6	0.3	HMWB	0.0
	IT09CI_I021RE692IR	T. SILLARO MONTE	7.3	7.3	18.3	18.3	0.2	Naturale	
325	IT0806210000000002_3_4_5ER	T. SILLARO	24.5	31.8	111.1	129.5	0.8	Naturale	4.3
326	IT0806210000000006_7_8ER	T. SILLARO	23.4	55.2	68.0	248.7	1.0	Naturale	0.0
327	IT0806210000000009_10ER	T. SILLARO	19.8	74.9	1.4	506.3	1.4	HMWB	8.8
328	IT0806210300000001ER	T. SELLUSTRA	13.5	13.5	22.7	22.7	0.1	Naturale	0.9
329	IT0806210300000002ER	T. SELLUSTRA	12.4	25.9	7.9	30.7	0.1	Naturale	0.8
330	IT0806210400000001ER	R. CORRECCHIO	6.4	6.4	4.7	4.7	0.0	Naturale	4.3
331	IT0806210400000002ER	R. CORRECCHIO	12.4	18.8	15.9	20.6	0.0	HMWB	0.0
332	IT0806210500000001ER	COLL. MENATA - SUSSIDIA-RIO	4.4	23.6	102.5	102.5	0.5	Artificiale	4.4
333	IT0806210500000002ER	COLL. MENATA - SUSSIDIA-RIO	4.0	27.6	4.1	256.1	1.2	Artificiale	3.9
334	IT0806210506000001_2ER	SC. SESTO ALTO - GARDA	16.6	16.6	51.7	51.7	0.2	Artificiale	8.7
335	IT0806210506000003ER	SC. SESTO ALTO - GARDA	2.7	19.2	3.4	149.6	0.7	Artificiale	2.6
336	IT0806210506010001ER	SC. GARDA	10.8	10.8	94.5	94.5	0.4	Artificiale	9.8
	IT09CI_I021RE127FI	F. SANTERNO MONTE	10.0	10.0	52.1	52.1	0.8	Naturale	
	IT09CI_I021RE128IR	F. SANTERNO TRATTO	17.6	27.6	180.8	233.0	3.6	Naturale	
337	IT0806220000000003_4ER	F. SANTERNO	20.1	47.7	86.3	319.2	4.2	Naturale	1.3
338	IT0806220000000005ER	F. SANTERNO	4.8	52.5	28.6	347.8	3.6	Naturale	4.8
339	IT0806220000000006_7ER	F. SANTERNO	10.4	62.9	72.8	420.7	3.8	HMWB	1.0
340	IT0806220000000008ER	F. SANTERNO	8.4	71.3	14.4	435.0	4.0	Naturale	0.0
341	IT0806220000000009ER	F. SANTERNO	4.0	75.3	3.2	464.6	4.0	Naturale	0.0
342	IT0806220000000010-1ER	F. SANTERNO	22.1	97.4	2.3	467.0	4.0	HMWB	0.0
343	IT0806220000000010-2ER	F. SANTERNO	6.1	103.5	0.8	467.7	4.0	Naturale	2.7
344	IT0806220500000001ER	R. SANGUINARIO	13.8	13.8	26.4	26.4	0.1	Naturale	0.0
	IT09CI_I021RE129FI	F. SENIO MONTE	8.6	8.6	41.5	41.5	0.7	Naturale	
	IT09CI_I021RE130IR	F. SENIO VALLE	12.2	20.8	53.0	94.4	1.3	Naturale	
345	IT0806230000000003_4ER	T. SENIO	11.2	32.1	58.1	152.5	1.7	Naturale	0.0
346	IT0806230000000005_6ER	T. SENIO	7.9	40.0	20.1	172.6	1.4	Naturale	3.9
347	IT0806230000000007ER	T. SENIO	5.7	45.7	10.3	182.9	1.5	Naturale	0.0
348	IT0806230000000008-1ER	T. SENIO	10.1	55.8	15.7	257.3	1.9	Naturale	0.0
349	IT0806230000000008-2ER	T. SENIO	4.1	59.9	12.9	270.2	1.9	HMWB	0.0
350	IT0806230000000009-1ER	T. SENIO	5.5	65.4	0.4	270.6	1.9	Naturale	0.0
351	IT0806230000000009-2ER	T. SENIO	36.1	101.5	2.0	272.6	1.9	HMWB	2.8
352	IT0806230200000001_2IR	T. SINTRIA	14.2	14.2	20.2	20.2	0.2	Naturale	4.4
353	IT0806230200000003_4ER	T. SINTRIA	13.8	27.9	30.6	50.8	0.3	Naturale	3.6
354	IT0806230200000005ER	T. SINTRIA	2.8	30.7	7.8	58.7	0.3	Naturale	0.3
355	IT0807000000000001ER	CAN. BON. DESTRA RENO	21.2	45.5	140.6	475.4	2.4	Artificiale	0.3
356	IT0807000000000002_3ER	CAN. BON. DESTRA RENO	16.5	61.9	76.8	736.9	3.4	Artificiale	0.0
357	IT0807010000000001ER	CAN. ZANIOLO	24.3	24.3	145.9	145.9	0.8	Artificiale	0.0

N. CI RER	Codici UE 2019	Asta	L parz (km)	L Tot (km)	A parz (kmq)	A Tot (kmq)	Q annua (mc/s)	Natura C.I.	L inters. RN2000 (km)
358	IT0807050000000001ER	CAN. VELA	7.6	28.7	85.5	188.9	0.9	Artificiale	1.3
359	IT0807050100000001ER	CAN. TRATTURO	21.0	21.0	103.3	103.3	0.4	Artificiale	0.0
360	IT0807070000000001ER	CAN. FOSSO VECCHIO	37.1	37.1	184.7	184.7	0.7	Artificiale	0.0
	IT09CI_I039LM108FI	F. LAMONE MONTE	8.9	8.9	24.7	24.7	0.5	Naturale	
	IT09CI_I039LM109IR	F. LAMONE VALLE	16.1	25.0	128.0	152.7	2.2	Naturale	
361	IT0808000000000003ER	F. LAMONE	12.4	37.4	45.7	198.4	2.5	Naturale	0.0
362	IT0808000000000004ER	F. LAMONE	12.6	50.0	42.0	240.3	2.2	Naturale	0.0
363	IT080800000000005_6ER	F. LAMONE	18.4	68.4	35.6	275.9	2.2	Naturale	0.0
364	IT080800000000007_8_9ER	F. LAMONE	26.1	94.5	14.3	521.2	4.2	HMWB	5.8
365	IT0808000000000010_11_12ER	F. LAMONE	26.9	121.4	2.7	523.8	3.5	HMWB	14.6
366	IT0808030000000001_2ER	T. MARZENO	22.6	46.0	35.8	184.9	1.6	Naturale	0.6
367	IT0808030000000003ER	T. MARZENO	9.8	55.8	11.3	230.9	1.8	Naturale	0.0
	IT09CI_I039LM392IR	T. ACERRETA	25.1	25.1	63.1	63.1	0.6	Naturale	
368	IT0808030100000001_2ER	T. TRAMAZZO	8.7	8.7	23.9	23.9	0.3	Naturale	4.2
369	IT0808030100000003_4ER	T. TRAMAZZO	14.6	23.3	46.5	70.4	0.6	Naturale	0.0
370	IT0808030300000001_2ER	R. ALBONELLO	13.8	13.8	15.6	15.6	0.1	Naturale	5.8
371	IT0808030400000001_2_3ER	T. SAMOGGIA 1	19.3	19.3	34.7	34.7	0.2	Naturale	2.4
372	IT0809000000000001ER	CAN. CANDIANO	10.8	10.8	78.4	349.1	4.7	Artificiale	0.0
373	IT0809030000000001ER	SC. MAGNI	1.0	1.0	50.5	270.7	2.4	Artificiale	3.2
374	IT0809030100000001_2ER	SC. VIA CUPA	36.3	36.3	144.9	144.9	1.0	Artificiale	1.6
375	IT0809040000000001_2_3ER	CAN. CONSORZIALE VIA CERBA	9.5	9.5	75.3	75.3	0.2	Artificiale	4.6
376	IT0811000000000001ER	FIUMI UNITI	9.5	107.8	1.3	1198.4	8.8	HMWB	0.5
377	IT0811010000000001_2_3IR	F. MONTONE	17.5	17.5	49.0	81.4	1.5	Naturale	8.4
378	IT0811010000000004ER	F. MONTONE	11.6	29.0	49.1	130.5	2.0	Naturale	0.0
379	IT0811010000000005ER	F. MONTONE	19.8	48.9	100.9	231.5	2.5	Naturale	0.0
380	IT0811010000000006ER	F. MONTONE	4.4	53.2	8.6	240.0	2.3	Naturale	0.0
381	IT0811010000000007_8ER	F. MONTONE	10.9	64.1	20.7	260.7	2.1	Naturale	7.5
382	IT0811010000000009ER	F. MONTONE	34.1	98.3	27.8	546.4	4.2	HMWB	0.0
383	IT0811010100000001IR	FOSSO DELL-ACQUACHETA	12.1	12.1	32.4	32.4	0.7	Naturale	4.4
384	IT0811010400000001_2IR	F. RABBI	10.6	10.6	26.3	26.3	0.6	Naturale	5.9
385	IT0811010400000003_4_5ER	F. RABBI	13.3	23.9	38.2	81.7	1.2	Naturale	3.2
386	IT0811010400000006_7ER	F. RABBI	29.6	53.5	84.7	190.9	2.1	Naturale	0.0
387	IT0811010400000008ER	F. RABBI	14.3	67.7	31.1	222.0	2.0	Naturale	0.0
388	IT0811010401000001ER	F.SSO DI FIUMICELLO	8.7	8.7	17.2	17.2	0.1	Naturale	8.6
389	IT0811010402000001ER	T. FANTELLA	11.3	11.3	24.5	24.5	0.3	Naturale	0.0
390	IT0811010500000001_2ER	RIO COSINA	13.3	13.3	35.8	35.8	0.1	Naturale	0.0
391	IT0811020102000001ER	F. BIDENTE DELLE CELLE	8.2	8.2	17.7	17.7	0.1	Naturale	6.2
392	IT0811020100000001ER	F. BIDENTE DI CORNIOLO - BIDENTE	15.9	24.1	74.6	217.8	2.6	Naturale	10.9
393	IT0811020102000002_3ER	F. BIDENTE	32.2	56.3	149.7	446.3	4.1	Naturale	0.0
394	IT0811020000000001_2_3ER	F. RONCO	20.5	76.7	60.3	545.0	3.8	Naturale	4.9
395	IT0811020000000004ER	F. RONCO	4.3	81.0	34.5	579.5	4.3	Naturale	0.0
396	IT0811020000000005ER	F. RONCO	17.3	98.3	71.1	650.6	4.4	HMWB	0.0
397	IT0811020101000001ER	FOSSO DELLA LAMA	5.1	5.1	11.2	11.2	0.2	Naturale	5.1
	IT0811020101000051ERRIDRACOLI	*INVASO DI RIDRACOLI*			*25.2*	*36.4*			
398	IT0811020101000002ER	T. BIDENTE DI RIDRACOLI	9.5	18.5	26.0	62.4	0.8	Naturale	9.4
399	IT0811020103000001ER	T. BIDENTE P. - STRABATENZA - FIUMICINO	18.9	18.9	63.1	63.1	1.0	Naturale	18.9
400	IT0811020200000001ER	T. VOLTRE	26.2	26.2	78.8	78.8	0.5	Naturale	0.0
401	IT0811020300000001_2ER	R. PARA	11.5	11.5	13.4	13.4	0.1	Naturale	6.3
402	IT0811020400000001_2ER	R. SALSO	13.6	13.6	24.9	24.9	0.1	Naturale	0.1

N. CI RER	Codici UE 2019	Asta	L parz (km)	L Tot (km)	A parz (kmq)	A Tot (kmq)	Q annua (mc/s)	Natura C.I.	L inters. RN2000 (km)
403	IT0812000000000001ER	T. BEVANO	14.5	14.5	63.2	63.2	0.2	Naturale	0.0
404	IT0812000000000002_3_4ER	T. BEVANO	19.4	33.9	103.2	314.7	0.9	HMWB	6.5
405	IT0812080000000001_2_3ER	SC. FOSSO GHIAIA	17.5	17.5	148.3	148.3	0.5	Artificiale	4.4
406	IT0813000000000001_2ER	F. SAVIO	14.0	14.0	54.6	54.6	1.1	Naturale	2.4
407	IT0813000000000003ER	F. SAVIO	15.6	29.6	84.6	139.3	2.4	Naturale	0.0
408	IT0813000000000004ER	F. SAVIO	29.3	58.9	143.5	427.3	5.6	Naturale	0.8
409	IT0813000000000005_6-1ER	F. SAVIO	12.8	71.6	48.2	604.0	6.2	Naturale	1.5
410	IT0813000000000006-2ER	F. SAVIO	4.0	75.6	19.7	623.7	6.2	HMWB	0.0
411	IT0813000000000007_8-1ER	F. SAVIO	20.9	96.5	25.0	648.8	6.0	Naturale	0.0
412	IT0813000000000008-2ER	F. SAVIO	9.0	105.6	1.5	650.3	6.0	HMWB	0.0
413	IT0813000000000009ER	F. SAVIO	7.0	112.5	3.3	653.5	6.0	Naturale	0.0
414	IT0813010000000001ER	T. PARA	19.7	19.7	54.0	75.9	1.5	Naturale	2.8
415	IT0813010100000001_2ER	T. ALFERELLO	10.5	10.5	22.0	22.0	0.5	Naturale	4.5
416	IT0813020000000001_2ER	T. FANANTE	13.1	13.1	68.6	68.6	0.7	Naturale	9.7
417	IT0813070000000001ER	T. BORELLO	9.6	9.6	15.3	15.3	0.2	Naturale	0.0
418	IT0813070000000002_3ER	T. BORELLO	13.4	23.0	67.1	82.3	0.8	Naturale	0.0
419	IT0813070000000004ER	T. BORELLO	12.8	35.7	46.3	128.6	1.0	Naturale	0.1
420	IT0815000000000001ER	PORTO CANALE DI CESENA-TICO	1.6	14.4	13.5	110.1	1.1	Artificiale	0.0
421	IT0815010000000001ER	CAN. DI ALLACCIAMENTO - FOSSATONE	12.8	12.8	96.6	96.6	0.9	Artificiale	0.0
422	IT0816000000000001ER	F. RUBICONE	13.1	13.1	28.9	28.9	0.1	Naturale	0.0
423	IT0816000000000002_3ER	F. RUBICONE	12.5	25.7	12.3	41.2	0.3	Naturale	0.0
424	IT0816000000000004ER	F. RUBICONE	7.7	33.4	41.8	199.3	0.8	HMWB	0.0
425	IT0816020000000001ER	T. PISCIATELLO	16.0	16.0	33.3	33.3	0.1	Naturale	0.0
426	IT0816020000000002_3ER	T. PISCIATELLO	15.2	31.2	23.6	56.9	0.2	Naturale	0.0
427	IT0816020000000004ER	T. PISCIATELLO	5.9	37.0	38.9	116.3	0.3	HMWB	0.0
428	IT0816020300000001ER	T. RIGOSSA	8.6	8.6	15.9	15.9	0.0	Naturale	0.0
429	IT0816020300000002_3ER	T. RIGOSSA	13.7	22.4	4.6	20.4	0.1	HMWB	0.0
430	IT0817000000000001_2ER	F. USO	7.4	7.4	16.9	16.9	0.1	Naturale	3.9
431	IT0817000000000003_4ER	F. USO	16.8	24.2	79.3	96.2	0.5	Naturale	3.8
432	IT0817000000000005ER	F. USO	4.1	28.3	10.1	106.3	0.4	Naturale	0.0
433	IT0817000000000006_7ER	F. USO	21.0	49.3	18.2	146.8	0.6	HMWB	0.0
434	IT0817020000000001_2ER	R. SALTO	13.8	13.8	22.3	22.3	0.1	Naturale	0.0
	IT09CI_I019CM112FI	FIUME MARECCHIA MONTE 2	9.6	9.6	33.7	33.7	0.7	Naturale	
	IT09CI_I019CM113IR	FIUME MARECCHIA TRATTO 1	14.1	23.6	123.0	156.7	2.9	Naturale	0.0
435	IT0819000000000003-1ER	F. MARECCHIA	10.0	33.7	81.3	286.2	4.7	Naturale	7.4
436	IT0819000000000003-2_3-3_4ER	F. MARECCHIA	18.5	52.2	94.2	462.0	5.9	Naturale	12.7
437	IT0819000000000005ER	F. MARECCHIA	9.2	61.4	23.1	485.1	5.8	HMWB	9.2
438	IT0819000000000006ER	F. MARECCHIA	11.7	73.1	44.8	602.5	6.2	Naturale	2.4
439	IT0819040000000001IR	T. SENATELLO	12.7	12.7	48.2	48.2	0.9	Naturale	0.2
440	IT0819010000000001IN	T. SAN MARINO	12.3	12.3	34.7	34.7	0.2	Naturale	0.4
441	IT0819030000000001IN	T. AUSA	11.8	11.8	32.0	32.0	0.1	Naturale	0.0
442	IT0819030000000002ER	T. AUSA	6.7	18.5	22.7	54.7	0.1	Naturale	0.0
443	IT0819030000000003ER	T. AUSA	4.3	22.8	17.9	72.6	0.2	HMWB	0.0
444	IT0819050000000001IR	T. MAZZOCCO	16.9	16.9	46.8	46.8	0.4	Naturale	0.3
445	IT0820000000000001_2IN	R. MARANO	12.0	12.0	40.6	40.6	0.2	Naturale	0.0
446	IT0820000000000003ER	R. MARANO	17.5	29.6	19.7	60.3	0.4	Naturale	0.0
447	IT0821000000000001_2ER	R. MELO	18.1	18.1	46.8	46.8	0.1	Naturale	0.0
	IT11-I019C_CONCA_TR01-A	T. CONCA TRATTO 2	25.2	25.2	69.7	69.7	0.6	Naturale	
448	IT0822000000000003IR	F. CONCA	9.8	35.0	23.0	92.7	0.5	Naturale	0.0
449	IT0822000000000004ER	F. CONCA	2.5	37.4	4.3	141.2	0.8	Naturale	0.0
450	IT0822000000000005_6ER	F. CONCA	10.8	48.2	21.0	162.2	0.8	HMWB	0.0
451	IT0822010000000001-A_2IR	R. VENTENA DI CASTEL-NUOVO - GEMMANO	19.0	19.0	44.2	44.2	0.2	Naturale	0.0
452	IT0823000000000001_2-1ER	T. VENTENA	26.5	26.5	41.4	41.4	0.3	Naturale	0.0
453	IT0823000000000002-2ER	T. VENTENA	1.7	28.3	0.1	41.5	0.3	HMWB	0.0
454	IT0826000000000001IR	F. TEVERE	9.3	9.3	27.7	27.7	0.7	Naturale	9.3
	IT11-I019T_TAVOLLO_TR01-AIR	T. TAVOLLO	21.0	21.0	83.6	83.6	0.3	Naturale	
312	Aste naturali regionali		4563		13357			Naturale	975
83	Aste artificiali regionali		1580		7291			Artificiale	363
59	Aste HMWB regionali		785		1561			HMWB	138
454	Aste TOTALI regionali		6928		22209				1477

Aste regionali che non risultano più tra i corpi idrici fluviali DQA a seguito dell'adeguamento effettuato:

N.	Codici	Nome	Asta di affluenza	L parz (km)	L Tot (km)	A parz (kmq)	A Tot (kmq)	Q annua (mc/s)	Natura C.I.	% intersez. RN2000
1	IT080104030000001ER	R. BUGAGLIO	R. CORNAIOLA	12.4	12.4	15.8	15.8	0.06	Nat.	
2	IT080112010000001ER	R. RIMORE	T. CHIAVENNA	10.8	10.8	10.3	10.3	0.06	Nat.	
3	IT080115190000001ER	T. DORDONE		4.8	4.8	9.1	9.1	0.08	Nat.	
4	IT080115190000002ER	T. DORDONE	F. TARO	5.6	10.4	8.9	18.0	0.16	Nat.	7%
5	IT080117070000001ER	CAVO RIANA	T. PARMA	14.0	14.0	30.3	30.3	0.14	Art.	
6	IT080118020000001ER	R. ANDRELLA	T. ENZA	5.5	5.5	12.0	12.0	0.23	Nat.	16%
7	IT080118140000001ER	CANALAZZO TERRIERI	T. ENZA	9.5	9.5	68.5	68.5	0.36	Art.	
8	IT080118150000001ER	CANALAZZO DI BRESCELLO	T. ENZA	14.3	14.3	68.6	68.6	0.32	Art.	
9	IT080119060300001ER	T. ACQUA CHIARA	T. RODANO - CANALAZZO TASSONE	12.8	12.8	15.3	15.3	0.08	Nat.	16%
10	IT080119070000001ER	COLL. ALFIERE	T. CROSTOLO	6.9	6.9	61.3	61.3	0.38	Art.	
11	IT080120020100001ER	C.LE CERRETANO	F. SECCHIA	3.9	3.9	5.7	5.7	0.33	Nat.	28%
12	IT080120060000001ER	R. SPIROLA	F. SECCHIA	10.2	10.2	19.8	19.8	0.20	Nat.	
13	IT080120100100001_2ER	R. MOCOGNO	T. ROSSENNA	10.7	10.7	2.8	2.8	0.07	Nat.	
14	IT080120140400001ER	FOSSO CANALAZZO	T. TRESINARO	10.2	10.2	27.0	27.0	0.19	Art.	
15	IT080120160200001ER	CAN. DI RISALITA	CAVO PARMIGIANA MOGLIA	15.1	15.1	55.5	55.5	0.37	Art.	12%
16	IT080120160701001ER	CAVO DIVERSIVO GHERARDO	CAVO LAMA	5.2	5.2	37.4	37.4	0.26	Art.	
17	IT080122020402001ER	R. DELLA LEZZA O MARINA - R. BECCO	T. SCOLTENNA	5.4	5.4	7.0	7.0	0.19	Nat.	
18	IT080122090100001ER	R. CONFRATTA - FRASCARA	F. PANARO	5.2	5.2	5.1	5.1	0.04	Nat.	99%
19	IT080122150100001ER	T. TIEPIDO 1	T. TIEPIDO	6.9	6.9	13.9	13.9	0.11	Nat.	
20	IT080122160100001ER	CAN. SAN PIETRO	CAN. NAVIGLIO	25.2	25.2	34.3	34.3	0.31	Art.	
21	IT080122190100001ER	CAN. COLL. A. BASSE DX	CAN. EMISS. A. BASSE - CAVAMENTO PALATA	12.5	12.5	60.6	60.6	0.28	Art.	4%
22	IT080202000000001ER	CAN. CITTADINO - NAVIGLIO	CANAL BIANCO - PRIMO TRONCO	51.1	51.1	75.7	75.7	0.39	Art.	0%
23	IT080403020000001ER	CAN. BELLA	COLL. A. BASSE FERRARESI	9.8	9.8	61.3	61.3	0.25	Art.	
24	IT080403030000001ER	CAN. MALEA	COLL. A. BASSE FERRARESI	11.1	11.1	72.2	72.2	0.35	Art.	
25	IT080505010000001ER	CAN. ALLACC. DI FELONICA	CAN. PILASTRESI	6.7	6.7	27.0	27.0	0.12	Art.	
26	IT080513030000001ER	SC. BOLOGNESE	CAN. CIRCONDARIALE BANDO - VALLE LEPRI	25.9	25.9	73.0	73.0	0.35	Art.	6%
27	IT080513040000001ER	COLL. S. ANTONINO - FOSSA DI PORTOMAGGIORE	CAN. CIRCONDARIALE BANDO - VALLE LEPRI	31.5	31.5	63.5	63.5	0.29	Art.	0%
28	IT080604030000001ER	R. BARICELLO	T. SILLA	7.6	7.6	9.4	9.4	0.34	Nat.	100%
29	IT080605000000001ER	T. MARANO	F. RENO	13.0	13.0	19.2	19.2	0.21	Nat.	
30	IT080613000000001_2ER	SC. DOSOLO	F. RENO	14.5	14.5	30.8	30.8	0.20	Art.	
31	IT080615040000001ER	R. MARTIGNONE		7.7	7.7	10.1	10.1	0.03	Nat.	
32	IT080615040000002ER	R. MARTIGNONE	T. SAMOGGIA	7.8	15.5	7.1	17.3	0.04	Fm	
33	IT080615050100001ER	T. OLIVETTA	T. LAVINO	11.0	11.0	15.2	15.2	0.07	Nat.	
34	IT080615050200001ER	T. LANDA	T. LAVINO	12.3	12.3	18.9	18.9	0.08	Nat.	
35	IT080615050300001ER	CAN. COLL. A. BASSE FORCELLI	T. GHIRONDA	9.6	9.6	41.2	41.2	0.23	Art.	
36	IT080621020000001_2ER	R. SABBIOSO	T. SILLARO	10.7	10.7	6.2	6.2	0.02	Nat.	
37	IT080621050300001ER	SC. ALLACCIANTE GARDA	SC. GARDA	14.1	14.1	33.5	33.5	0.16	Art.	
38	IT080623010000001ER	R. CESTINA	T. SENIO	10.5	10.5	18.4	18.4	0.15	Nat.	20%
39	IT080701030000001_2ER	CAN. GAMBELLARA	CAN. ZANIOLO	15.7	15.7	34.1	34.1	0.23	Art.	
40	IT080705020000001ER	CAN. ARGINELLO	CAN. VELA	20.1	20.1	47.1	47.1	0.40	Art.	0%
41	IT080802000000001ER	T. EBOLA	F. LAMONE	10.8	10.8	16.5	16.5	0.10	Nat.	
42	IT080803010100001ER	T. IBOLA	T. TRAMAZZO	10.6	10.6	15.2	15.2	0.09	Nat.	
43	IT081101030000001ER	T. BRASINA	F. MONTONE	13.9	13.9	18.0	18.0	0.10	Nat.	
44	IT081102010600001ER	R. SUASIA	F. BIDENTE	11.0	11.0	19.5	19.5	0.19	Nat.	
45	IT081301030000001ER	FOSSO DEL FOSSATONE	F. SAVIO	6.1	6.1	7.2	7.2	0.12	Nat.	
46	IT081308000000001ER	R. CESUOLA		4.6	4.6	7.2	7.2	0.03	Nat.	
47	IT081308000000002ER	R. CESUOLA	F. SAVIO	5.4	10.0	5.0	12.1	0.05	Nat.	
48	IT081309000000001ER	R. FONTESCOTTE - PONTESCOLLE	F. SAVIO	10.6	10.6	15.5	15.5	0.04	Nat.	
		Aste artificiali								

ALLEGATO 12. Misure generali di conservazioni in aree natura 2000 (allegato 1 alla DGR n. 1227 del 24/06/2024) limitatamente alla sezione dedicata alla attività agricola.

RETE NATURA 2000

MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE

REGOLAMENTAZIONI COGENTI NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (SIC, ZSC, ZPS, ZSC/ZPS) DELL'EMILIA-ROMAGNA

In tutti i siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) sono vietati i Piani, i Programmi, i Progetti, gli Interventi e le Attività di seguito individuati che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE e 2009/147/CE (ex n. 79/409/CEE), al fine di ottenere un miglioramento del loro stato di conservazione.

Le regolamentazioni definite nelle misure generali di conservazione, nelle misure specifiche di conservazione, nei piani di gestione non sono derogabili attraverso gli strumenti di programmazione di pianificazione generali o di settore né tramite singole valutazioni di incidenza o autorizzazioni. Sono fatti salvi in cui si sia in presenza di:

- interventi connessi alla sicurezza pubblica, idraulica o idrogeologica;
- interventi di rilevante interesse pubblico;
- interventi di carattere sanitario e fitosanitario;
- interventi di conservazione della biodiversità o di ripristino naturalistico;
- rilevamenti di monitoraggio o di ricerca scientifica;
- qualora nelle Misure di conservazione sia stata esplicitata la possibilità di effettuare la Valutazione di incidenza (Vinca).

Nei sopracitati casi è possibile derogare dalle regolamentazioni indicate nelle Misure Generali di Conservazione o nelle Misure Specifiche di Conservazione o nei Piani di Gestione, ma solo a condizione che venga effettuata la Valutazione di incidenza; qualora l'intervento rientri tra quelli considerati pre-valutati dalla Regione Emilia-Romagna, la Vinca si considera già effettuata.

Attività agricola, attività zootecnica, pioppicoltura e castanicoltura, attività selvicolturale, attività venatoria e gestione faunistica, attività di pesca e gestione della fauna ittica

- Attività agricola

È vietato convertire le superfici a prato permanente o a pascolo permanente ad altri usi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.

È vietato bruciare in qualunque periodo dell'anno le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a ragioni di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

È vietato bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

È vietato (dal 15 marzo al 15 luglio, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito) trinciare o tagliare la vegetazione arborea e arbustiva negli spazi aperti e nei pascoli, in pianura e in collina (fino a 600 m slm); sono fatti salvi gli interventi di potatura.

È vietato eliminare o rimodellare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È vietato eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei e viticoli.

È vietato sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/2005.

È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare e nei boschetti, dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.

Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale in concessione ad uso agricolo:

- è obbligatorio mantenere le aree naturali o seminaturali presenti come definite dalla Determinazione regionale n. 14585 del 03/07/2023;
- è vietato tagliare la vegetazione arbustiva e arborea presente prima della concessione dell'area demaniale;
- nelle porzioni coltivate a prato permanente e/o prato stabile e/o gestite come pascolo, è obbligatorio mantenere a prato permanente e/o a prato stabile, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% della superficie in concessione; tale superficie può essere sfalciata e/o pascolata periodicamente. La superficie da mantenere a prato permanente e/o prato stabile e/o a pascolo non lavorato è calcolata al netto delle aree naturali o seminaturali ed è liberamente definita all'interno dell'area richiesta in concessione;
- nelle porzioni coltivate a seminativo, frutteto, pioppeto o ad arboricoltura da legno, è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato prospiciente il corso d'acqua, qualora l'area in concessione sia la più prospiciente al corso d'acqua; qualora nella suddetta fascia di 20 m, siano già presenti frutteti, vigneti, pioppeti o impianti di arboricoltura da legno, tali colture possono essere mantenute fino a fine ciclo;
- è vietato l'utilizzo di fitofarmaci, diserbanti, nonché il pirodiserbo nelle aree coltivate, fatta eccezione dei pioppeti coltivati.

- Cartografia regionale delle aree agricole vincolate

È vietato eliminare i suddetti elementi di origine naturale o artificiale, qualora ricadano nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate:

- boschetti di origine naturale o artificiale (superficie < 2.000 mq, copertura > 20%) e altre formazioni di origine artificiale di qualsiasi estensione realizzate su terreni agricoli con specie arboree forestali;
- complessi macchia-radura;
- arbusteti (copertura > 40%);
- prati permanenti e/o pascoli permanenti;
- terreni saldi (copertura arbustiva < 40%), come definiti dal Regolamento regionale n. 3/2018, e aree incolte (non gestite agronomicamente da oltre 5 anni);
- acque lentiche di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) di acque dolci, salmastre o salate.

È obbligatorio trasformare a prato permanente le specifiche aree agricole attualmente coltivate individuate nella cartografia regionale delle aree agricole vincolate. In tali prati sarà necessario effettuare almeno uno sfalcio annuo, nel

periodo eventualmente indicato dall'Ente gestore, con la possibilità di utilizzare il prodotto ricavato dal taglio. In tali prati è vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, mentre sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.

È vietato utilizzare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate; sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.

È vietato trasformare in aree agricole coltivate le aree ricadenti nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree pubbliche vincolate.

- Pioppicoltura

È vietato tagliare i pioppeti dal 15 marzo al 15 luglio, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

- Castanicoltura

È obbligatorio lasciare, se presenti, almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti) con diametro superiore a 1 m per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto. In caso di particelle con frazioni di ettaro, il computo delle piante da rilasciare viene arrotondato all'unità per difetto e vale per ogni singola particella accorpata (coltivata da frutto senza soluzione di continuità da un unico soggetto conduttore). Due o più appezzamenti non accorpati non sono sommabili ai fini dell'individuazione del numero di piante da rilasciare.

È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, bacini, torbiere, stagni e pozze di abbeverata) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nonché le attività previste in applicazione alle misure agro-ambientali.

È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi di potatura.

È vietato sradicare le ceppaie, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

- Attività selvicolturale

Le seguenti regolamentazioni riguardano la gestione forestale, i tagli di utilizzazione e le altre attività selvicolturali nei boschi, compresi i boschi ripariali, le siepi e le tartufaie controllate, anche in ambito agricolo e nei pressi delle acque lentiche e lotiche; sono fatte salve le aree urbane e le aree cortilive.

- Boschi e Siepi

È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle acque lentiche di origine naturale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive e pozze di abbeverata), e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.

È vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani neri e bianchi sono le specie dominanti.

È vietato lasciare una superficie scoperta accorpata superiore a 4 ha nei boschi cedui semplici (comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni).

È obbligatorio rilasciare almeno 20 esemplari vivi di conifere, se presenti, per ogni ettaro di superficie all'interno di boschi misti di latifoglie, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È obbligatorio, in caso di tagli boschivi di estensione superiore ad 1 ha, comprese le conversioni all'alto fusto, rilasciare almeno 3 piante vive per ogni ettaro, da destinare all'invecchiamento, scelte tra i soggetti di maggior diametro e appartenenti a specie autoctone anche sporadiche, nonché almeno tre piante morte o marcescenti in piedi per ogni ettaro, scelte tra i soggetti di maggior diametro.

È obbligatorio, in caso di taglio di boschi cedui semplici, che almeno il 70% delle matricine da rilasciare sia scelto tra quelle di maggior diametro ed appartenenti a specie autoctone, anche sporadiche; sono fatti salvi gli interventi nei corsi d'acqua e nei canali previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È vietato sradicare le ceppaie, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi negli argini dei corsi d'acqua previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Nei boschi di castagno puri o a dominanza di castagno il turno dei tagli non può essere inferiore a 15 anni.

Nei boschi di faggio il turno dei tagli non può essere inferiore a 35 anni.

È vietato eliminare i seguenti elementi di origine naturale: boschetti e siepi.

È vietato eliminare i seguenti elementi di origine artificiale: boschetti, siepi, filari e piantate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; è fatto salvo quanto già specificato per gli interventi di cui alle misure agro-ambientali.

- Rimboschimenti

È vietato effettuare rimboschimenti con specie arboree e arbustive alloctone; sono fatti salvi gli impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno (anche con conifere a finalità produttive), i quali necessitano di Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nel caso ricadano in aree pubbliche - o, se ricadono in aree private, qualora vengano interessate superfici con presenza di elementi naturali e seminaturali.

È vietato, limitatamente ai siti Natura 2000 di collina e di montagna (oltre 200 m slm), effettuare rimboschimenti nei prati, nei pascoli, negli incolti, nei terreni saldi, negli arbusteti, nelle brughiere e nelle chiarie interforestali, ad eccezione di quelle create nell'ambito di tagli boschivi fitosanitari autorizzati e destinate a successivi rinfoltimenti, oppure, in caso di interventi necessari alla difesa del suolo o per ripristini naturalistici, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone e previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

- Attività venatoria e gestione faunistica

È vietato esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE).

È vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Allodola (Alauda arvensis), Combattente (Philomacus pugnax), Moretta (Aythya fuligula) e Pavoncella (Vanellus vanellus), fatte salve diverse indicazioni del Piano nazionale di gestione della Pavoncella.

È vietato catturare o uccidere, in data antecedente al 1° ottobre, esemplari appartenenti alle specie di: Alzavola (Anas crecca), Beccaccia (Scolopax rusticola), Beccaccino (Gallinago gallinago), Canapiglia (Anas strepera), Codone (Anas acuta), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra), Frullino (Lymnocryptes minimus), Germano reale (Anas platyrhynchos), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata) e Moriglione (Aythya ferina).

È vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato 2, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È vietato esercitare l'attività venatoria prima della terza domenica di settembre e dopo il 1° febbraio, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

È vietato esercitare l'attività venatoria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre nei confronti della fauna selvatica migratoria, da appostamento fisso o temporaneo, apprestamento o vagante per più di 3 giornate alla settimana, a scelta del singolo cacciatore e dopo le ore 14,30.
È vietato esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.

Qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio è vietato esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria acquatica, da appostamento fisso o temporaneo, apprestamento o vagante, dopo le ore 14,30, in tutte le acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) e nelle acque lotiche (corsi d'acqua naturali e artificiali), e nel raggio di 500 m dalle loro rive più esterne.

È vietato esercitare l'attività venatoria con i rapaci, nonché il loro addestramento.

È vietato detenere e utilizzare munizioni contenenti piombo per l'attività venatoria durante l'esercizio della suddetta attività all'interno delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), d'acqua dolce, salata e salmastra, con esclusione dei maceri e delle pozze di abbeverata, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.

È vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria all'interno di ogni singola ZPS presente alla data del 7 novembre 2006, o di ogni singola ZSC presente alla data del 7 ottobre 2013 - o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS o della ZSC, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di dodici esemplari nello svolgimento dell'attività venatoria e del controllo del cinghiale.

Per il controllo del cinghiale vale quanto stabilito dai Piani di controllo regionali e degli Enti gestori delle Aree protette.

È vietato effettuare gli interventi di controllo della volpe in tana in cavità naturali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, mentre sono consentiti gli interventi di controllo nelle cavità artificiali (manufatti, fienili, ecc.), di norma non utilizzati dal lupo o dall'istrice, qualora sia accertato dall'Ente gestore l'utilizzo del sito Natura 2000 da parte del lupo o dell'istrice per la riproduzione.

È obbligatorio, nei piani di controllo di specie invasive (ad esclusione delle nutrie), impiegare esche selettive nelle trappole o nelle strutture assimilabili e garantendo una pronta liberazione degli esemplari non appartenenti alle specie bersaglio.

È vietato attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus).

Per il controllo della Nutria vale quanto stabilito dai Piani di controllo regionali e degli Enti gestori delle Aree protette
.
È vietato effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con soggetti provenienti dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

È vietato allevare e introdurre in libertà uccelli acquatici, sia autoctoni che esotici, in tutte le acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate in merito all'influenza aviaria, ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici.
È vietato istituire nuove Aziende Agri-Turistico-Venatorie (A.A.T.V.) o ampliare quelle esistenti; sono fatti salvi i casi di ampliamenti riguardanti aree oggetto di misure agro-ambientali, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È vietato sparare nei campi di addestramento cani dal 15 marzo al 15 luglio presenti nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (A.A.T.V.).

È vietato istituire nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle.

È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, co. 8, lett. e), della L. n. 157/1992, purché già sottoposte alla procedura di Valutazione di incidenza (Vinca); sono possibili le gare cinofile previa valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

- Attività di pesca e gestione della fauna ittica

È vietato immettere esemplari di specie di pesci, anfibi, rettili e invertebrati alloctoni nelle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), nelle acque lotiche (corsi d'acqua naturali e artificiali) e in mare, fatta eccezione delle specie Ruditapes philippinarum (Tapes philippinarum) e Crassostrea gigas. I ripopolamenti e le reintroduzioni con soggetti appartenenti a specie autoctone vanno eseguiti secondo le precedure indicate nell'art. 12 del D.P.R. n. 357/97.

È vietato reimmettere nell'ambiente gli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca e di cattura, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento, ferma restando la tutela del benessere animale.

È obbligatorio utilizzare solo specie autoctone nello svolgimento dell'attività di ripopolamento ittico, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato 2, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; in caso di cattura accidentale gli esemplari devono essere immediatamente rilasciati.

È obbligatorio impiegare ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

È vietato abbandonare lenze o altro materiale utilizzato nell'esercizio della pesca.

È obbligatorio attenersi, per quanto concerne la pesca della specie anguilla (Anguilla anguilla), alle misure previste dal Regolamento (CE) n. 1100/2007 e ai Piani nazionali e regionali di gestione per l'anguilla.

È vietato istituire le Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. n. 11/2012, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È vietato istituire nuovi campi gara temporanei o permanenti.

È vietato esercitare l'attività di pesca in mare in difformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 13. Relazioni di controllo e *check-list*

AGREA Emilia-Romagna | RER	**RELAZIONE DI CONTROLLO**
CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA 2026 Regolamento (UE) n. 2021/2115, artt. 12-13 e allegato II	
ENTE DI CONTROLLO:	

CUAA**:**

Regolamento (UE) n. 2115/2021
Regolamento (UE) n. 1305/2013

Tipo domanda			N. domanda		
					Ente responsabile: AGREA
FC2	**2140PG**	**2210PG**	**10.1.05**	**10.1.09**	**10.1.10**
11.0.1	**8.1.01**	**8.1.02**	**SRA01**	**SRA03**	**SRA04**
SRA08	**SRA10**	**SRA13**	**SRA14**	**SRA15**	**SRA22**
SRA25	**SRA26**	**SRA28**	**SRA29**	**SRA30**	**SRA191**
SRA192	**SRA193**	Ente responsabile:	AGREA		

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ____/____/_____	DATA FINE DEL CONTROLLO ____/____/_____
CARATTERISTICA DEL CONTROLLO Preavviso: Tipo_____ Data _____	Controllo **non** effettuato per: ☐ cause di forza maggiore ☐ irreperibilità dell'azienda ☐ irreperibilità del richiedente ☐ altre cause imputabili al titolare dell'Azienda

INCARICATI DEL CONTROLLO:

Cognome e Nome	Qualifica	Ente

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

RAGIONE SOCIALE:

C.U.A.A.:

RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente):

SEDE LEGALE O DOMICILIO:

Via:

Comune: **Prov.** **C.A.P.**

Telefono: **Cell.**: **PEC**:

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)

Cognome _____ Nome _____

Tipo documento di identità: _____

N. _____

Valido fino al _____

Struttura di appartenenza _____

Presenza della delega/mandato: SI ☐ NO ☐

Presenza al controllo del rappresentante del CAA: _____

Cognome nome del rappresentante del CAA: _____

Norma / Requisito	Ambito di applicazione	CARATTERISTICHE AZIENDALI
CGO 1 - Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (G.U. L 327 del 22.12.2000, pag. 1): per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati. Art. 11, par. 3, lett. e) e lett. h)	Superfici agricole, art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come definite art. 2 (q) e (t) del D.M. n. 292670/2026	☐ Azienda che utilizza acque per irrigazione soggette ad autorizzazione per concessione, licenza di attingimento, o altro. ☐ Azienda che utilizza concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato. ☐ Causa di forza maggiore

Controllo applicabile	Si	No	Inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti	Si	No	Inosservanza non intenzionale non grave	Si	No	Inosservanza non intenzionale grave	Si	No	Inosservanza intenzionale	Si	No	Impegno di ripristino	Si	No

Norma / Requisito	Ambito di applicazione	CARATTERISTICHE AZIENDALI
CGO 2 - Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati	Superfici agricole, art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115,	☐ Azienda che utilizza effluenti zootecnici sui terreni in ZVN ☐ Azienda con allevamento soggetta ad AIA ☐ Azienda che vende a terzi gli effluenti zootecnici

provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1). Artt. 4 e 5	ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	☐ Azienda che utilizza fertilizzanti azotati sui terreni in ZVN ☐ Azienda dichiara che sui terreni aziendali NON sono stati distribuiti effluenti zootecnici ☐ Azienda dichiara che sui terreni aziendali NON sono stati distribuiti fertilizzanti azotati ☐ Causa di forza maggiore

Controllo applicabile	Si	No	Inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti	Si	No	Inosservanza non intenzionale non grave	Si	No	Inosservanza non intenzionale grave	Si	No	Inosservanza intenzionale	Si	No	Impegno di ripristino	Si	No

Norma / Requisito	Ambito di applicazione	CARATTERISTICHE AZIENDALI
BCAA 4 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua. Divieto di fertilizzazione	Superfici agricole, art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, come definite nel PSP	☐ Azienda con superfici lungo i corpi idrici superficiali (torrenti, fiumi o canali, corsi d'acqua, ecc.) ☐ Assenza di corsi d'acqua (torrenti, fiumi o canali, corsi d'acqua, ecc.) ☐ I terreni adiacenti ai corsi d'acqua ricadono totalmente in ZVN ☐ I terreni adiacenti ai corsi d'acqua sono destinati a risaia ☐ Causa di forza maggiore

Controllo applicabile	Si	No	Inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti	Si	No	Inosservanza non intenzionale non grave	Si	No	Inosservanza non intenzionale grave	Si	No	Inosservanza intenzionale	Si	No	Impegno di ripristino	Si	No

Norma / Requisito	Ambito di applicazione	CARATTERISTICHE AZIENDALI
CGO 3 - Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U. L 20 del 26.1.2010, pag. 7). art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lett. b), art. 4 par. 1, 2 e 4 1. In ZPS: impegni Decreto MATTM; 2. fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, punto B.	Superfici agricole, art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli	☐ Azienda con terreni ricadenti in Zone di Protezione Speciale – ZPS ☐ Azienda con terreni NON ricadenti in Zone di Protezione Speciale – ZPS ☐ Causa di forza maggiore

Controllo applicabile	Si	No	Inosservanza senza conseguenze o con	Si	No	Inosservanza non intenzionale non grave	Si	No	Inosservanza intenzionale grave	Si	No	Inosservanza intenzionale	Si	No	Impegno di ripristino	Si	No

			conseguenze insignificanti															

Norma / Requisito	**Ambito di applicazione**	**CARATTERISTICHE AZIENDALI**
CGO 4 - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.7.1992, pag. 7), art. 6, par. 1 e 2	Superfici agricole, art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC	☐ Azienda con terreni ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria – SIC ☐ Causa di forza maggiore

Controllo applicabile **x**	**Si**	**No**	**Inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti**	**Si**	**No**	**Inosservanza non intenzionale non grave**	**Si**	**No**	**Inosservanza non intenzionale grave**	**Si**	**No**	**Inosservanza intenzionale**	**Si**	**No**	**Impegno di ripristino**	**Si**	**No**

Norma / Requisito	**Ambito di applicazione**	**CARATTERISTICHE AZIENDALI**
BCAA 8 B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	Impegni B. e C. Superfici agricole art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.	☐ Azienda con presenza di alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale. ☐ Azienda con elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche). ☐ Azienda con presenza di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto precedente. ☐ Causa di forza maggiore

Controllo applicabile **X**	**Si**	**No**	**Inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti**	**Si**	**No**	**Inosservanza non intenzionale non grave**	**Si**	**No**	**Inosservanza non intenzionale grave**	**Si**	**No**	**Inosservanza intenzionale**	**Si**	**No**	**Impegno di ripristino**	**Si**	**No**

Norma / Requisito	Ambito di applicazione	CARATTERISTICHE AZIENDALI
BCAA 5 - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	Superfici agricole art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 con pendenza media >10%	☐ Azienda con presenza di superfici con pendenza media >10% ☐ Superfici con pendenza media >10% presentano idonee sistemazioni idraulico agrarie ☐ Causa di forza maggiore

Controllo applicabile X	Si	No	Inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti	Si	No	Inosservanza non intenzionale non grave	Si	No	Inosservanza non intenzionale grave	Si	No	Inosservanza intenzionale	Si	No	Impegno di ripristino	Si	No

Norma / Requisito	Ambito di applicazione	CARATTERISTICHE AZIENDALI
CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U. L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), artt. 14 e 15, art. 17, par. 1 (3) e artt. 18, 19 e 20	Tutti i beneficiari soggetti a Condizionalità	☐ Azienda con allevamenti (produzioni animali) ☐ Azienda che opera nel settore delle produzioni vegetali ☐ Causa di forza maggiore

Controllo applicabile x	Si	No	Inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti	Si	No	Inosservanza non intenzionale non grave	Si	No	Inosservanza non intenzionale grave	Si	No	Inosservanza intenzionale	Si	No	Impegno di ripristino	Si	No

Norma / Requisito	Ambito di	CARATTERISTICHE AZIENDALI
CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio nn. 79/117/CEE e 91/414/CEE (G.U. L 309 del 24.11.2009, pag. 1). art. 55, prima e seconda frase	Tutti i beneficiari soggetti a Condizionalità	☐ Azienda, i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari ☐ Azienda che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari destinati ad un uso non professionale ☐ Azienda che dichiara che NON sono stati eseguiti trattamenti fitosanitari ☐ Causa di forza maggiore

Controllo applicabile x	Si	No	Inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti	Si	No	Inosservanza non intenzionale non grave	Si	No	Inosservanza non intenzionale grave	Si	No	Inosservanza intenzionale	Si	No	Impegno di ripristino	Si	No

Norma / Requisito	Ambito di applicazione	CARATTERISTICHE AZIENDALI
CGO 8 - Direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. L 309 del 24.11.2009, pag. 71):	-art. 5, par. 2, e art. 8, parr. da 1 a 5; -art. 12 per le restrizioni in zone protette definite in base alla Direttiva n. 2000/60 sulle acque e alla legislazione di Natura 2000; - art. 13, parr. 1 e 3, su manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei residui	☐ Azienda, i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari ☐ Azienda che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari destinati ad un uso non professionale ☐ Azienda che dichiara che NON sono stati eseguiti trattamenti fitosanitari ☐ Causa di forza maggiore

Controllo applicabile x	Si	No	Inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti	Si	No	Inosservanza non intenzionale non grave	Si	No	Inosservanza non intenzionale grave	Si	No	Inosservanza intenzionale	Si	No	Impegno di ripristino	Si	No

FUORI REGIONE	
Azienda con terreni o centro aziendale PARZIALMENTE fuori regione	☐ **SI** ☐ **NO**

Il non rispetto degli impegni di Condizionalità rafforzata comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che si traduce in una riduzione dei pagamenti concessi, o da concedere del premio per le domande presentate ad AGREA nell'anno civile di controllo.

Il sistema di controllo delle regole di Condizionalità rafforzata si applica ai:

- pagamenti diretti, a norma del Titolo III, Capo II del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- pagamenti a titolo dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 relativo agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori;
- pagamenti a titolo dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
- pagamenti a titolo dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 relativo agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- pagamenti a superficie, ed a capo, che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
-

La riduzione del premio riguarda anche eventuali domande soggette agli impegni della Condizionalità rafforzata presentate presso altri Organismi pagatori.

Il mancato rispetto di un impegno pertinente di Condizionalità rafforzata comporta, oltre all'applicazione della sanzione di Condizionalità alle domande interessate, l'applicazione di riduzioni dei premi di cui all'art. 31, par. 5, lett. a) e b), all'art. 70, par. 3, lett. a) e b) e all'art. 72 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

CAMPIONE	
Tipo campione	☐ **RISCHIO** ☐ **CASUALE**

RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO	
☐ **FAVOREVOLE**	☐ **NON FAVOREVOLE – Presenza di inosservanze non intenzionali**
	☐ **NON FAVOREVOLE – Presenza di inosservanze non intenzionali gravi**
	☐ **NON FAVOREVOLE – Presenza di inosservanze intenzionali**

CGO/BCAA	**IMPEGNO**	**PORTATA**	**GRAVITA'**	**DURATA**

DESCRIZIONE DELLE INOSSERVANZE RILEVATE, DISTINTE PER CRITERIO/NORMA:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI DI RIPRISTINO:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

NOTE:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) n. 2016/679 e ss.mm.ii. (GDPR), si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Codice di Comportamento ed etico della Regione Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione di Giunta n. 495 del 07/04/2026, il/i sottoscritto/i dichiara/no di NON trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al/i destinatario/i del presente controllo.

La presente relazione è redatta in duplice copia ed una di esse viene consegnata al beneficiario.

LUOGO:_____
_____

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

AGREA Emilia-Romagna | RER	**RELAZIONE DI CONTROLLO - RIPRISTINO**
CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA 2026 Regolamento (UE) n. 2021/2015, artt. 12-13 e allegato II	
ENTE DI CONTROLLO: **AGREA**	

CUAA:

Regolamento (UE) n. 2115/2021
Regolamento (UE) n. 1305/2013

Tipo domanda	**N. domanda**	Ente responsabile: AGREA

FC2	**2140PG**	**2210PG**	**10.1.05**	**10.1.09**	**10.1.10**
11.0.1	**8.1.01**	**8.1.02**	**SRA01**	**SRA03**	**SRA04**
SRA08	**SRA10**	**SRA13**	**SRA14**	**SRA15**	**SRA22**
SRA25	**SRA26**	**SRA28**	**SRA29**	**SRA30**	**SRA191**
SRA192	**SRA193**	Ente responsabile: SACP			

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ____/____/_____	DATA FINE DEL CONTROLLO ____/____/_____
CARATTERISTICA DEL CONTROLLO Preavviso: Tipo_____ Data _____	Controllo **non** effettuato per: ☐ cause di forza maggiore ☐ irreperibilità dell'azienda ☐ irreperibilità del richiedente ☐ altre cause imputabili al titolare dell'Azienda

INCARICATI DEL CONTROLLO:

Cognome e Nome	Qualifica	Ente

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE:

RAGIONE SOCIALE:
CUAA:

Via:
Comune:
Prov:
Cap:

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)

Cognome _____ Nome _____

Tipo documento di identità: _____

N. _____

Valido fino al _____

Struttura di appartenenza _____

Presenza della delega/mandato: SI ☐ NO ☐

Presenza al controllo del rappresentante del CAA: _____

VERIFICA	DATA ASSEGNAZIONE IMPEGNO	CGO 1	CGO 2	CGO5	CGO 8
IMPEGNI DI RIPRISTINO (X=verificato)					
ESITO (P: Positivo; N: Negativo)					

NOTE

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) n. 2016/679 e ss.mm.ii. (GDPR), si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Codice di Comportamento ed etico della Regione Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione di Giunta n. 495 del 07/04/2026, il/i sottoscritto/i dichiara/no di NON trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al/i destinatario/i del presente controllo.

La presente relazione è redatta in duplice copia ed una di esse viene consegnata al beneficiario.

LUOGO: _____

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

SACP:	AGREA Emilia-Romagna | RER

RELAZIONE DI ISPEZIONE n.

CUAA**:**

Regolamento (UE) n. 2115/2021
Regolamento (UE) n. 1305/2013

Tipo domanda		**N. domanda**		Ente responsabile: AGREA	
FC2	**2140PG**	**2210PG**	**10.1.05**	**10.1.09**	**10.1.10**
11.0.1	**8.1.01**	**8.1.02**	**SRA01**	**SRA03**	**SRA04**
SRA08	**SRA10**	**SRA13**	**SRA14**	**SRA15**	**SRA22**
SRA25	**SRA26**	**SRA28**	**SRA29**	**SRA30**	**SRA191**
SRA192	**SRA193**	Ente responsabile:	AGREA		

Il giorno _____ alle ore _____ in _____ viene redatta la presente relazione di ISPEZIONE che dà atto del sopralluogo di controllo effettuato dai sottoscritti ai sensi dei vigenti Regolamenti comunitari e della vigente normativa nazionale e regionale di riferimento per i procedimenti estratti a controllo, secondo quanto prescritto dalle procedure operative di AGREA per i controlli *in loco*.

Controllo eseguito da:

Cognome e Nome	Qualifica	Ente

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO sottoposto a controllo:

Ragione sociale o cognome e nome del/la beneficiario/a:

Cognome e Nome del rappresentante legale (se diverso): _____

Partita IVA: Codice Fiscale:

Sede Legale o Domicilio:

Comune di - Provincia di - C.A.P.

Ubicazione dell'Azienda (se diversa): _____

Comune di _____ - Provincia di _____ C.A.P. _____

Per l'espletamento degli accertamenti NON È \ È stato dato il preavviso in data _____ a mezzo di:

☐ telefono ☐ e-mail/PEC

Si precisa che i controllori NON SONO \ SONO stati assistiti: ☐ dal beneficiario ☐ da suo delegato di cui si acquisisce delega scritta.

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)

Cognome _____ Nome _____

Tipo documento di identità: _____

N. _____Valido fino al _____

Struttura di appartenenza _____

Presenza della delega/mandato: SI ☐ NO ☐ Presenza al controllo del rappresentante del CAA: SI ☐ NO ☐

Cognome nome del rappresentante del CAA: _____

Durante il controllo sono stati ispezionati:

☐ ricovero macchine/attrezzi
☐ magazzino fitofarmaci
☐ magazzino fertilizzanti
☐ stalla e strutture di stoccaggio effluenti
☐ altri magazzini

_____

Controllo superfici

☐ l'ausilio del sistema di controllo informatizzato dedicato
☐ Ortofoto GIS integrato con appunti

Eventuali note sul controllo delle superfici

_____

_____

_____

Per quanto riguarda la Domanda Unica, sono stati effettuati i rilevi per le superfici impegnate sui seguenti ECO-SCHEMI:

ECO-SCHEMA	Applicabile	Verifica Svolta		Non conformità rilevate in loco (dettaglio *check-list*)
		Si	N.V.	
PD05 - ES(2.1) - ECO-SCHEMA 2 - Inerbimento delle colture arboree				
PD05 - ES(3.1) - ECO-SCHEMA 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico				
PD05 - ES(4.1) - ECO-SCHEMA 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento				
PD 04 - ES (5. R) - ECO-SCHEMA 5 - Superfici agricole ritirate dalla produzione				
PD04 – ES (5.S) - ECO-SCHEMA 5 - Misure specifiche per gli impollinatori su seminativi				
PD04 – ES (5.A) - ECO-SCHEMA 5 - Misure specifiche per gli impollinatori su colture arboree				

Documenti redatti – prodotti - visionati in sede di visita aziendale:

☐ Giacenze magazzino fitosanitari e fertilizzanti
☐ Documentazione fotografica
☐ Rilievo superfici tramite l'ausilio del sistema di controllo informatizzato dedicato
☐ Rilievo superfici per eventuale successiva revisione dell'uso del suolo (foto GIS integrate con appunti)
☐ Checklist "documenti acquisiti in azienda"
☐ Checklist "verifiche svolte"
☐ Checklist informatizzate*
☐ _____

_____

_____

_____

È stata presa visione/copia della documentazione riportata in checklist "documenti acquisiti in azienda" di cui si rilascia copia al beneficiario, oppure, *in alternativa, nel caso di rilevazione completa del controllo tramite strumentazione informatica, l'elenco dei documenti acquisiti in azienda potrà essere notificato successivamente al beneficiario tramite PEC.

I controllori danno atto di aver provveduto a barrare e vistare mediante apposizione di firma, timbro e data, i Registri in corrispondenza delle registrazioni oggetto di verifica.

Sulla base delle caratteristiche aziendali la verifica di **Condizionalità rafforzata** riguarda i seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Norme (BCAA):

BCAA2	BCAA3	BCAA4	BCAA5	BCAA6	BCAA7	BCAA8	
CGO1	CGO2	CGO3	CGO4	CGO5	CGO6	CGO7	CGO8

Si dà atto che con la presente ispezione viene avviato il controllo relativo alle domande sopraindicate, il cui esito sarà riportato in dettaglio con le seguenti modalità:

☐ l'esito dei controlli di Condizionalità sarà riportato in dettaglio nella relazione di controllo Condizionalità che sarà compilata al termine del procedimento di controllo e rilasciata/inviata in copia al beneficiario. Per gli impegni previsti da BCAA6, BCAA7 e BCAA3 l'esito del controllo sarà definito in una fase successiva a seguito di ulteriori verifiche di carattere amministrativo svolte da AGREA;

☐ per quanto riguarda i controlli PSR, qualora le verifiche non rilevino difformità di superficie o inosservanze agli impegni, si procederà alla liquidazione della/e domanda/e senza ulteriori comunicazioni. In caso contrario verrà avviata la fase di accettazione sul modulo dedicato di SIAG;

☐ per quanto concerne i rilievi riferiti agli Eco-schemi la determinazione di eventuale sanzione per mancato rispetto degli impegni previsti sarà calcolata e comunicata da AGREA, quale ente competente, in fase di istruttoria Domanda Unica.

Il beneficiario/rappresentante legale o suo delegato ha dichiarato spontaneamente quanto segue:

_____

_____

Note del nucleo di controllo

_____

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) n. 2016/679 e ss.mm.ii. (GDPR), si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Codice di Comportamento ed etico della Regione Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione di Giunta n. 495 del 07/04/2026, il/i sottoscritto/i dichiara/no di NON trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al/i destinatario/i del presente controllo.

La presente relazione e la checklist "*documenti acquisiti in azienda"* sono redatte in duplice copia ed una di esse viene consegnata al beneficiario, oppure, nel caso di rilevazione completa del controllo tramite strumentazione informatica, l'elenco dei documenti acquisiti in azienda potrà essere notificato successivamente al beneficiario tramite PEC.

.

Terminato alle ore _____ letto, confermato e sottoscritto in luogo e data di cui sopra.

INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME)

BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA)

Il titolare e/o rappresentante legale dell'azienda _____

CUAA _____, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA AI FINI DELLA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA:		**DATA E FIRMA**
che **NON** utilizzare acque per irrigazione soggette ad autorizzazione per concessione, licenza di attingimento, o altro;	CGO 1	_____
che nell'anno corrente sui terreni aziendali in ZVN **NON** sono stati effettuati spandimenti di effluenti zootecnici;	CGO 2	_____
che su tutte le superfici aziendali **NON** sono stati eliminati: - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri; - siepi di larghezza superiore a venti metri; - alberi isolati con diametro della chioma < 4 metri;	CGO 3	_____
di **NON** aver acquistato, utilizzato (direttamente o tramite terzi) e detenuto prodotti fitosanitari nella campagna oggetto di controllo e nelle due campagne precedenti;	CGO 5/CGO 7 / CGO 8	_____
di **NON** aver utilizzato altri prodotti fitosanitari diversi quelli riportati nelle registrazioni;	CGO 7	_____
di **AVER** correttamente eseguito la pulizia delle parti **interne** della macchina irroratrice;	CGO 8	_____
di **AVER** correttamente eseguito la pulizia delle parti **esterne** della macchina irroratrice;	CGO 8	_____
- di **NON** aver eliminato alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale (L.R. 2/1977) e nazionale; - di **NON** aver eliminato muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche; - di **NON** aver eseguito potature di siepi e di alberi nella stagione di riproduzione e della nidificazione degli uccelli (tra il 15 marzo e 15 agosto).	BCAA 8	_____

Altre dichiarazioni:

_____

_____

_____

Data _____ Firma _____

CUAA _____ Prov. (_____)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
***Check-list* CGO 1**

Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (G.U. L 327 del 22.12.2000, pag. 1): art. 11, par. 3, lett. e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.

Dati relativi all'azienda

SAU (ettari)	
Nessun utilizzo di acqua a fini irrigui	
Presenza di strutture di adduzione e distribuzione dell'acqua	

VERIFICA IMPEGNI			
A - Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.)	**ESITO**		
A.1 – Presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'Autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione (*)	SI	NO	N.A.
A.2 Documentazione di autorizzazione all'uso irriguo completa e conforme alla situazione aziendale.	SI	NO	N.A.

(*) La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari

B - Protezione delle acque dall'inquinamento da fosfati	**ESITO**		
B.1 – Presenza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con contenuto di fosforo per l'anno di controllo. (quaderno di campagna)	SI	NO	N.A.
B.2 – Completezza delle registrazioni dell'utilizzo dei concimi minerali / inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e Regolamento n. 2019/1009 per l'anno di controllo (**)	SI	NO	N.A.

SI: impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Inosservanza) NA: non applicabile; N.V.= non verificabile

(**) L'obbligo prevede la registrazione delle seguenti informazioni minime:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura; - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale;

oppure, in alternativa:

- la disponibilità della comunicazione fatta da un centro di consulenza relativa alla prescrizione di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione).

1. INOSSERVANZE SENZA CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE (ART. 9(4) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Non sono presenti inosservanze che non abbiano conseguenze significative per questa Norma.

2. VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE

Portata, Gravità e Durata

Livello basso
Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità **A.2** o **B.2**) per aziende con SAU inferiore o uguale ai tre ettari gli indici di verifica assumeranno il livello basso di portata, gravità e durata.

Livello medio
Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità **A.2** o **B.2**) per aziende con SAU superiore ai tre ettari gli indici di verifica assumeranno il livello medio di portata, gravità e durata.

Livello alto
Nel caso di assenza della documentazione (non conformità **A.1** o **B.1**) gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

3. INOSSERVANZE GRAVI (ART. 9(2) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Non sono presenti inosservanze non intenzionali **gravi** per la presente Norma.

VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE NON GRAVE

Portata	Gravità	Durata
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

INTENZIONALITÀ	SI
In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nel caso in cui sia rilevata: – assenza di ogni documentazione relativa ad uno degli impegni (A.1 o B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente; – assenza di ogni documentazione per entrambi gli impegni (A1 e B.1); – in caso di identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.	

RICHIESTA DI IMPEGNI DI RIPRISTINO
☐ - **Impegno A** - Regolarizzare la propria posizione entro la campagna successiva in caso di mancanza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o del mancato avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione.
☐ - **Impegno B** - Regolarizzare entro 30 giorni dal controllo la propria posizione in caso di assenza del quaderno di campagna, o del suo mancato aggiornamento, o in assenza di parte delle informazioni minime richieste.

VERIFICA RICHIESTE DI RIPRISTINO
ESITO: POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐
Note:
_____
_____
_____
Data _____ Firma

Controllore_____

NOTE: (riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)

Data _____

Firma funzionari controllori:

_____ **CGO1**

_____

AGREA Emilia-Romagna | ER

AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CUAA _____ Prov. (_____)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
***Check-list* CGO 2**

PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

Azienda che effettua fertilizzazioni azotate in ZVN	SI	NO
Azienda con allevamento e terreni compresi in tutto o in parte in ZVN che produce, utilizza e/o cede totalmente /parzialmente effluenti zootecnici a terzi	SI	NO
Azienda senza allevamento con terreni compresi in tutto o in parte in ZVN che utilizza effluenti zootecnici (detentore)	SI	NO
Azienda senza allevamento sui cui terreni compresi in tutto o in parte in ZVN sono distribuiti effluenti zootecnici (concessione terreni)	SI	NO
SAU in ZVN ettar		
Quantità di azoto campo prodotto o utilizzato Kg/Anno (secondo lo schema di classificazione delle aziende zootecniche, rilevabile dalla comunicazione se presente)		

VERIFICA IMPEGNI

A - Verifica adempimenti amministrativi previsti dal R.R. 3/2017	**ESITO**		
1 – Comunicazione all'Autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività. La stessa comunicazione è obbligatoria in caso di cessione di effluenti per l'utilizzazione agronomica.	SI	NO	N.A.
2.a Presenza del Piano di Utilizzazione Annuale (PUA) ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 3/2017	SI	NO	N.A.
2.b Presenza del Registro di utilizzazione di tutti i fertilizzanti azotati oppure le schede di utilizzazione dei fertilizzanti ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 3/2017	SI	NO	N.A.

B - Verifica strutture di stoccaggio degli effluenti	**ESITO**		
3. Rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:			
3a Presenza del o degli impianti necessari	SI	NO	N.A.
3b Corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire	SI	NO	N.A.
4. Stato di funzionalità dell'impianto:			
4a Stato di manutenzione e impermeabilità dell'impianto (verifica tramite collaudo decennale)	SI	NO	N.A.
4b Assenza di perdite	SI	NO	N.A.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti	**ESITO**			
5a Rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN	SI	NO	N.V.	N.A.
5b Rispetto dei massimali di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati	SI	NO	N.V.	N.A.

N.B.: per gli obblighi **5.a** e **5.b**, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.

D – Obblighi e divieti di utilizzo agronomico dei fertilizzanti azotati	**ESITO**			
6. rispetto dei divieti spaziali, (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:				
6a fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali	SI	NO	N.V.	N.A.
6b fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti	SI	NO	N.V.	N.A.
6c terreni in pendenza	SI	NO	N.V.	N.A.
6d aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati	SI	NO	N.V.	N.A.
6e boschi	SI	NO	N.V.	N.A.
6f terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua	SI	NO	N.V.	N.A.
6g in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano	SI	NO	N.V.	N.A.
7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) o delle restrizioni riferite alle colture interessate:				
7a periodo 1° novembre – 28 febbraio	SI	NO	N.V.	N.A.
7b altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati	SI	NO	N.V.	N.A.
8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno	SI	NO	N.V.	N.A.

SI: impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Inosservanza) NA: non applicabile; N.V.= non verificabile

Da compilare solo in caso di inosservanza

A) Superficie aziendale:	ha
B) Superficie aziendale in inosservanza:	ha
Superficie % in inosservanza (B/A*100)	

Effetti extra aziendali	**SI**	**NO**
Si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia **effetti extra aziendali** quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.		

4. INOSSERVANZE SENZA CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE (ART. 9(4) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Il ritardo nella presentazione della comunicazione nitrati rispetto alle scadenze previste nei Programmi d'Azione, purché la comunicazione stessa sia presente al momento del controllo (tenendo conto dei tempi di eventuale preavviso), assume il carattere di inosservanza non significativa.

5. VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE

INDICI DI VERIFICA

CLASSE - ***In relazione alle quantità di azoto prodotte e/o utilizzate le aziende si distinguono nelle seguenti classi:***	
1	Minore o uguale a 1000
2	Da 1001 a 3000
3	Da 3001 a 6000
4	Maggiore di 6000
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 59/2005 (DPGR n. 46/2008, All.4 capo 2 punto 2.5) **oppure** Allevamenti bovini con più di 500 UBA

Portata		
1	**Bassa**	Si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (**D**) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari
3	**Media**	Non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (**D**) per una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN oppure superiore a 2 ettari, **oppure** presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente **oppure** inosservanza agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio: **B3b** oppure **B4a** oppure **B4b**;
5	**Alta**	Presenza di almeno due dei parametri d'inosservanza previsti per il livello medio, **oppure** mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (**C**), **oppure** inosservanza all'impegno **B3a** **oppure** presenza di inosservanza con effetti extra-aziendali

Portata CGO 2	*Nessun'altra inosservanza*	*Superficie inosservanze* agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha **Impegno 6-7**	Superficie inosservanze agronomiche => 10% SAU o > 2ha **Impegni 6-7-8**	Cumuli temporanei non gestiti correttamente **Impegno 8**	Inosservanza impegni stoccaggi: **Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b**	Inosservanza rispetto massimali N al campo **Impegno 5a/5b**	Inosservanza assenza stoccaggi: **Impegno 3a**
Nessun'altra inosservanza	---	**1**	**3**	**3**	**3**	**5**	**5**
Superficie inosservanze agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha **Impegno 6-7**	**1**	---	---	**3**	**3**	**5**	**5**
Superficie inosservanze agronomiche => 10% SAU o > 2ha **Impegni 6-7-8**	**3**	---	---	**5**	**5**	**5**	**5**
Cumuli temporanei non gestiti correttamente **Impegno 8**	**3**	**3**	**5**	---	**5**	**5**	**5**
Inosservanza impegni stoccaggi: **Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b**	**3**	**3**	**5**	**5**	---	**5**	**5**
Inosservanza rispetto massimali N al campo **Impegno 5a/b**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	---	**5**
Inosservanza assenza stoccaggi: **Impegno 3a**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	---
Inosservanze con effetti extra – aziendali **Impegno 3 Impegno 4 Impegni 6-7-8**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

Gravità		
1	**Bassa**	Presenza di inosservanze con portata bassa ed appartenenza alla **Classe 1 o 2** **oppure** presenza di inosservanze con portata media e appartenenza alla **Classe 1**
3	**Media**	Presenza di inosservanze con portata alta ed appartenenza alla **Classe 1 o 2** **oppure** presenza di inosservanze con portata media e appartenenza alla **Classe 2 o 3** **oppure** presenza di inosservanze con portata bassa ed appartenenza alla **Classe 3 o 4**
5	**Alta**	Presenza di inosservanze con portata alta ed appartenenza alla **Classe 3 o 4** **oppure** presenza di inosservanze con portata media e appartenenza alla **Classe 4** **oppure** presenza di inosservanze e appartenenza alla **Classe 5** **oppure** inosservanze con effetti **extra aziendali**

GRAVITÀ CGO 2

Produzione annua Azoto al campo (kg N)	**Livello della Portata**		
	Basso	**Medio**	**Alto**
Classe 1 0 <= X <= 1.000	**1**	**1**	**3**
Classe 2 1.000 < X <= 3.000	**1**	**3**	**3**
Classe 3 3.000 < X <= 6.000	**3**	**3**	**5**
Classe 4 X > 6.000	**3**	**5**	**5**
Classe 5 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., parte II, Titolo III-*bis* oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	**5**	**5**	**5**

Durata		
3	**Media**	In tutti i casi eccetto quelli per i quali è prevista durata alta
5	**Alta**	Nel caso in cui sia riscontrata un'inosservanza relativa all'inquinamento di corsi d'acqua naturali o artificiali, fossi, scoline, etc. (**effetti extra-aziendali**)

6. INOSSERVANZE GRAVI (ART. 9(2) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate inosservanze **gravi** le inosservanze di cui ai casi particolari 2, 3, 4 e le inosservanze con effetti extra-aziendali.

CASI PARTICOLARI – Portata, Gravità, Durata
1. Nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (inosservanza all'**impegno 3a**), per le aziende di **classe da 1 a 3**, l'inosservanza assume un livello alto di portata, gravità e durata 2. Nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (**impegno 1**), del PUA **(impegno 2a**), ove previsti, le inosservanze assumeranno valore alto di portata, gravità e durata per le aziende di **classe 2 e 3**

3. Nei casi in cui venga riscontrata l'assenza del Registro delle concimazioni (**impegno 2b**), l'inosservanza assume un livello medio di portata, gravità e durata per le aziende di **classe dimensionale fino alla 3** e alto per le aziende con **classe dimensionale superiore alla classe 3** 4. Nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l'inosservanza assume un livello alto di portata, gravità e durata 5. In caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

INTENZIONALITÀ	**SI**
Riscontro di un'inosservanza a tutti gli obblighi applicabili all'azienda	
Impianto/i di stoccaggio assente/i (inosservanza all'obbligo di cui **all'impegno 3a**), per le aziende di **classe 4 e 5.**	
Nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (**impegno 1**) o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale (**impegno 2a**), ove previsti, per le aziende di **classe superiore alla 3**	
Sversamento diretto e localizzato di effluenti zootecnici o assimilabili (compresi i digestati) su porzioni ridotte di terreno, senza uniformità di applicazione, oppure in corsi d'acqua o nella rete scolante del terreno, effettuato con sistemi di collettamento (fissi o mobili) atti a collegare direttamente il ciclo di produzione o i serbatoi di stoccaggio con il ricettore (impegni 3, 4, 6, 7 o 8). Lo sversamento si intende in quantità, concentrazione, tempi e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato	
In caso di identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli	

VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE ☐ **NON GRAVE** ☐ **GRAVE**		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

N.B.: nel caso di presenza di inosservanze con diversi livelli dei parametri di Condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inosservanza commessa	**Impegno di ripristino corrispondente**	**Richiesto**
A – Obblighi amministrativi		
1. Assenza della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa – **impegno 1**	Presentazione della comunicazione nei casi previsti	
2. Assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – **impegno 2a**, **oppure** assenza del Registro delle concimazioni per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN – **impegno 2b**	Presentazione del PUA in forma completa o semplificata, come previsto o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oppure predisposizione del Registro delle concimazioni, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN	

Inosservanza commessa	Impegno di ripristino corrispondente	Richiesto
B – Obblighi relativi agli stoccaggi		
3. Rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:		
3.1 Assenza del o degli impianti necessari – **impegno 3a**	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari	
3.2 Non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire – **impegno 3b**	Adeguamento della capacità degli impianti	
4. Stato di funzionalità dell'impianto		
4.1 Stato di manutenzione non adeguato – **impegno 4a**	Manutenzione dell'impianto	
4.2 Mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite – **impegno 4b**	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite	
D – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili **impegni 6, 7 o 8**	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile	

VERIFICA RICHIESTE DI RIPRISTINO

ESITO: POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐

Note:

_____

_____

_____

___

Data _____ Firma

Controllore_____

NOTE: (riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)

_____

_____

_____

_____

_____

Firma funzionari controllori:

_____ **CGO2**

_____

CUAA _____ Prov. (_____)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

***Check-list* CGO 3**

Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Art. 3, parr. 1 e 2, lett. b), art. 4 parr. 1, 2 e 4

Verifica del rispetto degli impegni relativamente ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).		**ESITO**		
1.	**<u>Superfici di cui alle lett. q) e r) dell'art. 2 del D.M. n. 292670/2026</u>:** rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;	SI	NO	N.A.
2.	**<u>Superfici di cui alla lett. p) dell'art. 2 del D.M. n. 292670/2026</u>:** rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente	SI	NO	N.A.
3. a. b.	**<u>Superfici di cui alla lett. r) dell'art. 2 del D.M. n. 292670/2026</u>:** presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno; attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;	SI	NO	N.A.
4. a. b.	**<u>Superfici di cui alla lett. t) dell'art. 2 del D.M. n. 292670/2026</u>:** rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.	SI	NO	N.A.

Verifica del rispetto degli impegni relativamente a tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)		**ESITO**		
5.	Mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare: - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri; - siepi di larghezza superiore a venti metri.	SI	NO	N.A.

SI: impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Inosservanza) NA: non applicabile

Impegno 1, 3 e 4
(A) Superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZPS (ha)
(B) Di cui in inosservanza (ha)
% di inosservanza B/A

Impegno 2
(A) Superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZPS (ha)
(B) Di cui in inosservanza (ha)
% di inosservanza B/A

N.B.: le violazioni relative all'impegno **5** non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della **BCAA 8** per evitare la duplicazione degli effetti dell'inosservanza.

7. INOSSERVANZE SENZA CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE (ART. 9(4) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Non sono presenti inosservanze che non abbiano conseguenze significative per questo Criterio.

8. VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE

INDICI DI VERIFICA		
Portata		
1	**Bassa**	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: - superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni **1**, **3** e **4** descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS **e** - superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni **1**, **3** e **4** descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.
3	**Media**	In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto
5	**Alta**	Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: - superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni **1**, **3** e **4** descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS, - superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni **1**, **3** e **4** descritti sopra sia superiore a 3 ettari, - superficie sulla quale è stata riscontrata un'inosservanza all'impegno **2** superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore ad 1 ettaro; - siano riscontrate inosservanze con effetti extra-aziendali.
Gravità		
1	**Bassa**	Inosservanza ad un Impegno tra **1**, **3** e **4**
3	**Media**	Inosservanza a due Impegni tra **1**, **3** e **4**
5	**Alta**	Inosservanza ai tre Impegni **1**, **3** e **4** oppure al solo Impegno **2**
Durata		
3	**Media**	In tutti i casi
5	**Alta**	Presenza di inosservanze con livello alto di portata

CASI PARTICOLARI: PORTATA, GRAVITÀ E DURATA

Nel caso di inosservanze all'impegno **5**, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, effettuata senza l'espressa autorizzazione delle Autorità competenti, gli indici di verifica assumeranno il **livello alto di portata, gravità e durata**.

N.B.: nel caso di presenza di inosservanze a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di Condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Effetti extra aziendali	SI	NO
Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le inosservanze agli impegni **1** e **4** le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa		

9. INOSSERVANZE GRAVI (ART. 9(2) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Le inosservanze all'impegno 5 sono considerate gravi.

VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE ☐ NON GRAVE ☐ GRAVE		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media

Alta	Alta	

INTENZIONALITA'	SI
Presenza di inosservanze agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS	
Distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS	
Identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli	

NOTE:

Firma funzionari controllori: _____ CGO3

_____

CUAA _____ Prov. (_____)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
***Check-list* CGO 4**

Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lett. b), art. 4 par. 1, 2 e 4

Verifica del rispetto degli impegni relativamente *ai terreni compresi in Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).*		**ESITO**		
6.	**Superfici di cui alle lett. q) e r) dell'art. 2 del D.M. n. 292670/2026:** rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;	SI	NO	N.A.
7.	**Superfici di cui alla lett. p) dell'art. 2 del D.M. n. 292670/2026:** rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente	SI	NO	N.A.
8. a. b.	**Superfici di cui alla lett. r) dell'art. 2 del D.M. n. 292670/2026:** presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno; attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;	SI	NO	N.A.
9. a. b.	**Superfici di cui alla lett. t) dell'art. 2 del D.M. n. 292670/2026:** rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti; rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.	SI	NO	N.A.

SI: impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Inosservanza) NA: non applicabile

Impegno 1, 3 e 4
(A) Superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZPS (ha)
(B) Di cui in inosservanza (ha)
% di inosservanza B/A

Impegno 2
(A) Superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZPS (ha)
(B) Di cui in inosservanza (ha)
% di inosservanza B/A

10. INOSSERVANZE SENZA CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE (ART. 9(4) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Non sono presenti inosservanze che non abbiano conseguenze significative per questo Criterio.

11. VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE

INDICI DI VERIFICA		
Portata		
1	**Bassa**	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: - superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni **1**, **3** e **4** descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC **e** - superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni **1**, **3** e **4** descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.
3	**Media**	In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto

5	**Alta**	Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: - superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni **1**, **3** e **4** descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC, - superficie complessiva sulla quale sono rilevate inosservanze agli impegni **1**, **3** e **4** descritti sopra sia superiore a 3 ettari, - superficie sulla quale è stata riscontrata un'inosservanza all'impegno **2** superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro; - siano riscontrate inosservanze con effetti extra-aziendali.
Gravità		
1	**Bassa**	Inosservanza ad un Impegno tra **1**, **3** e **4**
3	**Media**	Inosservanza a due Impegni tra **1**, **3** e **4**
5	**Alta**	Inosservanza ai tre Impegni **1**, **3** e **4** oppure al solo Impegno **2**
Durata		
3	**Media**	In tutti i casi
5	**Alta**	Presenza di inosservanze con livello alto di portata

CASI PARTICOLARI: PORTATA, GRAVITÀ E DURATA

Nel caso di inosservanze rilevate rispetto alle Misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio.

N.B.: nel caso di presenza di inosservanze a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di Condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Effetti extra aziendali	**SI**	**NO**
Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le inosservanze agli impegni **1** e **4** le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa		

12. INOSSERVANZE GRAVI (ART. 9(2) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	

INTENZIONALITÀ	**SI**
Presenza di inosservanze agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC	
Distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in SIC/ZSC	
Identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli	

NOTE: _____

_____

_____

_____

_____

Firma funzionari controllori: _____ **CGO4**

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

***Check-list* CGO 5**

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, artt. 14, 15, 17 (par. 1), 18, 19 e 20

2 – Produzioni vegetali – Verifica degli impegni a carico dell'azienda	**ESITO**		
2.a Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.)	SI	NO	N.A.
2.b Presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana			
2.b.i - Presenza del registro o della documentazione relativa alle analisi effettuate	SI	NO	N.A.
2.b.ii - Aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle analisi effettuate	SI	NO	N.A.
2.c Conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, ed in particolare:			
2.c.i - presenza del registro dell'anno in corso;	SI	NO	N.A.
2.c.ii - aggiornamento del registro dell'anno in corso. L'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento;	SI	NO	N.A.
2.c.iii - per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);	SI	NO	N.A.
2.c.iv - il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica.	SI	NO	N.A.

SI: impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Inosservanza) NA: non applicabile

N.B. per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Verifica degli impegni nelle aziende che producono latte	**ESITO**		
3.e - Corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione	SI	NO	N.A.
3.f - Presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco)	SI	NO	N.A.

SI: impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Inosservanza) NA: non applicabile

Per quanto attiene all'evidenza delle inosservanze ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri. In particolare, l'impegno: assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma, viene controllato nell'ambito del **CGO 7**.

Si sottolinea che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Criterio, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il **CGO 7**.

13. INOSSERVANZE SENZA CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE (ART. 9(4) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di latte fresco. La sola inosservanza ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale si configura come un'inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.

14. VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE

INDICI DI VERIFICA		
Produzioni vegetali		
Portata		
3	**Media**	Sempre considerata di livello medio eccetto il caso in cui è alta
5	**Alta**	Inosservanza con effetti extra-aziendali

Gravità		
1	**Bassa**	Incompletezza della documentazione o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica **2.b.ii o 2.c.ii o 2.c.iii**)
3	**Media**	Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica **2.a**) **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica **2.b.i o 2.c.i**) compresa l'assenza delle registrazioni relative ai due anni precedenti all'anno di campagna (**2.c.iv**)
5	**Alta**	Inosservanze relative all'elemento di verifica **2.a**, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste e di ogni documentazione equivalente (elementi di verifica **2.b.i e 2.c.i**).

Durata		
3	**Media**	Sempre considerata di livello medio eccetto il caso in cui è alta
5	**Alta**	Presenza di carenze di tipo strutturale

Produzioni di latte		
Portata /Gravità / Durata		
3	**Media**	Mancato rispetto dell'**Impegno 3.e**

Produzioni di latte fresco		
Portata		
1	**Bassa**	Assume valore basso per inosservanze relative alla mancanza o incompletezza del Manuale aziendale
3	**Media**	Sempre stabilita a livello medio eccetto quando è bassa
Gravità		
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza del Manuale aziendale ed alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte, impegno **3.f** Parametri di valutazione: **1.** presenza e completezza del Manuale aziendale; **2.** presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita; **3.** aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.		
1	**Bassa**	Rilevamento di un'inosservanza al parametro **1**
3	**Media**	Rilevamento di un'inosservanza al parametro **3**
5	**Alta**	Rilevamento di un'inosservanza al parametro **2**

Durata		
3	**Media**	Sempre considerata di livello medio eccetto il caso in cui è alta
5	**Alta**	In totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita

Effetti extra aziendali	SI	NO
Le seguenti inosservanze si considerano con effetti extra-aziendali: - immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari; - contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.		

15. INOSSERVANZE GRAVI (ART. 9(2) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate gravi nel caso in cui durante i controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni dei due settori di produzione aziendale: produzioni vegetali e produzione di latte, si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- siano riscontrate inosservanze in più ambiti; **e**
- il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per I due settori.

VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE ☐ NON GRAVE ☐ GRAVE		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

INTENZIONALITÀ	SI
In caso di identificazione di inosservanza ritenuta intenzionale	

RICHIESTA DI IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Predisposizione del registro dei trattamenti/quaderno di campagna (entro 10 giorni)
☐	Regolarizzazione delle registrazioni dei prodotti fitosanitari (entro 10 giorni)
☐	Ripristino del corretto stoccaggio delle sostanze pericolose e/o dei rifiuti speciali (entro 30 giorni)
☐	Regolarizzazione delle registrazioni della movimentazione del latte (entro 10 giorni)

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI DI RIPRISTINO:

ESITO: POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐

Note:_____
_____
_____
_____

Data _____

Firma controllore_____

NOTE:

_____
_____
_____
_____
_____

Firma funzionari controllori: _____ CGO5

_____

CUAA _____ Prov. (_____)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
***Check-list* CGO 7**

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio nn. 79/117/CEE e 91/414/CEE (G.U. L 309 del 24.11.2009, pag. 1). Art. 55, prima e seconda frase

Verifica degli impegni	ESITO		
1. Disponibilità e conformità del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati	SI	NO	N.A.
2. Nel caso di ricorso a contoterzista: - scheda trattamento contoterzisti (conservata per tre anni); - o, in alternativa, registrazione controfirmata dal contoterzista direttamente sul registro dei trattamenti dell'azienda (vedi punto precedente) per ogni trattamento effettuato	SI	NO	N.A.
3. Registro dei trattamenti (quaderno di campagna) aggiornato da parte del beneficiario, ovvero registrazione e controfirma del registro da parte del contoterzista o completa compilazione delle schede dei trattamenti	SI	NO	N.A.
4. Uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati	SI	NO	N.A.
5. Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato	SI	NO	N.A.
6. Presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per l'utilizzazione di ogni prodotto impiegato	SI	NO	N.A.
7. Disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale.	SI	NO	N.A.

SI: impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Inosservanza) NA: non applicabile

Registro dei trattamenti

Per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti 98 fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati **con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda** entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

N.B.:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda/schede trattamento contoterzisti, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il **CGO 5**; pertanto, l'inosservanza di questi impegni, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il **CGO 5**. Ciononostante, dato che la presenza e la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio;

2. la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato (vedi **CGO 8**).

16. INOSSERVANZE SENZA CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE (ART. 9(4) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

17. VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE

INDICI DI VERIFICA		
Portata		
1	**Bassa**	Assenza dei dispositivi di protezione individuale (**Impegno 6**)
3	**Media**	Non prevista
5	**Alta**	Mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato (**Impegno 5**) o alla mancata disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale (I**mpegno 7**)
Gravità		
Parametri di valutazione: 1. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (**Impegno 5**) 2. assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (**Impegno 6**) 3. assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (**Impegno 7**)		
1	**Bassa**	Non previsto
3	**Media**	Assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (**Impegno 6**)
5	**Alta**	Rilevamento dei parametri 1 (**Impegno 5**) o assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (**Impegno 7**)
Durata		
1	**Bassa**	Non previsto
3	**Media**	Stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 85 (3) del Regolamento (UE) n. 2021/2116.
5	**Alta**	Assume livello alto per inosservanze con portata e gravità di livello alto

Effetti extra aziendali	**SI**	**NO**
• Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile (**Impegno 4**) risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti dell'inosservanza saranno anche considerati extraziendali. • Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza (**Impegno 5**) risultino già usciti dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per		

l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti dell'inosservanza saranno anche considerati extraziendali.		

CASI PARTICOLARI PORTATA GRAVITA' DURATA		
5	**Alta**	**Mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ovvero mancata registrazione, o controfirma del registro, da parte del contoterzista ovvero incompleta compilazione delle schede trattamento – Impegno 3** Il mancato aggiornamento, o il non conforme aggiornamento, del registro dei trattamenti o incompleta compilazione delle schede trattamento contoterzisti, ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche dell'uso corretto dei prodotti fitosanitari, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto. Nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ovvero schede trattamento contoterzisti irregolari, incomplete, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, l'irregolarità delle registrazioni sarà valutata solo per il **CGO 5**, a cui si rimanda. **Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile - Impegno 4** Per l'utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzabile gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

1. INOSSERVANZE GRAVI (ART. 9(2) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le inosservanze con effetti extra-aziendali.

VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE ☐ NON GRAVE ☐ GRAVE		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

INTENZIONALITÀ	SI
Quando sia rilevato l'uso di prodotti non ammessi o revocati, l'assenza di dispositivi di protezione previsti dalla norma e l'assenza di documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto) – rispettivamente **Impegni 4, 6 e 7**	
Quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi inosservanza agli elementi di impegno	
In caso di identificazione di inosservanza ritenuta intenzionale	

Firma funzionari controllori: _____ CGO7

_____

CUAA _____ Prov. (_____)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
***Check-list* CGO 8**

Direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. L 309 del 24.11.2009, pag. 71): - art. 5, par. 2, e art. 8, parr. da 1 a 5; - art. 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della Direttiva n. 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; - art. 13, parr. 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Acquisto, utilizzo e detenzione di prodotti fitosanitari	**SI**		**NO**	
Verifica degli impegni	**ESITO**			
1. Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità	SI	NO	N.A.	N.V.
2. Controllo funzionale periodico e verifica del rispetto dell'intervallo tra i controlli	SI	NO	N.A.	N.V.
3. Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali e registrazione su apposita scheda o sul registro della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali	SI	NO	N.A.	N.V.
4. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari				
4.1 Presenza e caratteristiche generali – elementi di verifica				
4.1.1 Presenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari	SI	NO	N.A.	N.V.
4.1.2 Presenza di locali con contenitori a perfetta tenuta o armadi chiusi e protetti, e posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni	SI	NO	N.A.	N.V.
4.1.3 Presenza di locali con contenitori a perfetta tenuta o armadi chiusi e protetti, e posti su pavimento impermeabilizzato, **senza** evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo	SI	NO	N.A.	N.V.
4.1.4 Assenza di depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati	SI	NO	N.A.	N.V.
4.2 – Localizzazione - elementi di verifica				
4.2.1 Presenza di un locale appositamente costituito o di un'area specifica all'interno di un magazzino, delimitata con pareti o rete metallica, o di appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti	SI	NO	N.A.	N.V.
4.2.2 Assenza nel locale o nell'area specifica o nell'armadio, per i prodotti fitosanitari, di alimenti o mangimi				
4.3 - Impermeabilità e contenimento degli sversamenti – elementi di verifica				
4.3.1 Il deposito consente di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente	SI	NO	N.A.	N.V.
4.3.2 Il deposito consente di disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria	SI	NO	N.A.	N.V.

4.4. - Ubicazione e protezione delle acque – elementi di verifica				
4.4.1 Il deposito è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque	SI	NO	N.A.	N.V.
4.5. - **Ricambio dell'aria – elementi di verifica**				
4.5.1 Il deposito o l'armadio garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali	SI	NO	N.A.	N.V.
4.6 - **Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici - elementi di verifica**				
4.6.1 Il deposito è asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti	SI	NO	N.A.	N.V.
4.7. - **Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale – elementi di verifica**				
4.7.1 I prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette sono integre e leggibili	SI	NO	N.A.	N.V.
4.8. - **Strumentazione per il dosaggio – elementi di verifica**				
4.8.1 Il deposito è fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi sono stati puliti dopo l'uso e sono conservati all'interno del deposito o armadietto	SI	NO	N.A.	N.V.
4.9. - **Accesso al locale – elementi di verifica**				
4.9.1 L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.	SI	NO	N.A.	N.V.
4.10. – **Custodia – elementi di verifica**				
4.10.1 La porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e non è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre).	SI	NO	N.A.	N.V.
4.11. - **Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento – elementi di verifica**				
4.11.1 Sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo	SI	NO	N.A.	N.V.
4.12. Numeri di emergenza – elementi di verifica				
4.12.1 Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito sono ben visibili i numeri di emergenza	SI	NO	N.A.	N.V.
4.13. Materiali per limitare gli sversamenti – elementi di verifica				
4.13.1 Il deposito è dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto	SI	NO	N.A.	N.V.
5. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari				
5.1. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (trattamento)– elementi di verifica				
5.1.1 In caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice è effettuato con tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).	SI	NO	N.A.	N.V.
5.1.2 La macchina irroratrice dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio	SI	NO	N.A.	N.V.

5.2. Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari – elementi di verifica				
5.2.1 Corretta manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale, conservando l'integrità degli imballaggi, la presenza e l'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari	SI	NO	N.A.	N.V.
5.2.2 Disponibilità dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi.	SI	NO	N.A.	N.V.
5.2.3 Disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite	SI	NO	N.A.	N.V.
5.2.4 Stoccaggio dei rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili, e ubicazione dei contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.	SI	NO	N.A.	N.V.
5.3. Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatria residua nell'irroratrice al termine del trattamento – elementi di verifica				
5.3.1 Procedure per minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione	SI	NO	N.A.	N.V.
5.4. Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione – elementi di verifica				
5.4.1 Esecuzione della corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti	SI	NO	N.A.	N.V.
5.4.2 Esecuzione della pulizia esterna dell'irroratrice	SI	NO	N.A.	N.V.
5.5. Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi				
5.5.1 Conservazione temporanea, in un'area apposita e ben identificata (esempio all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari)	SI	NO	N.A.	N.V.
5.5.2 Smaltimento secondo le prescrizioni previste	SI	NO	N.A.	N.V.
5.5.3 Corretto allontanamento dei rifiuti: - conferimento a ditte specializzate; - trasporto in conto proprio dei rifiuti autoprodotti.	SI	NO	N.A.	N.V.
5.5.4 Corretto smaltimento della miscela residua, la miscela fitoiatrica residua può avere le seguenti destinazioni: 1. la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta; 2. la miscela non riutilizzata deve essere mantenuta in azienda per essere successivamente conferita ad operatori iscritti all'Albo nazionale Gestori Rifiuti per la fase di trasporto rifiuti, ovvero autorizzati allo smaltimento.	SI	NO	N.A.	N.V.

SI: impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Inosservanza) NA: non applicabile, non verificabile (Specificare il motivo nelle note)

N.B.: la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il **CGO 5**, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica inosservanza nonostante costituisca violazione anche per il **CGO 5**.

18. INOSSERVANZE SENZA CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE (ART. 9(4) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Si ha un'inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nel caso l'inosservanza all'**Impegno 4** (***Deposito dei fitofarmaci / Sito di stoccaggio***) e all'**Impegno 5** (***Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari***) riguardi solamente uno o più tra i seguenti elementi di verifica:

- il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (**4.5.1**);
- il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto (**4.8.1**);
- sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo (**4.11.1**);
- sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza (**4.12.1**);
- il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto (inosservanza al **4.13.1**);
- disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite (**5.2.3**);
- stoccaggio dei rifiuti, costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari, in contenitori idonei e destinati esclusivamente a tale uso identificabili, ubicati in contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata (**5.2.4**).

N.B.: sono comunque escluse dalle inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti le inosservanze agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

19. VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE

INDICI DI VERIFICA		
Portata		
1	**Bassa**	Certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto da meno di un anno (**Impegno 1**) Presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (**Impegno 4 con inosservanza al 4.1.2**) La macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (**Impegno 5 con inosservanza 5.1.2**).
3	**Media**	Mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (**Impegno 3**) Assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari (**inosservanza impegno 4.1.1**); Captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei a evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (**Impegno 5 con inosservanza al 5.1.1**)
5	**Alta**	Mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (**Impegno 2**)
Gravità		

Parametri di valutazione: • certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) scaduto all'atto dell'acquisto o uso da parte dell'utilizzatore professionale (**impegno 1**); • mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (**impegno 2**); • mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (**impegno 3**); • assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari (**impegno 4 con inosservanza al 4.1.1**); • assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (**impegno 5 con inosservanza al 5.2.2**) **oppure** captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (**impegno 5 con inosservanza al 5.1.1**) **oppure** la macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (**impegno 5 con inosservanza al 5.1.2**).		
1	**Bassa**	Certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto da meno di un anno (**Impegno 1**) Presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (**Impegno 4 inosservanza al 4.1.2**)
3	**Media**	Rilevamento di uno tra i parametri: • Certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto da più di un anno **(impegno 1)** • parametro 3 (**impegno 3** - mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali), o • parametro 5 (**impegno 5 inosservanza al 5.2.2** - assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi), o • captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (**impegno 5 con inosservanza al 5.1.1**), o • macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (**impegno 5 con inosservanza al 5.1.2**).
5	**Alta**	Assenza dell'abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) **(impegno1)** Assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari **(impegno 4 con inosservanza al 4.1.1**) Mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (**impegno 2)**
	Durata	
1	**Bassa**	Non prevista
3	**Media**	Stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 85 (3) del Regolamento (UE) n. 2021/2116.
5	**Alta**	Assume livello alto per inosservanze con portata e gravità di livello alto

Effetti extra-aziendali	**SI**	**NO**
Saranno considerate inosservanze con effetti extra – aziendali: - le inosservanze per utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.		

CASI PARTICOLARI PORTATA GRAVITA' DURATA		
3	**Media**	**Delega per trattamenti fitosanitari – Impegno 1** Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e che sia l'unica inosservanza commessa dall'azienda gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio. **Manipolazione, diluzione, miscelazione dei prodotti fitosanitari** Inosservanza al **5.4.1** - Corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti. Inosservanza al **5.4.2** - Effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice.
5	**Alta**	**Sito di stoccaggio – Impegno 4 inosservanze 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2., 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1, 4.9.1, 4.10** Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'inosservanza intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quanto stabilito per le inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le inosservanze agli impegni descritti nei punti indicati gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto. **Manipolazione, diluzione, miscelazione dei prodotti fitosanitari – Impegno 5 inosservanza 5.2.1** Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'inosservanza intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità alla manipolazione, diluzione, miscelazione dei prodotti fitosanitari per livelli superiori a quanto stabilito per le inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per l'inosservanza indicata al punto 5.2.1 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto. ***Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi – Impegno 5 inosservanze 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3*** Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'inosservanza intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità al corretto recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi per livelli superiori a quanto stabilito per le inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le inosservanze indicate ai 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

N.B.: nel caso di presenza di inosservanze con diversi livelli dei parametri di Condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

20. INOSSERVANZE GRAVI (ART. 9(2) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le inosservanze al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE ☐ NON GRAVE ☐ GRAVE		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

INTENZIONALITÀ	SI
Assenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) e di deleghe a contoterzisti o ad altri delegati abilitati all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e contemporaneamente assenza del sito di stoccaggio	
Produttore, che in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi inosservanza agli elementi di impegno	
In caso di identificazione di inosservanza ritenuta intenzionale	

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI DI RIPRISTINO:

ESITO: POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐

Note:_____
_____
_____
_____
_____

Data _____

Firma controllore_____

CUAA _____ Prov. (_____)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
Check-list

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

CARATTERISTICHE AZIENDALI		
Presenza di terreni aziendali contigui o attraversati da corsi d'acqua. Gli impegni non si applicano agli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione e dei prodotti fitosanitari: – scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; – adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati; – pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico; – corpi idrici arginati: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.	SI	NO

VERIFICA DELL'IMPEGNO A) – DIVIETO DI FERTILIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI NELLA "FASCIA DI RISPETTO"	**ESITO**		
BCAA 4.1 Presenza di segni di fertilizzazione sulla "fascia di rispetto"	SI	NO	N.A.
BCAA 4.2 Presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla "fascia di rispetto"	SI	NO	N.A.
BCAA 4.4 Fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite	SI	NO	N.A.
BCAA 4.5 Presenza di segni di distribuzione di prodotti fitosanitari sulla "fascia di rispetto"			
Lunghezza della fascia oggetto di inosservanza dell'impegno (metri)			

SI: impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Inosservanza) NA: non applicabile.

21. INOSSERVANZE SENZA CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE (ART. 9(4) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Non sono presenti inosservanze che non abbiano conseguenze significative per questa Norma.

22. VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE

INDICI DI VERIFICA		
Portata		
1	**Bassa**	Al verificarsi di una delle seguenti condizioni: - fascia inerbita non conforme per una sola parcella (**BCAA 4.4**);

		- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (**BCAA 4.1** – **BCAA 4.2**); - presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (**BCAA 4.5**).
3	**Media**	Nei casi in cui il livello di portata non risulta basso o alto
5	**Alta**	Al verificarsi di una delle seguenti condizioni: – presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici, oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per tre o più parcelle; – fascia inerbita non conforme per tre o più parcelle.

Gravità		
3	**Media**	Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica **BCAA 4.4**)
5	**Alta**	Presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari (elementi di verifica **BCAA 4.1, BCAA 4.2**, **BCAA 4.3** o **BCAA 4.5**).

Durata		
3	**Media**	Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica **BCAA 4.4**) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici oppure uso di prodotti fitosanitari sulla fascia di rispetto (elementi di verifica **BCAA 4.1** o **BCAA 4.2** oppure **BCAA 4.5**) per livelli di portata bassa o media;
5	**Alta**	Presenza di inosservanze con livello di portata alto.

23. INOSSERVANZE GRAVI (ART. 9(2) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno A).

VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE ☐ **NON GRAVE** ☐ **GRAVE**		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa		
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

INTENZIONALITÀ	**SI**
Assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per tutte le parcelle aziendali soggette a controllo limitrofe ai corpi idrici oppure nel caso di assenza di fascia inerbita (BCAA4.3) per una lunghezza superiore a 500 m	
Distribuzione o scarico di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua in tale quantità o concentrazione da causare un diretto inquinamento per il deflusso del materiale nel corso d'acqua stesso. Particolare gravità assumono in questo senso le distribuzioni di effluenti non palabili (liquami) eseguite in condizioni tali da escludere l'effetto ammendante e fertilizzante (terreni fradici, innevati o ghiacciati) del materiale distribuito o scaricato	
Identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli	

Casi particolari

In caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale

del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi, relativi all'impegno a), sono sempre a carico dell'azienda concedente.

NOTE: (riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)

_____

_____

_____

Firma funzionari controllori: _____ BCAA4

_____

CUAA _____ Prov. (_____)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
Check-list

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

CARATTERISTICHE AZIENDALI (DEROGHE)		
Presenza di superfici con pendenza media superiore al 10% **- Se NO si spegne il controllo -**	SI	NO
Per impegno A (seminativi): SOLO superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata - **Se SÌ, si spegne impegno A -**	SI	NO
Per impegno B (tutte le superfici): (verifico presenza/assenza sistemazioni idraulico agrarie) SOLO superfici investite con prati permanenti o avvicendati e/o superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo e/ o superfici pacciamate e/o con protezioni artificiali (serre) - **Se SÌ, si spegne impegno B -**	SI	NO

VERIFICA DELL'IMPEGNO A) – Terreni a seminativo (con pendenza media superiore al 10%)	**ESITO**		
BCAA5.1 - Realizzazione dei solchi temporanei acquai e/o delle fasce inerbite in terreni con una pendenza media >10%	SI	NO	N.A.
BCAA5.2: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per i seminativi)	SI	NO	N.A.
VERIFICA DELL'IMPEGNO B – Tutte le superfici agricole (con l'esclusione delle superfici investite con prati permanenti e /o avvicendati) - (con pendenza media superiore al 10%))	**ESITO**		
BCAA5.3 - Rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (fresatura) dopo l'aratura per un min. di 60 gg consecutivi tra il 15.09 e il 15.02 (ad esclusione delle superfici con colture erbacee che permangono almeno per i 60 gg consecutivi di obbligo) **in assenza di sistemazioni idraulico agrarie e di protezioni artificiali (serre tunnel)**	SI	NO	N.A.	N.V.
Superficie oggetto di inosservanza dell'impegno (ha)			

SI: impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Inosservanza) NA: non applicabile

24. EFFETTI EXTRA-AZIENDALI

Assenza di fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda	SI	NO	N.A.

25. INOSSERVANZE SENZA CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE (ART. 9(4) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

La mancata realizzazione dei solchi acquai temporanei in **assenza** di fenomeni erosivi rappresenta una violazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma.

26. VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE

INDICI DI VERIFICA		
Portata		
1	**Bassa**	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: – superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale; – superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari. -
3	**Media**	vedi tabella "Portata BCAA 5*"
5	**Alta**	Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: – superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure** – superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure** – siano riscontrati effetti extra-aziendali.

* Portata BCAA 5	Dimensione inadempienza (ha)		
Incidenza dell'inadempienza (%)	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha **oppure** Effetti extra-aziendali
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% < S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità		
3	**Media**	Riscontro dell'infrazione BCAA5.1 o BCAA5.3 per livelli di portata bassi o medi;
5	**Alta**	Riscontro dell'infrazione BCAA5.1 o BCAA5.3 per livelli di portata alti.

Durata		
1	**Bassa**	Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;
3	**Media**	Riscontro di infrazioni per livelli medi di portata;
5	**Alta**	Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata;

27. INOSSERVANZE GRAVI (ART. 9(2) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

28. IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti impegni di ripristino.

VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa		Bassa
Media	Media	Media

Alta	Alta	Alta

INTENZIONALITÀ	SI
Mancato rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati	
Estensione complessiva delle infrazioni pari o superiore a 8 ha di superficie su cui è applicabile la norma o all'80% della SAU aziendale	

NB: qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

NOTE: (riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Firma funzionari controllori: _____ **BCAA5**
_____

CUAA _____ Prov. (_____)

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
Check-list

BCAA 8 - A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
B. Divieto di potare siepi e alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

VERIFICA DELL'IMPEGNO A) – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	**ESITO**		
BCAA 8.1 - Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014 e dalla legislazione regionale (L.R. n. 2/1977)	SI	NO	N.A.
BCAA 8.2a - Rispetto del divieto di eliminazione di boschetti, fasce alberate, siepi e filari, alberi isolati.	SI	NO	N.A.
BCAA 8.2b - Rispetto del divieto di eliminazione dei muretti a secco aventi una lunghezza minima di 25 metri	SI	NO	N.A.
BCAA 8.2c - Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi in filari (csd piantate) aventi una lunghezza minima di 25 metri	SI	NO	N.A.
BCAA 8.2d - Rispetto del divieto di eliminazione delle siepi aventi una lunghezza minima di 25 metri, larghezza minima di 2 metri e larghezza massima di 20 metri, la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno	SI	NO	N.A.
BCAA 8.2e - Rispetto del divieto di eliminazione delle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche (reticolo di regimazione delle acque superficiali avente carattere di stabilità nel tempo, compresi i fossi, canali aziendali e le scarpate inerbite o coperte di vegetazione spontanee). Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.	SI	NO	N.A.
BCAA 8.2f – Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti o gradoni	SI	NO	N.A.
BCAA 8.2g – Rispetto del divieto di eliminazione degli stagni (bacini idrici di superficie inferiore a 3000 mq, non impermeabilizzati con cemento o materie plastiche)	SI	NO	N.A.
Superficie oggetto di inosservanza (ha):			
VERIFICA DELL'IMPEGNO B) - Divieto di potare le siepi e gli alberi nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto	**ESITO**		
BCAA 8.3 - Rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto (stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli)	SI	NO	N.A.
Superficie oggetto di inosservanza (ha):			

SI: impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Inosservanza) NA: non applicabile;

	Deroghe	SI
1	Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti (impegni **A** e **B**)	
2	Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno **A**)	
3	Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno **A**)	
4	Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno **A**)	
5	In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno **A**)	

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

29. INOSSERVANZE SENZA CONSEGUENZE SIGNIFICATIVE (ART. 9(4) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Non sono presenti inosservanze che non abbiano conseguenze significative per questa Norma.

30. VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE

INDICI DI VERIFICA		
Portata Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più inosservanze. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'inosservanza rilevate.		
1	**Bassa**	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: - superficie oggetto di inosservanza superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale **e** - superficie oggetto di inosservanza non superiore a 2 ettari.
3	**Media**	In tutti gli altri casi
5	**Alta**	Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: - superficie oggetto di inosservanza superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure** - superficie oggetto di inosservanza superiore a 3 ettari. Violazione del solo impegno **A** per eliminazione di un albero monumentale.

Portata BCAA 8	**Dimensione inadempienza (ha)**		
Incidenza dell'inadempienza (%)	**0 ha ≤ S ≤ 2 ha**	**2 ha < S ≤ 3 ha**	**S > 3 ha**
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

3	**Media**	In tutti gli altri casi.
5	**Alta**	Violazione del solo impegno **A** per eliminazione di un albero monumentale. Violazione a più di un impegno di questa Norma applicabile all'azienda.

Durata		
3	**Media**	In tutti gli altri casi
5	**Alta**	Inosservanza con parametri alti di portata e gravità

31. INOSSERVANZE GRAVI (ART. 9(2) DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2022/1172)

Sono considerate inosservanze **gravi** le inosservanze all'impegno **A** per eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

VALUTAZIONE DELL'INOSSERVANZA NON INTENZIONALE ☐ **NON GRAVE** ☐ **GRAVE**		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa		
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

INTENZIONALITÀ	**SI**
In relazione a quanto stabilito dall'art. 85 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle inosservanze sia pari o superiore agli 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.	

NOTE: (riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Firma funzionari controllori: _____ BCAA8
_____